



Fondazione
Italiana
del Notariato

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

Rivista semestrale

ISSN 2611-4313

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DELLO STUDIO NOTARILE

DI NICOLA FORTE



2021

1

**LA GESTIONE FISCALE
E AMMINISTRATIVA
DELLO STUDIO NOTARILE**



GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Direttore responsabile

Antonio Delfino

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Antonio Areniello

Vice Presidente

Alessandro Corsi

Componenti

Diego Barone

Paolo Guida

Michele Labriola

Giuseppe Montalti

Vincenzo Pappa Monteforte

Il Comitato scientifico della rivista
coincide con quello della Fondazione

Coordinamento Editoriale

Emanuela Paolucci

Segreteria di redazione

Vally Cappelli

Proprietario

Fondazione Italiana del Notariato

Via Flaminia 160

00196 Roma

Stampa

Galli Edizioni S.r.l. - Varese



*Fondazione
Italiana
del Notariato*

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DELLO STUDIO NOTARILE

DI NICOLA FORTE

Prefazione

Quante volte ci è capitato di avere un problema da risolvere, di cercare tra le nostre carte o su banche dati non un titolo, non un autore, ma un brandello di studio, uno spunto, provando varie chiavi di ricerca senza reperire nulla di soddisfacente oppure di trovarci con una enorme quantità di pagine inutili da leggere. È evidente che in questi casi la ricerca ha dato esiti insoddisfacenti.

Ma perché, ci chiediamo, nessuno ha sentito la necessità di approfondire quel determinato argomento?

Perché, per fare un quadro d'insieme, spesso devo leggere centinaia di pagine e poi essere comunque insoddisfatto?

Ecco invece che in questo libro troviamo, riunite in un unico volume, tutte le risposte alle domande che a volte ci facciamo in materia di fiscalità riferita non agli atti quanto agli aspetti contabili della nostra professione; risposte che genericamente conosciamo ma non ricordiamo dove e quando le abbiamo lette. Oppure non conosciamo affatto perché non ci siamo mai fatti quella domanda. In questo libro non troveremo però solo risposte, troveremo anche delle domande a cui l'Autore cerca di dare delle risposte sulla base della sua lunga esperienza professionale di vicinanza al Notariato.

Sono certo che diventerà una pubblicazione che terremo sempre a portata di mano e che riserverà, per tutti noi, alcune sorprese in ordine alle modalità di approccio alla fiscalità dei nostri studi.

Ciascuno di noi ha una pubblicazione da tenere sempre pronta per la consultazione, anche digitale: c'è chi ha ancora quaderni o sommari cartacei, chi, più moderno, ha raggruppato tutto in cartelle digitali di facile reperimento, chi ha cartelline che al momento giusto non trova mai.

Questo volume, ne sono certo, lo consulteremo tutti perché è molto pratico, sintetico e completo. Un Notaio informato non può ignorare come si gestisce lo studio dal punto di vista fiscale, quali sono le varie strade per acquistare l'immobile destinato all'attività professionale, quali sono le problematiche sull'emissione delle fatture elettroniche o sulla detrazione delle spese per le visure.

Finalmente la nostra ricerca in materia di fiscalità dello studio notarile si limiterà al libro di Nicola Forte e, se nel frattempo non lo avremo perso, ne saremo tutti molto soddisfatti!

Roberto Martino

Notaio in Torino

Segretario Generale della Fondazione Italiana del Notariato

Indice

Premessa	5
 Capitolo I	
<i>La tenuta della contabilità: imposte sui redditi e Iva</i>	9
 Capitolo II	
<i>Gli esercenti la professione notarile e l'utilizzo del conto corrente dedicato</i>	43
 Capitolo III	
<i>La determinazione dei redditi di lavoro autonomo</i>	57
 Capitolo IV	
<i>L'imposta sul valore aggiunto</i>	163
 Capitolo V	
<i>L'attività di accertamento degli studi notarili</i>	191

Premessa

Sono quasi venticinque anni che partecipo all'attività della Commissione Studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato e questa esperienza professionale, ancora oggi in corso, mi ha consentito di conoscere e approfondire molteplici aspetti dell'attività notarile spesso sconosciuti a chi non fa parte di tale categoria professionale.

Nel rispondere ai numerosi quesiti fiscali posti alla Commissione, mi sono reso subito conto delle numerose peculiarità che caratterizzano la categoria notarile. Le *specifiche modalità di esercizio dell'attività notarile* sono, certamente, la conseguenza diretta della qualifica di pubblico ufficiale. Il notaio rappresenta lo Stato, è responsabile di imposta e per tali ragioni sono a suo carico numerosi adempimenti non richiesti alle altre categorie professionali.

L'obbligo di *tenuta del repertorio notarile e l'ispezione biennale* a cui devono sottoporsi ogni due anni tutti i notai, rappresentano solo due esempi delle numerose specificità che caratterizzano l'esercizio di tale attività.

Dopo tanti anni di collaborazione mi sono reso conto che, nella maggior parte dei casi, non si ha specifica conoscenza dei compiti e delle responsabilità professionali del notaio, ma anche il legislatore fiscale non ha tenuto conto delle numerose peculiarità della categoria.

Le medesime difficoltà devono essere affrontate dall'Agenzia delle entrate. I verificatori, a cui è demandata l'attività di controllo e di accertamento fiscale, dovrebbero conoscere nei dettagli le specifiche modalità di esercizio dell'attività. In molti casi, la conoscenza appena sufficiente delle specifiche problematiche, determina risultati dell'attività di controllo che lasciano a dir poco perplessi.

Le modalità di determinazione dei contributi previdenziali, da versare mensilmente tramite l'archivio notarile, incidono sulla natura dei predetti oneri che, diversamente dalle altre categorie professionali, concorrono in diminuzione del reddito professionale. Il principio è stato affermato a più riprese dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze¹ e da ultimo anche dall'Agenzia delle entrate². Tale soluzione trova origine nell'obbligo di versamento dei contributi che restano dovuti anche per le prestazioni professionali per le quali non sia

¹ Cass. civ., ord. 10 gennaio 2018, n. 321. Per i numerosi precedenti giurisprudenziali di legittimità e di merito cfr. *infra*.

² Risoluzione n. 66/E del 12 ottobre 2020.

stato eventualmente riscosso alcun corrispettivo. Gli altri professionisti, invece, determinano l'ammontare dei contributi da versare periodicamente alla Cassa di previdenza cui risultano iscritti solo dopo aver quantificato il reddito imponibile ai fini fiscali.

Il legislatore fiscale indica i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo nell'articolo 54 del T.U.I.R. *Non sono previste*, però, *specifiche regole per gli esercenti l'attività notarile*. L'interprete, quindi, risulta di fatto obbligato ad "adattare" le modalità di applicazione della disposizione alle specificità dell'attività.

Ai fini della determinazione del reddito professionale deve essere approfondito il *trattamento fiscale* riservato ad *alcuni componenti negativi* che caratterizzano la stessa. Ad esempio, devono essere esaminati i criteri di deducibilità dei *contributi versati al Consiglio Nazionale*, del contributo versato annualmente al *Fondo di Garanzia*, il trattamento fiscale delle *spese anticipate in nome e per conto* dei clienti e degli oneri relativi alle *visure ipotecarie e catastali*.

L'attività notarile ha subito, in misura ancor più marcata rispetto alle altre categorie professionali, la crisi del settore dell'edilizia. La "paralisi" del settore immobiliare e la scarsa propensione delle banche alla concessione del credito, hanno dato luogo ad una crisi senza precedenti che ha colpito anche l'attività notarile.

6

Il "rallentamento" delle transazioni immobiliari e la rilevante contrazione dell'erogazione del credito bancario hanno determinato una *sensibile diminuzione del numero degli atti e degli onorari repertoriali* e, conseguentemente, dei compensi percepiti. Non è stato possibile però, fare fronte alla crisi del mercato, con una simmetrica riduzione dei costi delle "strutture professionali".

Gli *studi degli esercenti la professione notarile* sono caratterizzati da un *rilevante grado di rigidità*, nella maggior parte dei casi non conosciuta. La "costruzione" di un atto, fino ad arrivare all'ultima fase con l'apposizione del sigillo e la registrazione dello stesso, è un procedimento complesso il cui completamento richiede l'intervento di diverse figure professionali.

Pertanto, la riduzione dell'attività e i minori incassi dovuti alla diminuzione del numero di atti rogati, non possono essere controbilanciati da una simmetrica politica di contenimento delle spese che, almeno nel breve periodo, è difficilmente realizzabile. Per tale ragione i redditi dichiarati dagli esercenti la professione notarile sono progressivamente diminuiti nel corso dell'ultimo ventennio.

La situazione di crisi, ancora oggi in corso, si è ancor più aggravata a causa dell'emergenza epidemiologica di Covid-19. È dunque ancor più evidente la necessità di dotarsi di una specifica organizzazione al fine di controllare

periodicamente i costi di gestione dell'attività. Ciò anche al fine di individuare i margini di "manovra" e di una ragionevole politica di contenimento dei costi, senza però ridurre il livello qualitativo delle prestazioni.

A tal fine *un ruolo essenziale* è rappresentato dalla *variabile fiscale* costituita non solo dal *livello dell'imposizione*, ma anche dagli *oneri indiretti*, cioè dai costi amministrativi che devono essere sostenuti per fare fronte alle eventuali richieste di chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, oppure per la gestione delle eventuali verifiche fiscali.

Per tali ragioni, si è da tempo manifestata l'esigenza imprescindibile per gli studi notarili di dotarsi di un'organizzazione amministrativa/fiscale efficiente, ed in grado di contrastare con successo la crisi economica. Ho quindi avuto la possibilità di contribuire ad un approfondimento del tema affrontando le tematiche prospettate con un apposito studio³ il cui titolo è *La gestione fiscale dello studio notarile: guida agli adempimenti*.

Questo lavoro rappresenta solo il punto di partenza per approfondire problematiche molto più complesse e che necessitano di una trattazione ben più ampia.

Il sistema normativo è stato profondamente innovato. Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'obbligo di emissione della fattura elettronica; gli esercenti la professione notarile sono obbligati all'istituzione di un *apposito conto corrente dedicato* e anche le modalità di accertamento e delle verifiche fiscali sono sensibilmente diverse rispetto a quelle passate.

La categoria notarile, come gli altri professionisti, è chiamata ad un grande sforzo "rimodulando" la propria organizzazione di mezzi e delle modalità lavorative. L'inerzia potrebbe essere fatale ed il mancato controllo della gestione dello studio e dei relativi costi potrebbe rendere ancor più gravi le conseguenze dell'ultima crisi dovuta alla diffusione dell'epidemia.

L'attenzione dovrà anche riguardare *la gestione dei conti correnti*, separando completamente il conto utilizzato per le "movimentazioni" dello studio rispetto a quello utilizzato per finalità personali. Ciò sia al fine di individuare correttamente la capacità dello studio nel produrre redditi, ma anche al fine di evitare possibili contestazioni fiscali qualora la gestione personale e professionale sia "promiscua".

Il presente lavoro intende rappresentare una *guida* per la gestione dello studio notarile non solo *sotto il profilo fiscale*, ma anche al fine di rendere possibile e costante il *controllo delle spese* in modo da individuare la redditività marginale di ogni singolo atto rogato.

³ Studio n. 186 – 2011/T approvato dalla Commissione studi tributari il 9 novembre 2011.

I criteri di determinazione del reddito di cui all'art. 54 del T.U.I.R., riguardano l'imponibile fiscale, cioè la base di calcolo dell'Irpef. Il legislatore ha previsto, a tal fine, alcune specifiche limitazioni per la deducibilità dei costi. La base imponibile su cui determinare le imposte è dunque più elevata rispetto al reddito effettivo. È dunque opportuno utilizzare un "impianto contabile" che consenta un efficiente controllo di ogni onere sostenuto per la gestione, e della "liquidità" dello studio. Tale sistema dovrebbe consentire la determinazione del reddito effettivo, cioè realmente "spendibile" non tenendo conto delle limitazioni alla deducibilità delle spese valide ai soli fini fiscali. In questo modo sarà possibile determinare l'effettiva produttività della "struttura professionale" ed intervenire con celerità anche al fine di migliorarne l'efficienza.

CAPITOLO I

La tenuta della contabilità: imposte sui redditi e Iva

1.1. Considerazioni introduttive

Nessuna disposizione del codice civile prevede specifici obblighi contabili per gli esercenti arti e professioni. L'obbligo di *tenuta della contabilità* risiede esclusivamente in *esigenze di tipo fiscale*⁴. Deve essere determinato il reddito da assoggettare a tassazione secondo i criteri indicati dall'art. 54 del T.U.I.R. Conseguentemente, il legislatore fiscale, ed in particolare il d.P.R. n. 600 del 1973, ha individuato i libri contabili obbligatori ai fini fiscali.

Le disposizioni contenute nel T.U.I.R. prevedono che il reddito professionale debba essere determinato applicando il *principio di cassa*, cioè effettuando la differenza tra gli incassi professionali percepiti e le spese effettivamente sostenute, cioè pagate nel periodo di imposta (cfr. *infra*). Pertanto, i registri contabili obbligatori, previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica, sono in grado di accogliere le registrazioni contabili degli incassi dei compensi e del pagamento delle spese. Ciò proprio al fine di determinare correttamente il reddito professionale che, unitamente agli altri redditi, eventualmente posseduti dal professionista, formano il reddito complessivo lordo⁵ da indicare nel quadro RN del Modello Redditi.

Le scritture contabili che il professionista esercente l'attività notarile è tenuto ad istituire, sono di diverso tipo. Il contribuente può scegliere tra un *sistema meno analitico* rispetto ad un *sistema* in grado di assicurare una *maggior analiticità* e quindi in grado di consentire un miglior controllo di gestione, non solo dei componenti reddituali, ma anche dei flussi finanziari. Per tale ragione è più che opportuno che la scelta ricada sul secondo. Negli anni scorsi il problema si è posto soprattutto al fine di scongiurare il rischio dovuto alla presunzione prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. La disposizione citata, nel testo all'epoca in vigore, *si applicava nell'ipotesi di "prelevamenti non giustificati"*. In particolare, se il contribuente *non era in grado di indicare*

⁴ Tuttavia, la tenuta di una contabilità "ordinata" è essenziale anche per esigenze di controllo e verificare periodicamente la redditività e l'equilibrio finanziario dello studio.

⁵ Si tratta del reddito complessivo determinato ai sensi dell'art. 8 del T.U.I.R.

il beneficiario del prelevamento non risultante dalle scritture contabili l'importo corrispondente si considerava come compenso professionale non dichiarato, quindi accertabile.

Era dunque conveniente, al fine di sottrarsi a tale previsione, scegliere un "impianto contabile" in grado di "tracciare" i prelevamenti dal conto corrente bancario in modo da eliminare all'origine la possibilità di applicazione della presunzione in esame.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2014 ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte che presumeva il prelevamento non giustificato riconducibile al compenso non dichiarato per i possessori di reddito di lavoro autonomo. Per i giudici costituzionali non è attendibile che chi esercita un'arte o una professione di lavoro autonomo acquisti merce "in nero" al fine di rivenderla "in nero". La presunzione intende "colpire" gli imprenditori che hanno un magazzino da gestire e che intendono, con i prelievi non giustificati, creare la "provvista" in modo da acquistare e vendere senza dichiarare né i costi né i corrispondenti ricavi. La presunzione non è così "adattabile" alle modalità di esercizio di un'attività avente ad oggetto prestazioni di natura professionale. Dopo la sentenza della Consulta, l'art. 7-*quater*, comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193⁶ ha eliminato dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 il riferimento ai compensi di lavoro autonomo. È stata così "neutralizzata" l'applicazione della presunzione nei confronti degli esercenti arti e professioni. Nell'ipotesi di prelievi non giustificati, l'Agenzia delle entrate non può più presumere che il professionista abbia percepito compensi non dichiarati di pari ammontare⁷.

Tuttavia, nonostante tale intervento normativo, la scelta di individuare un "impianto contabile" in grado di assicurare un sufficiente grado di analiticità, anche ai fini del controllo di gestione dello studio, non ha perso interesse. Al contrario, soprattutto in tempi di crisi, l'esigenza di monitoraggio delle entrate e delle spese dello studio, al fine di individuare un punto di equilibrio della gestione economico patrimoniale, rappresenta ancor più un'esigenza imprescindibile. Solitamente il tema delle scritture contabili viene esaminato successivamente rispetto ai criteri di determinazione del reddito professionale, ed in particolare,

⁶ Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225.

⁷ L'Agenzia delle entrate può però chiedere al professionista di motivare l'utilizzo delle somme prelevate fornendo la dimostrazione, ma solo in presenza di ulteriori elementi, che i prelievi siano utilizzati per il pagamento "in nero" di lavoratori dipendenti. Tuttavia, anche alla luce della modifica normativa in rassegna, il mero prelievo non giustificato non è sufficiente per rendere legittima l'attività di accertamento degli uffici.

dopo l'esame dei componenti reddituali positivi e negativi. Tuttavia, in questa occasione, si è deciso di fare un'eccezione. Ciò con l'intento di fornire al lettore gli elementi in grado di orientare una scelta consapevole e rilevante del tipo di contabilità da adottare.

A tal proposito è stato osservato più volte, che l'adozione di un *regime contabile più analitico* può essere particolarmente utile, non solo sotto il profilo fiscale, ma soprattutto *per tenere sotto controllo l'equilibrio economico/finanziario* dello studio.

L'attività notarile, è caratterizzata da numerose peculiarità, ma anche dalla estrema rigidità delle strutture. La "costruzione" di un atto notarile si sostanzia in un'attività complessa, che frequentemente vede impegnate diverse professionalità. Per tale ragione, è più che opportuno, che la scelta del regime contabile ricada su un sistema contabile analitico in grado di favorire il controllo puntuale dell'attività da parte del professionista titolare della stessa.

1.2. La contabilità semplificata

Gli obblighi contabili dei professionisti trovano la loro principale fonte normativa nell'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. Secondo la disposizione citata, «le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili ...».

È dunque evidente, affinché sorga l'obbligo di registrazione delle operazioni attive, come sia necessario l'*incasso del compenso*. Da questo momento decorrono sessanta giorni per annotare i compensi percepiti nel registro cronologico tenuto ai fini delle imposte sui redditi⁸.

Analogamente *le spese* dovranno essere registrate entro lo stesso termine di sessanta giorni con decorrenza dal momento in cui viene *effettuato il pagamento*. Il successivo comma 2 prevede che «Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica».

⁸ Il professionista ha sessanta giorni a disposizione per effettuare la registrazione contabile dell'operazione, ma la data da riportare nel registro è comunque quella di incasso ovvero, per le registrazioni passive, di pagamento.

Sembrerebbe che la disposizione in esame preveda, a proposito della registrazione dei costi, un diverso criterio rispetto a quello di cassa facendo riferimento alle “spese inerenti” senza indicare, come momento rilevante quello in cui avviene l’effettivo pagamento. In realtà, la necessità di prendere in considerazione, ai fini della determinazione del reddito, l’avvenuto pagamento degli oneri, si desume dall’art. 54 del T.U.I.R. avente ad oggetto i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

I registri contabili previsti dall’art. 19 citato rendono obbligatoria per il professionista *la mera annotazione dei componenti reddituali*, cioè i compensi e le spese sostenute, nel momento dell’incasso e del pagamento. Non è necessaria, invece, alcuna registrazione delle componenti patrimoniali attive e passive. Ad esempio, attraverso le scritture contabili, non sarà possibile risalire al saldo della “cassa”, al saldo bancario effettivamente disponibile, all’ammontare dei crediti da incassare, al totale delle spese da pagare. Non sarà possibile neppure controllare analiticamente le spese sostenute in nome e per conto della clientela escluse da Iva ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, che pure rappresentano una “voce” rilevante nell’esercizio dell’attività notarile.

Tali anticipazioni delle spese sostenute in nome e per conto dei clienti non risultano dalla contabilità semplificata trattandosi di mere “movimentazioni finanziarie.” Esse non danno luogo al sostenimento di alcun costo deducibile in sede di determinazione del reddito del professionista⁹. Pertanto, in sede di accesso, ispezione o verifica, nell’ipotesi di contestazioni fiscali, in mancanza di annotazioni contabili, il notaio dovrà essere in grado di dimostrare, utilizzando ulteriore documentazione a sostegno dell’assunto, che la spese sostenute hanno *natura di mere anticipazioni finanziarie*.

L’operazione potrebbe non essere agevole. La natura delle operazioni potrà essere dimostrata, ad esempio, ricorrendo all’esibizione di note, di documenti non registrati o estratti conto. Il pagamento dell’imposta di bollo o di registro effettuato in nome e per conto del cliente potrà essere dimostrato con l’esibizione del modello F23. La dimostrazione richiederà *un’analisi estremamente dettagliata di ogni singolo fascicolo della clientela*. Al contrario, invece, qualora il notaio abbia optato per la tenuta della contabilità ordinaria, con l’istituzione del registro delle movimentazioni finanziarie¹⁰, sarà possibile

⁹ L’unico riscontro contabile è possibile all’atto della percezione dei compensi in quanto, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a) del citato art. 19, deve essere registrato «il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, ...».

¹⁰ Ovvero dal libro giornale che può essere adottato in sostituzione del predetto registro.

riscontrare con puntualità tutti i pagamenti e gli incassi. Sarà così possibile ricostruire tutte le movimentazioni finanziarie, comprese quelle non in grado di incidere sulla determinazione del reddito, trattandosi di “*mere partite di giro*”. In tale ipotesi sarà possibile risalire dalla scheda contabile della banca, ad ogni singolo movimento bancario, ed il riscontro “incrociato” con le informazioni presenti all’interno del fascicolo intestato al singolo cliente sarà più agevole. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997, l’adozione della contabilità ordinaria è facoltativa ed avviene a seguito dell’esercizio dell’opzione da manifestarsi tramite comportamento concludente (cfr. *infra*).

Deve poi ancora osservarsi come il *registro cronologico degli incassi e dei pagamenti non fornisca alcuna informazione “aggiuntiva”* circa le modalità di incasso dei compensi o di pagamento delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Dalla consultazione del registro può essere riscontrato, in corrispondenza delle singole date, l’avvenuto incasso dei compensi, ma senza alcuna ulteriore informazione sul mezzo di pagamento utilizzato (in contanti, con consegna di un assegno, con bonifico bancario, etc). Analogamente dallo stesso registro non possono essere desunte le modalità di pagamento delle spese (in contanti, rilascio di assegno, etc). Si può verificare solo l’avvenuto pagamento della spesa e quindi la deducibilità della stessa ai fini delle imposte sui redditi, ma non altre informazioni.

13

L’esercente arte e professione, che non intende optare, però, per la tenuta della contabilità ordinaria, potrà continuare ad avvalersi di un “impianto contabile semplificato” nell’osservanza dei seguenti obblighi:

- istituzione del registro cronologico degli incassi e dei pagamenti (art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973) e dei registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
- istituzione dei registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto integrati con le registrazioni effettuate ai fini delle imposte sui redditi.

I due diversi impianti contabili sono alternativi. Nella maggior parte dei casi, il libro cronologico degli incassi e dei pagamenti viene istituito e gestito separatamente rispetto agli obblighi di registrazione per la liquidazione dell’Iva. In alternativa, come anticipato, possono essere istituiti esclusivamente i registri Iva, obbligatori secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 indicando, al termine dell’esercizio, l’ammontare globale delle somme non incassate e di quelle non pagate. In tal caso, *tutti gli incassi e i pagamenti si presumono avvenuti*, ai fini della determinazione del reddito, *nel periodo di imposta di registrazione*, con l’unica eccezione delle indicazioni riportate in calce al registro al termine dell’esercizio. Pertanto, se il professionista incassa nello stesso anno di emissione tutte le fatture attive, e provvede al pagamento

di tutte le fatture passive registrate ai fini Iva, nessuna ulteriore informazione¹¹ dovrà essere fornita nei registri in questione.

Si evita, in questo modo, di registrare la stessa operazione due volte: una ai fini Iva, ed un'altra per le imposte sui redditi. La duplice registrazione è invece necessaria per i professionisti che preferiscono tenere i registri degli acquisti e delle fatture ben distinti rispetto al registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, obbligatorio ai fini delle imposte sui redditi. In tale circostanza i predetti soggetti sono obbligati, infatti, a registrare preliminarmente la fattura ai fini Iva e successivamente il corrispondente incasso o pagamento.

La semplificazione, consistente nella possibilità di tenere i registri Iva "integrati" ai fini delle imposte sui redditi, è stata introdotta con effetto dal 21 febbraio 1997¹². Dalla stessa data è stata eliminata la possibilità di tenere distinti registri Irpef incassi e pagamenti, sostitutivi anche dei registri Iva se contengono i dati richiesti e se sono tenuti con le modalità previste dal d.P.R. n. 633 del 1972¹³.

Per completezza è opportuno ricordare che gli esercenti arti e professioni, se nel periodo di imposta precedente non hanno percepito compensi di importo superiore al limite di 65.000 euro, possono avvalersi del regime forfetario previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89 dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.3. La contabilità ordinaria

La contabilità ordinaria dei professionisti ha consentito ai contribuenti di sottrarsi, per diversi anni, dall'accertamento fiscale fondato sui cosiddetti parametri contabili¹⁴. Tali parametri, oggi completamente superati¹⁵, sono stati previsti dall'art. 3, commi 181 – 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il legislatore ha dunque ritenuto, laddove il professionista avesse adottato un sistema contabile analitico, l'inapplicabilità di tale tipologia di accertamento. Attualmente, però, il problema sembra aver perso interesse, ma in realtà

¹¹ Fatto salvo, però, l'obbligo di indicare gli altri componenti (negativi e positivi) di reddito irrilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

¹² Art. 3, comma 1, d.P.R. n. 695 del 1996.

¹³ Cfr. art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 695 del 1996, che ha abrogato l'articolo 19, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973

¹⁴ Approvati con il d.p.c.m. del 29 gennaio 1996.

¹⁵ I parametri fiscali erano una procedura matematico-statistica elaborata dal Fisco, il cui fine consisteva nella determinazione dei compensi che, con maggiore probabilità, potevano ritenersi realizzabili da parte del contribuente in condizioni di normalità, vale a dire in presenza di una corretta remunerazione dei fattori produttivi, quali il capitale e il lavoro.

non è così. I *parametri* sono stati *abrogati* e sono stati sostituiti prima dagli studi di settore e successivamente, dagli indicatori di affidabilità fiscale, più comunemente noti come ISA¹⁶. Tuttavia, non è corretto parlare di sostituzione in quanto i nuovi indicatori, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, non dovrebbero rappresentare uno *strumento* di accertamento, ma *soprattutto di compliance*¹⁷.

La finalità del nuovo strumento è soprattutto quella di indurre i contribuenti a dichiarare i ricavi e i compensi effettivi, *riconoscendo loro*, al raggiungimento di un punteggio almeno pari ad 8, *un beneficio fiscale*. In realtà, se il punteggio risulta pari a 6 o inferiore, il professionista potrebbe essere oggetto di un'analisi di rischio e, conseguentemente essere incluso in una lista selettiva al fine di "orientare" l'attività di accertamento.

In ogni caso, anche se il professionista ha inteso adottare un sistema contabile più analitico, quale quello fondato sulla tenuta del registro dei movimenti finanziari, non risulta automaticamente escluso dall'applicazione dei nuovi ISA. È possibile, però, individuare numerose ragioni che rendono ancora oggi

¹⁶ L'art. 7-bis del decreto – legge 22 ottobre 2017, n. 193 così dispone: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti». L'art. 9-bis del decreto – legge del 24 aprile 2017, n. 50, così dispone: «1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11. 2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. ...».

¹⁷ «Con l'istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, l'Agenzia delle entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili. L'istituzione degli indici per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, rappresenta un'ulteriore iniziativa che mira, utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria» (indicazioni presenti su sito dell'Agenzia delle entrate: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/isa-2020/npisa>).

conveniente, per il professionista, l'adozione di un sistema contabile analitico. *In primis*, deve essere osservato come l'Agenzia delle entrate possa esercitare il potere di accertamento entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi¹⁸. Se, come solitamente avviene, l'accertamento è notificato in prossimità dello scadere dei termini previsti dalla legge¹⁹, il professionista potrebbe essere tenuto a ricostruire operazioni, al fine di contrastare la pretesa impositiva, risalenti ai cinque anni precedenti. Un sistema *contabile analitico*, con l'indicazione anche dei flussi finanziari, e di alcuni conti patrimoniali²⁰, può rivelarsi estremamente *efficace* al fine di individuare le eccezioni *in grado di contrastare con maggiori possibilità di successo le contestazioni dei verificatori*, e del locale ufficio impositore.

Inoltre, come già ricordato, il registro dei movimenti finanziari consente un più agevole controllo delle movimentazioni in contanti²¹ o bancarie ed il relativo saldo. L'attività di *controllo dei costi di gestione dello studio professionale* risulta sicuramente più efficace, ed il professionista è agevolato nel comprendere se l'attività svolta sia sufficientemente remunerativa o se, invece, richieda un ridimensionamento della struttura e quindi anche dei costi di gestione.

Il registro dei movimenti finanziari, da utilizzarsi in luogo del registro degli incassi e dei pagamenti²² dai professionisti in contabilità ordinaria²³, *deve riportare*, secondo un ordine cronologico:

- le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito²⁴;
- le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'attività artistica o professionale: in pratica le entrate e le uscite del conto cassa, nonché i versamenti e prelevamenti bancari;

¹⁸ Ad esempio, il periodo d'imposta 2020, il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade il 30 novembre 2021, può essere oggetto di accertamento entro il 31 dicembre 2026. Inoltre, tale periodo si estende a sei anni, nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

¹⁹ Entro i cinque anni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

²⁰ Ad esempio, il saldo della cassa o del conto corrente bancario.

²¹ Sempre meno frequenti, anche in conseguenza della necessità di osservare la disciplina dell'antiriciclaggio, ed in particolare dell'art. 49 del d.lgs n. 231 del 2007 che a tutt'oggi prevede il limite di 999,99 euro per effettuare il trasferimento di denaro contante in favore di soggetti diversi.

²² Relativo agli esercenti arti e professioni in regime di contabilità semplificata e previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973.

²³ Non è previsto alcun obbligo di tenuta della contabilità ordinaria, quindi del libro dei movimenti finanziari, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

²⁴ Le operazioni devono essere registrate nel momento in cui avviene l'incasso o il relativo pagamento.

– gli importi destinati a finalità estranee all’esercizio dell’arte o della professione;
– gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni finanziarie, tra cui anche i riferimenti del conto “corrente dedicato,” il cui utilizzo è obbligatorio per gli esercenti l’attività notarile²⁵.

Il registro dei movimenti finanziari può essere sostituito dal libro giornale, tenuto con il metodo della “partita doppia”, a condizione di osservare il principio di cassa. Tale possibilità è prevista dall’art. 2 del d.m. 20 dicembre 1990.

La struttura del libro dei movimenti finanziari deve essere conforme allo schema approvato con il d.m. 15 settembre 1990. Sono state previste venticinque colonne ove annotare analiticamente i dati delle operazioni attive poste in essere e delle passive²⁶. Tale schema prevede *l’obbligo di indicazione degli estremi dei conti correnti bancari*.

Nel passaggio all’applicazione dei predetti parametri, agli studi di settore prima e agli ISA dopo, il legislatore ha *abrogato l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria*, quindi la tenuta del libro dei movimenti finanziari. In precedenza, la tenuta di tale registro era obbligatoria esclusivamente per i professionisti i cui compensi percepiti avessero superato il limite pari a 185.924,48 euro. Invece, l’art. 3 del d.P.R. n. 695 del 1996, ha previsto che l’accesso al regime di *contabilità ordinaria*, in alternativa alla contabilità semplificata, avviene

²⁵ Cfr. l’art. 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha previsto l’obbligo e la relativa disciplina.

²⁶ La data dell’operazione; il numero progressivo dell’operazione; le generalità del soggetto che ha effettuato o ricevuto il pagamento; gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso o ricevuto; la causale, (es. incasso fattura, pagamento fattura, prelevamento personale, versamento personale, etc.); l’indicazione degli incassi e dei pagamenti in contanti, quindi risultanti dal conto cassa; gli estremi dei conti correnti bancari; le movimentazioni conto terzi; i compensi percepiti; i proventi sostitutivi dei redditi di lavoro autonomo; le eventuali ritenute d’acconto subite; l’Iva sui compensi; i costi relativi ai dipendenti, ai collaboratori dello studio, ivi comprese le quote di TFR; i compensi corrisposti a terzi; i canoni di locazione anche finanziaria; gli interessi passivi; i premi di assicurazione; le spese alberghiere; le spese di rappresentanza; le spese per la partecipazione a corsi e convegni; gli altri costi e spese, cioè le spese residuali sostenute nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, quali l’energia elettrica, le spese telefoniche, di riscaldamento e così via. Inoltre, deve essere altresì indicata l’Iva indetraibile. Per gli esercenti la professione notarile, i contributi versati mensilmente alla cassa di previdenza tramite l’archivio notarile rappresentano un costo rilevante (non residuale). Inizialmente, l’Agenzia delle entrate considerava i contributi previdenziali versati dai notai, quali oneri deducibili *ex art. 10 del T.U.I.R.* In questo senso risultava orientata la risoluzione n. 79/E del 2002. La successiva risoluzione n. 66/E del 12 ottobre 2020, si è adeguata all’orientamento della Corte di Cassazione che già da tempo considerava i predetti oneri previdenziali quali costi sostenuti nell’esercizio dell’attività professionale, deducibili ai fini della determinazione del reddito professionale netto, ai sensi dell’art. 54 del T.U.I.R.

solo su opzione²⁷ indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti. L'opzione è vincolante solo per un anno, e successivamente può essere revocata in qualsiasi momento, iniziando ad utilizzare il regime contabile semplificato a partire dal nuovo anno.

Dal 1° gennaio 1997 per tutti i professionisti²⁸, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti, è previsto come regime naturale la contabilità semplificata.

Gli esercenti arti e professioni, che *optano per la contabilità ordinaria*, si trovano di fronte ad una duplice alternativa, e cioè possono:

- istituire i registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto separati dal registro delle movimentazioni finanziarie;
- istituire solo il registro dei movimenti finanziari, integrato con le registrazioni Iva²⁹.

La seconda alterativa era originariamente prevista dall'art. 1, comma 2, de d.m. 15 settembre 1990. Tale disposizione prevedeva la possibilità di tenere il registro dei movimenti finanziari con l'integrazione delle registrazioni Iva, Questo registro poteva sostituire ad ogni effetto i libri Iva, se tenuto con le modalità stabilite dal d.P.R. n. 633 del 1972. L'eventualità era chiaramente indicata dalle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale secondo cui «Il registro indicato nel comma precedente, ove integrato con i dati richiesti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e tenuto con le modalità ivi previste, sostituisce a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Questa disposizione è stata però abrogata tacitamente. Infatti, l'art. 14 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435³⁰, pur confermando la semplificazione nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, ha previsto una disciplina più puntuale rispetto alla precedente. In particolare, è stata introdotta una novità: la possibilità di richiedere, da parte dell'Agenzia delle entrate, gli stessi dati che avrebbero dovuto essere annotati nei registri Iva non tenuti. I predetti dati devono essere

²⁷ Da esercitarsi tramite comportamento concludente.

²⁸ Non rientranti nel regime forfetario previsto dall'art. 1, commi 54 – 89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

²⁹ La possibilità sembra essere analoga a quella prevista per i professionisti in contabilità semplificata, ma in realtà non è così. Infatti, coloro che si avvalgono del regime contabile semplificato possono integrare i registri Iva con le registrazioni ai fini delle imposte sui redditi. Invece, gli esercenti arti e professioni in contabilità ordinaria possono integrare il registro dei movimenti finanziari con le annotazioni rilevanti per l'imposta sul valore aggiunto. In tale ipotesi non è obbligatoria l'istituzione dei registri Iva.

³⁰ Avente ad oggetto la previsione di ulteriori semplificazioni.

forniti agli uffici dell'Agenzia delle entrate che ne faranno richiesta secondo una "forma sistematica", e cioè non disordinatamente, bensì secondo un criterio di fattori connessi.

In base a quest'ultimo regolamento sulle semplificazioni, le registrazioni delle fatture attive e passive, anche se relative ai contribuenti in contabilità ordinaria, possono essere effettuate nel registro dei movimenti finanziari in luogo dei registri Iva, a condizione che l'annotazione sia effettuata nei medesimi termini previsti dalla normativa dell'imposta sul valore aggiunto³¹. Questa previsione, a parte la diversa terminologia utilizzata, non sembra essere diversa rispetto a quella contenuta nel decreto ministeriale del 15 settembre 1990. In quella circostanza si affermava che il registro dei movimenti finanziari doveva essere tenuto con le medesime modalità di cui d.P.R. n. 633 del 1972. Solo in questo caso il registro poteva considerarsi sostitutivo dei registri obbligatori agli effetti dell'Iva.

Oggi, invece, il regolamento di cui al d.P.R. n. 435 del 2001, in vigore dal 1° gennaio 2002, contiene un espresso riferimento ai termini di registrazione, ma la previsione non sembra essere molto diversa da quella previgente³². L'unica novità sostanziale sembra essere rappresentata dalla possibilità, riconosciuta in favore dell'Amministrazione finanziaria, di richiedere³³ i dati che il contribuente avrebbe dovuto annotare nei registri Iva non tenuti³⁴.

³¹ L'art. 23 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che il contribuente debba annotare in apposito registro le fatture emesse «nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni». Con riferimento agli acquisti, l'articolo 25 del medesimo decreto non prevede specificamente un termine entro cui deve essere effettuata la registrazione. Il legislatore si è limitato a prevedere che la registrazione deve essere effettuata «anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno». Si deve quindi fare riferimento al limite temporale previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 entro cui il professionista può fare valere il diritto alla detrazione del tributo (cfr. *Infra*).

³² Art. 1, comma 2 del d.m. 15 settembre 1990.

³³ In forma sistematica.

³⁴ L'ammontare imponibile, l'aliquota, l'Iva applicata, le eventuali operazioni esenti poste in essere, etc.

1.4. Il registro dei movimenti finanziari e l'indicazione del "conto dedicato"

L'istituzione del registro dei movimenti finanziari, in luogo del registro cronologico degli incassi e dei pagamenti³⁵, rende più agevole la gestione del "conto dedicato", la cui istituzione è obbligatoria dal 2017 per gli esercenti l'attività notarile.

La legge 4 agosto 2017, n. 124³⁶ (legge annuale per il mercato e la concorrenza), modificando la disciplina di cui ai commi 63 e seguenti della legge 27 dicembre 2014, n. 147, ha reso obbligatorio, per gli esercenti la professione notarile, un nuovo adempimento. Ciò con l'intento di assicurare una gestione trasparente e "tracciata" di alcune delle somme incassate e anticipate a diverso titolo nell'esercizio dell'attività. In particolare, il notaio è tenuto a versare su un apposito conto corrente dedicato «tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta». È tenuto altresì a far "transitare" su questo conto dedicato «comunque le spese anticipate di cui all'art. 15, comma 1, n. 3)» del d.P.R. n. 633 del 1972, escluse dal computo della base imponibile Iva.

Tale novità, oramai entrata in vigore da circa quattro anni, ha inciso sulle modalità di gestione dei rapporti di conto corrente intrattenuti dai professionisti con gli Istituti di credito. Nella maggior parte dei casi, è stato necessario modificare alcune procedure amministrativo/contabili adottate in passato dagli studi notarili e oramai consolidate.

Nel libro dei movimenti finanziari, vengono indicate analiticamente tutte le operazioni poste in essere con riferimento ai singoli rapporti di conto corrente e tra questi sarà sicuramente compreso il "conto dedicato". Pertanto, l'istituzione e la tenuta di tale registro renderà più agevole l'effettuazione di operazioni di "riconciliazione" tra le risultanze contabili e l'estratto conto bancario. Ciò con l'intento di "monitorare" periodicamente il conto dedicato al fine di garantire una gestione trasparente e corretta.

Ad esempio, potrà essere verificato periodicamente, che le spese escluse dal computo della base imponibile di cui all'art. 15, comma 1, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972, ed incassate dal notaio, risultino correttamente depositate sul conto dedicato.

Tale possibilità viene a mancare, invece, per gli esercenti arti e professioni

³⁵ Previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973 e riguardante i professionisti in contabilità semplificata.

³⁶ Pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017.

in contabilità semplificata. In questo caso, ai fini delle imposte dirette, deve essere istituito il registro cronologico degli incassi e pagamenti, caratterizzato per la minore analiticità. Infatti, dalle operazioni contabilizzate, non risulta se il pagamento o l'incasso dei corrispettivi siano avvenuti in contanti, o tramite il conto corrente bancario. D'altra parte, come detto, all'interno di tale registro contabile non devono essere indicati, gli estremi dei conti correnti utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale.

1.5. Il registro dei beni ammortizzabili e le annotazioni sostitutive

I professionisti che hanno scelto il regime contabile *semplificato non sono obbligati alla tenuta del libro dei beni ammortizzabili*. È infatti necessario, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, procedere all'indicazione dei dati relativi agli ammortamenti mediante una registrazione integrativa da riportare nel registro cronologico degli incassi e dei pagamenti. L'operazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi³⁷, indicando «il valore dei beni per i quali si chiede la deduzione di quote di ammortamento ... raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione». I beni mobili iscritti in pubblici registri devono essere indicati individualmente.

21

L'indicazione del valore dei beni strumentali e la relativa quota di ammortamento, unitamente al coefficiente di ammortamento applicato, rappresentano dei dati richiesti specificamente in quanto il relativo costo non è deducibile dal reddito professionale in un'unica soluzione. Trattandosi di “*costi pluriennali*”, la cui utilità si protrae nel tempo, la deduzione dell'onere complessivamente sostenuto, avviene tramite il procedimento dell'ammortamento. Il professionista non può considerare in deduzione dal reddito professionale del periodo d'imposta quote di importo superiore a quello determinabile applicando i coefficienti di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 31 dicembre 1988. Per tale ragione, viene chiesto di dare evidenza, della base di commisurazione degli ammortamenti, dei coefficienti applicati, delle singole quote, della quota residua ancora da ammortizzare.

Gli esercenti e professioni in contabilità ordinaria, diversamente dai contribuenti

³⁷ La dichiarazione dei redditi deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate direttamente, o avvalendosi di un intermediario abilitato entro il giorno 30 del mese di novembre dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione.

semplificati, erano inizialmente obbligati alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili. La fonte normativa dell'obbligo non era costituita dall'art. 16 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale fa esplicito riferimento solo alle imprese. La previsione dell'obbligatorietà del predetto registro a carico dei professionisti era contenuta nelle disposizioni che, prima della modifica effettuata dall'art. 3 del d.P.R. n. 695 del 1996, statuivano l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria, laddove i compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente, avessero superato l'importo di 185.924,48 euro.

La situazione così descritta è mutata dal 21 febbraio 1997 per effetto dell'art. 3, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 695 del 1996. È stato così disposto che il registro dei beni ammortizzabili, prescritto per i professionisti in contabilità ordinaria, non è più obbligatorio, purché le relative annotazioni vengano effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi³⁸, sul registro Iva acquisti. Si tratta, però, di una scelta facoltativa. Diversamente, il professionista potrà continuare ad istituire, come in passato, il libro dei beni ammortizzabili.

Gli adempimenti sopra indicati sono stati oggetto di ulteriori semplificazioni intervenute ad opera degli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 435 del 7 dicembre del 2001³⁹.

L'ambito applicativo dell'intervento regolamentare riguarda tutti i professionisti e, quindi, sia in contabilità semplificata, ma anche quelli che hanno adottato, a seguito di esercizio dell'opzione, la contabilità ordinaria. I primi, infatti, sono stati sollevati dall'obbligo di annotare i dati dei beni ammortizzabili e delle quote di ammortamento, nel registro Irpef dei pagamenti, ovvero in un'apposita sezione Irpef del registro Iva. I professionisti in contabilità ordinaria, invece, sono stati esonerati dall'obbligo di tenuta del libro dei beni ammortizzabili, ovvero dall'annotazione dei relativi dati nel registro Iva degli acquisti.

In entrambi i casi la semplificazione può trovare applicazione, come previsto espressamente dalle citate disposizioni, ove il professionista, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, *fornisca* in "forma sistematica" *gli stessi dati che avrebbero dovuto essere annotati nel libro dei beni ammortizzabili*⁴⁰.

La disposizione è di difficile interpretazione. In particolare, non è chiaro se il contribuente abbia a disposizione un congruo lasso di tempo per fornire agli uffici dell'Agenzia delle entrate, o ai verificatori, i dati relativi ai beni ammortizzabili. L'Agenzia delle entrate si è espressa negativamente ritenendo

³⁸ Entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

³⁹ Entrato in vigore il 1° gennaio 2002.

⁴⁰ Ovvero, per i professionisti in contabilità semplificata, nel registro Irpef dei pagamenti.

che i contribuenti debbano assicurare l'immediata esibizione dei predetti dati, rispetto alla richiesta formale da parte del locale ufficio⁴¹.

1.6. Gli obblighi contabili dei professionisti forfetari: ex l. n. 190 del 2014

Gli esercenti arti e professioni possono *determinare* il reddito non solo secondo modalità analitiche, cioè effettuando la differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, ma anche secondo i *criteri forfetari* previsti dalla l. n. 190 del 2014⁴² (cfr. *infra*).

Tale eventualità non è frequente per gli esercenti la professione notarile in quanto è subordinata alla circostanza che i *compensi percepiti* nel periodo d'imposta *precedente non abbiano superato il limite di 65.000 euro*. Il regime forfetario potrebbe dunque essere applicato soprattutto dai notai di prima nomina, cioè all'atto dell'avvio dell'attività professionale dopo il superamento del concorso e l'assegnazione della sede.

In questo caso, però, l'esame del tema è circoscritto agli adempimenti contabili. I contribuenti che si avvalgono del predetto regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Tuttavia, tali contribuenti sono tenuti a:

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi.

Con riferimento al secondo obbligo i contribuenti forfetari sono tenuti all'emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, pur essendo espressamente previsto il divieto di esercitare la rivalsa di cui al precedente articolo 18.

I compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d'acconto. A tal fine è necessario che il contribuente *rilasci un'apposita dichiarazione* al sostituto dalla quale risulti che le somme percepite sono assoggettate ad imposta sostitutiva.

Il soggetto che adotta il regime forfetario è tenuto a riportare nel "corpo" della fattura un'apposita dicitura. Ciò al fine di informare il cliente che si avvale di questo particolare regime fiscale che non prevede l'applicazione dell'Iva in

⁴¹ Sul punto cfr. circ. min n. 6/E del 25 gennaio 2002 al paragrafo 4. In realtà l'interpretazione fornita con la circolare richiamata riguarda le imprese, ma le disposizioni contenute nel regolamento, e che interessano i professionisti, sono sostanzialmente analoghe. È dunque ragionevole ritenere che l'Agenzia delle entrate fornisca un'interpretazione restrittiva sul punto in esame anche a proposito degli esercenti arti e professioni.

⁴² Art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

fattura: «Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della legge n. 208 del 2015, e s.m. – Regime forfetario».

L'esonero dagli obblighi contabili riguarda non solo l'Iva, ma anche le imposte sui redditi. *Il reddito viene determinato forfetariamente*, cioè applicando gli specifici coefficienti di redditività previsti dalla citata l. n. 190 del 2014, agli incassi percepiti. I costi determinati forfetariamente sono considerati in deduzione indipendentemente dalla circostanza che siano stati o meno effettivamente sostenuti. Per tale ragione, oltre alle esigenze di semplificazione, il legislatore non ha inteso prevedere obblighi contabili che richiedono la registrazione delle spese effettivamente sostenute. Conseguentemente, non è obbligatorio istituire né il registro cronologico degli incassi e pagamenti, né il libro delle movimentazioni finanziari e invece, l'Iva assolta sugli acquisti è integralmente indetraibile.

1.7. L'istituzione e la tenuta dei registri Iva: premessa

24

Gli esercenti l'attività notarile sono in possesso della soggettività passiva ai fini Iva. Conseguentemente, devono liquidare, ed eventualmente versare l'Iva con periodicità mensile o trimestrale⁴³.

Al fine di liquidare correttamente il tributo, secondo la periodicità indicata

⁴³ L'art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999, prevede che tutti i contribuenti sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, ed eventualmente versare il tributo con periodicità mensile. Tuttavia, è possibile versare l'Iva con periodicità trimestrale esercitando l'opzione tramite comportamento concludente e a condizione che il volume d'affari conseguito nel periodo d'imposta precedente non abbia superato il limite di 400.000 euro se relativo ad attività di servizi. Le modalità di esercizio dell'opzione trovano la loro disciplina nel d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, che ha approvato il regolamento sulle opzioni e revoche, in attuazione dell'art. 3, comma 137, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali disposizioni sono entrate in vigore il 7 gennaio 1998, abrogando con decorrenza da tale data le disposizioni vigenti in materia incompatibili con le stesse. Non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva nei confronti dell'Agenzia delle entrate, ma assumerà rilievo, ai fini della validità dell'opzione, solo il comportamento concretamente tenuto dal contribuente (comportamento concludente) avente valore di manifestazione di volontà nell'adottare una periodicità di liquidazione periodica anziché un'altra. Successivamente, il contribuente sarà tenuto a comunicare la scelta effettuata all'Agenzia delle entrate. L'obbligo dovrà essere assolto nella prima dichiarazione annuale Iva da presentarsi successivamente alla scelta operata, contrassegnando l'apposita casella presente nel quadro VO del modello di dichiarazione. La comunicazione ha natura esclusivamente formale e non rileva ai fini sostanziali della scelta operata. La natura meramente formale dell'adempimento non fa venire meno l'obbligo

dalla legge, il legislatore ha previsto *l'obbligo di istituire e conservare appositi registri contabili* ove annotare le fatture emesse e gli acquisti effettuati.

Inoltre, a seconda dei casi, per esigenze di semplificazione, il legislatore ha previsto la possibilità anche di istituire il libro dei corrispettivi, ove registrare i corrispettivi non fatturati, qualora non sia stata emessa la fattura ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. Al fine di semplificare l'obbligo di fatturazione, qualora l'esercente l'attività notarile si avvalga della previsione di cui al d.m. 31 ottobre 1974⁴⁴, dovrà istituire il registro delle somme in deposito (cfr. *infra*). L'istituzione di tale registro non è obbligatoria qualora l'esercente arte e professione, avendo esercitato l'opzione per la contabilità ordinaria, sarà assoggettato alla tenuta del libro delle movimentazioni finanziarie.

1.7.1. Il registro delle fatture

In realtà, il legislatore non ha previsto espressamente l'obbligo di istituire il registro delle fatture. Infatti, tale adempimento si desume indirettamente dall'art. 23 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale *disciplina l'obbligo di registrazione delle fatture emesse*.

La disposizione citata prevede che «il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni».

L'utilizzo dell'espressione «con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni» vuole significare che *il differimento materiale della registrazione* del documento nel successivo periodo di liquidazione, ancorché consentito dalla disposizione, *non deve alterare il risultato della liquidazione periodica*. L'imposta sul valore aggiunto deve essere liquidata periodicamente tenendo conto dell'esigibilità del tributo, che solitamente coincide con il momento di effettuazione dell'operazione (cfr. art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972). Conseguentemente, se l'esigibilità del tributo si verifica, ad esempio, nel mese di maggio, l'avvenuta registrazione entro il 15 giugno⁴⁵, non deve determinare la modifica del risultato della liquidazione periodica di maggio. Il debito Iva,

e l'eventuale omissione è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 250 a 2.000 euro (cfr. art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997).

⁴⁴ Che consente l'emissione della fattura entro 60 giorni dalla costituzione di un deposito indistinto di compensi e spese e non nei termini ordinari previsti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.

⁴⁵ Effettuata correttamente, nei termini previsti dall'art. 23 in rassegna.

deve in ogni caso confluire nella liquidazione periodica di maggio, cioè nel mese in cui l'operazione si considera effettuata⁴⁶.

I professionisti che liquidano l'Iva con *periodicità trimestrale* hanno a disposizione un più ampio lasso temporale per osservare tale obbligo di registrazione. Infatti, la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1102 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha stabilito che i soli soggetti passivi Iva, che effettuano le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale⁴⁷, possono registrare le fatture emesse *entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni* e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni medesime. Quindi, non entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Conseguentemente, in alcuni casi, i contribuenti potrebbero avere anche a disposizione fino a quattro mesi di tempo per registrare le fatture emesse⁴⁸.

L'articolo 23 in commento prevede poi, ai successivi commi 2 e 3 gli elementi che obbligatoriamente devono essere indicati nel registro delle fatture emesse⁴⁹.

1.7.2. Il registro degli acquisti

26

Analogamente a quanto precisato per le fatture emesse, il legislatore non ha previsto la necessità di istituire il registro degli acquisti, bensì l'obbligo di «annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, ...».

⁴⁶ Ad esempio, si consideri il caso in cui l'esercente la professione notarile abbia percepito e fatturato un compenso in data 18 maggio. In corrispondenza di tale data l'operazione si considera effettuata ed il tributo è esigibile. La registrazione della fattura può essere effettuata anche nel mese di giugno, ma non oltre il giorno 15. Tuttavia, il debito Iva deve confluire, come detto, nella liquidazione di maggio, cioè nel periodo durante il quale l'operazione si considera effettuata ed il tributo è esigibile.

⁴⁷ Avendo esercitato l'opzione secondo le modalità previste dalla legge.

⁴⁸ Si consideri, ad esempio, il caso in cui i compensi professionali siano stati incassati dal notaio il 2 gennaio. La fattura emessa entro la stessa data può essere registrata entro il 30 aprile successivo. Il debito Iva confluirà, però, nella liquidazione periodica relativa al trimestre gennaio/marzo, indipendentemente dalla data della registrazione. Il tributo dovrà eventualmente essere versato entro il 16 maggio successivo.

⁴⁹ Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene

In questo caso, però, non ha previsto alcun termine entro cui effettuare la registrazione dei predetti documenti. Si è limitato a precisare che la registrazione delle fatture di acquisto deve essere effettuata «anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno».

Al fine di comprendere la portata della disposizione in commento deve farsi riferimento anche a quanto disposto dall'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, avente ad oggetto la disciplina del diritto alla detrazione. In buona sostanza, il legislatore ha previsto quale *termine di registrazione*, il limite temporale di cui alla citata disposizione *per l'esercizio del diritto alla detrazione del tributo*. Conseguentemente, se la registrazione della fattura di acquisto è effettuata oltre tale limite, il contribuente perde definitivamente tale diritto. A tal proposito l'art. 19, comma 1, ultimo periodo prevede che «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».

L'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la circ. n. 1/E del 2018, che il diritto alla detrazione dell'Iva sorge al momento dell'esigibilità del tributo avendo riguardo al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia, affinché tale *diritto* possa essere concretamente ed *effettivamente esercitato*, il cessionario/committente deve essere *materialmente in possesso della fattura di acquisto*.

Ad esempio, se l'acquirente riceve i beni acquistati nel corso del mese di gennaio e la relativa la fattura il 10 febbraio, la detrazione potrà essere certamente fatta valere con decorrenza dal mese di febbraio. Secondo la prima interpretazione dell'Agenzia delle entrate, anche se il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il periodo di liquidazione di gennaio (periodo in cui sono stati ricevuti o consegnati i beni acquistati), l'esercizio della detrazione potrà avvenire solo a partire dal momento in cui il contribuente è materialmente in possesso della fattura di acquisto, quindi non durante il periodo di gennaio.

Questa interpretazione è stata superata a seguito delle intervenute modifiche del citato art. 1 del d.P.R. n. 100 del 1998 (cfr. *infra*). Se il contribuente riceve la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione

o del committente del servizio, ovvero, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o prestatore».

dell'operazione, il contribuente potrà far valere la detrazione già con decorrenza dal periodo di liquidazione di gennaio. Tale possibilità è però subordinata alla registrazione della fattura di acquisto nel relativo registro di cui all'art. 25, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, cioè il momento di esigibilità del tributo⁵⁰.

In buona sostanza se l'esigibilità del tributo si verifica, ad esempio, nel corso del mese di gennaio, ed il contribuente riceve la fattura entro il 15 febbraio sono possibili tre diverse soluzioni:

– la detrazione Iva viene fatta valere retroattivamente nel periodo di liquidazione di gennaio;

– la detrazione Iva viene esercitata nel corso del periodo di liquidazione di febbraio, cioè nel periodo durante il quale è stata ricevuta la fattura;

– la detrazione Iva viene esercitata successivamente al periodo di liquidazione di febbraio entro e non oltre la dichiarazione Iva annuale e nella stessa sede, cioè nella liquidazione annuale del tributo. Questo è il limite temporale che, ove superato, determina la perdita definitiva del diritto alla detrazione del tributo⁵¹.

La possibilità di far valere *retroattivamente la detrazione dell'Iva richiede due condizioni*. Il contribuente deve aver ricevuto la fattura di acquisto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Inoltre, deve effettuare la registrazione del documento, entro lo stesso termine, nel registro degli acquisti.

In questo caso è necessario che il software di contabilità consenta, per le registrazioni che saranno effettuate entro il predetto termine del giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, di *imputare retroattivamente l'Iva*

⁵⁰ L'art. 1, comma 1 del d.P.R. n. 100 del 1998 così dispone: «Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».

⁵¹ Una fattura di acquisto ricevuta nel mese di dicembre dell'anno 2021, può essere registrata nel libro degli acquisti, fino al 30 aprile 2022, ma il diritto alla detrazione deve essere esercitato in sede di presentazione della dichiarazione annuale, quindi nel modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta 2021. Non sarà possibile, invece, esercitare tale diritto nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2022.

detraibile – nell'esempio – nel periodo di liquidazione di gennaio durante il quale si è verificata l'esigibilità del tributo.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente come il risultato della liquidazione periodica non sia più rappresentato dalle registrazioni che vengono effettuate nel medesimo mese o trimestre di riferimento.

Si consideri ad esempio il periodo di liquidazione di marzo i cui termini per l'effettuazione della liquidazione periodica scadono il 16 aprile successivo. Non v'è dubbio che è detraibile l'Iva relativa alle fatture di acquisto la cui esigibilità si è verificata nel periodo di marzo e registrate nel medesimo periodo. In tale ipotesi si verifica perfetta coincidenza tra l'Iva a credito nella liquidazione periodica e l'Iva a credito delle fatture registrate nello stesso periodo di liquidazione.

Deve però considerarsi che il credito così determinato potrà essere incrementato dalle operazioni la cui Iva è esigibile nel periodo di marzo, ma la cui registrazione delle fatture sarà effettuata nel successivo mese di aprile entro il giorno 15. In buona sostanza la liquidazione periodica dovrebbe dare evidenza che una parte dell'Iva a credito proviene dalle registrazioni effettuate entro il 15 aprile successivo.

Allo stesso modo si deve tenere conto che alcune delle registrazioni delle fatture di acquisto, effettuate entro il giorno 15 marzo, potrebbero riguardare l'Iva che il contribuente ha deciso di imputare retroattivamente al periodo di liquidazione di febbraio essendosi verificata in questo periodo l'esigibilità del tributo.

Possono dunque verificarsi diverse situazioni che determinano la mancata coincidenza tra l'Iva a credito delle operazioni registrate ed il risultato della liquidazione periodica.

1.7.3. Il registro dei corrispettivi

Gli esercenti arti e professioni sono obbligati all'emissione della fattura per ogni prestazione professionale posta in essere. La previsione è contenuta nell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.

L'esonero da tale obbligo è previsto dal successivo articolo 22 riguardante, però, le attività di commercio al minuto e quelle ad esse assimilate. Tale semplificazione ha una portata più ampia come si desume dal comma 2, laddove si prevede che: «La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo

limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi».

In passato, cioè prima dell'approvazione del d.m. 25 settembre 1981, gli esercenti la professione notarile erano obbligati all'emissione della fattura per ogni prestazione, quindi anche laddove i corrispettivi fossero di modesta entità. Ne conseguiva un notevole "appesantimento" degli oneri posti a carico dei professionisti al fine di osservare gli obblighi imposti dal legislatore in tema di fatturazione.

Il citato decreto ministeriale, applicabile agli esercenti l'attività notarile, ha disposto *la non obbligatorietà dell'emissione della fattura per talune prestazioni professionali*. I corrispettivi percepiti⁵² devono in tal caso essere registrati nel libro dei corrispettivi di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, l'art. 1 di tale provvedimento così recita: «Per le prestazioni rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché per i protesti di cambiali e di assegni bancari, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente».

Ad esempio, rientrano nell'ambito di tali prestazioni i compensi professionali per il rilascio di una procura. In tal caso, salvo che il cliente non chieda la fattura non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, il notaio può limitarsi ad *annotare il compenso percepito nel registro dei corrispettivi* di cui all'art. 24 citato, senza rilasciare tale documento.

I vantaggi derivanti dall'applicazione di questa disposizione sono evidenti. Il notaio può ridurre sensibilmente sia il numero delle fatture da emettere, sia il numero di registrazioni da effettuare nei registri Iva. *Potrà essere riportata nel registro dei corrispettivi un'unica registrazione* comprensiva di tutti i corrispettivi percepiti nel giorno, e riguardanti tutte le prestazioni i cui compensi o onorari sono stabiliti in misura fissa.

Per quanto riguarda *l'obbligo di istituire e conservare il registro dei corrispettivi*, si deve fare riferimento alla previsione di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale del 25 settembre 1981. Tale disposizione prevede: «I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate nel precedente articolo debbono essere annotati nel registro di cui all'art. 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni con le modalità e nel termine ivi stabilite».

Gli esercenti la professione notarile «possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale

⁵² Legittimamente non fatturati.

dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, ..., con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo».

Il problema della diversità delle aliquote non si pone in quanto le prestazioni professionali sono soggette ad Iva con l'aliquota del 22 per cento. La registrazione dei corrispettivi giornalieri potrà essere “*cumulativa*”, cioè unica, senza che sussista la necessità di annotare gli incassi relativi alle singole prestazioni.

La registrazione dovrà essere effettuata *entro il giorno successivo non festivo* tenendo conto, però, del momento di effettuazione dell'operazione, cioè dell'esigibilità del tributo determinata ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. Ad esempio, i corrispettivi percepiti il 30 giugno possono essere registrati entro il 1° luglio, ma concorreranno al risultato della liquidazione periodica di giugno⁵³.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, si è posto il problema se l'esonero dall'obbligo di fatturazione disposto dal citato d.m. del 1981 fosse ancora applicabile e, di conseguenza, se fosse ancora in vigore *l'obbligo di istituire il registro dei corrispettivi*.

I dubbi sono sorti in quanto l'art. 1 escludeva dall'obbligo di fatturazione le prestazioni per le quali sono previsti «onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980 ...». A seguito dell'abrogazione di tale decreto, che di fatto stabiliva le tariffe applicabili dai notai, sembrerebbe essere venuto meno, in base ad una prima ricostruzione della normativa vigente, la possibilità di non emettere fattura. Tuttavia, questa soluzione non è corretta, ed anche il Consiglio Nazionale del Notariato, ha ritenuto come l'emissione della fattura sia in questi casi obbligatoria solo qualora il cliente ne faccia richiesta⁵⁴. Conseguentemente, i compensi percepiti dovranno essere *registrati nel libro dei corrispettivi* secondo *le modalità e i termini* previsti dal citato art. 24.

L'interpretazione fornita dal Notariato trae origine dalla lettura della relazione accompagnatoria al decreto ministeriale. In particolare, la previsione normativa trae motivo dalla constatazione che l'osservanza dell'obbligo generalizzato della fatturazione e degli adempimenti connessi si è rivelata *eccessivamente*

⁵³ L'avvenuto incasso il 30 giugno determina il momento di effettuazione dell'operazione nello stesso mese e, quindi, anche l'esigibilità dell'imposta.

⁵⁴ Non oltre il momento di effettuazione dell'operazione individuato ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. Cfr. sul punto F. MONTELEONE, *Esonero dall'obbligo di fatturazione per le prestazioni notarili ad onorario fisso*, in *CNN Notizie*, 6 marzo 2012.

gravosa per i notai, soprattutto per *le prestazioni di importo più limitato*. Ciò sia per l'elevato numero di prestazioni che gli stessi sono solitamente chiamati a compiere nell'espletamento delle loro funzioni, sia, e soprattutto, per l'obbligo ad essi già imposto da leggi speciali⁵⁵ di annotare analiticamente gli atti compiuti o ricevuti in repertori periodicamente sottoposti a controllo da parte dell'archivio notarile.

A tal proposito il Notariato ha osservato *che l'esigenza «non si può dire certo venuta meno* a seguito dell'abolizione delle tariffe, posto che le prestazioni in esame continuano a presentare quei caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato che rendono gravosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione».

Un'ulteriore argomentazione in favore della esposta interpretazione è fondata sull'art. 1 del citato decreto, che non contiene un rinvio agli onorari fissi non più vigenti, ma individua una serie di prestazioni in funzione dell'applicazione ad esse di un certo parametro, ossia l'onorario fisso. In buona sostanza «appare, quindi, ragionevole ritenere che il d.m. 25 settembre 1981 continui ad applicarsi, intendendo il rinvio in esso contenuto alle prestazioni per le quali la tariffa prevede onorari fissi solo *come un rinvio per l'individuazione analitica delle tipologie di prestazioni notarili* oggetto dell'esonero dall'obbligo di fatturazione».

32

Si è posto anche il problema se gli esercenti la professione notarile, che si avvalgono di tale disposizione, siano o meno obbligati a comunicare periodicamente e telematicamente all'Agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri percepiti. La risposta deve essere senz'altro negativa.

I dubbi traggono origine dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la cui rubrica è “Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”. La norma prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri». Il riferimento all'art. 22, effettuato al fine di individuare i soggetti obbligati, determina *l'esclusione dei notai dall'adempimento in esame*. Tale disposizione riguarda esclusivamente i soggetti esercenti attività di commercio al minuto ed attività assimilate. Pertanto, *gli esercenti la professione notarile*, anche se si sono avvalsi della semplificazione in esame, annotando i compensi percepiti nel registro dei corrispettivi, *non sono obbligati ad effettuare alcuna comunicazione all'Agenzia delle entrate*.

⁵⁵ Legge 16 febbraio 1913, n. 89.

La semplificazione in esame, che il legislatore ha voluto concedere a tutti coloro che esercitano la professione notarile, deve essere coordinata con le disposizioni attualmente in vigore ai fini delle imposte sui redditi e che disciplinano le modalità con cui effettuare le registrazioni contabili.

Secondo l'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, riguardante le «scritture contabili degli esercenti arti e professioni», il registro degli incassi e dei pagamenti deve indicare «le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento». Non sarebbe corretto, quindi, il comportamento tenuto da quel professionista che effettua, ai fini delle imposte sui redditi, un'unica registrazione dei predetti compensi senza riportare le generalità dei clienti. Secondo questa rigorosa interpretazione, corretta rispetto al dato testuale contenuto nell'art. 19, il notaio potrebbe beneficiare della semplificazione di cui al d.m. 25 settembre 1981 solo agli effetti dell'Iva, e cioè emettendo un numero inferiore di fatture, ed effettuando un'unica registrazione giornaliera nel registro dei corrispettivi. La medesima semplificazione non è stata prevista, almeno espressamente, ai fini delle imposte sui redditi.

Il registro degli incassi e dei pagamenti dovrebbe riportare l'ammontare dei corrispettivi percepiti per ogni singola prestazione, con l'indicazione delle generalità e degli altri dati riguardanti il cliente. Le modalità di annotazione dei corrispettivi sono le stesse per i professionisti che hanno optato per la contabilità ordinaria con l'istituzione del registro delle movimentazioni finanziarie. Se, ad esempio, il notaio percepisce complessivamente compensi pari a 1.000 euro, per aver effettuato diverse prestazioni professionali, si dovrà procedere, ai fini delle imposte sui redditi, effettuando *diverse annotazioni corrispondenti al numero delle prestazioni, ciascuna con il suo corrispettivo*.

Secondo questa interpretazione, che però è l'unica possibile, si arriverebbe all'assurda conseguenza di prevedere da una parte, una notevole semplificazione agli effetti dell'Iva, e di vanificare dall'altra il ricorso a questa disposizione considerate le difficoltà relative agli obblighi contabili ai fini delle imposte sui redditi.

In questa situazione, è intervenuto il Ministero delle finanze che, sollecitato in più di un'occasione dalla categoria notarile, ha trovato una soluzione per preservare la semplificazione anche ai fini delle imposte sui redditi. *Il problema risulta risolto* sulla base di quanto affermato dalla risoluzione min. fin. n. 9/4096 del 1° settembre 1982 e dalla ris. n. 9/2387 del 4 maggio 1983.

Secondo quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria, i notai possono procedere effettuando, anche nel registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, un'unica registrazione che tenga conto dei corrispettivi percepiti

complessivamente nel giorno⁵⁶, purché relativi alle prestazioni che danno diritto a compensi e onorari in misura fissa⁵⁷. In tale ipotesi, come precisato dal Ministero delle finanze, il notaio potrà omettere l'indicazione delle generalità dei clienti e degli altri dati previsti dall'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, *purché vengano riportati nel predetto registro i numeri dei repertori relativi alle prestazioni professionali*. La medesima soluzione deve ritenersi valida per gli esercenti la professione notarile in contabilità ordinaria, che quindi hanno istituito il registro delle movimentazioni finanziarie⁵⁸.

Sotto questo aspetto l'Amministrazione finanziaria si è ben resa conto delle diversità esistenti tra la professione notarile e quella esercitata dalle altre categorie. D'altra parte il Ministero delle finanze non poteva non considerare che *i dati relativi alla generalità e al domicilio dei clienti sono riportati nel repertorio notarile*, la cui tenuta e conservazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 89 del 16 febbraio 1913.

In realtà, durante le prime applicazioni delle risoluzioni ministeriali, si è posto il problema se il repertorio notarile, contenesse tutti i dati la cui indicazione era necessaria ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973. Secondo il Ministero, infatti, la possibilità di fruire della semplificazione⁵⁹ consistente nell'indicazione dei numeri di repertorio, anziché degli estremi necessari per l'individuazione della parte tenuta al pagamento, era subordinata alla possibilità che tali dati, in caso di accesso, ispezione o verifica, fossero riscontrabili agevolmente.

Il problema della conformità dei dati del repertorio rispetto agli elementi obbligatori prescritti dal citato art. 19 è stato sollevato dal Consiglio Nazionale del Notariato il quale, sottoponendo uno specifico quesito al Ministero delle finanze⁶⁰, ha osservato «che anche per le prestazioni soggette ad annotazione nel repertorio, la condizione che *tutti gli estremi identificativi* della parte tenuta

⁵⁶ Deve però osservarsi come la possibilità di effettuare un'unica registrazione complessiva dei corrispettivi percepiti nel giorno non faccia venire meno l'obbligo di indicare l'importo al lordo e al netto della parte che rappresenta il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto del cliente. In tal senso dispone l'art. 19, lett. a) del d.P.R. n. 600 del 1973.

⁵⁷ Oggi tale indicazione deve essere "attualizzata", quindi si deve fare riferimento ai compensi relativi a quelle prestazioni che in passato determinavano il diritto a percepire i compensi e gli onorari in misura fissa.

⁵⁸ D'altra parte, quando il Ministero delle finanze ha individuato la soluzione in esame, gli esercenti arti e professioni erano obbligati esclusivamente all'istituzione del registro degli incassi e dei pagamenti. Non era possibile, all'epoca, optare per la contabilità ordinaria.

⁵⁹ Cioè della registrazione complessiva giornaliera dei compensi relativi alle prestazioni di cui al citato decreto ministeriale.

⁶⁰ In risposta del quale è stata emanata la risoluzione n. 9/2387 del 4 maggio 1983.

al pagamento *siano riscontrabili nei registri di repertorio* imporrebbe ai notai uno stravolgimento della tenuta di tale registro, poiché, non essendo contenuti nel repertorio tutti gli elementi di cui al citato art. 19, in quanto non richiesti dalla legge notarile, questi ultimi vi dovrebbero essere ugualmente riportati, con ciò determinandosi un appesantimento di oneri formali incompatibili con l'esigenza, normativamente riconosciuta, di semplificare le formalità di registrazione delle operazioni di cui trattasi».

In quel periodo, infatti, il repertorio richiedeva, oltre alle generalità delle parti, solo il Comune di domicilio potendosi omettere, quindi, l'indicazione dell'indirizzo completo, che però era necessaria secondo la previsione contenuta nell'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Questo problema, però è stato superato in un momento successivo in quanto l'attuale schema di repertorio è perfettamente conforme ai dati da indicare nel registro di contabilità tenuto ai fini delle imposte sui redditi⁶¹.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha sollevato anche un ulteriore problema osservando come il riferimento al repertorio, secondo l'indicazione fornita dal Ministero delle finanze, «verrebbe ad escludere dal sistema semplificato le prestazioni di cui non è obbligatoria l'annotazione del repertorio stesso, anch'esse comprese, nell'ambito applicativo del d.m. emanato in data 25 settembre 1981».

Il problema, ad esempio, si pone per la prestazione professionale consistente della predisposizione di una dichiarazione di successione.

35

L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto corretta l'osservazione ribadendo la possibilità, anche per le prestazioni notarili non soggette all'obbligo di registrazione nel repertorio, di fruire della semplificazione in esame. Anche in questo caso, pur mancando l'indicazione nel repertorio, gli esercenti l'attività notarile possono procedere effettuando annotazioni globali e giornalieri nel libro di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973. A tal proposito deve poi anche osservarsi come il numero di prestazioni non annotate nel repertorio sia estremamente limitato.

È evidente, quindi, l'intenzione del Ministero delle finanze di considerare *i dati del repertorio come un'integrazione del registro degli incassi e dei pagamenti*. È necessario, quindi, in caso di verifica, al fine di poter considerare regolarmente tenuti i registri relativi alle imposte sui redditi⁶², che gli organi verificatori possano accedere ai registri di repertorio. Pertanto, nel caso in cui

⁶¹ Nel repertorio deve essere indicato per ciascuna parte il nome, il cognome, ed il domicilio. Secondo quanto indicato in calce per domicilio si intende l'annotazione dell'indirizzo delle parti.

⁶² Il registro delle movimentazioni finanziarie e degli incassi e dei pagamenti.

il professionista oggetto del controllo fiscale, non intenda rendere disponibile questo registro al momento della verifica, i libri contabili non potranno essere considerati regolarmente tenuti.

La medesima soluzione, come più volte ribadito, è applicabile anche nei confronti dei notai che hanno optato per la contabilità ordinaria istituendo il libro delle movimentazioni finanziarie. Non si ritiene che l'Agenzia delle entrate possa contestare l'indicazione all'interno di questo registro, dei numeri di repertorio in luogo delle generalità dei clienti. Il Ministero delle finanze non ha affrontato il problema in quanto, sia pure in passato, gli esercenti arti e professioni erano obbligati esclusivamente alla tenuta della contabilità semplificata.

Deve però osservarsi come la principale caratteristica del registro dei movimenti finanziari sia rappresentata dall'estrema analiticità delle indicazioni. Pertanto, indipendentemente dalla soluzione positiva, potrebbe essere opportuno indicare all'interno del predetto registro il nome, il cognome, il domicilio e il relativo compenso anche se non soggetto all'obbligo di fatturazione. Tale compenso sarà poi anche registrato, come detto, nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.

1.7.4. I registri Iva precompilati

Nell'ambito di un progressivo processo di semplificazione degli adempimenti, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione degli esercenti arti e professioni *i registri Iva precompilati*, relativi alle fatture emesse e alle fatture ricevute⁶³.

Il professionista potrà collegarsi direttamente al sito dell'Agenzia delle entrate⁶⁴, ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato⁶⁵, acquisire i predetti registri. In generale, il principale vantaggio consiste nell'esonero dall'obbligo di tenuta dei registri Iva, ma la semplificazione non risulterà sempre applicabile dagli esercenti la professione notarile.

A partire dal 1° luglio 2021 e in via sperimentale i registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva precompilate sono disponibili per gli operatori Iva *all'interno di un'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate*. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'art. 1 del d.l. "Sostegni", la cui rubrica è "Semplificazioni

⁶³ Artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.

⁶⁴ Alla propria area riservata.

⁶⁵ Il Dottore commercialista che presta assistenza fiscale.

amministrative e contabili” così dispone: «1. A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1 luglio 2021 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente (e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell’Iva;

1-bis. A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’Iva».

L’operazione è tecnicamente realizzabile dal 13 settembre 2021, cioè a partire da questa data è possibile acquisire i predetti registri. Le bozze dei registri precompilati sono predisposte grazie alle informazioni di cui l’Amministrazione finanziaria è in possesso.

Il professionista, dopo il collegamento alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, per fruire concretamente di tale semplificazione, *dovrà convalidare i dati contenuti nei registri, oppure, qualora fossero incompleti, integrarli.*

Per ciò che riguarda le fatture emesse, il contribuente o l’intermediario sono tenuti ad indicare la data di esigibilità dell’Iva: in mancanza il sistema di produzione dei registri alimenterà la relativa informazione con la data dell’operazione come risultante dal tracciato XML veicolato attraverso il Sistema di Interscambio.

Per quanto riguarda il registro degli acquisti, *le tre informazioni che potranno essere integrate* sono quelle relative alla percentuale di detrazione, alla data di esigibilità dell’imposta e alla categoria del bene o del servizio acquistato.

La percentuale di detrazione viene, in particolare automaticamente proposta nella misura del 100 per cento, e così viene recepita dal sistema, ai fini della liquidazione periodica, se non interviene alcuna integrazione da parte del professionista o dal consulente fiscale da lui incaricato. Infatti, se la percentuale è inferiore, la stessa deve essere modificata in sede di integrazione della bozza. Tale esigenza riguarderà, ad esempio, le operazioni aventi ad oggetto l’acquisto di un’autovettura utilizzata dall’esercente l’attività notarile, ovvero la locazione finanziaria, ma anche le spese per la gestione del mezzo di trasporto quali, ad

esempio, l'acquisto di carburanti per autotrazione, oppure le spese sostenute per la manutenzione o riparazione del veicolo.

L'effettivo *vantaggio*, a seguito dell'avvenuta convalida della bozza dei registri Iva precompilati, riguarda *l'esonero dall'obbligo della tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti*. In particolare, l'art. 4 citato prevede tale beneficio al comma 2 che così dispone: «Per i soggetti passivi dell'Iva che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), *viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Tuttavia, come già precisato, nella maggior parte dei casi gli esercenti la professione notarile non saranno nelle condizioni di fruire della predetta semplificazione.

Infatti, la possibilità di acquisire le bozze dei *registri Iva precompilati* è riservata esclusivamente agli esercenti ari e professioni che abbiano optato per la *liquidazione Iva con periodicità trimestrale*. È necessario, quindi, che il volume d'affari⁶⁶ non abbia superato il limite di 400.000 euro. Diversamente, l'Iva dovrà essere liquidata con periodicità mensile e non sarà possibile fruire della semplificazione in esame.

Deve poi considerarsi che i software contabili gestiscono in maniera integrata le registrazioni ai fini Iva con quelle relative alle imposte sui redditi. Tale circostanza consente di velocizzare le registrazioni degli incassi e dei pagamenti in quanto dovrà essere semplicemente indicata la data in cui si verifica il movimento finanziario collegando alla precedente registrazione effettuata ai fini Iva. Invece, nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga della possibilità di acquisire le bozze dei libri Iva, le registrazioni contabili effettuate ai fini delle imposte sui redditi risulteranno completamente scollegate rispetto alla "contabilità Iva". Sotto questo profilo una parte della semplificazione verrà meno.

⁶⁶ Determinato ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Deve poi ancora considerarsi che i registri Iva precompilati *non pongono il professionista al riparo di eventuali contestazioni fiscali*. Infatti, durante la fase di validazione dei dati il contribuente potrà scegliere la percentuale di detrazione applicabile. Pertanto, resta impregiudicato il potere di accertamento dell'Agenzia delle entrate che potrà disconoscere in tutto o in parte la detrazione del tributo. Ad esempio, contestazione potrebbe trarre origine dalla mancanza del requisito di inerenza rispetto ai beni e ai servizi acquistati.

Il servizio offerto dall'Agenzia delle entrate, in questa fase sperimentale, sembra essere una reale semplificazione soprattutto per i professionisti, e più in generale per gli operatori economici, di modeste dimensioni. È dunque opportuno che, almeno per il momento, gli esercenti la professione notarile, continuino ad istituire e ad aggiornare periodicamente i registri obbligatori secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 633 del 1972.

1.8. Il registro delle somme in deposito

Gli esercenti la professione notarile⁶⁷ sono obbligati, al verificarsi di determinati presupposti, alla tenuta di ulteriori libri e registri. Si fa riferimento, ad esempio, al *registro delle somme in deposito*, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 633 del 1972.

39

Le somme che i professionisti ricevono indistintamente in deposito, sia a titolo di anticipo del corrispettivo della prestazione, sia in conto spesa, devono essere indicate separatamente, all'interno del predetto registro, per ciascuna operazione, con una registrazione giornaliera.

L'annotazione nel registro, delle somme così ricevute, consente al professionista di *rinviare la fatturazione dell'operazione entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del deposito stesso*, cioè a quando sarà in grado di determinare con precisione la parte dei compensi da assoggettare ad Iva, rispetto alle spese escluse dall'applicazione del tributo.

La disposizione trae origine proprio dalla difficoltà che il professionista incontra nel distinguere i compensi dalle spese quando, gli venga corrisposta una somma indistinta. Sussiste il concreto rischio che, ove il professionista intenda osservare il disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo il quale la fattura deve essere emessa non oltre il momento in cui viene percepito il corrispettivo, di applicare l'Iva su una parte di spese altrimenti non soggette. Così si spiega la previsione contenuta nel d.m. 31 ottobre 1974.

⁶⁷ Ma anche i dottori commercialisti e gli avvocati.

L'istituzione del registro delle somme in deposito non è quindi obbligatoria, allorquando si ritenga preferibile emettere la fattura contestualmente al versamento delle somme da parte del cliente.

*Gli esercenti arti e professioni in contabilità ordinaria*⁶⁸ non sono obbligati all'istituzione del predetto registro ove provvedano ad annotare le somme ricevute in deposito, in un'apposita colonna del libro delle movimentazioni finanziarie⁶⁹ ove indicare le relative movimentazioni effettuate per conto di soggetti terzi⁷⁰.

Il lettore potrebbe dunque domandarsi per quali ragioni siano state fornite queste prime indicazioni. A ben vedere, la disposizione che prevede la disciplina ora illustrata, fa riferimento solo alla possibilità di posporre la fatturazione dell'operazione entro il limite temporale di sessanta giorni dal momento di ricezione del deposito. Sembra, quindi, almeno sulla base di un'interpretazione rigorosamente letterale, che la disposizione in rassegna abbia efficacia esclusivamente agli effetti dell'Iva. Tale soluzione non può essere condivisa. Sarà fornito un approfondimento sul tema allorquando sarà esaminato l'obbligo di fatturazione (cfr. *infra*).

1.9. Le modalità di tenuta delle scritture contabili

L'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 *ha abrogato l'obbligo di bollatura* di alcuni libri contabili obbligatori. Tale adempimento era previsto a carico degli esercenti arti e professioni, dal d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di Iva, e dal d.P.R. n. 600 del 1973 per le imposte sui redditi⁷¹.

Il legislatore è dunque intervenuto modificando direttamente gli artt. 39 e 22, aventi ad oggetto le *modalità di tenuta e conservazione dei libri e registri contabili*. In particolare, è rimasto in vigore esclusivamente l'adempimento della numerazione delle pagine.

Per effetto del novellato testo degli artt. 39 e 22, le scritture contabili, sia ai fini Iva, che per le imposte sui redditi, possono considerarsi regolarmente tenute

⁶⁸ Che hanno istituito il libro delle movimentazioni finanziarie.

⁶⁹ Deve essere adottato un modello di registro conforme a quello approvato con il d.m. del 15 settembre 1990, composto da venticinque colonne, una delle quali deve essere eventualmente utilizzata per le registrazioni delle movimentazioni per conto terzi.

⁷⁰ Art. 3 d.m. del 20 dicembre 1990.

⁷¹ Un analogo obbligo era previsto dal codice civile, ma esclusivamente per gli esercenti attività d'impresa.

solo se numerate progressivamente in ogni pagina. Ciò rappresenta, quindi, l'unico adempimento che i lavoratori autonomi devono porre in essere.

In conseguenza della modifica normativa, il sistema di numerazione può essere diverso. L'Agenzia delle entrate ha osservato⁷² che, in mancanza dell'intervento di un notaio, ovvero di un ufficio delle entrate, per certificare alla fine del registro il numero delle pagine che compongono lo stesso, non è più necessaria la numerazione preventiva c.d. per "blocchi". Infatti, è sufficiente attribuire ad ogni pagina un numero progressivo un momento prima dell'utilizzazione, quindi anche nel corso dell'operazione di stampa del registro.

Secondo il sistema previgente i notai e i locali uffici dell'Agenzia delle entrate certificavano il numero delle pagine che componevano il registro. La numerazione, quindi, doveva essere completa indipendentemente dal futuro utilizzo del registro stesso. Oggi, invece, la situazione è ben diversa. Non è più necessario, a causa dell'abrogazione dell'adempimento della bollatura, effettuare tale certificazione sull'ultima pagina del registro⁷³. *La numerazione* delle pagine può essere apposta, come detto, *direttamente nel corso dell'operazione di stampa* dei registri contabili tenuti dagli esercenti arti e professioni.

⁷² Cfr. circ. n. 92/E del 22 ottobre 2001.

⁷³ Ad esempio, se un registro è formato da 200 pagine, ma di queste solo le prime 40 vengono effettivamente utilizzate, il numero deve essere apposto preventivamente, nel corso dell'operazione di stampa, da 1 a 40. Le rimanenti 160 pagine possono continuare a non riportare alcuna indicazione circa la numerazione, e ciò fin quando non saranno effettivamente utilizzate. La numerazione deve essere quindi apposta preventivamente, ma può essere limitata alle pagine effettivamente utilizzate.

CAPITOLO II

Gli esercenti la professione notarile e l'utilizzo del conto corrente dedicato

2.1. L'istituzione del conto dedicato – Cenni

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)⁷⁴, ha introdotto l'obbligo per il notaio di adottare una *gestione contabile separata* tra le somme incassate a titolo di compenso e quelle incassate a titolo di "anticipazioni."

Il legislatore ha inteso così rendere obbligatoria una gestione in grado di assicurare trasparenza e tracciabilità di alcune delle somme incassate e anticipate nell'esercizio dell'attività professionale a diverso titolo.

In particolare, il notaio è tenuto a *versare su un apposito conto corrente dedicato «tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta»*. Il professionista è tenuto altresì a far "transitare" sul conto dedicato «comunque le spese anticipate di cui all'art. 15, comma 1, n. 3» del d.P.R. n. 633 del 1972, escluse dal computo della base imponibile ai fini Iva. Ad esempio, tale obbligo riguarda anche la tassa archivio, esclusa da Iva ai sensi della disposizione citata.

Il notaio nell'esercizio delle sue funzioni, oltre al proprio compenso riscuote somme destinate ad essere riversate in nome e per conto delle parti a vantaggio di altri soggetti (tra cui l'importo più significativo, nella quasi totalità dei casi, è rappresentato dalle imposte indirette relative all'atto stipulato). *La finalità della disposizione è quella di una maggior tutela dei clienti* circa l'effettiva corretta destinazione delle somme da loro versate al notaio stesso. A titolo esemplificativo, il legislatore ha inteso evitare che la provvista costituita dall'imposta di registro riscossa dal notaio con riferimento all'atto rogato, venga utilizzata per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello studio, oppure sia utilizzata per finalità completamente estranee rispetto all'attività esercitata. Deve essere quindi possibile verificare che le somme in giacenza sul conto dedicato siano di fatto "vincolate" agli adempimenti che il notaio è tenuto ad

⁷⁴ Pubblicata nella G.U. n. 189 del 14 agosto 2017.

assolvere per conto del cliente. *Tali somme non potranno essere “distratte,” neppure temporaneamente*, rispetto all’originaria destinazione che hanno reso necessaria la costituzione della relativa provvista.

La finalità della disposizione in esame si desume con chiarezza dal comma 66, primo periodo, laddove viene precisato che «Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 66, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione».

Inoltre, *le somme* che affluiscono sul conto *dedicato non entrano neppure nella successione del notaio* e di altro pubblico ufficiale, e restano escluse anche dal suo regime patrimoniale della famiglia. Si tratta, quindi, di un’ulteriore garanzia in favore delle parti in quanto, nell’ipotesi in cui il notaio venga a mancare, le predette somme resteranno comunque *vincolate rispetto alla destinazione originaria*.

Deve essere però osservato in premessa che non sarà fornita qui di seguito nei dettagli la disciplina del conto dedicato⁷⁵. *L’adempimento sarà invece esaminato sotto il profilo dei riflessi contabili e gli adempimenti fiscali* che invece, costituiscono oggetto di approfondimento del seguente lavoro.

44

In realtà, l’ambito applicativo della disposizione in rassegna è più ampio rispetto a quanto precedentemente indicato. Infatti, l’obbligo per il notaio o altro pubblico ufficiale di versare su apposito conto corrente dedicato riguarda:

- a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, e comunque le spese anticipate di cui all’articolo 15, n. 3), del d.P.R. n. 633 del 1972, relative agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
- b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
- c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito⁷⁶.

⁷⁵ Per un esame dettagliato della disciplina e delle problematiche civilistiche relative alla gestione del “conto dedicato” cfr. lo studio n. 419-2017/C: *Il conto corrente dedicato e i conseguenti obblighi in capo al notaio*, approvato dalla Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato, il 13 marzo 2018.

⁷⁶ Si tratta, in questo caso, della disciplina del c.d. deposito prezzo.

2.2. Il sistema contabile adottato

Preliminarmente, deve essere osservato come l'*obbligo* in rassegna sia del tutto svincolato dagli adempimenti contabili ai fini fiscali.

L'obbligo di far "transitare su apposito conto tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile d'imposta, oppure per le anticipazioni escluse da Iva, trova *evidenza contabile* nel solo caso in cui il professionista *abbia adottato*, sia pure facoltativamente, *la contabilità ordinaria* con l'istituzione e la tenuta nel libro delle movimentazioni finanziarie».

La contabilità semplificata, disciplinata dall'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiede l'indicazione nel registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, dei movimenti finanziari, senza specificare se l'operazione sia avvenuta con l'utilizzo dei conti "cassa" o banca".

Diversamente, la tenuta del libro dei movimenti finanziari, ovvero del libro giornale, cioè dei registri contabili obbligatori nell'ipotesi in cui il professionista abbia optato per la tenuta della contabilità ordinaria, *impongono l'indicazione distinta dei conti "cassa" e "banca"* con le relative movimentazioni e con l'evidenza degli estremi (del numero) del conto corrente movimentato. In tal caso tutte le movimentazioni finanziarie relative al "conto corrente dedicato" risulteranno dalla contabilità.

Per il notaio che avrà adottato la contabilità ordinaria, caratterizzata dalla maggiore analiticità, il "prospetto contabile" previsto dal comma 66-*bis* (cfr. *infra*), obbligatorio al fine di effettuare i prelevamenti delle somme giacenti in eccedenza sul conto dedicato, sarà rappresentato dalla scheda contabile relativa al conto dedicato, integrata dalla scheda contabile delle movimentazioni per conto terzi.

L'*obbligo in rassegna* riguarda anche i *notai*, che trovandosi nella fase di avvio dell'attività professionale, e avendo percepito compensi per un importo annuale non superiore a 65.000 euro, *avranno adottato il regime forfetario* previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A salvaguardia della posizione del cliente, e in ragione delle finalità perseguite dalla disciplina in esame, l'art. 1, comma 65 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che «Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito a pagamento o alla restituzione delle stesse».

La disciplina in commento non prevede espressamente l'obbligo, a carico del notaio, di essere titolare, oltre al conto corrente dedicato, di almeno un altro

rapporto di conto corrente presso la stessa banca o presso un altro istituto di credito. Tuttavia, sia in base alla lettera della legge, sia seguendo un'interpretazione di tipo sistematico, non può ritenersi corretta la gestione delle movimentazioni finanziarie tramite l'utilizzo di un solo conto corrente sul quale far affluire ogni somma. Ciò anche laddove il notaio sia astrattamente in grado di individuare le somme ricevute dal cliente, il cui utilizzo risulterebbe vincolato all'atto oggetto di registrazione con l'adempimento unico. D'altra parte, il comma 63 utilizza la seguente espressione «versare su apposito conto corrente dedicato». La locuzione “*apposito*” vuol significare *utilizzato esclusivamente a tal fine*.

La ratio della norma è anche la trasparenza, obiettivo che verrebbe frustrato se si utilizzasse un conto corrente unico. Il notaio deve essere quindi intestatario di almeno due conti correnti⁷⁷:

- il conto corrente dedicato, destinato ad accogliere le movimentazioni delle somme ricevute, o anticipate, «in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale»;
- il conto corrente “libero” utilizzabile per l'accredito delle altre somme (accredito dei compensi, dell'Iva, prelevamenti personali, pagamento delle spese dello studio, etc.).

46

In tale ipotesi, gli estremi dei due conti correnti, quello dedicato e quello “libero” risulteranno indicati nel libro dei movimenti finanziari qualora il notaio abbia optato per la tenuta della contabilità ordinaria.

2.3. Le somme che devono confluire sul “conto dedicato” riflessi contabili e fiscali

La previsione di cui al comma 63 è molto ampia. Si indica espressamente che sull'apposito conto dedicato devono essere versate le somme dovute a titolo di tributi, per i quali il notaio sia sostituto o responsabile d'imposta, e le spese escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia, la tracciabilità riguarda esclusivamente le somme ricevute (o anticipate) «in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale». *Le due condizioni*, affinché scatti l'obbligo in rassegna, *devono coesistere*.

⁷⁷ In realtà il notaio deve essere intestatario almeno di un terzo conto corrente utilizzato esclusivamente per le esigenze personali e della propria famiglia. Tale conto corrente deve essere quindi utilizzato esclusivamente per le spese personali del tutto estranee a quelle sostenute nell'esercizio dell'attività professionale.

Devono essere versati sul predetto conto tutti i tributi riscossi dal notaio in relazione al c.d. adempimento unico quali, ad esempio, le imposte di registro, le imposte ipotecaria e catastale, ma anche l'imposta di donazione, la tassa ipotecaria, l'imposta di bollo e l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari dovuta per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 496 della legge n. 266/2005. Risultano invece esclusi dall'obbligo di deposito sul conto corrente dedicato i contributi previdenziali da versare mensilmente all'Archivio notarile e che affluiscono alla Cassa di previdenza. Infatti, si tratta di somme versate nell'interesse del notaio per il funzionamento della Cassa Nazionale del Notariato e del Consiglio Nazionale del Notariato, somme che vengono prelevate dall'onorario del notaio di cui costituiscono una componente.

Devono transitare invece sul predetto conto corrente anche le anticipazioni escluse da Iva ai sensi del citato art. 15. Si tratta, ad esempio, dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria versati alla CCIAA, della tassa archivio, degli oneri sostenuti per le visure, ad eccezione, però, dei compensi spettanti ai visuristi che, ove addebitati al cliente, devono in ogni caso essere assoggettati ad Iva.

Le somme escluse dal computo della base imponibile, che non hanno natura di compensi e sono ricevute dal notaio dell'esercizio del suo ministero, non sono soggette ad Iva. Tale circostanza, cioè *il versamento delle stesse sul conto dedicato*, quindi la distinta contabilizzazione, renderà più agevole dimostrare all'Agenzia delle entrate la correttezza del comportamento tenuto in sede di fatturazione. Infatti, le spese escluse dal computo della base imponibile ai fini Iva dovrebbero in linea di principio coincidere con quelle confluite sul conto corrente dedicato. Dovrebbe quindi essere più agevole effettuare una riconciliazione con l'importo fatturato ed escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

In realtà, potrebbe anche non verificarsi perfetta coincidenza tra le predette somme. Ciò in quanto le anticipazioni di spese escluse da Iva, potrebbero essere anche relative ad atti diversi da quelli soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale. Tale circostanza si verifica, ad esempio, per le spese relative ad una procura o alle ritenute Irpef operate dal notaio per il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, e per il pagamento dei compensi ai collaboratori e ad altri professionisti.

Tuttavia, è consentito l'addebito dei predetti oneri anche sul conto corrente dedicato a condizione che sia stata preventivamente costituita la provvista con versamento diretto del notaio o tramite "castelletto"⁷⁸.

⁷⁸ Il conto corrente dedicato non può essere "affidato", né sconfinare. Se il notaio riceve un

Non devono transitare sul conto corrente dedicato le spese sostenute dal notaio che, ove addebitate al cliente, saranno assoggettate ad Iva. Si tratta, ad esempio, delle spese relative alle visure che sono gestite dal professionista quali oneri dell'attività professionale. In tal caso le spese in questione non rappresentano mere partite di giro e possono essere considerate in diminuzione ai fini della determinazione del reddito professionale netto. In tale ipotesi non sussiste alcuna esigenza di tracciare i predetti oneri.

Deve poi essere versata sul conto corrente dedicato anche ogni altra somma affidata al notaio «e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64». Ad esempio, se l'atto di compravendita riguarda un immobile di interesse storico ed artistico, quindi soggetto a vincolo, e nelle more dell'esercizio della prelazione da parte dello Stato, da esercitarsi entro sessanta giorni, il notaio riceve un assegno a lui intestato per l'importo del prezzo. In tale ipotesi la somma ricevuta deve essere versata, qualora una delle parti lo richieda, sul conto corrente dedicato.

In alcuni casi, cioè laddove almeno una delle parti lo richieda espressamente, deve essere versato sul conto dedicato l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo, se determinato in denaro. L'obbligo riguarda esclusivamente il ricevimento o l'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. Il presupposto dell'obbligo è la richiesta che potrebbe essere effettuata anche da una sola delle parti. Ad esempio, in un atto di compravendita, sia il venditore che l'acquirente possano chiedere al notaio di depositare sul conto dedicato la somma costituente il prezzo.

La disposizione in rassegna non indica in quale forma debba essere manifestata al notaio rogante la richiesta di avvalersi della disciplina del "deposito prezzo". L'obbligo sorge allorquando la volontà sia manifestata anche da una sola delle parti. Per tale ragione è opportuno, anche per ragioni di prudenza, che la richiesta sia formulata per iscritto. Nella prassi è noto che i notai indichino già nell'atto, anche nell'osservanza della disciplina in tema di antiriciclaggio, la richiesta di deposito prezzo con l'indicazione dei mezzi di pagamento.

assegno con l'imposta di registro da versare per l'atto rogato, una volta effettuato il versamento, la somma sarà disponibile sul conto corrente una volta decorso il numero minimo di giorni previsto dall'accordo interbancario. Conseguentemente, al fine di effettuare la registrazione dell'atto nel più breve tempo possibile, il notaio dovrà avere sul conto corrente dedicato una somma disponibile, ancor prima che sia tale l'assegno del cliente versato. Per tale ragione è ammissibile che il notaio costituisca sul conto corrente dedicato un "castelletto" con il versamento di una somma di denaro personale al fine di evitare che la tempestiva registrazione dell'atto determini uno scoperto di "valuta" non ammissibile.

La norma, nel delimitare l'ambito applicativo dell'obbligo, fa genericamente riferimento anche agli atti di trasferimento di azienda. In base ad un'interpretazione letterale della disposizione dovrebbero essere compresi anche gli atti riguardanti aziende il cui patrimonio non è composto da immobili. Nella sola ipotesi del c.d. "deposito prezzo" devono confluire sul conto corrente dedicato anche le somme destinate «ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione» dei precedenti atti.

È dunque evidente come sul predetto conto dedicato affluiscano esclusivamente somme non aventi natura di compensi. Tale circostanza, renderà più agevole la difesa nei confronti del Fisco qualora con atto di accertamento vengano contestati i compensi non dichiarati.

L'articolo 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 *se il contribuente non dimostra* che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o *che non hanno rilevanza allo stesso fine; ...*».

Prima dell'entrata in vigore della norma, che ha introdotto l'obbligo di utilizzo del conto corrente dedicato, tutte le altre somme incassate dal notaio, ma che non costituivano compensi professionali, affluivano su un unico conto corrente. Ora, invece, la gestione delle stesse è completamente separata e sarà anche più agevole per il notaio oggetto della verifica fiscale, fornire la dimostrazione che sul conto corrente dedicato sono affluite esclusivamente somme che non hanno alcuna rilevanza reddituale e quindi, che non devono concorrere alla formazione del reddito professionale oggetto della tassazione ai fini Irpef.

Per quanto riguarda la contabilità è stato già anticipato come l'adozione di un sistema contabile più analitico, quale *la contabilità ordinaria*, con l'istituzione del libro dei movimenti finanziari, *semplifichi la gestione del conto dedicato*.

Gli *estremi di tale conto corrente* dovranno essere indicati all'interno del predetto registro obbligatorio ai fini fiscali. Sul conto dedicato non affluiranno somme aventi natura di compensi, ma esclusivamente dovute a titolo di tributi, o di spese anticipate ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972, in nome e per conto del cliente. Pertanto, le predette entrate non saranno soggette ad imposizione.

Nel registro obbligatorio ai fini delle imposte sui redditi, devono essere distintamente indicate le movimentazioni effettuate per conto di soggetti terzi,

non aventi natura reddituale. Pertanto, la registrazione contabile di un accredito (versamento) sul conto dedicato, sarà controbilanciato da una registrazione di segno opposto, relativa alle movimentazioni per conto di terzi. Viceversa, l'addebito sul conto dedicato, che si verifica, ad esempio, con l'adempimento unico, sarà anch'esso controbilanciato da una registrazione di segno opposto con l'utilizzazione del conto «movimenti per conto di terzi».

Si è posto il problema di *come debba essere intestato il conto corrente dedicato* qualora due o più notai esercitino l'attività non individualmente, ma *nell'ambito di un'associazione professionale* di cui gli stessi facciano parte. La normativa in esame non ha disciplinato espressamente tale profilo.

A tal proposito è stato osservato che «I principi di deontologia per l'adempimento della disciplina di cui ai commi 63 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 affermano che i notai associati possono utilizzare in comune il medesimo conto corrente dedicato; ma siccome la ratio è che il notaio sia sostituto d'imposta e che la responsabilità del pagamento rimanga una responsabilità personale, *è ugualmente possibile che il conto corrente dedicato sia intestato al singolo notaio*; invece, intestato all'associazione rimarrà certamente il conto corrente libero»⁷⁹. L'affermazione è sicuramente corretta, secondo le regole deontologiche applicabili agli esercenti la professione notarile, *ma potrebbero sorgere problemi di natura fiscale*.

Infatti, qualora gli estremi dei conti correnti dedicati, intestati ai singoli notai, facenti parte dell'associazione professionale, non fossero indicati nel libro dei movimenti finanziari, la contabilità risulterebbe "incompleta". Non sarebbero oggetto di registrazione contabile, gli accrediti e gli addebiti dei tributi e delle spese risultanti dai conti intestati personalmente ai singoli. In alternativa, le movimentazioni contabili saranno oggetto di registrazione, ma all'interno del registro dei movimenti finanziari saranno indicati gli estremi dei conti correnti dedicati intestati ai singoli notai. In tale ipotesi *non sussisterà coincidenza tra intestatari dei conti correnti e movimenti contabili registrati dall'associazione professionale*. Non è da escludere che nel corso di una verifica fiscale, l'Agenzia delle entrate contesti la mancata intestazione dei conti correnti all'associazione professionale, come avviene in ogni caso per il "conto corrente libero". A tal fine, per evitare contestazioni fiscali, sarà necessario ben argomentare sulla finalità del conto dedicato che, indipendentemente dal dato formale dell'intestazione (al singolo notaio), è destinato ad accogliere movimenti di accredito e addebito riconducibili all'associazione professionale.

⁷⁹ Cfr. lo studio n. 419-2017/C: *Il conto corrente dedicato e i conseguenti obblighi in capo al notaio*, cit., 28 e 29.

In alternativa, è stato ancora chiarito, in assenza di specifiche disposizioni, che “non emergono impedimenti a che il conto corrente sia intestato personalmente ai due o tre notai in associazione, salva la maggiore onerosità nel tenere un attento prospetto contabile *ex* comma 66-*bis*, facilmente verificabile dalla commissione ispettiva”⁸⁰. Tuttavia, in tale ipotesi, risulterà *perfetta coincidenza tra l'intestazione* del conto corrente dedicato (all'associazione professionale) e quella risultante dal libro dei movimenti finanziari. Pertanto, verrebbero meno i rischi di eventuali contestazioni dell'Agenzia delle entrate.

2.4. Le anticipazioni escluse dalla base imponibile: il “transito” sui conti correnti dello studio

Le anticipazioni effettuate per conto del cliente, sono escluse dal computo della base imponibile Iva, ove idoneamente documentate. Trova quindi applicazione l'art. 15, comma 1, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972. Si tratta di mere “partite di giro” che non concorrono alla determinazione del reddito professionale.

Trattandosi di oneri del committente (sostenuti in nome e per conto del cliente) *sorge l'esigenza di tracciare i relativi movimenti finanziari*. Se il professionista anticipa una somma e la stessa viene successivamente rimborsata dal cliente in eguale misura, l'importo così percepito potrà considerarsi “libero” e non vincolato. Ciò in quanto il professionista avrà già utilizzato risorse proprie per anticipare i predetti oneri.

Se, ad esempio, il professionista avesse anticipato l'imposta di bollo per la registrazione di un atto, l'addebito di tale tributo sarebbe dovuto “transitare” sul conto corrente dedicato⁸¹. In tale ipotesi il notaio avrebbe dovuto preventivamente costituire una “provvista” su tale conto in modo da non “distrarre” le altre somme versate in precedenza e “vincolate” alla registrazione degli altri atti rogati o da rogare. All'atto della percezione del compenso, unitamente alle spese anticipate, l'intera somma incassata potrà essere versata sul conto corrente “libero” in quanto la somma rimborsata per l'imposta di bollo anticipata non risulterà più vincolata all'atto già stipulato.

⁸⁰ *Ibidem*, 29.

⁸¹ In questo senso dispone l'art. 1, comma 63 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: «Il notaio ... è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato ... le spese anticipate di cui all'articolo 15 primo comma n. 3), del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale».

Viceversa, se il committente corrisponde al notaio una somma finalizzata al sostenimento delle predette anticipazioni, *l'importo così ottenuto risulterà vincolato all'impiego per il quale è stato corrisposto* (assolvimento dell'imposta di bollo, pagamento dei diritti alla CCIAA, etc.). Questa fattispecie può essere gestita senza difficoltà. La somma ricevuta dal cliente deve essere versata sul conto corrente dedicato e successivamente impiegata per la finalità propria.

Diversamente, con riferimento alla fattispecie precedente, se il professionista deve anticipare i predetti oneri si pone il problema di *come costituire la provvista* in modo da assicurare la tracciabilità delle anticipazioni.

Una prima soluzione consiste nella costituzione della *provvista per ogni singola operazione*. Ne conseguirà un aggravio di oneri amministrativi a carico dello studio. L'esercente l'attività notarile dovrà trasferire di volta in volta, dal conto corrente "libero", utilizzato per l'incasso dei compensi e per il pagamento delle spese dello studio, e per ogni singola operazione, le somme necessarie per fare fronte alle anticipazioni. In questo modo, come già detto, si costituisce sul conto dedicato la provvista necessaria per effettuare le anticipazioni. Al termine del trasferimento il notaio avrà ottenuto sul conto dedicato la disponibilità necessaria per anticipare i predetti oneri in nome e per conto del cliente.

52

La *seconda possibilità*, alternativa alla prima, consiste nella *costituzione di un "castelletto"* sul conto dedicato. Al fine di semplificare la gestione delle anticipazioni, il professionista potrà effettuare il trasferimento sul conto corrente dedicato di una somma di denaro *non collegata alla singola operazione*. Ciò con l'intento di limitare al minimo le movimentazioni tra un conto corrente ed un altro, e costituire un castelletto il cui impiego sarà vincolato al sostenimento delle spese da anticipare in nome e per conto del cliente.

Il castelletto sarà nuovamente alimentato in entrata allorquando l'importo precedentemente versato dal professionista sarà prossimo all'esaurimento. Il castelletto potrà essere costituito con fondi propri del notaio con un giroconto dal conto corrente "libero". In tale ipotesi, nel libro delle movimentazioni finanziarie risulterà l'addebito sul conto corrente "libero" e l'accredito, per un importo equivalente, sul conto corrente dedicato.

In alternativa, il castelletto potrà essere costituito con fondi nella disponibilità del notaio seguenti il pagamento di una fattura. Ad esempio, se il notaio riceve il pagamento di una fattura tramite assegno l'operazione determina un incremento della "cassa valori". Successivamente, l'assegno potrà essere versato sul conto corrente dedicato al fine della costituzione o implementazione del castelletto.

Deve poi considerarsi che, indipendentemente dalla soluzione scelta, il professionista potrà successivamente prelevare le somme "vincolate" in quanto versate in misura eccedente rispetto alle effettive esigenze. Ad esempio,

se dovesse essere versata sul conto corrente dedicato una somma eccedente rispetto agli oneri che il notaio avrà nel frattempo effettivamente sostenuto, sarà possibile effettuare un nuovo trasferimento di tale eccedenza sul conto “conto corrente libero”. Ciò nel rispetto e alle condizioni previste dal comma 66-*bis* che prevede in tal caso l'obbligo di redazione di apposito prospetto contabile.

2.5. Il d.m. 31 ottobre 1974 e la fatturazione entro 60 giorni: i rapporti con il conto dedicato

La gestione del *conto dedicato* presenta rilevanti *implicazioni fiscali* che potrebbero offrire lo spunto all'Agenzia delle entrate ai fini dell'attività di accertamento.

Alcuni dubbi sorgono laddove il notaio abbia adottato il *sistema di fatturazione previsto dal d.m. del 31 ottobre 1974*. Tale decreto prevede la possibilità, per gli esercenti la professione notarile, di differire *l'emissione della fattura entro sessanta giorni* dalla ricezione di un *fondo spese* da parte del cliente.

Ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto *la somma erogata* dal cliente al professionista a titolo di “fondo spese” o di “deposito” *deve essere indistinta*, cioè composta indistintamente da somme aventi natura di corrispettivo e da somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto della clientela. Nel momento in cui il professionista quantifica la somma da richiedere al cliente, a titolo di fondo spese, è a conoscenza che una parte dell'importo dovrà essere utilizzato per sostenere oneri per conto del committente esclusi dal computo della base imponibile Iva. Nella maggior parte dei casi non è neppure possibile individuare tale importo, ma in ogni caso non deve essere effettuata una distinzione preventiva e puntuale delle somme aventi natura di compensi o destinate alle “anticipazioni”.

Se il professionista può legittimamente avvalersi della predetta semplificazione, è evidente come *non sia concretamente possibile ricevere due distinte somme di denaro*. Per tale ragione il notaio riceverà la somma di denaro “indistinta” con un unico mezzo di pagamento (assegno o bonifico).

Si supponga ad esempio, che per semplificare la gestione del conto corrente dedicato il notaio riceva due diversi assegni, ognuno dei quali riferibile alle spese e ai compensi professionali. In tal caso è evidente come la gestione dei conti correnti risulterà semplificata. L'assegno relativo ai compensi sarà versato sul conto “conto corrente libero”. Invece, l'assegno relativo alle spese sarà versato sul “conto corrente dedicato”. Tuttavia, la contestazione dell'Agenzia delle entrate sarà pressoché certa. Infatti, se da una parte la gestione del

conto corrente dedicato risulterà semplificata, non risulterà integrata una delle condizioni che consente l'emissione della fattura entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del fondo spese. In buona sostanza il fondo spese costituito dal cliente non potrà essere considerato indistinto. Pertanto, la fattura elettronica dovrà essere emessa immediatamente, all'atto del pagamento dei compensi⁸², senza poter fruire del maggior termine di sessanta giorni.

Sorge così il problema di come gestire correttamente la somma "indistinta" ricevuta avendo la certezza che una parte di questa sarà destinata agli oneri che il professionista dovrà sostenere per conto del cliente.

La prima soluzione consiste nell'*accredito o versamento* dell'intera somma ricevuta, quindi del fondo spese "indistinto", *sul conto dedicato*. In tale ipotesi, al momento dell'emissione della fattura, quindi entro i sessanta giorni successivi, il professionista individuerà la quota parte delle spese sostenute e la parte residua del fondo, che rappresenta la quota di compensi a lui spettante. Contestualmente all'emissione della fattura potrà "recuperare" dal conto corrente dedicato la quota di compensi trasferendola sul conto "libero". L'emissione della fattura attribuisce ad una parte del fondo spese la qualifica di compenso. Pertanto, la quota corrispondente in giacenza sul conto dedicato potrà essere "liberata". A tal fine, dovrà essere assolto l'obbligo di rendicontazione previsto dal citato comma 66-bis.

54

In alternativa, il notaio potrà *ricevere l'accredito o versare l'intera somma sul conto corrente libero* con il contestuale trasferimento di una parte del fondo spese sul conto dedicato. In tal caso, il professionista, una volta ricevuto l'accredito del fondo spese sul conto corrente libero, potrà trasferire *sul conto dedicato una quota stimata* per eccesso della parte presumibilmente utilizzabile per sostenere le spese in nome e per conto del cliente. Il trasferimento effettuato in via presuntiva non determinerà il venir meno delle condizioni che consentono di fruire della semplificazione in commento, cioè l'emissione della fattura entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del fondo spese. Infatti, dopo l'emissione della fattura, il professionista sarà in grado di verificare la somma non utilizzata a titolo di anticipazioni che potrà essere nuovamente trasferita al "conto corrente libero". Anche in questo caso il successivo trasferimento impone l'osservanza dell'obbligo di "rendicontazione".

⁸² Il documento in formato elettronico dovrà essere inviato al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi al momento di effettuazione dell'operazione, individuato ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972.

2.6. Il “recupero” delle somme e l'apposito prospetto contabile

Il comma 66 della disposizione in esame prevede che «Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63».

La disposizione citata ha inteso stabilire *un sistema di controlli* circa la possibilità di *prelievo di specifiche somme dal conto corrente dedicato*. Tale possibilità sussiste esclusivamente nel caso in cui il notaio abbia anticipato con fondi propri le spese e i tributi relativi all'atto stipulato e, successivamente il cliente abbia restituito le predette anticipazioni. Se il notaio avrà nel frattempo registrato l'atto, le somme restituite dal cliente potranno essere utilizzate liberamente e quindi rimesse nuovamente nella libera disponibilità del notaio. Si deve però verificare corrispondenza tra le anticipazioni effettuate e le somme prelevabili⁸³.

Possono altresì essere prelevate liberamente le somme eventualmente affluite sul conto dedicato diverse da quelle aventi ad oggetto tributi e anticipazioni escluse da Iva. Ad esempio, il notaio potrebbe rendersi conto che il “castelletto” costituito con un versamento effettuato sul conto corrente dedicato è eccessivo rispetto all'utilizzo ordinario. Pertanto, l'eventuale *prelevamento della quota eccedente dovrà risultare dall'apposito prospetto contabile*.

55

Per esigenze di controllo, il legislatore ha subordinato la possibilità di prelievo delle somme dal conto corrente dedicato alla *redazione del predetto apposito prospetto contabile*. In mancanza di specifiche indicazioni è ragionevole ritenere che il professionista *possa adottare qualsiasi forma nella redazione del prospetto*⁸⁴ a condizione di rendere possibile la ricostruzione delle somme “astrattamente prelevabili”.

Le esigenze di controllo richiedono che gli elementi/movimenti siano *indicati analiticamente* con riferimento ai singoli atti o in forma aggregata, a condizione di rendere possibili gli eventuali controlli⁸⁵. Devono essere altresì indicati gli *estremi delle fatture emesse*.

Una buona “base di partenza” per la redazione dell'apposito prospetto è costituita

⁸³ Ad esempio, se il notaio avrà anticipato l'importo di 1.000 euro e il cliente avrà restituito anticipazioni per 800 euro, la somma liberamente utilizzabile non potrà superare tale limite.

⁸⁴ Cfr. lo studio n. 419-2017/C, *Il conto corrente dedicato e i conseguenti obblighi in capo al notaio*, cit., 19.

⁸⁵ *Ibidem*, 12.

dalle *movimentazioni del conto corrente bancario risultante dal registro dei movimenti finanziari*, come pure le operazioni contabilizzate nella scheda ove risultano le movimentazioni per conto terzi. I predetti dati dovranno però essere integrati con l'indicazione degli estremi delle fatture emesse che rendono gli importi giacenti sul conto prelevabili.

«Il notaio è obbligato a conservare idonea documentazione degli specifici impieghi delle somme depositate sul conto dedicato e successivamente utilizzate. Per il versamento dei tributi collegati alla registrazione degli atti la documentazione sarà rappresentata dallo stesso adempimento unico e dai relativi modelli di pagamento. Invece, con riferimento alle spese anticipate in nome e per conto della clientela il notaio potrà utilizzare la medesima documentazione valida ai fini fiscali»⁸⁶.

⁸⁶ *Ibidem*, 19.

CAPITOLO III

La determinazione dei redditi di lavoro autonomo

3.1. La determinazione del reddito di lavoro autonomo: principi generali

La determinazione del reddito di lavoro autonomo sembra un'operazione relativamente semplice, ma la formulazione letterale dell'art. 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi⁸⁷ non agevola il compito dell'interprete.

Diversamente dai redditi d'impresa, i criteri applicabili sono indicati unicamente dalla disposizione citata. I redditi di lavoro autonomo devono essere determinati secondo la *disciplina "rigorosamente" prevista dai commi da 1 a 8-bis*.

Sarebbe un *errore metodologico* applicare le *disposizioni in materia di reddito d'impresa*. La rilevanza fiscale dei compensi percepiti e la deducibilità degli oneri sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale trovano la relativa disciplina nella disposizione in esame anche se, in alcuni casi, il legislatore non ha fornito alcuna indicazione. In questo caso devono trovare applicazione i *principi generali desumibili dallo stesso art. 54*⁸⁸.

Se, ad esempio, la disposizione non indica alcuna limitazione alla deducibilità di una specifica tipologia di costo, lo stesso assumerà rilevanza ai fini della determinazione del reddito professionale, integralmente⁸⁹. Allo stesso modo, se non viene indicata una deroga al criterio di cassa, le spese sostenute nell'attività assumeranno rilevanza all'atto del pagamento⁹⁰. È dunque naturale che in molti casi il legislatore non abbia fornito una disciplina esplicita con riferimento ad alcune tipologie di costi, non essendo sempre necessario prevedere specifiche limitazioni o deroghe rispetto ai principi generali.

Ad esempio, *per fini antielusivi* si prevede espressamente che i *canoni di locazione finanziaria* sono deducibili esclusivamente nel periodo d'imposta in

⁸⁷ La cui rubrica è "Determinazione del reddito di lavoro autonomo".

⁸⁸ *In primis* il principio secondo cui i compensi professionali e le spese sostenute assumono rilevanza fiscale, rispettivamente, all'atto dell'incasso e del pagamento.

⁸⁹ Ciò non si verifica, ad esempio, per le spese di rappresentanza deducibili entro il limite massimo dell'1 per cento dei compensi professionali percepiti nel periodo d'imposta.

⁹⁰ Ad esempio, una deroga espressa è prevista per i canoni di locazione finanziaria deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano.

cui maturano (cfr. *infra*). Si *deroga*, quindi, *al principio di cassa*. Invece, non è stato necessario, ad esempio, prevedere espressamente la deducibilità delle spese di cancelleria. Se i predetti oneri sono inerenti, cioè sono sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale, sono deducibili senza alcun limite nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il pagamento. Trovano così applicazione i due principi generali relativi ai redditi di lavoro autonomo e per tale ragione il legislatore non ha avvertito la necessità di fornire una regolamentazione specifica. Tuttavia, non sarà difficile individuare alcune operazioni che hanno indotto la maggior parte degli interpreti, sia pure in un numero limitato di casi, a colmare il vuoto normativo della disposizione in commento applicando le regole relative al reddito d'impresa.

L'operazione descritta non è tecnicamente corretta, ma in alcuni casi il risultato che ne consegue, perlomeno sulla base di un'interpretazione sistematica, è ragionevole. Pertanto, con riferimento ad un numero estremamente limitato di fattispecie è possibile legittimamente discostarsi dalla "rigida" applicazione dei principi di cui all'art. 54. Il problema si pone, ad esempio, per la deducibilità dei costi di ristrutturazione dei fabbricati sostenuti dal professionista quale conduttore che abbia ottenuto l'esplicita autorizzazione del proprietario per effettuare i lavori sull'immobile utilizzato quale sede dello studio. L'art. 54 del T.U.I.R. non fornisce alcuna indicazione in proposito. Si pone quindi il problema se considerare la spesa sostenuta deducibile in un'unica soluzione, in base al principio di cassa⁹¹, quindi nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il pagamento oppure, come nel reddito d'impresa, considerare la spesa sostenuta quale onere pluriennale, quindi deducibile in due o più periodi d'imposta. I dubbi sono più che legittimi in quanto la disposizione in esame non fornisce alcuna indicazione in relazione ai criteri di deducibilità dei costi sostenuti in relazione a "beni di terzi".

Indipendentemente dalla soluzione al caso ora prospettato, e che sarà successivamente esaminato (cfr. *infra*)⁹², il *principio generale applicabile*, come si desume dal comma 1, è *quello di cassa*. La norma citata così dispone: «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi».

⁹¹ Come ordinariamente previsto dall'art. 54 del T.U.I.R.

⁹² Unitamente ad altre fattispecie.

L'espressione "*percepiti*" vuole significare *incassati*. Fin quando il compenso non è incassato la prestazione professionale, anche se ultimata, non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali. L'espressione *spese sostenute* vuole significare che gli oneri possono essere considerati in deduzione dal reddito professionale netto, solo nel periodo d'imposta in cui è *avvenuto* materialmente il *relativo pagamento*.

Il legislatore ha poi precisato, nell'ultima parte della disposizione «salvo quanto stabilito nei successivi commi». Sono state così previste *alcune deroghe alla deducibilità delle spese*, sia sotto il profilo quantitativo, con la previsione di specifici limiti, sia per ciò che riguarda il criterio applicabile. In alcuni casi, come detto, alcune tipologie di oneri sono deducibili indipendentemente dall'avvenuto pagamento⁹³. Tuttavia, si tratta pur sempre di un *numero limitato di eccezioni* indicate espressamente dal legislatore. Il *principio generale*, come detto, resta pur sempre il criterio di cassa.

Possono essere correttamente applicate ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo anche alcune disposizioni cosiddette comuni, quindi collocate all'interno del Testo Unico delle Imposte sui redditi in una parte che non riguarda né le imprese, né i professionisti. Si tratta, ad esempio, dell'art. 43 del d.P.R. n. 917 del 1986, che nel definire la strumentalità degli immobili, sia per le imprese, sia per gli esercenti arti e professioni, fa riferimento ai fabbricati utilizzati in via esclusiva nell'esercizio dell'attività professionale⁹⁴. L'utilizzazione promiscua⁹⁵, quindi, fa perdere al cespite immobiliare, la caratteristica di bene strumentale.

L'art. 54 del T.U.I.R. prevede l'applicazione di un criterio di *determinazione dei redditi analitico*. Deve essere quindi effettuata la differenza tra i compensi effettivamente percepiti e le spese materialmente sostenute. Nel sistema tributario, però, i professionisti di minori dimensioni, i cui compensi percepiti nel periodo d'imposta non hanno superato il limite di 65.000 euro, possono determinare il reddito applicando un *apposito regime forfetario*. La disciplina di tale regime è prevista dall'art. 1, commi da 54 a 89 dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.

⁹³ Ad esempio, il costo sostenuto per l'acquisto dei beni strumentali è deducibile secondo la tecnica dell'ammortamento, determinando le quote da considerare in diminuzione dal reddito professionale netto, applicando i coefficienti stabiliti dal DM del 31 dicembre 1988.

⁹⁴ Nell'ambito delle attività professionali gli immobili sono strumentali solo per destinazione, quindi se effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'attività. Non è prevista, la strumentalità per natura, riguardante esclusivamente gli immobili posseduti dagli imprenditori (per i fabbricati classificati catastalmente A/10, B, C, D, e E).

⁹⁵ Per esigenze personali o familiari del professionista.

Non assumeranno rilievo i costi effettivamente sostenuti nell'attività, ma il professionista determinerà il reddito di lavoro autonomo applicando il coefficiente di redditività del 78 per cento (cfr. *infra*).

3.2. Il principio di cassa

Il “principio di cassa”, quale “regola generale” applicabile ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, può sembrare di più facile applicazione rispetto alla competenza temporale⁹⁶, ma non è così.

L'evolversi dei mezzi di pagamento, oggi sempre più virtuali, e le rilevanti limitazioni all'uso del contante, hanno alimentato nel tempo i dubbi e le incertezze *sull'individuazione del momento in cui l'incasso di un compenso può considerarsi avvenuto*, quindi in grado di concorrere alla formazione del reddito. Lo stesso dicasi per le spese.

Le incertezze più significative non riguardano le operazioni effettuate in contanti, bensì tramite l'utilizzazione di altri strumenti di pagamento come, ad esempio, gli assegni bancari, circolari, carte di debito (bancomat), carte di credito, ricevute bancarie, etc.

60

In molti casi è possibile che il pagamento del compenso professionale sia effettuato con un “mezzo” che non consente di ottenere l'immediata disponibilità della somma da parte del professionista. L'individuazione del momento di avvenuto incasso, soprattutto per le operazioni che si pongono a cavallo tra due periodi d'imposta, diventa essenziale al fine di comprendere quando un componente reddituale attivo debba concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Incasso con denaro contante

I compensi relativi a prestazioni pagate con denaro contante si considerano percepiti nel momento in cui le somme entrano nella *disponibilità del professionista*. In questo caso sussiste perfetta coincidenza tra il momento del pagamento da parte del cliente e quello dell'incasso da parte del professionista. La medesima soluzione riguarda le spese

Incassi con assegno bancario o postale

I compensi devono considerarsi percepiti quando *il titolo entra nell'effettiva disponibilità*, tramite la consegna o spedizione, del soggetto beneficiario della somma. Non rileva, quindi, il successivo versamento sul conto corrente bancario.

⁹⁶ Regola propria e posta a fondamento della determinazione dei redditi d'impresa.

Non è possibile differire l'avvenuto incasso semplicemente posticipando ad un esercizio diverso il versamento dell'assegno sul conto corrente.

Il problema è stato preso in esame dall'Agenzia delle entrate con riferimento agli esercenti arti e professioni.

L'Amministrazione finanziaria, rispondendo ad un quesito con la risoluzione n. 138/E del 29 maggio 2009, ha affermato che l'esercente arte e professione deve considerare incassati i compensi nel momento in cui *riceve l'assegno* e non nel momento (successivo) in cui l'assegno viene materialmente versato sul conto corrente. In pratica l'assegno, quale mezzo di pagamento, equivale alla moneta corrente.

Analogamente, la consegna dell'assegno al creditore equivale all'effettuazione del relativo pagamento.

Incasso con assegno circolare

La soluzione è la stessa già esaminata con riferimento agli assegni bancari. Trattandosi di un mezzo di pagamento di fatto equivalente al denaro contante, sia pure ai soli fini fiscali, è irrilevante il materiale versamento sul conto dello studio. Il principio è stato affermato non solo dalla citata Circ. n. 138/E del 2009, ma anche dalla Circ. dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 23 giugno 2010. Assume rilevanza, invece, il momento in cui l'assegno circolare *entra nell'effettiva disponibilità del beneficiario*.

Assegni bancari insoluti

Nell'ipotesi in cui gli assegni bancari ricevuti in pagamento siano insoluti, i compensi contabilizzati si considereranno di fatto come mai percepiti. Ai fini fiscali si richiede, come è intuibile, il buon fine dell'assegno bancario. Pertanto, l'eventuale insoluto all'atto del versamento produce effetti retroattivi.

Incasso con bonifico bancario o postale

I dubbi sono stati chiariti dall'Agenzia delle entrate. A tal fine *non assume rilevanza la data di valuta* risultante dall'estratto conto. Tale data è significativa ai soli fini bancari per il computo degli interessi. *Si deve fare riferimento alla data di effettivo accredito*, cioè al momento in cui il soggetto interessato acquista effettivamente la disponibilità della somma accreditata (data dell'operazione). In tal senso si è espressa la cit. circ. n. 38/E del 2010.

La data di valuta interessa esclusivamente il rapporto tra il correntista e l'istituto di credito in quanto riguarda il conteggio degli interessi maturandi.

La soluzione è condivisibile, ma per le operazioni poste in essere in prossimità della fine dell'anno potrebbe verificarsi che la data di pagamento "cada" in un periodo d'imposta diverso (precedente) rispetto a quando il professionista potrà considerare percepito il compenso. Potrebbe teoricamente verificarsi che il sostituto d'imposta abbia perso la disponibilità della somma di denaro sul conto

corrente nell'anno X, operando altresì la relativa ritenuta d'acconto. Invece, il professionista, che avrà ottenuto l'effettiva disponibilità della predetta somma di denaro sul conto corrente in una data diversa, dovrà dichiarare il compenso percepito nell'anno $X + 1$ ⁹⁷.

Queste operazioni, poste in essere in prossimità della fine dell'anno, possono dare luogo a problemi laddove il cliente che effettua il pagamento abbia la qualifica di sostituto d'imposta. Infatti, tale soggetto rilascerà la certificazione unica, attestante i compensi erogati e le ritenute operate nell'anno X; invece il professionista dichiarerà i predetti compensi nell'anno successivo.

È in questo caso opportuno che il cliente e il notaio lascino una traccia scritta, quindi documentale, dell'accaduto, in modo da poter correttamente argomentare nei confronti dell'Agenzia delle entrate qualora, a seguito di un "controllo incrociato", venga riscontrato che i due soggetti deducono e dichiarano in due anni diversi, la spesa sostenuta e il compenso percepito.

Incasso con carta di debito (bancomat)

La medesima soluzione di cui al punto precedente vale per gli incassi effettuati con carta di debito (bancomat). Si deve fare riferimento al momento in cui la somma di denaro è *effettivamente disponibile sul conto corrente*.

62

Analogamente, per l'effettivo sostenimento delle spese, è necessario fare riferimento al momento in cui il professionista perde la disponibilità della somma giacente sul conto corrente.

Incasso mediante ordine di addebito (RID)

Anche per gli incassi effettuati mediante ordine di addebito (modello RID) valgono gli stessi principi ora esaminati per le operazioni effettuate tramite bonifico. Assumerà rilievo la data in cui il denaro è effettivamente disponibile sul conto corrente. La data di valuta è ancora una volta irrilevante.

Solitamente per le operazioni di incasso (accredito) la data di valuta è successiva rispetto a quella dell'operazione. Gli interessi iniziano a maturare successivamente rispetto al momento in cui la somma di denaro è effettivamente disponibile sul conto corrente.

Ad esempio, se la data dell'operazione (di accredito) è il 30 dicembre dell'anno X e la data di valuta è il 2 gennaio dell'anno $X + 1$, il compenso si deve considerare percepito, ai fini fiscali, nell'anno X. Nello stesso anno il predetto componente reddituale concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

⁹⁷ Tale circostanza potrebbe verificarsi qualora il cliente, sostituto d'imposta, abbia disposto il pagamento tramite un ordine di bonifico perdendo la disponibilità della somma di denaro il 30 o il 31 dicembre, ed il professionista abbia ottenuto la disponibilità della medesima somma il 2 gennaio dell'anno successivo.

In realtà, è poco frequente che un professionista percepisca i compensi tramite questa forma di pagamento. Tale modalità vengono utilizzate soprattutto per l'effettuazione dei pagamenti. Ad esempio, il professionista potrebbe utilizzare tale forma di pagamento per i canoni di locazione dell'immobile utilizzato quale sede dello studio professionale. La spesa si considera così sostenuta nel momento in cui si perde l'effettiva disponibilità della somma di denaro dal conto corrente.

Pagamento con RIBA all'incasso o salvo buon fine

Un'altra forma di incasso utilizzata è costituita dalla *ricevuta bancaria all'incasso o salvo buon fine*.

La ricevuta non costituisce, in effetti, una vera e propria forma di pagamento, ma se emessa con la clausola "salvo buon fine", è utilizzata unicamente dal cedente prestatore al fine di ottenere dalla banca l'anticipazione del compenso della prestazione che, nella sostanza, non risulta ancora incassata. In ogni caso, che sia emessa "salvo buon fine" o "all'incasso", viene trasferito sulla banca l'onere di avvisare con alcuni giorni di anticipo il cessionario/committente del pagamento che deve essere eseguito e della data in cui scade il termine. Indipendentemente dall'eventuale anticipazione, la ricevuta costituisce solo un avviso di scadenza, che può anche non essere ottemperato dal debitore, e non certamente un titolo di credito.

Il momento in cui il *compenso* può considerarsi *percepito* è quello *dell'accredito sul conto corrente*⁹⁸ dell'avvenuto pagamento da parte del cessionario/committente che ha, di fatto, provveduto al ritiro della ricevuta bancaria. Non rileva, invece, la data in cui è avvenuta l'anticipazione dei fondi da parte della banca che costituisce, nella sostanza, una forma di finanziamento. La medesima soluzione vale per lo sconto fatture, l'anticipazione su documenti, etc.

Incasso con carta di credito

Per l'incasso dei compensi dovrebbe rilevare il momento in cui il professionista *consegua l'effettiva disponibilità delle somme sul proprio conto corrente*. Si deve fare riferimento, ancora una volta, alla data di accredito e non alla data di valuta.

Per i pagamenti effettuati è irrilevante il momento in cui il titolare della carta di credito registra (solitamente nel mese successivo) l'addebito sul proprio estratto conto delle spese effettuate (solitamente nel mese precedente). Il soggetto titolare del rapporto chiude il proprio debito con il fornitore nel momento in cui utilizza la carta di credito. In questa ipotesi il pagamento deve considerarsi in

⁹⁸ Rileva la data in cui la somma di denaro è effettivamente disponibile sul conto corrente.

ogni caso effettuato anche se, successivamente, il titolare della carta è debitore di una somma pari a tutte le spese effettuate nei confronti del “gestore” della carta di credito stessa⁹⁹.

Ulteriori chiarimenti sul tema sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 77/E del 23 aprile 2007. L’istante chiedeva se i contributi previdenziali versati da un professionista con utilizzo della carta di credito il 15 dicembre, ma addebitati sul conto corrente il 15 gennaio dell’anno successivo, potessero essere considerati in deduzione con riferimento alla prima data, vale a dire *quella relativa all’ordine di pagamento*, oppure dovessero considerarsi deducibili con riferimento alla seconda data di addebito sul conto corrente.

L’Agenzia delle entrate ha esaminato preliminarmente la questione sotto il profilo civilistico, precisando come il pagamento effettuato con carta di credito integri una delegazione passiva di pagamento allo scoperto, disciplinata dagli artt. 1269 e ss. del c.c. Pertanto, si verifica una modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio tale che, se il delegato esegue il pagamento, la prestazione da lui eseguita al delegatario vale come effettuata dal delegante e vale, contemporaneamente, come effettuata dal delegato al delegante. Conseguentemente, il *momento rilevante*, ai fini del versamento effettuato con *carta di credito*, è quello in cui la stessa *viene utilizzata*. Il successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente riguarda, secondo l’Agenzia delle entrate, un rapporto interno che coinvolge esclusivamente il delegante e il delegato, ed è irrilevante ai fini fiscali.

L’applicazione del principio di cassa può far sorgere dubbi qualora il notaio abbia deciso di avvalersi del *sistema di fatturazione previsto dal d.m. del 31 ottobre 1974*. In tale ipotesi, la fattura può essere correttamente emessa entro i sessanta giorni successivi rispetto alla costituzione di un fondo spese indistinto. Tale somma è composta sia dai compensi professionali spettanti al notaio per la prestazione resa, sia dagli oneri esclusi dal computo della base imponibile Iva e necessari per l’esecuzione degli adempimenti.

Si è posto quindi il problema se tale disposizione avesse un ambito applicativo circoscritto all’Iva o *riguardasse anche l’ambito delle imposte sui redditi*. Nel primo caso, pur non sussistendo l’obbligo di emettere la fattura al momento del ricevimento del fondo spese¹⁰⁰, il compenso dovrebbe considerarsi percepito

⁹⁹ Ad esempio, se il professionista effettua il pagamento delle spese di cancelleria utilizzando la carta di credito il 30 dicembre del 2021, la spesa si considererà effettivamente sostenuta nel medesimo periodo di imposta. Ciò anche laddove il saldo risultante dall’estratto conto della carta di credito sarà addebitato durante il mese di gennaio dell’anno successivo (il 2022).

¹⁰⁰ Infatti, la fattura può in questo caso essere emessa entro i sessanta giorni successivi.

contestualmente alla ricezione della somma di denaro “indistinta”. La soluzione non è corretta essendo necessario considerare quale *momento di incasso del compenso la data della fattura emessa*.

La circostanza che l’art. 3 del citato d.m. del 31 ottobre 1974 non fornisca alcuna indicazione ai fini delle imposte sui redditi, non rappresenta di per sé una circostanza decisiva per limitare l’ambito di applicazione della disposizione in esame ai soli fini Iva. «L’obbligo di emissione della fattura e gli elementi che compongono tale documento sono indicati espressamente solo dall’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. È normale, quindi, che il d.m. del 1974 fornisca la regolamentazione solo degli adempimenti Iva, con particolare riguardo all’emissione della fattura. In buona sostanza il riferimento alla sola fattura non è di per sé sufficiente per dimostrare che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità di *differire il momento della percezione del corrispettivo* facendolo coincidere con il *momento di emissione del predetto documento*»¹⁰¹. Nello stesso senso, quindi in favore all’applicabilità della normativa in esame anche ai fini delle imposte sui redditi, si è espressa autorevole dottrina¹⁰².

In corrispondenza del momento in cui l’esercente l’attività notarile emette la fattura¹⁰³, viene attribuita ad una parte della somma costituente il predetto fondo, la qualifica di compenso. Pertanto, *il compenso dovrà considerarsi incassato alla medesima data della fattura emessa*. In questo momento sorge l’obbligo, posto a carico del sostituto d’imposta, di operare la ritenuta d’acconto, il cui versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo¹⁰⁴.

¹⁰¹ N. FORTE, *La gestione delle somme in deposito ricevute dagli studi notarili: la fatturazione ed il momento di imputazione dei compensi al periodo d’imposta*, studio n. 81/2005/T, approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 16 dicembre 2005.

¹⁰² Così R. LUPI, *Diritto Tributario – Parte speciale*, Milano, 1994, 239; F. CROVATO, *I depositi presso i professionisti tra Iva e imposizione diretta*, in *Rass. trib.*, 1994, 294.

¹⁰³ Quindi entro il termine di sessanta giorni dalla costituzione del fondo spese indistinto.

¹⁰⁴ Ad esempio, se il 1° dicembre 2021 il notaio ha ricevuto il fondo spese indistinto, e la fattura è stata emessa in anticipo rispetto allo spirare del termine di sessanta giorni, il 31 dicembre del medesimo anno, il compenso si considererà incassato nell’anno 2021. Viceversa, se la fattura sarà tempestivamente emessa il 30 gennaio 2022, l’incasso si considera avvenuto in corrispondenza della data della fattura, quindi nel periodo d’imposta 2022 (nel mese di gennaio). In tale ultima ipotesi il sostituto d’imposta dovrà versare la relativa ritenuta entro il 16 febbraio successivo.

3.3. I componenti positivi del reddito di lavoro autonomo – Brevi cenni introduttivi

In questa parte del presente lavoro saranno *esaminati i componenti positivi* che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

L'approfondimento riguarderà, *in primis*, i principi generali, che possono essere comunque utili nel fornire una soluzione alle fattispecie caratterizzate dalle criticità più significative. Successivamente, saranno esaminati alcuni casi riguardanti specificamente l'esercizio della professione notarile.

Il punto essenziale da cui è necessario partire, riguarda la “*tassatività*” dei componenti positivi di reddito per i lavoratori autonomi, individuati quali rilevanti dall'art. 54 in esame. Ad esempio, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro le sopravvenienze attive¹⁰⁵ e passive che, diversamente, sono componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, o con le operazioni di autoconsumo degli stessi, assumono rilevanza esclusivamente a seguito della modifica normativa apportata dal decreto – legge n. 223 del 4 luglio 2006. Tale disposizione ha espressamente previsto in seno dell'art. 54 del T.U.I.R., la *rilevanza reddituale dei plusvalori*. Precedentemente alla modifica normativa, i predetti componenti positivi, anche se realizzati con la cessione di beni utilizzati nell'esercizio dell'attività, non concorrevano alla determinazione del reddito del professionista. Trovava applicazione ed è valido ancora oggi il principio della “*tassatività*”, nel senso che i componenti positivi di reddito, non indicati espressamente dalla disposizione in esame, sono fiscalmente irrilevanti –.

Pertanto, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, assumono rilevanza reddituale esclusivamente i seguenti componenti positivi:

- i compensi in denaro o in natura;
- le plusvalenze relative ai beni strumentali;
- i corrispettivi percepiti con la cessione di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

¹⁰⁵ In realtà, l'Agenzia delle entrate, con un'interpretazione che si pone in evidente contrasto con la lettera dell'art. 54 del T.U.I.R., ha tentato di attribuire rilevanza, in alcuni casi, a taluni componenti positivi di reddito che nella sostanza assumono la qualifica di sopravvenienze attive. In questo senso si è espressa la risposta all'istanza di interpello n. 209 del 13 luglio 2020 avente ad oggetto la cessione di un contratto di *leasing* nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Gli esercenti la professione notarile *non possono percepire*, secondo quanto previsto dalle disposizioni deontologiche, *alcun compenso per la cessione della clientela*. Per le altre categorie professionali, per le quali non è previsto alcun divieto in tal senso, i predetti compensi concorrono alla determinazione del reddito professionale. Lo prevede espressamente l'art. 54 del T.U.I.R.

3.4. La nozione di compensi

L'art. 54 del T.U.I.R. prevede espressamente che, ai fini della determinazione del reddito professionale, è necessario innanzitutto tenere in considerazione i compensi «in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta».

I compensi che assumono rilevanza sono *i corrispettivi percepiti* (incassati) relativi all'espletamento dell'attività professionale *che qualifica l'esercizio dell'arte o della professione*. Il criterio enunciato sembra estremamente semplice da applicare, ma in realtà non mancano i casi dubbi. Non sarà sempre agevole comprendere se i proventi percepiti debbano o meno essere “attratti” nell'esercizio dell'attività professionale tipica.

Costituisce compenso professionale qualsiasi entrata collegata alla attività tipica svolta dal professionista. Ad esempio, si considera tale il pagamento di una somma di denaro a fronte della redazione di un ricorso tributario da parte di un dottore commercialista, o anche il pagamento di un corrispettivo a fronte di un'attività di consulenza contrattuale svolta da un avvocato. Per gli esercenti la professione notarile sono “compensi tipici” i proventi percepiti per la costituzione di una società, la compravendita di un fabbricato, o per la stipula di un contratto di mutuo.

Rientrano nella *nozione di compenso* anche *gli oneri sostenuti* dal professionista *per l'esecuzione della prestazione*. Ad esempio, se il professionista addebita al cliente gli oneri che lui ha sostenuto per un collaboratore che lo ha supportato nella gestione della pratica, l'incasso di questa somma aggiuntiva costituisce in ogni caso un compenso professionale. Conseguentemente anche questa somma è soggetta a ritenuta d'acconto se corrisposta da un sostituto di imposta (es. una società).

Analogamente, se il notaio addebita al cliente la spesa sostenuta e rappresentata dai *compensi corrisposti al visurista*, la somma percepita ha natura di compenso ed è soggetta a imposizione¹⁰⁶, con l'unica eccezione delle spese escluse dal

¹⁰⁶ Sia ai fini delle imposte sui redditi, che ai fini Iva.

computo della base imponibile di cui all'art. 15, comma 1, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Hanno natura di compensi anche i rimborsi spese forfetari in quanto oneri sostenuti per l'esecuzione della prestazione professionale. Tale circostanza si verifica, ad esempio, per l'addebito delle spese sostenute per le visure ipotecarie e catastali¹⁰⁷.

I compensi possono essere *anche in natura* come si verifica, ad esempio, nel caso in cui la prestazione professionale venga remunerata con la consegna di un quadro, o con l'intestazione di un immobile, anziché con una somma di denaro. Tuttavia, «Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista» (art. 54, comma 5 del T.U.I.R.). Ad esempio, se l'impresa che ha conferito l'incarico sostiene direttamente le spese alberghiere relative alla trasferta del professionista incaricato, l'onere in questione non costituisce compenso in natura. Tale circostanza può ad esempio verificarsi quando il notaio è invitato a partecipare quale relatore ad un convegno, effettuato al di fuori della abituale sede di lavoro (art. 54, comma 5 del T.U.I.R.).

Non costituiscono, invece, compensi le entrate non collegate all'attività tipica svolta dal professionista. Si tratta, ad esempio, dei proventi realizzati con la cessione dei beni strumentali quali i mobili, gli arredi e gli altri beni strumentali (cfr. *infra*) o con la cessione della clientela *operazione, quest'ultima, non consentita dalla disciplina deontologica relativa all'attività notarile*.

I compensi professionali, come già detto, sono le entrate realizzate con lo svolgimento dell'attività tipica del professionista. In concreto non sarà sempre facile comprendere se una determinata prestazione possa o meno essere riconducibile nella predetta attività. La verifica deve essere effettuata caso per caso. Qualora la risposta sia negativa, la somma incassata potrebbe essere comunque soggetta a tassazione, ma secondo criteri diversi da quelli previsti per i redditi professionali.

L'Agenzia delle entrate ha indicato i criteri da utilizzare per comprendere quali sono le condizioni da verificare affinché la somma percepita per una determinata

¹⁰⁷ Trattandosi di compensi imponibili ai fini Irpef le spese sostenute per i predetti oneri, cioè per le visure saranno integralmente deducibili ai fini della determinazione del reddito professionale. Invece, qualora il notaio addebitasse analiticamente al cliente le spese sostenute per le predette visure, idoneamente documentate, considerandole correttamente escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, si tratterebbe di una mera partita di giro avente natura finanziaria. Pertanto, l'anticipazione sostenuta resterebbe a carico del cliente con la conseguente indeducibilità per il notaio dell'onere in questione.

prestazione possa essere considerata compenso, e quindi, *un'entrata tipica dell'attività svolta*. Secondo l'Agenzia delle entrate deve essere verificato se sussista una connessione tra l'attività di collaborazione eventualmente svolta e quella professionale "tipica". Deve essere quindi verificato se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione "siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente" (circ. n. 67/E del 2001). Tuttavia, la valutazione deve essere effettuata in via prioritaria a seconda di quanto *previsto di volta in volta dai singoli ordinamenti professionali* (circ. n. 105/E del 2001) e nello specifico quello relativo all'esercizio dell'attività notarile.

Può ragionevolmente ritenersi che il notaio, ove ad esempio ricopra l'incarico di consigliere di amministrazione di una banca, utilizzi le conoscenze tecnico/giuridiche collegate all'attività notarile, anche se la soluzione non è affatto certa. In tal caso, ove si condividesse la soluzione, i relativi compensi saranno assoggettati ad Irpef, in quanto componenti del reddito di lavoro autonomo, e ad Iva.

La medesima soluzione riguarderà il caso in cui il notaio percepisca un compenso quale relatore nel corso di un convegno avente ad oggetto temi che qualificano l'esercizio dell'attività notarile.

A tal fine, *sarà irrilevante* che le suindicate prestazioni, non essendo iscritte, né iscrivibili nel repertorio notarile, siano *escluse dall'obbligo di contribuzione* con il versamento mensile dovuto alla relativa cassa di previdenza. I compensi della predette prestazioni sono comunque "*attratti*" e quindi partecipano come componenti positivi di reddito alla formazione del reddito professionale da sottoporre ad imposizione.

Invece, *non costituiscono compensi professionali* le somme che il notaio percepisce ad esempio, come "gettoni di presenza" per la partecipazione ai lavori di una commissione avente ad oggetto lo studio della storia dell'attività notarile. I redditi (i gettoni di presenza) sono in questo caso *assimilati a quelli di lavoro dipendente*¹⁰⁸. La diversa qualificazione del reddito incide sul regime di tassazione delle spese. Infatti, i rimborsi spese per eventuali trasferte effettuate dai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente sono esclusi dalla tassazione ai fini Irpef. Si verifica frequentemente, che i lavoratori autonomi, non uniti da vincoli associativi, utilizzino la stessa struttura professionale, condividano l'uso della sala riunioni, della segreteria ed altri costi "comuni". Tale circostanza può verificarsi anche nell'esercizio dell'attività notarile.

¹⁰⁸ Quindi neppure assoggettati ad Iva.

Il professionista titolare del contratto di locazione e delle utenze, *addebita periodicamente agli altri professionisti, che utilizzano la "struttura," la quota di costi di loro pertinenza*. Si pone dunque il problema di verificare i relativi effetti delle somme così incassate.

A tal proposito l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la circ. n. 38/E del 2010, che i proventi percepiti con l'operazione di *riaddebito* non hanno natura di compensi, ma partecipano alla formazione del reddito del professionista che incassa le predette somme come *diminuzione dei costi*. In buona sostanza il professionista titolare dei contratti se da una parte sostiene i costi relativi alla sede comune, dall'altra deve considerare *in diminuzione dei predetti oneri le somme riaddebitate*. In tal caso è evidente, anche in virtù delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, come le somme incassate non concorrano alla determinazione del compensi, ma comunque incidano ai fini della determinazione del reddito professionale netto.

È inoltre frequente che, nell'esercizio dell'attività notarile il cliente corrisponda al professionista un *fondo spese* comprensivo in parte degli oneri necessari all'espletamento del mandato, quindi per assolvere le varie formalità (oneri di registrazione, diritti di segreteria, etc). È necessario dunque domandarsi, anche in questo caso, in quale momento il *fondo spese ricevuto assuma la "qualificazione" di compenso* professionale in grado di incidere sulla determinazione del reddito professionale.

Il problema, come già osservato, potrà essere risolto solo individuando *la natura delle predette somme* che vengono erogate al professionista. Infatti, non v'è dubbio che se le stesse dovessero essere considerate ad ogni effetto quali compensi professionali sarà necessario tenerne conto ai fini della determinazione del reddito.

Preliminarmente il professionista dovrà verificare l'osservanza delle *condizioni* previste dal d.m. 31 ottobre 1974. Tale norma, avente efficacia sia ai fini Iva che per le imposte sui redditi, *consente*, in presenza di alcune condizioni, di *differire l'emissione della fattura* non oltre il termine di sessanta giorni dalla costituzione del predetto fondo. Analogamente, anche ai fini dell'Irpef, fin quando la fattura non sarà stata emessa, al fondo spese ricevuto *non potrà essere attribuita la qualificazione di compenso professionale*.

Il lettore avrà agevolmente compreso come la possibilità di ricevere tali somme, senza emettere immediatamente fattura, e non considerare l'importo ricevuto quale compenso professionale, sia correlata alla sussistenza delle condizioni previste dal d.m. del 1974. Solo al verificarsi di tali circostanze, infatti, il professionista non sarà tenuto ad emettere immediatamente il documento. (circ. n. 67/E del 2001). Il d.m. del 1974 prevede, sempre nel corpo dell'art. 3, un

ulteriore presupposto di tipo formale. Le *somme ricevute in deposito* devono *essere annotate giornalmente*, distintamente per ciascuna operazione, in un apposito registro che deve essere tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cfr. *infra*).

Alla luce dell'analisi sin qui svolta, appare evidente che il professionista *potrà ricevere i predetti fondi spese senza attribuirgli*, fino allo spirare del sessantesimo giorno, cioè *fin quando non sarà emessa la fattura, natura di compensi*.

Appare però necessario ricordare che il decreto ministeriale prevede, una volta decorso il termine di sessanta giorni dall'erogazione del fondo, l'obbligo di emissione della fattura. L'adempimento riguarda, logicamente, la quota del fondo residua che, allo spirare del predetto termine, assume la natura di compenso.

È possibile anche che in alcuni casi limitati, le spese solitamente a carico del professionista per l'esecuzione dell'incarico siano sostenute direttamente dal committente. In tale ipotesi la disposizione (l'art. 54 del T.U.I.R.) prevede espressamente che i predetti oneri non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo. Tale circostanza può ad esempio verificarsi per la partecipazione del notaio quale relatore ed un convegno.

Si consideri ad esempio il caso in cui una società, che organizza un master in diritto tributario, sostenga direttamente le spese alberghiere e di viaggio del professionista che interviene nella qualità di docente. L'operazione è perfettamente neutrale per l'esercente arte o professione in quanto i predetti oneri, che rimangono esclusivamente a carico della società, non hanno natura di compensi. Si tratta di un'opportunità prevista dal citato articolo 54 che consente, anch'essa, di evitare le limitazioni della deducibilità delle spese alberghiere e della somministrazione di alimenti e bevande. Se i predetti oneri fossero sostenuti direttamente dal lavoratore autonomo troverebbero applicazione le limitazioni alla deducibilità per l'importo del 75 per cento e del 2 per cento dei compensi.

La previsione (art. 54, comma 5 del T.U.I.R.) ha una portata molto ampia ed è riferibile anche alle spese di viaggio e più in generale alla trasferta effettuata dal professionista. Nello specifico si prevede che «Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

3.4.1. I rimborsi forfetari di spese

Qualora l'esercente l'attività notarile chieda al proprio cliente un rimborso spese forfetario per l'attività svolta, la somma percepita ha natura di compenso. In questo caso non si tratta di spese sostenute in nome e per conto del cliente, non soggette ad Iva, bensì di oneri sostenuti ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale.

Frequentemente gli operatori poco attenti considerano quali rimborsi spese, non rientranti tra i compensi professionali, tutte le somme che il committente paga al professionista per le anticipazioni da questi effettuate. In realtà devono essere tenute *distinte le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, rispetto a quelle mere anticipazioni finanziarie* che riguardano i costi riconducibili unicamente nella sfera del professionista. Tuttavia, in questo ultimo caso, in sede di determinazione degli onorari professionali, il lavoratore autonomo considererà anche i predetti oneri (le mere anticipazioni finanziarie). Ad esempio, le spese sostenute per una trasferta (aereo, albergo, etc.) in occasione di un convegno, dove il notaio interviene quale relatore sono oneri sostenuti nell'ambito dell'attività professionale dallo stesso esercitata. Come già detto, i compensi percepiti per la relazione anche se non sono compensi che "qualificano" l'esercizio dell'attività notarile devono essere comunque "attratti" ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. È irrilevante, al fine di qualificare queste somme come rimborsi, la circostanza che la trasferta venga effettuata su incarico della società che organizza l'evento. Questi oneri fanno parte della sfera del professionista e sono sostenuti per esercitare concretamente l'attività anche se in conseguenza di una trasferta.

La circostanza che nel linguaggio comune e nei rapporti tra il professionista ed il cliente questi oneri vengano comunque *qualificati come rimborsi spese* è irrilevante dal punto di vista fiscale. Si potrà forse qualificare tali somme come "rimborsi di fatto", ma certamente non in senso tecnico. È evidente, infatti, che il professionista, nel determinare i suoi compensi, terrà anche in considerazione la circostanza di aver affrontato ed anticipato una parte dei costi per espletare il suo mandato ancor prima di ricevere i compensi spettanti. La fattura comprenderà, quindi, anche i predetti oneri sostenuti per la trasferta.

Le conclusioni sono le stesse per eventuali ed ulteriori addebiti che il professionista dovesse effettuare in relazione ad oneri da lui anticipati rientranti nella propria sfera. Ad esempio, *sono compensi professionali le spese addebitate e sostenute per le visure ipotecarie e catastali.*

Il notaio potrebbe, ad esempio, decidere di non considerare tali somme quali anticipazioni di spese escluse dal computo della base imponibile, ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3). L'esclusione dall'applicazione dell'Iva delle somme ricevute quali rimborsi per le anticipazioni richiede l'esecuzione di numerosi adempimenti onerosi a carico del notaio. Le spese anticipate devono essere analiticamente documentate in quanto devono essere addebitate nella medesima misura sostenuta dal professionista. Non è agevole, nel corso di un'eventuale attività di verifica, fornire la dimostrazione di tale coincidenza. Pertanto, *il notaio, può legittimamente considerare in deduzione quali costi le anticipazioni per poi eventualmente addebitare come compensi, i relativi rimborsi spese*¹⁰⁹ nei confronti del cliente. In tal caso i rimborsi spese sono compensi imponibili ai fini Irpef e sono imponibili ai fini Iva.

Non v'è dubbio, infatti, che i predetti costi entrano a far parte e devono essere contabilizzati (e spesati) nella contabilità del professionista che li sostiene. È dunque indifferente che, successivamente, il lavoratore autonomo ne ottenga il rimborso che, come detto, ha natura di compenso professionale.

Si pone anche il problema se, per i professionisti che non esercitano l'attività notarile, possano essere considerati compensi di tipo professionale le entrate percepite a seguito della *cessione della clientela dello studio*. La soluzione è negativa anche se, l'art. 54 del T.U.I.R. ne riconosce comunque la natura di componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito professionale. I notai, invece, non possono percepire alcuna somma a tale titolo operando un evidente divieto previsto dalle regole deontologiche.

D'altra parte, la disposizione citata si limita ad affermare che essi «concorrono a formare il reddito» essendo «riferibili all'attività artistica o professionale». Tale circostanza¹¹⁰ ha indotto il legislatore ad attrarre i predetti proventi nel novero dei componenti positivi che concorrono alla formazione del reddito professionale netto¹¹¹ dei «professionisti ordinari», tuttavia essi *non rappresentano in alcun*

¹⁰⁹ Deve però ritenersi che il mancato addebito delle spese anticipate nei confronti del cliente non faccia venire meno il requisito di inerenza dei predetti oneri. Le spese sostenute per le visure ipotecarie e catastali sono comunque inerenti anche in quanto obbligatorie. Il notaio è tenuto ad effettuare le visure ipotecarie e catastali anche se sollevato da tale obbligo dal cliente.

¹¹⁰ Il fatto che i corrispettivi siano riferibili «all'attività artistica o professionale».

¹¹¹ Per un approfondimento concernente la portata applicativa della disposizione Cfr. P. MENEGHETTI, *Lo studio in vendita al bivio del prelievo*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 luglio 2006, 22. Ai fini dell'analisi sin qui condotta non appare contestabile che i proventi percepiti con la cessione della clientela e delle altre attività immateriali abbiano natura diversa rispetto ai compensi professionali.

modo i compensi percepiti per l'esercizio dell'attività professionale. Occorre infatti distinguere, come già precisato, i proventi che partecipano alla formazione del risultato d'esercizio, ed i compensi riferibili alle prestazioni professionali tipiche svolte dal professionista.

Per gli esercenti la professione notarile, il problema neppure si pone in quanto le "regole" deontologiche vietano al notaio di percepire somme a tale titolo.

3.4.2. Alcuni casi particolari: l'indennità di maternità, l'assegno minimo e il contributo in conto impianti

In talune circostanze l'esercente la professione notarile percepisce somme che non hanno natura di compensi professionali, ma che concorrono comunque alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, senza però essere assoggettate ad Iva¹¹².

La tassazione delle somme così percepite è dovuta all'applicazione dell'art. 6, comma 2 del d.P.R. n. 917 del 1986 che così dispone: «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

74

L'Agenzia delle entrate ha chiarito, con riferimento alla nozione di compenso, che *l'indennità di maternità* eventualmente percepita dal professionista, se da una parte costituisce reddito tassabile da assoggettare ad imposta sostitutiva, dall'altra *non concorre alla determinazione dell'ammontare dei compensi* per verificare l'osservanza dei limiti di accesso (cfr. circ. n. 17/E del 30 maggio 2012, par. 6.1.1, lett. b). L'indicazione ha riguardato i professionisti che applicano il regime forfetario previsto dall'art. 1 della l. n. 190 del 2014, ma non sussistono valide ragioni per non applicare la medesima soluzione ai professionisti che determinano il reddito secondo i criteri analitici di cui all'art. 54 in esame.

Il diritto a percepire tale indennità è previsto dall'articolo 33 del regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà – articolo 4 dello Statuto, che rinvia al capo XII del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità) successivamente modificato dal decreto legislativo n. 115 del 2003, dalla legge n. 289 del 2003 e dal d.lgs. n. 80 del 2015.

¹¹² In tale ipotesi, manca, infatti, una prestazione di servizi, secondo le indicazioni di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, posta in essere dal professionista. Tale circostanza determina l'inapplicabilità dell'imposta sul valore aggiunto.

La medesima soluzione è applicabile con riferimento *all'assegno per l'integrazione degli onorari*, erogato a norma degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà – art. 4 dello Statuto.

L'assegno consiste essenzialmente in un intervento diretto ad integrare gli onorari del notaio fino alla concorrenza di una quota dell'onorario medio nazionale determinata annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione entro i limiti fissati dall'art. 4, n. 2 del regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà.

L'assegno percepito per l'integrazione degli onorari non è un compenso, ma è un provento conseguito in sostituzione di redditi. Per tale ragione è soggetto a tassazione Irpef come reddito di lavoro autonomo.

Si pone poi il problema della natura attribuibile ai *contributi erogati per l'impianto dello studio ai notai di prima nomina*.

L'art. 1 del regolamento della Cassa di previdenza del Notariato prevede che «La Cassa può provvedere annualmente a concedere contributi sugli interessi dei finanziamenti contratti per l'impianto dello studio a notai di prima nomina che si trovino in condizioni di disagio economico per non avere conseguito nell'anno precedente a quello della prima iscrizione a ruolo un reddito, a qualsiasi titolo maturato, superiore ai 2/3 della quota dell'onorario notarile repertoriale medio nazionale, stabilita per ottenere, in tale anno, la concessione dell'assegno di integrazione».

75

In base ad un'interpretazione letterale della disposizione del regolamento, non si comprende agevolmente come al predetto contributo, erogato dalla Cassa di previdenza, non possa essere attribuita la qualifica di compenso professionale, né di reddito percepito in sostituzione di proventi spettanti al professionista¹¹³. Il contributo, come detto, è *finalizzato alla copertura del costo rappresentato dalla quota di interessi* relativi ad un finanziamento ottenuto dal notaio per l'impianto dello studio professionale.

In realtà, non tutti gli interessi sui finanziamenti contratti dal notaio possono essere considerati in deduzione ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. L'art. 54 del T.U.I.R. non fornisce alcuna indicazione in proposito. Invece, le istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi precisano espressamente che sono deducibili da tale reddito gli interessi passivi relativi ai prestiti contratti per l'acquisto di beni strumentali.

Il regolamento della Cassa di previdenza prevede che il contributo in conto interessi venga erogato dall'ente in un'unica soluzione dopo l'erogazione

¹¹³ Non trova quindi applicazione l'art. 6 del T.U.I.R.

del finanziamento, sulla base delle risultanze del relativo contratto e dopo il controllo della tipologia delle spese sostenute.

Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto degli elementi rientranti nelle seguenti categorie: macchinari, impianti e attrezzature varie; programmi informatici strumentali all'esercizio della professione e servizi ad esso collegati; abbonamenti a servizi informatici dedicati; canoni di locazione e/o relativa cauzione; costo del personale.

Deve però osservarsi che, ai fini squisitamente fiscali sarà necessario tenere distinti la quota parte degli interessi relativi al finanziamento contratto dal notaio per l'acquisto dei beni strumentali, rispetto alla parte degli interessi riferibile al finanziamento destinato alla copertura dei costi sostenuti inizialmente per il personale dipendente.

Il contributo erogato dalla Cassa di Previdenza destinato al reintegro, quindi alla copertura degli interessi, dovrà essere considerato in diminuzione della quota interessi deducibile dal reddito di lavoro autonomo.

Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 54 del T.U.I.R. sono deducibili le spese sostenute dal professionista, quindi rimaste effettivamente a carico di tale soggetto. Il contributo della Cassa "copre" la quota degli interessi passivi destinati all'acquisto di beni strumentali. Pertanto, questa quota parte di costo non è a carico del notaio che non può, di conseguenza, considerarli in deduzione.

Invece, con riferimento alle altre spese, il problema neppure si pone. Infatti, ad esempio, gli interessi relativi al finanziamento contratto dal notaio al fine di beneficiare di un sostegno per i costi che deve sostenere inizialmente, nella fase di avvio dell'attività, per i lavoratori dipendenti, non sono deducibili. Si tratterebbe, nonostante il finanziamento sia destinato a sostenere i costi inerenti dello studio, pur sempre di un finanziamento "generico" e come tale il relativo costo, rappresentato dalla quota interessi, non inciderebbe sulla diminuzione del reddito professionale. Sotto questo profilo, il contributo ricevuto dalla Cassa di previdenza risulterebbe del tutto neutrale.

3.5. Gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari

Gli *interessi attivi bancari non concorrono* alla formazione dei *compensi professionali*, né costituiscono un componente positivo di reddito rilevante ai fini della determinazione del reddito professionale netto. In mancanza di una previsione espressa in tal senso dell'art. 54 del T.U.I.R., gli interessi sono soggetti ad *imposizione come reddito di capitale*.

Gli interessi attivi bancari sono riconducibili all'interno di tale categoria reddituale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 917 del 1986. Essi sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) del d.P.R. n. 600 del 1973.

Non concorrono, quindi, come già detto, alla formazione del reddito di lavoro autonomo anche se la loro maturazione riguarda i conti correnti utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività professionale.

Questi proventi finanziari, non traggono origine dall'attività del professionista, anche se scaturiscono dalla giacenza di denaro su un conto corrente bancario utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale.

Tale conto corrente sarà utilizzato per il pagamento delle fatture, delle utenze, degli stipendi relativi al personale dipendente, e per prelevare gli "utili" trasferiti su di un conto corrente personale e gestito al di fuori dell'attività notarile.

Non è sufficiente per ricondurre questi proventi nella nozione di compenso, che gli interessi attivi traggano origine dalla giacenza finanziaria di un rapporto di conto corrente utilizzato esclusivamente per le esigenze proprie delle attività professionali. Nell'ambito del lavoro autonomo non è applicabile il principio di "attrazione" nei medesimi termini delle attività d'impresa¹¹⁴.

La situazione è invece ben diversa per gli esercenti le attività professionali. Infatti, non è previsto un regime specifico dei "beni relativi al professionista" del tutto separati¹¹⁵ rispetto a quelli detenuti per finalità private. L'intero impianto normativo, che disciplina i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, tiene conto di tale circostanza. Non è prevista una "netta separazione" tra sfera professionale e sfera privata.

I beni detenuti da un professionista possono assumere la natura di "cespiti strumentali" in quanto utilizzati nell'esercizio dell'attività, ma in caso contrario restano esclusi dalla "sfera professionale." Pertanto, ogni provento finanziario, avente una diversa natura rispetto a quella dei compensi professionali, rimane estraneo dall'applicazione dei criteri di tassazione del reddito di lavoro autonomo. Gli *interessi attivi accreditati sul conto corrente* utilizzato dal notaio per l'attività professionale, *mantengono*, come detto, *la natura di redditi di capitale* soggetti ad un prelievo alla fonte a titolo definitivo.

¹¹⁴ Cfr. l'art. 81 del T.U.I.R. secondo cui il reddito delle società e degli enti commerciali, «da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ...». Più in generale, se un imprenditore iscrive nell'attivo dell'inventario un rapporto di conto corrente intrattenuto con un istituto di credito, la giacenza finanziaria deve essere considerata come un bene facente parte dell'impresa. I frutti di questo bene saranno attratti nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa con l'applicazione di una ritenuta, ma a titolo di acconto.

¹¹⁵ Quindi facenti parte di un patrimonio autonomo e distinto.

La soluzione è la medesima anche laddove l'attività notarile sia esercitata nella forma di un'associazione professionale. Anche in tale circostanza non troverà applicazione il principio di attrazione tipico delle imprese. Pertanto, anche gli interessi accreditati sui rapporti di conto corrente intestati all'associazione di professionisti, saranno assoggettati a tassazione quali redditi di capitale.

Deve però osservarsi che, nonostante gli interessi attivi accreditati sul conto corrente non abbiano la natura di compensi professionali, gli esercenti arti e professioni in contabilità ordinaria, a seguito di esercizio di opzione, saranno obbligati alla relativa contabilizzazione¹¹⁶.

3.6. Le plusvalenze – Brevi cenni introduttivi

Per un lungo periodo, prima della modifica normativa risalente al lontano 2006, le plusvalenze realizzate con le cessioni di beni strumentali, non assumevano alcuna rilevanza fiscale ai fini della determinazione del reddito professionale¹¹⁷.

¹¹⁶ I professionisti in contabilità semplificata, obbligati ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973 alla tenuta del registro cronologico degli incassi e dei pagamenti, sono dispensati da ogni obbligo di annotazione di tali componenti positivi. Dalla mera lettura della disposizione citata si desume con chiarezza come l'obbligo di contabilizzazione riguardi unicamente le somme percepite a titolo di compenso professionale. La soluzione è diversa, invece, come già detto, per gli esercenti arti e professioni in contabilità ordinaria. Tali soggetti sono obbligati infatti, ad annotare contabilmente tutti i movimenti finanziari anche se non sono relativi a componenti reddituali attivi e passivi. Dovranno ad esempio essere registrati tutti i versamenti bancari che vengono effettuati dal conto "cassa" dello studio. Allo stesso modo dovranno risultare dalla contabilità gli estremi dei conti correnti utilizzati nell'attività professionale, e si dovrà procedere all'annotazione di tutte le movimentazioni bancarie. Pertanto, anche l'accredito degli interessi attivi bancari, dovrà essere contabilizzato nel registro dei movimenti finanziari. La contabilizzazione potrà essere effettuata direttamente per un importo corrisponde al netto accreditato dopo aver subito la ritenuta a titolo definitivo. L'annotazione dell'importo netto, omettendo l'evidenziazione delle ritenute subite, risponde pienamente alle modalità di tenuta di questa forma contabile. Infatti, l'importo netto risponde esattamente alla variazione positiva in aumento del saldo giacente sul conto corrente bancario. Al termine della registrazione, quindi, a parte le operazioni di riconciliazione dovute allo sfasamento temporale tra gli assegni emessi e gli importi corrispondenti addebitati sul conto corrente bancario, l'importo risultante dalla contabilità dovrebbe coincidere con il saldo dell'estratto conto. La contropartita dell'accredito, non è rappresentata da un compenso, ma semplicemente da un provento influente sotto il profilo reddituale. Pertanto, la rilevazione del movimento finanziario al netto della ritenuta, non determina alcun effetto concreto, nel senso che non viene a determinarsi l'evidenziazione contabile di un minor compenso proprio perché l'operazione non è produttiva di un componente reddituale positivo. L'annotazione nei termini illustrati è dunque coerente con le regole di tenuta della contabilità dei professionisti.

¹¹⁷ Facente parte del reddito complessivo soggetto ad Irpef qualora il professionista sia in possesso di ulteriori redditi, aventi diversa natura.

La norma è stata modificata, ed il testo dell'art. 54 del T.U.I.R. attualmente in vigore prevede espressamente la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali. Tuttavia, il legislatore è intervenuto a più riprese negli ultimi quindici anni, con una serie di modifiche, non sempre coerenti, e che rendono la disposizione in esame di difficile lettura.

La disciplina fiscale è ad esempio diversa, per ciò che riguarda le *plusvalenze realizzate con le cessioni di immobili strumentali*. Tali componenti reddituali assumeranno *rilevanza ai fini fiscali*, quindi concorreranno alla determinazione del reddito professionale imponibile, solo laddove *l'acquisto del bene immobile oggetto di successiva cessione, sia stato effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009*.

Per effetto delle modifiche susseguitesi nel tempo, emerge un'articolata stratificazione delle regole di deduzione dei costi di acquisizione relativi agli immobili strumentali dipendente dalla data di acquisto dell'immobile o di stipula del contratto di locazione finanziaria ad esso relativo. *La medesima stratificazione* determina, quale ulteriore conseguenza, *la rilevanza o meno dell'eventuale plusvalenza* realizzata con la cessione dei predetti beni immobili strumentali.

L'art. 54, comma 1-bis in esame prevede che «*Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali*, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione».

In base al dato letterale della disposizione, le plusvalenze assumono rilevanza *fiscale anche a seguito delle operazioni c.d. di "autoconsumo"*. Tale fattispecie ricorre ogni volta che, i beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività, vengono estromessi, ad esempio, al momento della cessazione della stessa oppure per esigenze sopravvenute. La sede professionale dello studio, viene quindi utilizzata per finalità personali, oppure viene concessa in locazione, in quanto l'attività del frattempo incrementata richiede maggiori spazi e quindi è sorta l'esigenza di utilizzare una sede di maggiori dimensioni.

La diversa destinazione del bene immobile, precedentemente utilizzato come "cespite strumentale", può determinare, sia pure in taluni limitati casi, il conseguimento di una plusvalenza soggetta ad imposizione nonostante all'atto della cessazione dell'attività, il professionista non abbia realizzato alcuna

somma di denaro. Infatti, in tale ipotesi, la plusvalenza viene a determinarsi non per effetto di una cessione dell'immobile, ma a causa di un'operazione di autoconsumo.

In tale ipotesi, laddove la plusvalenza fosse fiscalmente rilevante, il professionista potrebbe essere tenuto al pagamento della maggiore Irpef, nonostante l'operazione di autoconsumo non abbia effettivamente determinato l'incasso di alcuna somma di denaro¹¹⁸. Assume dunque rilevanza comprendere in quali casi le plusvalenze realizzate con le cessioni o le estromissioni di beni immobili strumentali, concorrano alla determinazione del reddito professionale netto.

Il professionista potrebbe ad esempio rendersi conto, solo successivamente, all'atto della cessazione dell'attività, di aver effettuato in precedenza, scelte non del tutto corrette, in mancanza di una specifica attività di pianificazione fiscale. Potrebbe quindi trovarsi nella condizione di dover assolvere, al termine dell'attività, un onere impositivo estremamente gravoso non avendo valutato con attenzione la gestione dell'immobile utilizzato nell'esercizio dell'attività professionale.

3.6.1. I beni mobili strumentali – La tassazione delle plusvalenze

Le entrate che un lavoratore autonomo realizza nell'attività esercitata non consistono esclusivamente nei compensi professionali. È frequente che nel corso dell'attività si debba procedere al rinnovo dei beni strumentali utilizzati, oramai diventati "inutilizzabili", come ad esempio i computer, gli arredi dello studio e così via.

Il professionista può così procedere effettuando la cessione dei "beni vecchi" o più frequentemente utilizzando per esigenze personali, quindi al di fuori dell'attività professionali, i predetti beni. Tale circostanza si verifica, ad esempio, quando il computer in precedenza utilizzato per l'attività dello studio, viene impiegato per le esigenze personali di un componente del nucleo familiare. Si realizza in questa ipotesi un'operazione c.d. di "autoconsumo". Il bene fino a quel momento utilizzato per le esigenze professionali viene messo a disposizione dalla famiglia.

In tutte queste ipotesi, a seguito delle operazioni di cessione e/o di autoconsumo, il professionista può realizzare un *componente di reddito positivo (plusvalenza)*,

¹¹⁸ In mancanza, per l'appunto, di una cessione a titolo oneroso.

“atipico, in quanto diverso dai compensi professionali, *in grado di influenzare la determinazione del reddito professionale*.”

Le plusvalenze sono componenti positivi che, come già detto, incrementano il reddito professionale imponibile ai fini Irpef, al contrario le minusvalenze ne determinano la diminuzione (cfr. *infra*). Gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, non danno mai luogo a plusvalenze o minusvalenze. Il costo sostenuto per l’acquisto dei predetti beni si considera spesa di rappresentanza (art. 54, comma 5 del T.U.I.R.). Per tale ragione il legislatore ha escluso espressamente che le cessioni dei predetti beni siano in grado di determinare plusvalenze rilevanti ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo. Oltre alle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso, e alla destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell’esercente arte o professione, assumono rilievo anche le plusvalenze conseguite con la *destinazione dei beni a «finalità estranee all’arte o professione»*. Ad esempio, tale ipotesi si verifica allorquando i beni strumentali più obsoleti vengano “estromessi” dall’attività con un atto di liberalità.

È necessario anche verificare la data di acquisto dei beni strumentali in grado di determinare “potenzialmente” le plusvalenze imponibili. Le plusvalenze sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale *con decorrenza dal 4 luglio 2006*, cioè da quando è stato aggiunto nell’art. 54 del T.U.I.R., il comma 1-bis. In precedenza, le plusvalenze erano irrilevanti.

L’agenzia delle entrate ha chiarito che *i beni mobili* sono in grado di generare plusvalenze tassabili *solo se acquistati dal professionista* in epoca successiva all’entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 e, quindi, *dopo la predetta data del 4 luglio 2006* (ris. Agenzia delle entrate n. 310/E del 21 luglio 2008).

Le plusvalenze dei beni strumentali (computer, attrezzature, mobili, arredi, autovetture, etc.) si realizzano a seguito di cessione dietro pagamento di un *corrispettivo*, oppure a seguito del *risarcimento*, in forma assicurativa, *per la perdita o il danneggiamento* dei medesimi beni. Le plusvalenze si realizzano anche, come già detto, a seguito delle *operazioni di autoconsumo*, cioè quando i beni non sono più utilizzati nell’attività professionale, ma sono utilizzati per finalità private dai familiari, o anche per altri fini.

Le plusvalenze eventualmente realizzate *si determinano* effettuando la differenza tra la somma percepita e il costo sostenuto al momento dell’acquisto, al netto delle quote di ammortamento. In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circ. n. 28/E del 2006, se le plusvalenze derivano dalla cessione a titolo oneroso (con l’incasso di una somma) di beni strumentali il cui costo non è integralmente deducibile (ad esempio l’autovettura), la differenza rileverà ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalore in proporzione

all'ammortamento deducibile per il Fisco che è inferiore rispetto a quello civilistico (calcolato sull'intero costo del bene) tenendo conto delle limitazioni alla deducibilità dei predetti costi previste dall'art. 164 del T.U.I.R.

Anche per le plusvalenze si applica il principio di cassa. Pertanto, fin quando i proventi spettanti a seguito della cessione dei beni strumentali non risultano effettivamente incassati, la plusvalenza non sarà fiscalmente rilevante.

Se i beni oggetto di cessione¹¹⁹, non sono stati oggetto di ammortamento, ma il costo, non essendo superiore a 516,46 euro, è stato considerato in deduzione dal reddito in un'unica soluzione, la plusvalenza sarà determinata in misura equivalente al corrispettivo¹²⁰ percepito.

Se invece manca il corrispettivo, come si verifica per le operazioni di "autoconsumo" o di destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'attività professionale, si effettua la differenza tra il valore di mercato (valore normale)¹²¹ ed il costo del bene non ammortizzato.

3.6.2. I beni immobili strumentali – La tassazione delle plusvalenze

82

L'art. 36, comma 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, ha previsto per la prima volta la rilevanza fiscale nella determinazione del reddito di lavoro autonomo delle plusvalenze relative ai beni mobili strumentali. Successivamente, la legge finanziaria del 2007¹²², ha esteso tale previsione anche ai beni immobili strumentali. Tuttavia, *la rilevanza ai fini fiscali delle plusvalenze immobiliari è limitata agli immobili acquistati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009 (cfr. infra).*

Il testo della disposizione in vigore fino al 31 dicembre 2006 prevedeva la rilevanza delle plusvalenze dei beni strumentali, «esclusi gli immobili». Invece, il testo normativo modificato con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo, ha eliminato tale inciso. Dal 1° gennaio 2007 le plusvalenze realizzate con la cessione degli immobili strumentali utilizzati dai professionisti hanno concorso alla determinazione del reddito professionale netto.

¹¹⁹ O autoconsumo, o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività professionale.

¹²⁰ O al valore normale.

¹²¹ Cfr. l'art. 9, comma 3 del T.U.I.R., secondo cui «Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi».

¹²² Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il legislatore è quindi intervenuto realizzando una vera e propria “riforma” della disciplina degli immobili strumentali utilizzati nell’esercizio delle attività di lavoro autonomo. In particolare l’art. 1, comma 334, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria del 2007) ha previsto la possibilità di considerare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo le quote di ammortamento relative ai predetti cespiti. Tuttavia tale possibilità ha avuto durata temporanea essendo circoscritta ai soli beni acquistati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009. Tale limitazione è stata prevista dal successivo comma 335 così formulato: «Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo¹²³; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo».

Relativamente agli immobili acquistati o costruiti nel triennio 2007 – 2009, le quote di ammortamento sono deducibili anche se nella misura ridotta ad un terzo. Pertanto, ipotizzando l’acquisto di un immobile nell’anno 2008, e un coefficiente di ammortamento pari al 3 per cento¹²⁴, la quota di ammortamento negli anni 2008 e 2009 risulta pari, per ciascun anno, all’1 per cento¹²⁵.

Nel regime previgente, cioè per gli *immobili acquistati fino al 31 dicembre 2006*, se da una parte non potevano essere considerate in deduzione le relative quote di ammortamento, dall’altra *gli eventuali plusvalori* realizzati a seguito delle cessioni *erano completamente “affrancati” dall’imposizione*. L’unica disposizione che in questo caso avrebbe potuto essere applicata ai fini impositivi era rappresentata dall’art. 67, comma 1, lett. b) del T.U.I.R. La disposizione citata prevede la tassazione delle «plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni». La rilevanza fiscale delle plusvalenze, in ordine ai profili temporali delle operazioni che le hanno generate, ha costituito per diversi mesi il principale

¹²³ Tale previsione è stata di fatto superata in quanto i predetti canoni di locazione finanziaria, relativi agli immobili strumentali, sono deducibili integralmente anche con riferimento ai contratti stipulati con decorrenza dal 1° gennaio 2014. La novella è stata introdotta dall’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

¹²⁴ Indicato dal d.m. del 31 dicembre 1988.

¹²⁵ Successivamente, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, il professionista avrà potuto considerare legittimamente in deduzione dal reddito professionale le quote di ammortamento calcolate in misura piena, quindi applicando il coefficiente di ammortamento del 3 per cento.

dubbio interpretativo subito dopo l'approvazione della legge finanziaria del 2007, ovvero anche quelli acquistati in epoca anteriore.

Il problema è stato risolto dal sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle finanze¹²⁶, che ha risposto ad un'interrogazione parlamentare presentata in Commissione finanze¹²⁷. In tale sede il sottosegretario ha precisato che le *plusvalenze tassabili* sono esclusivamente quelle *referibili agli immobili strumentali acquistati successivamente al 1° gennaio 2007*. Pertanto, la cessione di *fabbricati acquistati o costruiti antecedentemente* a tale data, anche se il relativo costo era deducibile in forza della normativa vigente alla data del 14 giugno 1990, *non è in grado di determinare alcun plusvalore*.

In particolare, la risposta fornita dal sottosegretario ha ritenuto che «l'estromissione dei beni immobili strumentali (cessione, risarcimento, etc.) dal regime del reddito di lavoro autonomo sia idonea a generare plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili solamente se riferiti ad immobili acquistati dal professionista in epoca successiva all'entrata in vigore della norma e, quindi, successivamente al 1° gennaio 2007. Ciò in quanto, le nuove disposizioni che elevano a presupposti per la tassazione alcune fattispecie precedentemente non rilevanti si inquadrano in un nuovo regime previsto relativamente agli immobili dei professionisti. A tali disposizioni, in aderenza ai principi di *tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici*, deve essere riconosciuta *efficacia innovativa*».

La soluzione, quindi *l'irrelevanza fiscale dei plusvalori*, se realizzati a seguito della cessione di beni immobili acquistati anteriormente al triennio di riferimento, 2007 – 2009, è stata ribadita dall'Agenzia delle entrate con la *risoluzione n. 13/E del 2 marzo 2010*. I componenti positivi di reddito così realizzati non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo anche se gli immobili acquistati anteriormente al 1° gennaio 2007 sono stati adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione¹²⁸.

Gli effetti negativi del “nuovo” sistema impositivo sono ancor più evidenti se si considerano le conseguenze dovute ad un evento naturale che si verifica, solitamente, decorsi numerosi anni dall'inizio dell'attività. Si tratta della cessazione dell'attività professionale. In tale ipotesi, laddove sussistano tutti i presupposti per il realizzo della plusvalenza, il professionista dovrà sottoporre ad

¹²⁶ Mario Lettieri.

¹²⁷ Risposta del 21 febbraio 2007.

¹²⁸ Quindi anche se ai sensi dell'art. 43, comma 2 del d.P.R. n. 917 del 1986 è possibile attribuire agli stessi la qualificazione di beni immobili strumentali.

imposizione, concorrendo alla determinazione del reddito professionale netto, un componente reddituale virtuale, che nella sostanza non è stato incassato e che non sarà mai monetizzato. Troverà quindi applicazione l'art. 54, comma 1-ter del T.U.I.R. in base al quale, in assenza di corrispettivo, *la plusvalenza è determinata dalla «differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato»*.

Le conseguenze sono ancor più penalizzanti se si considera che da una parte il professionista avrà determinato le quote di ammortamento sul costo storico, cioè sul prezzo pagato all'atto dell'acquisto avvenuto nel triennio 2007–2009, mentre la base di partenza per la determinazione della plusvalenza è data dal valore normale. Pertanto, qualora le quote di ammortamento considerate in deduzione risultino di ammontare rilevante, la plusvalenza in grado di incrementare il reddito di lavoro autonomo potrebbe essere notevole. L'incremento è, in linea di principio, tanto maggiore quanto è più remoto l'evento costituito dalla cessazione dell'attività. Conseguentemente, il professionista rischia di vanificare completamente il "risparmio" delle imposte ottenuto con la deduzione delle quote di ammortamento. In pratica, la maggiore imposizione dovuta alla tassazione della "plusvalenza virtuale", cioè non incassata, potrebbe risultare superiore rispetto alle minori imposte conseguenti al riconoscimento fiscale delle quote di ammortamento.

85

L'articolo 54, comma 2 del d.P.R. n. 917 del 1986 prevede che «Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto legge 4 luglio 2003. n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248». Tale disposizione è in grado di incidere sulla determinazione della plusvalenza realizzata.

In particolare, il comma 7 prevede che «... il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo».

Gli esercenti arti e professioni non redigono un bilancio di esercizio e neppure indicano nelle scritture contabili, separatamente, il costo dell'area. Pertanto, il costo dell'area non ammortizzabile sarà sempre determinato nella misura pari al 20 per cento del costo complessivamente sostenuto.

La plusvalenza eventualmente realizzata sarà determinata effettuando la differenza tra la somma percepita¹²⁹ e il costo sostenuto al momento dell'acquisto, al netto delle quote di ammortamento. In base a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circ. n. 28/E del 2006 se le plusvalenze derivano dalla *cessione a titolo di beni strumentali il cui costo non è integralmente deducibile*, la differenza rileverà ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalore *in proporzione all'ammortamento deducibile per il Fisco*. Conseguentemente, la parte di corrispettivo riferibile all'area sottostante al fabbricato oggetto di cessione, non dovrebbe concorrere alla determinazione della plusvalenza rilevante fiscalmente.

Il legislatore, però, non ha prorogato i termini previsti dalla disposizione citata, secondo cui le quote di ammortamento relative agli immobili strumentali sono deducibili solo per l'acquisto dei beni effettuati nel triennio 2007 – 2009. Conseguentemente, se l'immobile strumentale è stato acquistato dal 1° gennaio 2010 in avanti non sarà ammortizzabile. In buona sostanza, il costo sostenuto per l'acquisto non inciderà sulla determinazione del reddito professionale netto. Si è posto così il problema se gli *immobili acquistati dal 1° gennaio 2010 in avanti*, anche se non ammortizzabili, *fossero o meno in grado di generare plusvalenze in grado di partecipare alla determinazione del reddito professionale*.

86

Le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la citata risoluzione n. 13/E del 2010 non eliminano tutti i dubbi. Al contrario, aver scollegato la rilevanza fiscale delle plusvalenze, dalla possibilità o meno di considerare in deduzione le relative quote di ammortamento, ha alimentato le incertezze. Infatti, si arriverebbe a sostenere che l'immobile strumentale acquistato dopo il 1° gennaio 2010, anche se non ammortizzabile, potrebbe essere idoneo generare comunque plusvalenze in grado di incidere sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Tuttavia, deve osservarsi, come tale fattispecie non sia stata presa espressamente in considerazione dal citato documento di prassi. L'amministrazione finanziaria ha fatto un generico riferimento agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007 senza però considerare quali fossero le conseguenze per gli immobili acquistati a partire dall'inizio del 2010. Presumibilmente il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 13/E del 2010 citata intendeva semplicemente *salvaguardare il legittimo affidamento dei professionisti* che avendo acquistato

¹²⁹ Anche in tale ipotesi, nonostante il componente reddituale rilevante non ha natura di compenso professionale, si applica il principio di cassa. L'eventuale plusvalenza concorrerà alla determinazione del reddito professionale nel periodo d'imposta in cui risulterà effettivamente percepita.

un immobile strumentale entro il 31 dicembre del 2006 riponevano l'aspettativa dell'irrilevanza fiscale delle eventuali plusvalenze realizzate. In sostanza l'intenzione non era quella di arrivare a sostenere l'esistenza di un sistema asimmetrico in modo da assoggettare a tassazione le plusvalenze relative a beni che, essendo stati acquistati dopo il 1° gennaio del 2010, non consentivano la deduzione delle relative quote di ammortamento.

La correttezza della soluzione prospettata è stata confermata dalle istruzioni per la redazione della dichiarazione dei Redditi, persone fisiche, 2019. In particolare, le predette istruzioni così precisano: «Nel rigo RE4, indicare le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 ...». Pertanto, si desume con chiarezza *l'irrilevanza delle eventuali plusvalenze* realizzate relative agli immobili *acquistati dal 1° gennaio 2010 in avanti*, quindi al di fuori del predetto triennio.

Per gli immobili strumentali, quindi, a decorrere dall'inizio dell'anno 2010 è prevista, da una parte l'ineducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle quote di ammortamento e, dall'altra, l'irrilevanza fiscale della plusvalenza, determinata dall'eventuale realizzo.

L'articolo 54 del T.U.I.R. fa esclusivo riferimento, per ciò che attiene alla rilevanza fiscale delle plusvalenze, a quelle *derivanti da beni strumentali*. Pertanto, deve escludersi che gli eventuali atti realizzativi o di autoconsumo relativi a immobili ad uso promiscuo¹³⁰ possano assumere rilevanza ai fini della determinazione del reddito professionale¹³¹.

Pertanto, alla luce della ricostruzione normativa fin qui effettuata, tutti gli immobili utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività professionale¹³² *entro il 31 dicembre 2006, e dopo il 1° gennaio 2010, non sono in ogni caso "produttivi"* di plusvalenze in grado di concorrere alla determinazione del reddito professionale netto.

L'indicazione è corretta, ma non vuole significare che le eventuali plusvalenze realizzate siano in ogni caso sottratte all'imposizione ai fini Irpef.

Non è possibile rinvenire alcuna valida argomentazione per ritenere inapplicabile la previsione di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) del T.U.I.R.¹³³ La norma in

¹³⁰ Quindi, utilizzati anche per finalità proprie del professionista e del suo nucleo familiare.

¹³¹ L'art. 43, comma 2 del d.P.R. n. 917 del 1986 considera strumentali gli immobili utilizzati dal professionista solo in via esclusiva. L'eventuale utilizzo promiscuo degli stessi, anche ai fini personali o per esigenze familiari, fa perdere ai predetti immobili la qualificazione di beni strumentali. In tale ipotesi, le plusvalenze eventualmente realizzate non assumono alcuna rilevanza ai fini fiscali.

¹³² Quindi utilizzati in via esclusiva, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del T.U.I.R.

¹³³ Così P. PURI, La cessione dell'immobile strumentale del professionista nell'imposizione

questione prevede espressamente alcune condizioni affinché le plusvalenze realizzate debbano essere comprese tra i redditi diversi di cui all'art. 67, quindi soggette ad imposizione.

Deve trattarsi, *in primis*, di plusvalori che scaturiscono da atti di alienazione a titolo oneroso come, ad esempio, la vendita. Ne consegue l'esclusione da qualsiasi forma di tassazione ai fini Irpef in caso di autoconsumo o di destinazione del bene all'uso familiare del professionista.

Il professionista, ad esempio, potrà destinare l'immobile adibito sino ad allora come sede dello studio, ad un uso esclusivamente abitativo, trasferendo il luogo in cui viene attualmente svolta l'attività professionale (c.d. autoconsumo). In alternativa, il professionista proprietario dell'immobile potrebbe effettuare un trasferimento del bene a titolo gratuito, ad esempio nei confronti di altro soggetto. Anche in questo caso, mancando il requisito dell'onerosità, l'alienazione del cespite sarà irrilevante ai sensi del predetto art. 67. Diverso è il caso in cui il professionista effettui il trasferimento, anche in favore dei suoi familiari, con una vera e propria vendita.

La seconda condizione riguarda la data di acquisto. Non sono tassabili le plusvalenze eventualmente realizzate qualora siano trascorsi più di cinque anni rispetto alla data di acquisto del cespite. Anche per i professionisti, quindi, si dovrà fare riferimento alla data dell'originario atto di acquisto del bene immobile. Saranno irrilevanti, quindi, gli eventuali mutamenti di destinazione del bene se effettuati per fini professionali. Ad esempio, se un professionista ha acquistato un immobile nell'anno 2015 senza adibirlo ad abitazione principale, e nel corso dell'anno 2020, ha mutato la destinazione dello stesso, utilizzandolo esclusivamente come sede professionale dello studio, l'eventuale plusvalenza realizzata con una vendita effettuata nel corso dell'anno 2021, sarà ininfluente ai fini dell'Irpef. Il termine di cinque anni a cui fa riferimento l'art. 67 del T.U.I.R., non decorre dalla data del mutamento di destinazione del bene, bensì dalla data di acquisto dello stesso. Non sono poi soggette ad imposizione come redditi diversi, le plusvalenze eventualmente realizzate con il trasferimento di immobili pervenuti per successione.

Può dunque verificarsi che *la plusvalenza realizzata con la cessione di un immobile strumentale non concorra alla determinazione del reddito di lavoro autonomo* in quanto acquistato al di fuori del triennio 2007 – 2009. Tuttavia, potrebbe essere realizzata una *plusvalenza soggetta ad imposizione*,

ai sensi dell'art. 67 del T.U.I.R., avente natura di reddito diverso, conseguito al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale. L'utilizzo esclusivo del bene nell'esercizio dell'attività professionale non esclude automaticamente l'applicazione di tale disposizione.

Beni in grado di determinare plusvalenze rilevanti per i professionisti	
Beni immobili acquistati entro il 31/12/2006	<i>NO plusvalenze</i> : perché i beni immobili sono stati acquistati prima della modifica normativa ¹³⁴ che ha previsto la rilevanza delle plusvalenze per la determinazione del reddito art. 54, comma 1-bis del T.U.I.R. A tal fine è altresì irrilevante che l'immobile sia stato acquistato entro il 14 giugno 1990, quindi che le quote di ammortamento siano deducibili.
Beni immobili acquistati nel periodo 1/1/2007 – 31/12/2009	<i>SI plusvalenze</i> : ammortizzabili e in grado di determinare componenti positivi a seguito dell'introduzione del comma 1-bis nell'art. 54 del T.U.I.R.
Beni immobili acquistati dal 1° gennaio 2010 in avanti	<i>NO plusvalenze</i> nel reddito professionale in quanto non ammortizzabili <i>SI plusvalenze</i> : come redditi diversi ex art. 67 del T.U.I.R. quando dall'acquisto alla vendita non sono decorsi più di cinque anni

3.7. Le sopravvenienze attive

In linea di principio *le sopravvenienze attive* eventualmente realizzate *non dovrebbero assumere rilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo*.

L'art. 54 del T.U.I.R. indica tassativamente i componenti reddituali attivi che concorrono alla determinazione del reddito professionale netto. Non viene fornita

¹³⁴ Anteriormente al 1° gennaio 2007.

alcuna indicazione in merito alla sopravvenienze che, pertanto, restano escluse. Diversamente, nell'ambito del reddito d'impresa le sopravvenienze attive sono rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 88 del T.U.I.R.

L'Agenzia delle entrate ha tentato di "aggirare" tale principio con la risposta all'istanza di interpello n. 209 pubblicata il 13 luglio 2020. Secondo la risposta, il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di locazione finanziaria da parte di un professionista è soggetto a tassazione quale cessione di un elemento immateriale riferibile all'attività professionale, ai sensi dell'art. 54, comma 1-*quater*, del T.U.I.R. Nella sostanza, l'Agenzia delle entrate, sia pure applicando una disposizione diversa, estende la portata dell'art. 88, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986. Tale disposizione, riguardante unicamente le attività d'impresa, prevede che «In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva».

La risposta trae origine dalla richiesta di un professionista che intendeva cedere un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, ritenendo la cessione non soggetta ad imposizione in quanto *l'art. 54 del T.U.I.R., non prevede l'imponibilità di tale fattispecie*.

L'Agenzia delle entrate ha evidenziato in proposito come l'art. 54, comma 1 – *quater*, del T.U.I.R. preveda l'imponibilità dei «corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale».

Secondo l'Agenzia delle entrate, tra tali "*elementi immateriali*" devono essere ricompresi tutti gli elementi "intangibili" la cui cessione determina la percezione di un corrispettivo nell'ambito dell'attività professionale". Pertanto, conclude la risposta, possono essere ricompresi anche i corrispettivi perseguiti a seguito della cessione di contratti di *leasing*, aventi ad oggetto beni strumentali, compresi gli immobili. La soluzione lascia a dir poco perplessi, in quanto risulterebbe palesemente violato il principio della tassatività dei componenti positivi di reddito proprio dell'art. 54 in esame. In tal caso, l'Amministrazione finanziaria avrebbe trovato il modo di introdurre "surrettiziamente" la rilevanza delle sopravvenienze attive nell'ambito del reddito di lavoro autonomo. Invece, tali componenti reddituali, come previsto espressamente dall'art. 88 de T.U.I.R., rilevano esclusivamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, la rilevanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo risiederebbe nel fatto che l'importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi, quali elementi immateriali, derivanti dal contratto. In questo modo si applica nella sostanza la previsione dell'art. 88 citato.

Il corrispettivo, può essere soggetto a tassazione separata, in base all'art. 17, comma 1, lett. g-ter), del T.U.I.R., che riconosce tale regime in relazione ai «corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in un'unica soluzione».

La risposta non è completamente nuova. Si è già verificato in passato che l'Agenzia delle entrate abbia tentato di introdurre surrettiziamente la tassazione delle sopravvenienze attive nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo. In un incontro con la stampa, risalente all'anno 2007, l'Amministrazione finanziaria si era già espressa nel senso della tassazione del provento in quanto compenso conseguito dal professionista per il subentro nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto, essendo quindi riconducibile alla «cessione di elementi immateriali riferibili all'attività professionale». Tale posizione non era stata però recepita in alcun documento ufficiale e quindi si riteneva superata. Ora, però, l'Agenzia delle entrate l'ha riproposta nella risposta all'istanza in rassegna. Invece, *si è espressa in senso contrario*, quindi escludendo la tassazione dei predetti corrispettivi, *la circolare n. 1/IR del 12 maggio 2008*, della Fondazione nazionale di ricerca del Consiglio nazionale degli esperti contabili dei dottori commercialisti.

Per quanto riguarda la base imponibile, anche se la risposta non fornisce alcuna indicazione, sembra che l'unica soluzione applicabile sia quella secondo cui la tassazione debba riguardare il corrispettivo percepito. Non dovrebbe essere applicabile la regola del valore normale del bene prevista per la cessione dei contratti di *leasing* da parte delle imprese¹³⁵. Anche tale circostanza dimostra come non sia corretto “dilatare” oltre misura l'applicazione di una disposizione riguardante esclusivamente il reddito d'impresa.

Gli esercenti la professione notarile dovranno valutare con attenzione la portata dell'interpretazione dell'Agenzia delle entrate. In base alle disposizioni attualmente in vigore, la forma fiscalmente più conveniente per l'utilizzazione dei beni immobili strumentali è costituita dalla stipula di un contratto di locazione finanziaria. Il costo dei canoni di locazione, diversamente dall'ipotesi di acquisto, è deducibile ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo¹³⁶. Si pone il problema del regime fiscale applicabile se, una volta terminato il contratto, il riscatto del bene immobile venga ad esempio effettuato dal coniuge del professionista con la preventiva cessione del contratto medesimo. In realtà, tale ipotesi dovrebbe “sfuggire” alla tassazione in quanto l'art.

¹³⁵ Cfr. art. 88, comma 5 del T.U.I.R.

¹³⁶ Limitatamente ai contratti di *leasing* stipulati con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

54, comma 1-*quater* fa riferimento ai «corrispettivi percepiti a seguito della cessione ... di elementi immateriali». In mancanza della percezione di alcun corrispettivo, l'operazione non dovrebbe essere fiscalmente rilevante. Tuttavia, sarà necessario verificare di volta in volta le caratteristiche dell'operazione in quanto l'Agenzia delle entrate potrebbe, in presenza di determinate condizioni, contestare l'esistenza dell'abuso del diritto¹³⁷ riconducendo l'operazione tra quelle tassabili.

3.8. I costi deducibili dal reddito professionale

In questa parte del lavoro saranno presi in esame *i costi che più frequentemente vengono sostenuti* nell'esercizio dell'attività notarile, con un approfondimento dei *criteri di deducibilità* degli stessi ai fini della determinazione del reddito professionale.

L'attività notarile, anche in ragione della qualifica di pubblico ufficiale del professionista, si caratterizza per alcune specifiche voci di costo e per talune peculiarità rispetto ad altre attività professionali.

92

Tali circostanze possono ben spiegare le diverse soluzioni e le diverse modalità di partecipazione dei “costi tipici” alla determinazione del reddito professionale netto. Ad esempio, *i contributi previdenziali*, versati mensilmente alla cassa di previdenza tramite l'archivio notarile, hanno natura di *costi necessari alla produzione del reddito professionale* (cfr. *infra*). Diversamente dalle altre categorie professionali, non è attribuibile ai predetti contributi la qualificazione di oneri deducibili personali, cioè da considerare in diminuzione del reddito complessivo.

I costi sostenuti per le visure ipotecarie rappresentano un'altra spesa che caratterizza l'esercizio dell'attività notarile. Il notaio non può essere esonerato dall'effettuare le “ispezioni ipotecarie” neppure dal cliente e in caso di omissioni risponde personalmente. Non si tratta di un profilo squisitamente formale, in quanto ha un effetto diretto sul principio di inerenza e quindi sulla deducibilità dei predetti oneri. La prova dell'inerenza delle spese sostenute per le predette visure è *in re ipsa*. L'Agenzia delle entrate non potrà, per tale ragione, formulare contestazioni circa la deducibilità dei predetti costi ritenendo come gli stessi siano sostenuti al di fuori dell'attività professionale esercitata dal notaio (cfr. *infra*).

¹³⁷ I presupposti che consentano di qualificare un'operazione come “abuso del diritto”, sono previsti dell'art. 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Si tratta solo di due esemplificazioni delle numerose specificità che caratterizzano la professione di notaio e che, in molti casi, neppure i verificatori conoscono nei dettagli. Conseguentemente è frequente che le contestazioni più ricorrenti, come quelle aventi ad oggetto le spese anticipate in nome e per conto della clientela siano destinate a “cadere.”

Le difficoltà che l’interprete deve quotidianamente affrontare sono anche dovute all’art. 54 del T.U.I.R., cioè ad una norma estremamente scarna, che nel tempo non è stata “adeguata” rispetto alla continua crescita delle attività professionali. Le limitazioni alla deducibilità di taluni costi hanno determinato nel tempo un “allargamento” della base imponibile con l’assoggettamento ad imposizione di un reddito professionale maggiore rispetto a quello effettivamente prodotto. Sarebbe auspicabile un intervento normativo finalizzato a razionalizzare i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo. L’occasione potrebbe essere rappresentata dalla legge delega per la riforma fiscale dell’Irpef, ma il tempo a disposizione è veramente poco ed allora, più che una riforma, saranno realizzati solo degli “aggiustamenti” del sistema tributario. Tali interventi saranno insufficienti per razionalizzare il prelievo sui redditi di lavoro autonomo.

3.8.1. Gli ammortamenti dei beni mobili

93

La deducibilità dei costi in base al procedimento di *ammortamento* rappresenta, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, una *deroga al principio di cassa*¹³⁸. Il legislatore fiscale ha ben compreso che alcuni beni partecipano al processo di formazione del reddito professionale in diversi periodi d’imposta. L’utilità di tali beni si protrae ben oltre l’esercizio, e proprio per tale ragione ha previsto una disciplina parzialmente coincidente con quella relativa al reddito d’impresa.

Non è quindi consentita la deduzione dei costi relativi ai beni strumentali in un unico esercizio, con l’unica eccezione dei beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,4 euro.

La disposizione di riferimento è costituita dall’art. 54, comma 2 primo periodo che così dispone: «*Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non*

¹³⁸ Le deroghe a tale principio sono limitate e riguardano, oltre alla deducibilità delle quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria, e le quote del trattamento di fine rapporto maturate con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente.

superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

La disposizione, diversamente dal passato, non prevede espressamente l'indeducibilità delle quote di ammortamento relative agli immobili. Tale limitazione non è in discussione (cfr. infra); le quote di ammortamento restano indeducibili nella maggior parte dei casi, anche se il legislatore ha indicato nel tempo alcune specifiche deroghe che consentono la deduzione della spesa sostenuta per l'acquisto della sede dello studio¹³⁹.

Invece, *non sono ammortizzabili gli oggetti d'arte e di antiquariato* le cui spese sostenute sono considerate, dall'art. 54 in rassegna, come spese di rappresentanza¹⁴⁰. In particolare, la limitazione relativa ai predetti beni è stata introdotta dall'art. 31, comma 1, lett. a) del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con decorrenza per gli acquisti effettuati dal periodo d'imposta in corso al 24 febbraio 1995. Si tratta di una *disposizione riconducibile nel novero della disciplina antielusione* la cui sfera di applicazione può essere correttamente individuata facendo riferimento alla tabella prevista dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995 che ha introdotto il regime speciale Iva per i rivenditori di beni usati, di oggetti di arte, di antiquariato e da collezione.

94

Tornando all'esame della disciplina degli ammortamenti è necessario preliminarmente ricordare come l'art. 54 del T.U.I.R. non contenga alcun rinvio alle disposizioni riguardanti il reddito d'impresa, contenute nel successivo articolo 102. Ne consegue, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'inapplicabilità di tale ultima disposizione. Le uniche previsioni che il professionista deve prendere in considerazione sono quelle contenute nell'art. 54 *senza poter applicare per analogia le disposizioni relative alle imprese*.

Non si applica, quindi, la norma che prevede per le imprese, limitatamente agli acquisti di beni strumentali effettuati nel corso dell'anno, la riduzione (per il primo anno) alla metà dei coefficienti di ammortamento indicati dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988¹⁴¹.

La disciplina degli ammortamenti applicabile agli esercenti arti e professioni

¹³⁹ Sono deducibili le quote di ammortamento degli immobili strumentali acquistati fino al 14 giugno 1990 e nel triennio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.

¹⁴⁰ Come tali deducibili entro il limite massimo pari all'1 per cento dei compensi professionali incassati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.

¹⁴¹ L'art. 102 del T.U.I.R. prevede, per le imprese, che «La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con

prevede la *deduzione* delle quote di ammortamento *in misura non superiore* a quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale. L'espressione "*in misura non superiore*" vuole significare che il legislatore ha inteso prevedere un limite che non può in ogni caso essere superato. È dunque *consentita* la deduzione dal reddito professionale *di una quota inferiore a quella così determinabile*, oppure è possibile non ammortizzare affatto, nel periodo d'imposta, il bene strumentale. La quota di ammortamento non considerata in deduzione potrà quindi essere "recuperata" cioè rinviata e considerata in diminuzione del reddito, nei periodi d'imposta successivi al termine del periodo di ammortamento. *Non è applicabile* neppure la disposizione, secondo cui «Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene». Anche questa previsione, contenuta nell'art. 102 del T.U.I.R., riguarda esclusivamente gli esercenti attività d'impresa¹⁴².

L'unica *deroga* alla deducibilità del costo "pluriennale" delle relative quote di ammortamento è prevista, come già detto, per i *beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro*. In tale ipotesi la spesa sostenuta può essere considerata in deduzione dal reddito di lavoro autonomo, in un'unica soluzione, nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il pagamento¹⁴³. Si tratta di una disposizione che risponde prevalentemente ad esigenze di semplificazione, anche in considerazione dell'entità del costo sostenuto. Sembrerebbe, quindi, che la possibilità di "spesare" per intero, nel corso di un unico periodo d'imposta,

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ..., ridotti alla metà per il primo esercizio». La disposizione non si applica, come detto, agli esercenti arti e professioni. In senso conforme, B. RIZZI – P. SAGGESE, *Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo*, Documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 25 luglio 2019, 5.

¹⁴² Le imprese determinano il reddito in base al principio di competenza, con l'unica eccezione rappresentata dalle imprese minori che applicano, ai sensi dell'art. 66-bis del T.U.I.R., un criterio "misto", cioè improntato alla cassa. È dunque logico che il legislatore fiscale, al fine di osservare tale principio, abbia subordinato, per le imprese, la deducibilità delle quote di ammortamento all'effettiva entrata in funzione del bene. Gli esercenti arti e professioni determinano il reddito di lavoro autonomo in base al principio di cassa. L'ammortamento rappresenta, quindi, esclusivamente una procedura contabile, il cui fine principale è introdurre una deroga al principio di cassa, "suddividendo" la deduzione del costo in più esercizi. La naturale conseguenza di questa impostazione è che l'inizio dell'ammortamento non è subordinato all'effettiva entrata in funzione del bene, ma alla mera consegna dello stesso. Così anche B. RIZZI – P. SAGGESE, *Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo*, cit., 5.

¹⁴³ L'applicazione di tale disposizione, che risponde principalmente ad esigenze di semplificazione, è facoltativa. Sarà comunque possibile considerare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo le relative quote di ammortamento.

il costo di alcuni beni strumentali, sia subordinata unicamente all'entità della spesa, ma l'indicazione non è corretta.

Sussiste un altro elemento da prendere in considerazione che è rappresentato specificamente dalla possibilità, intrinseca nel bene, di essere utilizzato autonomamente rispetto ad altri beni. Se questa autonoma funzionalità sussiste, e se il costo non supera l'anzidetto limite, il professionista potrà procedere alla *deduzione del costo in un'unica soluzione*¹⁴⁴. I due presupposti devono coesistere.

La verifica del mancato superamento del limite di 516,46 euro deve essere effettuata con riferimento al bene acquistato "unitariamente considerato" e non facendo riferimento ai singoli componenti dello stesso. Ad esempio, un personal computer è un "bene complesso" composto dal video, dall'hard disk, e dal mouse. È dunque necessario *prendere in considerazione il costo complessivo*, che non deve risultare superiore all'anzidetto limite e non, invece, il costo dei singoli componenti non utilizzabili in autonomia l'uno dall'altro. Non è quindi sufficiente "frazionare" la fatturazione dell'acquisto per beneficiare della deduzione del costo in un'unica soluzione.

Deve però tenersi conto che il legislatore ha introdotto nel corso del tempo delle disposizioni, anche al di fuori dell'art. 54 del T.U.I.R., che prevedono una presunzione assoluta di utilizzo promiscuo per determinati beni. In tal caso, la base di commisurazione delle quote di ammortamento deve essere ridotta.

Tali limitazioni si desumono dall'art. 164 del T.U.I.R. la cui rubrica è: "Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni".

La disposizione prevede che le *spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto* a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale, sono deducibili con le limitazioni ivi previste.

Ai sensi del comma 1, lett. b), il costo sostenuto per l'acquisto di autovetture e autocaravan¹⁴⁵, ciclomotori e motocicli, è deducibile nella misura del 20 per cento¹⁴⁶. «Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la

¹⁴⁴ L'applicazione della disposizione in commento è subordinata alla coesistenza di un duplice presupposto. *In primis* il costo unitario del bene non deve essere superiore a 516,46 euro. Inoltre, il bene deve essere funzionalmente autonomo. Tale autonomia non sussiste, ad esempio, qualora il costo sia sostenuto per l'acquisto di una tastiera. Infatti, tale bene è utilizzabile esclusivamente unitamente ad un personal computer.

¹⁴⁵ Di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

¹⁴⁶ Nella stessa misura del 20 per cento sono deducibili le spese di gestione e anche di manutenzione del mezzo di trasporto. Si tratta, ad esempio, del premio pagato per l'assicurazione RCA auto, delle manutenzioni e riparazioni, delle spese relative al carburante, etc.

deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, *limitatamente ad un solo veicolo*; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'art. 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio e associato». Il legislatore ha però previsto un ulteriore limite in valore assoluto a seconda del mezzo di trasporto utilizzato. In particolare, per le autovetture e gli autocaravan non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che supera 18.075,99 euro; per i motocicli non rileva il costo eccedente 4.131,66 euro e per i ciclomotori tale limite risulta pari a 2.065,82 euro. I due limiti, come detto, concorrono e quindi si applicano contestualmente. Se, ad esempio, il professionista acquistasse un'autovettura il cui costo fosse pari 20.000 euro, la base di calcolo della quota di ammortamento sarebbe determinata applicando la percentuale del 20 per cento sul limite massimo di 18.075,99 euro, quindi 3.615,20 euro. La quota deducibile, applicando il coefficiente di ammortamento del 25 per cento¹⁴⁷, sarebbe pari a 903,80 euro.

AMMORTAMENTI AUTOVETTURE – MOTOCICLI – CICLOMOTORI	
Base di calcolo degli ammortamenti	Non rileva il costo eccedente i predetti limiti
20 per cento del costo	– Autovetture e autocaravan 18.075,99 euro; – Motocicli 4.131,66 euro; – Ciclomotori 2.065,82 euro

L'art. 54, comma 3-*bis* del T.U.I.R. prevede ulteriori limitazioni alla deducibilità dei costi e quindi, anche degli ammortamenti relativi ai beni strumentali. Tali previsioni riguardano le spese, anche di impiego e manutenzione relative ad apparecchi terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico¹⁴⁸, deducibili nella misura dell'80 per cento. Come chiarito dall'Agenzia delle entrate (cfr. la risoluzione 17 maggio 2007, n. 104), l'indistinto riferimento contenuto nella norma ai servizi di comunicazione comporta che il suo ambito oggettivo si estenda ai servizi afferenti le diverse tipologie di linee di collegamento telefonico, sicché il *limite di deducibilità fiscale dell'80 per cento*

¹⁴⁷ Previsto dal d.m. del 31 dicembre 1988.

¹⁴⁸ Cfr. la lettera gg) del comma 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

opera sia per la telefonia fissa che per quella mobile utilizzata nell'ambito di tale attività.

Tale limite riguarda, come detto, anche la deducibilità delle quote di ammortamento. Ad esempio, la base di calcolo delle quote di *ammortamento* di un *centralino telefonico* deve essere *commisurata all'80 per cento della spesa sostenuta* per l'acquisto.

Inoltre, deve essere ancora ricordato che le spese relative all'acquisto di beni mobili, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili o deducibili, nella misura del 50 per cento.

3.8.2. Gli ammortamenti degli immobili strumentali

Il trattamento fiscale riservato ai costi di acquisizione degli immobili strumentali per l'esercizio delle attività di lavoro autonomo ha subito diverse modifiche nel tempo. Per effetto dei continui interventi del legislatore «emerge un'articolata stratificazione delle regole di deduzione dei costi di acquisizione relativi agli immobili strumentali dipendente dalla data di acquisto dell'immobile o di stipula del contratto di *leasing* ad esso relativo»¹⁴⁹.

98

L'art. 54, comma 2 nella formulazione attualmente in vigore non prevede espressamente il divieto di considerare in deduzione le quote di ammortamento degli immobili strumentali e la circostanza potrebbe indurre in errore l'interprete. La disposizione citata prevede che «Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, ..., sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie omogenee di beni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». *La norma in vigore neppure menziona gli immobili.*

Al fine di ricostruire correttamente la disciplina applicabile, tenendo conto delle diverse modifiche che si sono susseguite nel tempo, è necessario iniziare l'analisi dalla previsione di cui all'art. 1, comma 334 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il legislatore è intervenuto direttamente nel corpo dell'art. 54 nel testo allora in vigore, sostituendo integralmente il comma 2 eliminando con la novella l'inciso «esclusi gli immobili». Conseguentemente, a far data dagli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2007, gli esercenti arti e professioni

¹⁴⁹ B. RIZZI – P. SAGGESE, *Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo*, cit., 5.

possono considerare *in deduzione* dal reddito di lavoro autonomo *le quote di ammortamento* relative al costo sostenuto *per l'acquisto di immobili strumentali*. La disposizione, però, ha avuto una durata circoscritta nel tempo. Infatti, il successivo comma 335 della medesima legge ha previsto che «Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione *si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009* e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo ...».

Il legislatore, però, non ha modificato ulteriormente il predetto termine del 31 dicembre 2009. Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, per gli immobili acquistati o costruiti a partire dal 1° gennaio 2010 le quote di ammortamento sono tornate ad essere integralmente ineducibili dal reddito di lavoro autonomo. Tale soluzione si desume anche dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi¹⁵⁰.

Con riferimento agli immobili acquistati nel corso del triennio 2007 – 2009 la norma subordina la *deducibilità delle quote di ammortamento alla natura di bene strumentale dell'immobile* utilizzato nell'esercizio dell'attività professionale. A tal fine è necessario fare riferimento alla nozione di cui all'art. 43, comma 2 del T.U.I.R., la cui rubrica è «Immobili non produttivi di reddito fondiario». Il comma 1 prevede che «Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni». Il successivo comma 2 prevede che «Ai fini delle imposte sui redditi, *si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente* per l'esercizio dell'arte o professione ... da parte del possessore».

Sulla base della mera lettura della disposizione si desume con evidenza che la *strumentalità* dell'immobile richiede quale unica condizione *l'utilizzo esclusivo per l'esercizio dell'attività professionale*. Non è prevista la strumentalità per natura come per le imprese, collegata alla classificazione catastale del fabbricato¹⁵¹. Pertanto, può essere considerato strumentale anche

¹⁵⁰ In particolare, le istruzioni relative alla compilazione del quadro RE prevedono espressamente che «Nel rigo RE10 vanno indicati ... l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009».

¹⁵¹ Cfr. l'art. 43, comma 2, secondo periodo: «Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato».

un immobile avente classificazione catastale residenziale purché sia utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo. Ad esempio, può essere ammortizzato il costo sostenuto per l'acquisto di un'unità immobiliare avente classificazione catastale A/2, utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che l'atto di acquisto sia stato rogato nell'arco del triennio 2007 – 2009.

Trattandosi di un immobile classificato catastalmente come abitazione, il professionista dovrebbe essere obbligato, in questo caso, ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento, a fornire la prova circa l'effettiva strumentalità dell'immobile. Tale circostanza non dovrebbe essere, però, particolarmente difficile da dimostrare. Ad esempio, in occasione di un accesso effettuato dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle entrate presso il luogo di esercizio dell'attività, il professionista potrebbe chiedere ai verificatori di rilevare e verbalizzare che non sono stati rinvenuti nel corso dell'accesso ambienti utilizzati o utilizzabili per finalità personali o familiari.

La disposizione che consente la deducibilità del costo relativo agli acquisti effettuati nel predetto arco temporale prevede quale unico requisito la strumentalità del cespite. Pertanto, non dovrebbero sussistere incertezze circa la possibilità di considerare in deduzione le quote di ammortamento relative al costo sostenuto per l'acquisto di un box auto o per una cantina, cioè di beni aventi classificazione catastale C/6 e C/2 aventi natura di pertinenze, quindi a servizio del bene principale. A tal fine è però essenziale che i predetti beni vengano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività professionale. Pertanto, non sembra che l'Agenzia delle entrate possa contestare la deduzione delle quote di ammortamento di una cantina utilizzata quale archivio delle pratiche dei clienti del professionista relative ai trascorsi periodi d'imposta.

Per quanto riguarda *la commisurazione delle quote di ammortamento*, deve osservarsi che il coefficiente di ammortamento del 3 per cento¹⁵² deve essere applicato al *costo sostenuto per l'acquisto* dell'unità immobiliare comprensivo degli *oneri accessori di diretta imputazione*, quali l'imposta di registro, l'imposta catastale, ipotecaria e le spese notarili. Il coefficiente di ammortamento del 3 per cento è oggi applicabile in misura piena, ma la disposizione in esame ha previsto che le quote di ammortamento relative al periodo 2007 – 2009 dovessero essere ridotte ad un terzo¹⁵³.

Deve poi ancora osservarsi che il comma 2 dell'art. 54 in esame dispone

¹⁵² Previsto per gli immobili dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 1988.

¹⁵³ Ad esempio, ipotizzando l'acquisto dell'immobile nel 2008 e un'aliquota di ammortamento

espressamente l'applicabilità dei commi 7 e 7-bis dell'art. 36 del d.l. n. 223 del 2006¹⁵⁴. Ne consegue la necessità di *scorporare* dal costo complessivamente sostenuto per l'acquisto dell'immobile *il valore dell'area su cui insiste il fabbricato* e di quelle che ne costituiscono pertinenza, al fine di escludere la partecipazione di un corrispondente importo al processo di ammortamento.

In particolare, il comma 7 prevede che «... il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo».

Gli esercenti arti e professioni non redigono un bilancio di esercizio e neppure indicano nelle scritture contabili, separatamente, il costo dell'area. Pertanto, il costo dell'area non ammortizzabile sarà sempre determinato nella misura pari al 20 per cento del costo complessivamente sostenuto.

In realtà, il quadro normativo di riferimento è più articolato rispetto a quello descritto proprio perché, come detto, nel corso del tempo si sono “accavallati” numerosi interventi del legislatore. Le quote di ammortamento degli immobili strumentali acquistati fino al 31 dicembre 2006 sono indeducibili per effetto della previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. g) del d.l. 27 aprile 1990¹⁵⁵. Tale disposizione ha escluso gli immobili strumentali dal novero dei beni ammortizzabili e ciò anche nel caso in cui questi beni siano effettivamente utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività professionale. Tuttavia, tale limitazione è entrata in vigore il 15 giugno 1990. Conseguentemente, anche oggi sono deducibili le quote di ammortamento degli immobili strumentali¹⁵⁶ acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990. Tuttavia, *la deducibilità riguarda esclusivamente le quote di ammortamento maturate a partire dall'anno 1985*, mentre non potranno essere oggetto di alcuna deduzione le quote maturate precedentemente al predetto anno. Tale limitazione è dovuta all'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. c) del d.l. 19 dicembre 1984, che ha previsto per la prima volta la deducibilità delle quote di ammortamento¹⁵⁷.

del 3 per cento, la quota deducibile negli anni 2008 e 2009 risulta pari, per ciascun anno, all'1 per cento.

¹⁵⁴ Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

¹⁵⁵ Convertito, con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 160.

¹⁵⁶ Utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività professionale.

¹⁵⁷ Nelle istruzioni per la compilazione del Modello Unico PF 2008 è stato precisato che per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di

Pertanto, per quanto riguarda gli ammortamenti relativi agli immobili di proprietà del lavoratore autonomo, il loro trattamento fiscale, come anticipato, dipende dalla data in cui gli immobili stessi sono stati acquistati o costruiti.

ACQUISTO IMMOBILE STRUMENTALE – DISCIPLINA FISCALE	
Periodo di acquisto	Regime fiscale
Fino al 14 giugno 1990	– Deducibilità quote di ammortamento maturate dal periodo d'imposta 1985; – Indeducibilità delle quote di ammortamento maturate fino al periodo d'imposta 1984.
Dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006	– Indeducibilità delle quote di ammortamento
Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009	– Deducibilità delle quote di ammortamento: ridotte a 1/3 nel periodo 2007 - 2009
Dal 1° gennaio 2010 in avanti	– Indeducibilità delle quote di ammortamento

102

Se l'immobile strumentale¹⁵⁸ è utilizzato come *sede di un'associazione di artisti e professionisti*¹⁵⁹, si è posto il problema della deducibilità delle quote di ammortamento. Ciò a condizione che l'acquisto sia stato effettuato nei periodi temporali sopra indicati.

Sul punto è necessario tenere presente quanto indicato dall'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 48/E del 15 febbraio 2008. L'Amministrazione finanziaria

ammortamento, si deve aver riguardo alla data di acquisto o della costruzione, tenuto conto che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985. Si consideri il seguente esempio: 1) data di acquisto dell'immobile 10 gennaio 1980; 2) costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione euro 100.000; 3) coefficiente di ammortamento applicabile 3%; 4) quota di ammortamento: euro 100.000 x 3% = euro 3.000; 5) decorrenza dell'ammortamento: anno 1985; 6) quote non deducibili anno 1980/1985: euro 15.000; 7) costo complessivamente considerato in deduzione al termine del periodo di ammortamento: euro 85.000. Le quote di ammortamento riferibili al periodo durante il quale la disciplina fiscale non consentiva la deducibilità del costo di acquisto dell'immobile strumentale vengono definitivamente perse. Non è consentito procedere al recupero di queste quote al termine del periodo di ammortamento.

¹⁵⁸ Utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'attività professionale.

¹⁵⁹ Un'associazione professionale notarile, costituita ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R.

ha precisato che l'associazione professionale può dedurre l'ammortamento dell'immobile strumentale (utilizzato esclusivamente per l'esercizio in comune dell'attività professionale). Tuttavia, questo diritto è subordinato ad una condizione essenziale. L'immobile, infatti, deve essere *iscritto nei pubblici registri immobiliari a nome dei partecipanti all'associazione*.

A tal proposito, il documento di prassi ha fatto riferimento alle indicazioni fornite dal Governo, in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00752 del 21 febbraio 2007, precisando che «Per quanto riguarda la possibilità di estendere agli studi associati le regole di deducibilità dei costi d'acquisto (o di locazione finanziaria) relativi agli immobili previste dalle nuove norme introdotte dalla finanziaria 2007, l'Agenzia delle entrate ritiene che l'ammortamento del costo d'acquisto (o di locazione finanziaria) dell'immobile strumentale all'esercizio in comune della professione possa essere riconosciuto unicamente laddove l'immobile risulti essere iscritto nei pubblici registri immobiliari a nome dei partecipanti all'associazione professionale ed utilizzato come bene strumentale per l'esercizio della professione».

Il tema della deducibilità delle quote di ammortamento deve essere esaminato sotto diversi profili e avendo anche riguardo alle spese relative ai servizi relativi all'immobile utilizzato. Se l'immobile è utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'attività professionale, lo stesso può essere considerato strumentale anche se le quote di ammortamento sono indeducibili¹⁶⁰. Conseguentemente, l'ineducibilità del costo di acquisto, non fa venire meno la *deducibilità delle spese condominiali* ordinarie. Infatti, trattandosi di costi inerenti, cioè sostenuti dal professionista nell'esercizio dell'attività professionale, gli oneri sono legittimamente deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo¹⁶¹.

La medesima soluzione riguarda *gli interessi passivi relativi agli immobili strumentali*. Le istruzioni per la predisposizione del modello Redditi prevedono espressamente che in corrispondenza del rigo RE13 debba essere indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei

¹⁶⁰ Con l'unica eccezione degli immobili acquistati fino al 14 giugno 1990 e nel triennio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.

¹⁶¹ La deducibilità dei predetti oneri è del tutto scollegata dalla deducibilità o meno delle quote di ammortamento. D'altra parte, anche le istruzioni per la redazione del Modello di dichiarazione dei redditi non prevedono espressamente alcuna limitazione in proposito. In particolare, le istruzioni prevedono che in corrispondenza del rigo RE10 del modello debba essere indicata

pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Nell'ambito di tali finanziamenti possono essere compresi anche i mutui contratti per l'acquisto degli immobili strumentali. È irrilevante ai fini della deducibilità dei predetti oneri che le quote di ammortamento dell'immobile strumentale siano indeducibili¹⁶². Gli interessi passivi relativi ai predetti mutui possono essere considerati in diminuzione del reddito professionale netto nell'anno in cui è avvenuto il pagamento degli stessi.

3.8.3. La deducibilità dei canoni di locazione anche finanziaria: i beni mobili

Con riferimento ai criteri di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria la prima osservazione riguarda la *deroga al principio di cassa*.

Con una disposizione avente essenzialmente finalità antielusive il legislatore consente di considerare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo *i canoni di locazione finanziaria maturati* nel periodo d'imposta e non, invece, effettivamente pagati. Si applica, quindi, *il principio di competenza* previsto per le imprese con una *deroga espressa*.

La norma in esame, ed in particolare l'art. 54, comma 2, prevede che «I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano». In questo modo il legislatore ha inteso rendere *ineducibile* in un unico periodo d'imposta *il c.d. maxi-canone*. Infatti, in passato era possibile beneficiare di una sensibile riduzione del reddito professionale da sottoporre a imposizione effettuando il pagamento anticipato del primo canone di locazione finanziaria, di importo volutamente molto elevato, e dovuto all'atto della sottoscrizione del contratto.

In base alle disposizioni attualmente in vigore, ove risulti corrisposto come primo canone un importo più elevato rispetto ai successivi, il professionista dovrà preventivamente *determinare il canone maturato mensilmente* suddividendo l'importo complessivo da pagare, per il numero di mesi di

la quota di ammortamento di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. In corrispondenza del medesimo rigo devono essere indicate le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato quali, ad esempio, le spese condominiali e di riscaldamento. Non è stata quindi fornita alcuna limitazione alla deducibilità dei predetti oneri, purché inerenti, cioè attinenti ad un immobile utilizzato nell'esercizio dell'arte o della professione

¹⁶² In quanto il bene immobile è stato acquistato in un periodo tale da non consentire la deducibilità delle predette quote.

contratto. Successivamente, dovrà moltiplicare l'importo così determinato per il numero di mesi di cui è composto il periodo d'imposta ed eventualmente rinviare ai periodi d'imposta successivi, la deduzione di quanto pagato in più, rispetto al *quantum* maturato, nell'anno.

Ad esempio, se un professionista ha pagato il 30 dicembre 2021 il canone *leasing* che maturerà a gennaio dell'anno 2022, la deduzione ai fini fiscali potrà essere fatta valere solo nell'anno 2022. Ciò indipendentemente dalla circostanza che il pagamento sia stato effettuato anticipatamente nell'anno precedente.

Analogamente se all'inizio del contratto il professionista paga il c.d. maxicanone (quota corrispondente, ad esempio, a sei canoni del *leasing* medesimo) questo importo deve essere "suddiviso" su tutta la durata del contratto. Ciò in quanto si tratta di una somma non maturata interamente nel primo anno di decorrenza del contratto di *leasing*¹⁶³.

A seguito delle modifiche normative apportate dalla legge di stabilità 2014, gli esercenti arti e professioni possono considerare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo i canoni di *leasing* in tempi più rapidi. Nel dettaglio, per i *contratti stipulati dalla data del 1° gennaio 2014*¹⁶⁴, la durata fiscale del *leasing* finanziario per i beni mobili, a prescindere dalla durata contrattuale, viene ridotta alla metà del periodo di ammortamento, calcolato in base ai coefficienti di cui al d.m. 31 dicembre 1988.

Ad esempio, il coefficiente di ammortamento applicabile alle attrezzature elettroniche è del 20 per cento. L'ammortamento risulta completato in cinque anni. Pertanto, in questo caso il costo complessivo relativo al contratto di locazione finanziaria è deducibile in trenta mesi, cioè la metà del periodo ordinario di ammortamento. Se il professionista stipula un contratto di locazione finanziaria la cui durata è inferiore¹⁶⁵ ed è pari, ad esempio, a ventiquattro mesi, è possibile comunque considerare in diminuzione dal reddito professionale netto

¹⁶³ Si consideri, ad esempio, il caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione finanziaria della durata di tre anni, quindi con trentasei canoni. Il primo canone ammonta a 5.000 euro e gli altri trentacinque sono pari a 1.000 euro cadauno. I canoni da pagare complessivamente ammontano a 40.000 euro. Il contratto è stato stipulato il 2 gennaio 2022. La quota di competenza, cioè maturata ogni anno, ammonta a 13.333,33 euro. Tale importo si ottiene dividendo l'ammontare complessivo dei canoni per trentasei mesi e una volta ottenuto l'importo del canone che maturerà mensilmente, lo stesso deve essere moltiplicato per dodici mesi. Nel primo anno sono stati pagati 16.000 euro, cioè il primo canone pari a 5.000 euro e undici canoni di 1.000 euro cadauno, per un importo complessivo di 11.000 euro. La quota maturata e deducibile nell'anno ammonta, come detto, a 13.333,33 euro. La quota da rinviare agli esercizi successivi non maturata, quindi non di competenza dell'anno 2022, ammonta a 2.666,66 euro.

¹⁶⁴ Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2014, n. 147.

¹⁶⁵ Rispetto alla metà del periodo di ammortamento ordinario.

i canoni di locazione maturati, ma la deduzione deve essere suddivisa in un periodo di trenta mesi anziché ventiquattro. Il legislatore fiscale ha previsto un “doppio binario” tra durata del contratto, non più vincolata, rispetto al passato, al periodo di deduzione fiscale, e *vincolo temporale per la deduzione dei canoni*. Invece, i criteri di *deducibilità dei canoni di locazione dei mezzi di trasporto* utilizzati dal professionista sono disciplinati dall’art. 164 del T.U.I.R., richiamato dall’art. 54 in esame. La deduzione deve avvenire nel rispetto della *durata minima fiscale* stabilita dall’articolo 102, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986. Tale durata è pari all’*intero periodo di ammortamento*.

Le autovetture, i motocicli e i ciclomotori sono ammortizzabili in quattro anni, trovando applicazione il coefficiente di ammortamento del 25 per cento. Conseguentemente, se la durata del contratto fosse più breve, ad esempio fosse pari a trentasei mesi, il relativo costo sarebbe comunque deducibile in non meno di quattro anni.

Per quanto riguarda il coordinamento tra la durata contrattuale e la durata fiscale occorre precisare che:

– *Durata contrattuale è pari (o superiore) alla durata fiscale* – Se il contratto ha durata superiore al periodo di ammortamento dell’autoveicolo (48 mesi), i canoni deducibili corrispondono a quelli maturati nell’anno;

– *Durata contrattuale inferiore alla durata fiscale* – Se, invece, la durata contrattuale è inferiore alla durata fiscale, i canoni sono deducibili in un periodo maggiore rispetto a quello di maturazione nell’anno.

Nei confronti degli esercenti arti e professioni si applica la disciplina ordinaria di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b) del T.U.I.R. Pertanto, la deducibilità è soggetta sia al limite percentuale del 20 per cento, come per i mezzi di trasporto acquistati, sia al limite sul costo di acquisizione.

Con riferimento a quest’ultimo limite, è possibile dedurre i canoni di *leasing* corrispondenti a un costo sostenuto dalla società di *leasing* non superiore:

- 18.075,88 euro per le autovetture e gli autocaravan;
- 4.4131,66 euro per i motocicli;
- 2.065,83 euro per i ciclomotori.

L’applicazione della regola ordinaria di deducibilità dei canoni di *leasing* auto comporta la necessità di calcolare un *rapporto di deducibilità*, da applicare al canone in aggiunta al limite del 20 per cento, che nel caso delle autovetture è: il minore tra {18.075,99 e il costo sostenuto dal concedente} / (costo sostenuto dal concedente).

Se il costo sostenuto dal concedente è inferiore a 18.075,99 euro, il rapporto di deducibilità è 1, se invece è superiore a 18.075,99 euro, il rapporto è inferiore a 1. Il costo sostenuto dal concedente è comprensivo dell’eventuale Iva indetraibile.

Si consideri ad esempio il caso in cui il costo sostenuto per l'acquisto di un'autovettura da parte della società di *leasing* concedente sia pari a 28.000 euro e l'ammontare complessivo dei canoni previsti da contratto sia pari a 36.600 euro. La percentuale dei canoni di locazione finanziaria sarà pari al 64,56 per cento e può essere così determinata:

- $(18.075,99 \text{ costo massimo del veicolo} / 28.000 \text{ costo effettivo del veicolo sostenuto dal concedente}) \times 100 = 64,56 \text{ per cento di deducibilità};$
- canoni di *leasing* comprensivi di maxi canone: = 36.600 euro;
- misura dei canoni di *leasing* complessivamente deducibili: $36.600 \times 64,56 \text{ per cento} = 23.628 \text{ euro};$
- canoni di *leasing* effettivamente deducibili: $23.628 \times 20 \text{ per cento} = 4.725,60 \text{ euro};$
- canoni di *leasing* indeducibili = 31.874,40 euro.

Si applica in ogni caso la regola generale secondo cui il professionista può considerare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo *i canoni di locazione finanziaria relativi ad una sola autovettura.*

In tal senso dispone l'articolo 164, comma 1, lettera b) del T.U.I.R. secondo cui «Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella misura del 20 per cento, *limitatamente ad un solo veicolo*; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, *la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato*».

107

Sono deducibili nell'anno in cui avviene il pagamento, quindi in base al criterio di cassa, i costi sostenuti per il *noleggio di beni mobili strumentali*. Se tali beni sono utilizzati promiscuamente, anche per esigenze personali o familiari del professionista, il relativo costo è deducibile nella misura del 50 per cento¹⁶⁶.

I contratti di noleggio, soprattutto a “lungo termine”, hanno trovato ampia diffusione tra i professionisti, in speciale modo con riferimento alle autovetture e non tanto per gli altri beni strumentali. È però necessario, anche in questa ipotesi, tenere conto delle limitazioni previste dal citato art. 164 del T.U.I.R. Il costo del noleggio è deducibile *nella misura del 20 per cento* su un importo massimo variabile a seconda del mezzo di trasporto oggetto del contratto¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Il legislatore ha previsto una percentuale di deduzione forfetaria. In tal senso dispone l'art. 54, comma 3 del T.U.I.R.

¹⁶⁷ Se, ad esempio, il professionista ha pagato nell'anno canoni di noleggio di un'autovettura pari a 2.000 euro, l'importo deducibile sarà pari a 400 euro, cioè il 20 per cento. Se, invece, i canoni di noleggio pagati complessivamente nel periodo d'imposta ammontano a 4.000 euro, il costo deducibile, sarà pari al 20 per cento del massimale, cioè di 3.615,20 euro. In tal caso il professionista potrà considerare in deduzione dal reddito professionale netto l'importo di 723,04 euro.

I massimali sui quali applicare tale percentuale sono i seguenti:

- 3.615,20 euro per le autovetture e gli autocaravan;
- 774,69 euro per i motocicli;
- 413,17 per i ciclomotori.

I predetti limiti sono indicati su base annuale. Pertanto, *devono essere ragguagliati* ai giorni di durata del noleggio.

Il noleggio a lungo termine delle autovetture ha però un vantaggio rispetto all'acquisto o ai contratti di locazione finanziaria. Infatti, le spese di gestione dell'autovettura (manutenzione, assicurazione ecc.), addebitate dalla società di noleggio all'intestatario del contratto sono deducibili nella misura del 20 per cento, ma senza tenere conto dei limiti sopraindicati. Ciò a condizione che le stesse siano *indicate distintamente nella fattura*. In questo senso si è espressa la circolare n. 48 del 10 febbraio 1998 del Ministero delle finanze. In pratica *i limiti riguardano esclusivamente il noleggio puro*. In caso contrario, cioè nell'ipotesi di mancata distinzione, anche le spese di gestione concorrono al raggiungimento del limite di spesa fiscalmente riconosciuto.

3.8.4. La deducibilità dei canoni di locazione anche finanziaria: i beni immobili

Analogamente ai beni immobili strumentali acquistati, anche la *deducibilità dei canoni di locazione finanziaria* ha subito nel corso del tempo *diverse modifiche normative*. Tale circostanza ha reso il quadro normativo di riferimento estremamente articolato. Pertanto, il regime fiscale e la deducibilità del costo, è variabile a seconda della *data di stipula del contratto*.

In linea di principio il legislatore ha inteso garantire nel tempo la sostanziale equivalenza tributaria tra l'acquisto diretto dell'immobile strumentale, utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'attività professionale, e quello realizzato tramite la conclusione di contratti di locazione finanziaria. Questa equivalenza del trattamento tributario, ai fini della deducibilità del costo, è venuta meno a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2013, n. 147¹⁶⁸.

Se il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la sede dello studio professionale, è stato stipulato *dal 1° gennaio 2014*, il relativo *canone è integralmente deducibile*. Invece, il costo sostenuto per l'acquisto di un

¹⁶⁸ Legge di stabilità del 2014.

immobile strumentale non è deducibile con la procedura di ammortamento, con l'unica eccezione degli acquisti effettuati nel triennio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Il *leasing* immobiliare attribuisce, quindi, notevoli vantaggi fiscali concorrendo alla riduzione del reddito professionale imponibile in conseguenza della deducibilità integrale.

Sono altresì deducibili i canoni di locazione ordinaria, ma al termine del contratto il professionista dovrà liberare lo studio senza che lo stesso abbia acquisito la proprietà, fatto salvo un possibile accordo con il proprietario pagando, però, integralmente il prezzo di vendita.

Diversamente, alla scadenza del contratto di locazione finanziaria, il professionista potrà esercitare il diritto di riscatto. Conseguentemente, le somme periodicamente versate risulteranno così “accumulate” a fronte di un bene immobile che successivamente sarà acquisito a titolo di proprietà, pagando esclusivamente il corrispettivo dovuto per il riscatto.

L'articolo 54, comma 2 del T.U.I.R., prevede che «La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ...; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».

La stipula del contratto di *leasing* immobiliare, la cui *durata è inferiore* rispetto al periodo minimo di dodici anni, *non determina l'indeducibilità del costo*. Conseguentemente, se un professionista dovesse stipulare un contratto la cui durata è di dieci anni, potrà considerare in deduzione in sede di determinazione del reddito i canoni maturati nel periodo d'imposta. Tuttavia, ai fini della deducibilità fiscale, *il costo complessivo* del contratto di locazione finanziaria, *deve essere suddiviso su dodici anni* anziché su dieci. In pratica la quota deducibile ogni anno risulterà inferiore alla sommatoria dei canoni di *leasing* riferibili al singolo esercizio.

Ai fini della determinazione del reddito, non solo per le imprese, ma anche per i professionisti, sono deducibili i canoni di locazione maturati (si applica il principio di competenza e non di cassa). Ad esempio, se un professionista ha pagato il 30 dicembre 2021 il canone *leasing* che maturerà a gennaio dell'anno 2022, la deduzione ai fini fiscali potrà essere fatta valere solo nell'anno 2022. Ciò indipendentemente dalla circostanza che il pagamento sia stato effettuato anticipatamente nell'anno precedente. Analogamente, se all'inizio del contratto il professionista paga *il c.d. maxicanone*, questo importo deve essere “suddiviso” su tutta la durata del contratto. Ciò in quanto si tratta di una somma non maturata interamente nel primo anno di decorrenza del contratto di *leasing*.

Effettuando un'analisi di convenienza tra le diverse forme di acquisizione di un immobile da utilizzare quale studio professionale, *il leasing è quella*

sicuramente più conveniente. Il costo sostenuto per l'acquisto della proprietà, come già detto, è indeducibile (sono indeducibili le quote di ammortamento). Infatti, se da una parte il *costo del leasing risulta incrementato dagli oneri finanziari* (gli interessi), dall'altra è possibile la *deducibilità integrale dei canoni*. Nell'esempio il costo di acquisto di 500.000 euro risulta pari, nel caso di *leasing*, a euro 620.224,32 (è stato considerato un tasso di interesse fisso). Tuttavia, tale costo, al netto delle imposte risparmiate in dodici anni, si riduce a euro 310.410, quindi è sensibilmente inferiore alla spesa sostenuta per l'acquisto.

Lo strumento	Vantaggi	Svantaggi	L'esempio
L'acquisto	Il professionista acquisisce la proprietà dell'immobile	Il costo e l'ammortamento non sono deducibili	Spesa per l'acquisto: 500mila euro Risparmio di imposte: zero
Il <i>leasing</i> immobiliare	La proprietà dello studio può essere acquisita con riscatto al termine del contratto. Il costo del contratto è integralmente deducibile	Maggior costo dovuto agli oneri finanziari	Importo iniziale contratto 12 anni: 500mila euro Spesa totale per 12 anni (con oneri): 620.224,32 Risparmio di imposte su 12 anni: 309.814 (*) Costo effettivo: 310.410
L'affitto	È la forma di utilizzo meno costosa I canoni di locazione ordinaria sono deducibili integralmente	La spesa è a fondo perduto.	Canone annuo ipotizzato: 24.000 euro Spesa per 12 anni di canoni: 288.000 euro Risparmio di imposte su 12 anni: 149.904 euro (*) Costo effettivo: 138.096

(*) Ipotesi di pressione fiscale pari al 52,05% di cui aliquota marginale Irpef 43%, Irap 4,82, (regione Lazio) addizionali 4,23. Gli importi indicati in tabella sono indicativi e validi al solo fine di evidenziare, in generale, la maggiore convenienza del contratto di locazione finanziaria rispetto all'acquisto dell'immobile strumentale.

Analogamente agli immobili acquistati nel triennio 2007/2009 e quindi ammortizzabili, risulta indeducibile la quota capitale del canone di locazione finanziaria riferito ai terreni sottostanti al fabbricato, desumibile dal piano di ammortamento fornito dalla società di locazione finanziaria¹⁶⁹. Invece, è deducibile la quota del canone relativa agli interessi.

In conseguenza della stratificazione normativa nel tempo, i canoni di *leasing* immobiliare sono deducibili o indeducibili in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, tenendo conto delle date di stipula contrattuali sottoindicate:

– contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006: i canoni *leasing* sono indeducibili;

– contratti stipulati nel triennio 2007 – 2009: i canoni *leasing* risultano deducibili in misura piena, ma con la riduzione ad un terzo all'interno del predetto triennio. Inoltre, la durata del contratto non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito dai relativi coefficienti ministeriali in relazione all'attività esercitata e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici anni;

– contratti stipulati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013: i canoni *leasing* sono indeducibili;

– contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 in avanti: i canoni risultano integralmente deducibili, ma il periodo in cui avviene la deducibilità non può essere inferiore a dodici anni.

3.8.5. Gli immobili utilizzati promiscuamente

L'utilizzo promiscuo degli immobili è poco frequente nell'esercizio dell'attività notarile. Tuttavia, per completezza, se ne farà un breve cenno.

Preliminarmente, deve essere osservato come *l'uso non esclusivo* dell'immobile per le finalità professionali¹⁷⁰ non consenta di attribuire allo stesso la qualifica di bene strumentale. In tal senso dispone l'art. 43, comma 2 del T.U.I.R. Pertanto, anche se l'acquisto è stato effettuato nel triennio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, il professionista non potrà considerare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo le relative quote di ammortamento.

¹⁶⁹ Cfr. art. 36, comma 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006, come richiamato dall'art. 54, comma 2 del T.U.I.R.

¹⁷⁰ In tale ipotesi l'immobile è anche utilizzato per finalità personali o per le esigenze del nucleo familiare.

In tal caso è consentita la deduzione della rendita catastale nella misura pari al 50 per cento. Ciò a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività.

Ai fini di tale deduzione, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la circolare n. 35/E del 20 settembre 2012, l'irrelevanza della porzione dell'unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Conseguentemente, pur potendo il contribuente dimostrare l'utilizzo effettivo dell'immobile per fini professionali in misura superiore a quella stabilita forfetariamente dall'art. 54, comma 3, tale percentuale di deducibilità non è derogabile.

Per gli immobili in locazione finanziaria utilizzati promiscuamente, il trattamento fiscale dipende dalla data di stipula del relativo contratto. Nel caso di contratti stipulati:

- entro il 31 dicembre 2006, è deducibile il 50 per cento della rendita catastale;
- dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone;
- dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013, non è consentita alcuna deduzione;
- dal 1° gennaio 2014, è nuovamente possibile considerare in deduzione il 50 per cento del canone.

112

Anche in tal caso, analogamente agli immobili detenuti in proprietà, l'art. 54, comma 3 del T.U.I.R. prevede che le deduzioni possono essere fatte valere a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di un altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale.

Il criterio scelto dal legislatore è analogo per gli immobili condotti in locazione. Il canone pagato nel periodo d'imposta è deducibile nella misura del 50 per cento. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili¹⁷¹.

3.8.6. Le società di mezzi

Dal 1° gennaio 2014, ed in particolare per i contratti di locazione finanziaria stipulati da tale data, i canoni "maturati" relativi agli immobili strumentali sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo. Tale forma di acquisizione è dunque vantaggiosa sotto il profilo fiscale perdurando ancora

¹⁷¹ Le spese condominiali ordinarie pagate dal conduttore.

oggi l'indeducibilità delle quote di ammortamento degli immobili strumentali acquistati.

Sono dunque parzialmente venute meno, anche se non sempre, le ragioni che hanno indotto in passato i professionisti a costituire e utilizzare le c.d. società di mezzi. Queste società prestano numerosi servizi essenziali per l'esercizio dell'attività professionale.

In passato *l'Agenzia delle entrate ha frequentemente "contestato" tale utilizzo*, con diverse e anche "ondivaghe" motivazioni, disconoscendo che il professionista potesse individuare più di un'argomentazione, anche extra fiscale, in grado di determinare l'esigenza di costituire tali società¹⁷². Sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, anche se il risultato finale non è esattamente coincidente, può essere comunque vantaggioso che il professionista, in luogo della costituzione di tale forma societaria, utilizzi l'immobile strumentale sulla base di un contratto di locazione finanziaria. Anche in tale ipotesi, come già detto, il costo sostenuto sarà integralmente deducibile con il vantaggio di evitare le contestazioni dell'Agenzia delle entrate.

Le attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate riguardano i casi in cui la "società di servizi" sia partecipata, come si verifica di frequente, dallo stesso professionista o da altri soggetti uniti da vincoli familiari.

L'Amministrazione finanziaria fornisce argomentazioni non sempre univoche a sostegno delle contestazioni, e ciò anche in considerazione del fatto che le "società di mezzi" non presentano sempre le medesime caratteristiche¹⁷³.

In virtù delle anzidette caratteristiche che, come ricordato, possono essere anche molto diverse, non è possibile individuare una soluzione univoca. È necessario effettuare una *valutazione di ogni singolo caso* al fine di comprendere se l'attività di accertamento possa o meno essere considerata illegittima.

Prima di affrontare nei dettagli il tema in rassegna, deve essere rilevato come l'utilizzo di una società di mezzi da parte degli esercenti arti e professioni¹⁷⁴ non costituisca di per sé una violazione delle disposizioni tributarie. Il professionista

¹⁷² Ad esempio, il professionista potrebbe avere interesse alla costituzione di una società di mezzi per assicurare in futuro il trattamento pensionistico del coniuge socio.

¹⁷³ Ad esempio, in alcuni casi il professionista che fruisce delle prestazioni poste in essere dalla società potrebbe essere del tutto estraneo alla "compagine sociale" non detenendo alcuna quota di partecipazione. In altri casi lo stesso professionista potrebbe detenere una quota di partecipazione sia pure minima. La società potrebbe effettuare prestazioni esclusivamente nei confronti del professionista o, in alternativa, potrebbe rendere i servizi anche all'esterno nei confronti di soggetti "collegati" o del tutto estranei rispetto all'attività professionale.

¹⁷⁴ Nel caso di specie l'esercizio dell'attività notarile.

è libero di organizzare, tenendo in considerazione le proprie esigenze, e nel miglior modo possibile, l'attività professionale.

È possibile adottare la forma giuridica più conveniente anche al fine di massimizzare il rendimento dei fattori produttivi con la finalità di ridurre i costi di gestione e tra questi, attraverso un'attività di pianificazione fiscale, deve essere compreso anche l'onere impositivo¹⁷⁵.

Deve essere così confermato quanto precisato in premessa. La legittimità dei comportamenti assunti deve essere verificata di volta in volta. Deve essere quindi compreso se l'utilizzo della forma societaria risponda *ad un'effettiva esigenza di ottimizzazione del "processo produttivo" dei servizi prestati*, ovvero se l'unica finalità sia costituita dall'ottenere "indebitamente ed esclusivamente" vantaggi di tipo fiscale.

È stato già anticipato come le caratteristiche e le modalità di "impiego" delle c.d. società di mezzi possano essere diverse. Una delle ipotesi più frequenti riguarda l'impiego di una società di servizi partecipata dallo stesso professionista e dai suoi familiari, che pone in essere una serie di prestazioni nei confronti del medesimo esercente l'attività professionale notarile.

In questa ipotesi la società ha solitamente la disponibilità di un solo immobile, di beni mobili, e si avvale di prestazioni di personale dipendente. I ricavi sono costituiti dai canoni ritraibili dalla locazione dell'immobile al professionista e per la messa a disposizione sia dei mobili, che dei lavoratori dipendenti. In buona sostanza viene "offerto" un pacchetto di servizi con l'addebito di canoni distinti o di un canone unico. Il rapporto si caratterizza per la "mono committenza" nel senso che la società di servizi ha quale unico cliente il professionista.

Una variante dello schema sopra indicato riguarda i soggetti destinatari dei servizi che possono essere anche diversi rispetto al professionista che si avvale, prevalentemente, della società di mezzi. Ad esempio, alcune delle prestazioni che sono solitamente poste in essere dal notaio, sono rese dalla società direttamente

¹⁷⁵ In questo senso sembra orientato, con una posizione estrema, M. BEGHIN, *I principi "immanenti", poco "immanenti", "inesistenti" e i "rabbdomanti" dell'abuso del diritto*, in *Corr. trib.*, 2013, 30, 2347 ss. L'autore si domanda, fornendo risposta positiva, se il contribuente italiano possa immettere nei propri schemi di pianificazione tributaria una o più società nella prospettiva di pagare di meno rispetto a quanto egli dovrebbe versare se decidesse di esercitare direttamente un'attività economica. Lo stesso autore afferma che il contribuente può sfruttare legittimamente i differenziali di aliquota ed «è libero di costituire una società, magari partecipata da lui stesso e dai propri familiari, al fine di convogliare presso quest'ultima una parte (o finanche la totalità, se lo desidera) dei propri affari, allo scopo di beneficiare, in tal modo, di regole più malleabili quanto alla determinazione degli imponibili e di aliquote meno impegnative ...».

nei confronti dei medesimi clienti del professionista. Può dunque verificarsi che la società effettui le visure e le altre verifiche propedeutiche alla stipula degli atti, aventi ad oggetto le compravendite immobiliari. Queste attività saranno direttamente fatturate dalla società ai clienti, unitamente ai compensi relativi alle prestazioni aventi ad oggetto la formazione del fascicolo e alla richiesta delle copie. Invece, il notaio si limiterà ad emettere la fattura per i soli atti di compravendita.

In altri casi la società potrebbe effettuare ulteriori prestazioni, sempre nei confronti dei clienti del notaio, ma non riconducibili nell'ambito che qualifica l'esercizio dell'attività notarile. Ad esempio, potrebbe essere esercitata anche un'attività di traduzione di atti e documenti che, pur essendo in alcuni casi propedeutica all'esercizio dell'attività notarile, potrebbe essere gestita nell'ambito di uno studio professionale con maggiori difficoltà.

Tale circostanza potrebbe ben spiegare il ricorso ad una società che, oltre ad eseguire prestazioni di servizi direttamente nei confronti del notaio, si caratterizza per lo svolgimento all'esterno di "prestazioni non notarili".

L'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate risulta fondata fino ad oggi su un *duplice ordine di argomentazioni*.

La prima motivazione riguarda la *sindacabilità delle scelte risultanti antieconomiche* sulla base di "normali criteri". In buona sostanza i verificatori riscontrano che gli importi addebitati dalla società di mezzi al professionista, per le prestazioni poste in essere, sono ritenuti, a detta dell'Agenzia delle entrate, superiori rispetto ai "valori di mercato". In questi casi, una condotta non ispirata a normali criteri di economicità, non supportata da razionali motivazioni, ha natura di presunzione avente i requisiti di gravità, precisione e concordanza, che potrebbe rendere legittimo l'accertamento dell'ufficio in conseguenza del disconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti.

Il vantaggio fiscale si sostanzia in un risparmio d'imposta dovuto ai differenziali di aliquota tra il reddito prodotto dal professionista rispetto a quello conseguito dalla società medesima. Infatti, l'esercente l'attività notarile può considerare in deduzione costi più elevati rispetto ai "valori normali" del mercato, ed i corrispondenti ricavi sono simmetricamente oggetto di tassazione in capo alla società, ma con l'applicazione di un'aliquota inferiore. Ne consegue, quindi, un risparmio fiscale.

In questa ipotesi, i verificatori, dopo aver individuato l'ammontare dei canoni rispondenti alla realtà di mercato, disconoscono la differenza del maggior costo rispetto ai "valori normali" così come individuati, in conseguenza della

condotta antieconomica non compatibile con l'andamento della normale gestione dell'attività¹⁷⁶.

La seconda motivazione, fornita in sede di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, le cui conseguenze sono ben più gravi, è fondata sull'ipotesi c.d. di "*interposizione fittizia*". Secondo questo schema, un soggetto fittizio si interpone tra il professionista e la clientela nello svolgimento di determinate attività di servizi.

«L'interposizione fittizia è una situazione di fatto che attiene al profilo soggettivo del presupposto del tributo, e che si realizza attraverso assetti negoziali tesi ad ostacolare la corretta imputazione della ricchezza imponibile al relativo titolare»¹⁷⁷. Alcuni autori, nell'effettuare un confronto tra interposizione fittizia ed elusione¹⁷⁸, hanno rilevato come l'intervento del soggetto interposto sia simulato, «in quanto chi contratta, in realtà, è l'interponente, che si limita ad esprimere un intento a fronte dell'apparente volontà del primo di concludere l'accordo; l'interposizione fittizia, quindi, è quella specie di simulazione relativa riguardante i soggetti, che si realizza mediante un accordo simulato posto in essere tra il contraente effettivo o l'interponente, ed il terzo, per effetto del quale la stipula del negozio con la persona interposta è soltanto apparente»¹⁷⁹.

È oramai consolidato il principio in base al quale nell'interposizione fittizia un requisito essenziale sia costituito dall'intesa tra tutti i soggetti partecipanti all'accordo simulato, «il cui effetto è la prevalenza del contratto dissimulato rispetto a quello simulato ...».

Alla luce della ricostruzione sin qui effettuata, è evidente come l'*interposizione fittizia* debba essere sempre *caratterizzata dalla presenza di tre soggetti*: l'interponente, l'interposto ed un soggetto terzo¹⁸⁰. In mancanza, anche di

¹⁷⁶ Il medesimo ragionamento viene proposto ai fini Iva disconoscendo ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sia pure in parte, la maggiore Iva considerata in detrazione. Non si tiene però conto in questo modo, dei maggiori vincoli conseguenti al tributo proprio dell'Unione europea.

¹⁷⁷ La definizione è di F. PAPARELLA, *L'utilizzo di una Sas nell'esercizio dell'attività professionale tra fattispecie elusive e richiami normativi all'interposizione fittizia di persone*, in *Boll. trib.*, 2005., 507 ss.

¹⁷⁸ Questi autori rilevano l'assenza nell'interposizione «di uno dei tre elementi ritenuti necessari per qualificare il fenomeno come elusivo e cioè l'anormalità dei procedimenti prescelti a vantaggio di un diverso aspetto che attiene alla relazione fatto/soggetto nei termini desumibili dalla disciplina del presupposto del tributo». In questo senso cfr. F. PAPARELLA, *L'utilizzo di una Sas nell'esercizio dell'attività professionale*, cit., 510.

¹⁷⁹ ID., 511, con numerose citazioni in tema di definizione di interposizione fittizia.

¹⁸⁰ In realtà la mera presenza dei tre soggetti non è sufficiente, essendo altresì necessario, affinché

uno solo dei tre soggetti, l'Agenzia delle entrate potrebbe eventualmente contestare l'utilizzo della società di mezzi fondando l'attività di accertamento esclusivamente sulla possibilità di sindacare le scelte risultanti antieconomiche. In talune ipotesi l'Agenzia delle entrate argomenta la sussistenza della fattispecie di interposizione fittizia nel rapporto instaurato tra la società di *leasing*, la società interposta, cioè la società di mezzi, ed il professionista. La società di mezzi, dopo aver ottenuto la disponibilità dell'immobile sulla base di un contratto di locazione finanziaria, lo concede in locazione al professionista¹⁸¹. L'Amministrazione finanziaria argomenta il proprio assunto, cioè l'esistenza di un rapporto diretto e celato tra la società di *leasing* e il professionista¹⁸² dimostrando che in epoca precedente alla stipula del contratto di locazione finanziaria l'immobile già era nella disponibilità della famiglia del professionista. In buona sostanza, la società di mezzi rappresenterebbe esclusivamente uno strumento in grado di consentire la deducibilità di un costo – a seguito della stipula di un contratto di locazione – che diversamente non sarebbe deducibile in capo al professionista. Ad esempio, se il professionista, non avesse stipulato con la società di mezzi un contratto di locazione immobiliare, ma avesse acquisito la disponibilità del medesimo immobile sottoscrivendo un contratto di locazione finanziaria, non avrebbe potuto considerare in deduzione il costo, considerate le limitazioni previste dall'art. 54 del T.U.I.R. per i contratti di locazione finanziaria, sottoscritti anteriormente alla data del 1° gennaio 2014.

L'interposizione fittizia potrebbe ad esempio verificarsi, ma non automaticamente, qualora una parte delle prestazioni sia riconducibile nell'ambito dei servizi solitamente prestati dal professionista, laddove tali prestazioni siano rese nei confronti della medesima clientela. L'ipotesi di interposizione non è però automatica, essendo necessario verificare nei dettagli la fattispecie oggetto di contestazione. Tuttavia, qualora l'Agenzia delle entrate ritenesse fondata la contestazione, i componenti positivi e negativi di reddito di cui alla società risulteranno "trasferiti" in capo alla figura del professionista, con l'applicazione delle eventuali limitazioni alle deduzioni previste dall'art. 54 del d.P.R. n. 917

la fattispecie in rassegna possa assumere la qualificazione di interposizione fittizia, il c.d. "accordo trilatero" di cui dovrà essere fornita la relativa prova.

¹⁸¹ In realtà tale schema potrebbe risultare in parte superato in quanto, ove il contratto di locazione finanziaria fosse stato stipulato dopo il 1° gennaio 2014, il professionista potrebbe agevolmente eccepire che il costo rappresentato dai canoni di *leasing* sarebbe stato direttamente deducibile anche laddove il contratto fosse stato direttamente a lui intestato senza l'interposizione della società di mezzi.

¹⁸² In tale ipotesi la società di mezzi assumerebbe la qualificazione di soggetto interposto, invece la società di locazione finanziaria di interponente.

del 1986, recante i criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo. In realtà, nel corso de tempo, anche a seguito dell'evoluzione normativa in materia, si è aggiunta una *terza argomentazione* utilizzata dall'Agenzia delle entrate per contestare l'utilizzo delle società di mezzi. Si tratta dell'*abuso del diritto*, cioè della fattispecie prevista dall'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Secondo il Fisco non sussiste né evasione, né elusione. L'acquisto dell'immobile effettuato dalla società è vero e legittimo, come pure la stipula del successivo contratto di locazione. Tuttavia, secondo questa tesi, il professionista ricorrerebbe a questo schema negoziale (di per sé lecito) al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale illegittimo (il risparmio d'imposta). Ciò anche in ragione del fatto che l'eventuale acquisto dello studio direttamente da parte del professionista avrebbe dato luogo all'ineducibilità del costo. Secondo quanto affermato dalla nuova disposizione (art. 10-bis cit), se il contribuente si avvale di scelte cui il sistema accorda un trattamento fiscale più favorevole rispetto ad altre possibilità, il comportamento non può essere contestato. Si realizza l'abuso quando il *vantaggio* conseguito è *indebito e non è riconducibile all'evasione*. Invece nell'ipotesi di abuso il vantaggio fiscale deve essere illegittimo.

118

Secondo la sentenza n. 12/2/18 della Comm. trib. prov. di Reggio Emilia rimane ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge per operazioni che determinano un diverso onere fiscale. È l'ordinamento che consente di scegliere e quindi in questi casi il risparmio è legittimo. Nello stesso senso si è orientata la sentenza n. 405/4/18 della Comm. trib. reg. del Piemonte del 22/2/2018, come pure la Comm. trib. prov. di Alessandria con la sentenza n. 386/1/2016.

In senso favorevole ai contribuenti si sono espresse anche la Comm. trib. reg. delle Marche n. 536/6/17 e quella del Veneto n. 1141/12/16. La Commissione del Veneto ha valorizzato la mancanza di un indebito vantaggio fiscale in quanto la società aveva effettuato investimenti in diverse iniziative immobiliari, oltre alla detenzione e locazione dello studio professionale. Inoltre, una valida ragione è stata altresì individuata dalla volontà di non esporre il patrimonio immobiliare ai rischi professionali.

Prima di individuare quali ulteriori argomentazioni potrà addurre il professionista in chiave difensiva al fine di contrastare l'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate, che contesta l'utilizzo della società di mezzi, è necessario verificare le argomentazioni contenute nell'atto impositivo.

Gli accertamenti fondati sulla sindacabilità delle scelte ritenute antieconomiche se da una parte sono in grado di determinare conseguenze di minore entità

sotto il profilo economico, dall'altra offrono al contribuente anche una migliore possibilità di difesa ai fini Iva¹⁸³.

L'Agenzia delle entrate procede, come già detto, a verificare preliminarmente se i servizi forniti al professionista dalla società di mezzi partecipata dal professionista stesso e dai suoi familiari, abbiano un costo superiore rispetto a quello che il medesimo soggetto dovrebbe sostenere qualora si rivolgesse al mercato. In sostanza si procede ad effettuare un confronto tra i "prezzi" ordinariamente praticati dal mercato ed il corrispettivo addebitato dalla società di mezzi. Se i valori di mercato sono sensibilmente inferiori rispetto agli importi fatturati dalla società di mezzi, l'Agenzia delle entrate procedere al recupero della differenza considerando indeducibile il maggior costo.

La contestazione dell'antieconomicità non può riguardare l'Iva. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza dell'8 maggio 2014, n. 10041. Ciò in quanto tale principio è proprio delle imposte sui redditi e al fine di estenderlo all'Iva è necessario osservare i principi affermati dalla Corte di giustizia UE che non consentono limitazioni all'esercizio della detrazione¹⁸⁴. Nello stesso senso si è espressa sempre la Suprema Corte con la sentenza n. 12502 del 4 giugno 2014. Secondo i giudici anche un'ingiustificata sopravvalutazione di un costo superiore al "valore normale" non può pregiudicare il diritto alla detrazione. Ciò in quanto l'esercizio di tale diritto rimane vincolato al principio della neutralità dell'imposta. In senso conforme si è espressa anche la sentenza n. 25999 del 10 dicembre 2014. Secondo la Suprema Corte per disconoscere il diritto alla detrazione si deve dimostrare la non veridicità della prestazione e quindi della fattura. In senso sostanzialmente conforme è anche la sentenza n. 2875 del 3 febbraio 2017.

L'orientamento della Corte di Cassazione risulta pienamente conforme alle disposizioni comunitarie. Infatti, la possibilità di fare ricorso al valore normale è limitata alle fattispecie tassativamente individuate¹⁸⁵. Inoltre, l'eventuale trasferimento dell'onere probatorio a carico dei contribuenti potrebbe considerarsi una misura sproporzionata. La sentenza da ultimo citata ha rilevato come rientri nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di

¹⁸³ Per ciò che riguarda la contestazione della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.

¹⁸⁴ La Corte di Cassazione ha ritenuto con la sentenza n. 22130/2013 non ammissibile l'estensione automatica della presunzione in rassegna anche all'imposizione indiretta. A tal proposito i giudici hanno evidenziato che anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte di giustizia in tema di Iva, non sia consentito limitare o negare il diritto alla detrazione. In caso contrario, verrebbe meno il principio di neutralità dell'imposta: al versamento dell'Iva da parte del cedente non corrisponderebbe la detrazione dell'Iva da parte del cessionario.

¹⁸⁵ Art. 80, par. 3 della direttiva n. 2006/112/CE.

congruità dei costi e dei ricavi, anche se non ricorrono irregolarità delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti. A ciò consegue che la possibilità di negare la deducibilità della parte del costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa. Tuttavia, tali "poteri" non sono automaticamente applicabili in materia di Iva poiché il diritto alla detrazione, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE, può essere negato solo quando l'amministrazione dimostri con elementi oggettivi, che si tratti di un'operazione non veritiera o fraudolenta. Ne consegue che pur in presenza di antieconomicità, non è consentito rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto alla detrazione.

La Corte di Cassazione ha assunto più recentemente, con la sentenza del 18 luglio 2018, n. 18904, una posizione comunque favorevole ai contribuenti, ma più "sfumata". Secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte ai fini Iva, una componente antieconomica è sintomatica di estraneità all'attività esercitata. L'ufficio, tuttavia, non può contestare le scelte imprenditoriali¹⁸⁶ solo perché «lontane dai canoni di normalità di mercato», in quanto sono necessari elementi oggettivi che il costo sia estraneo all'attività produttiva. Per l'Iva, quindi, l'indetraibilità può derivare dall'antieconomicità, ma solo se manifesta e macroscopica, escludendo il normale margine di errore. In buona sostanza, il mero scostamento dai valori di mercato non è sufficiente per rendere legittima la richiesta impositiva. È necessario un *quid pluris* che consenta all'ufficio di dimostrare che il componente negativo in contestazione non rappresenti un costo sostenuto nell'attività e, di conseguenza, l'Iva risulterà indetraibile. Nello stesso senso appare anche orientata la Corte di Cassazione con le ordinanze n. 16010 del 14 giugno 2019 e n. 19212 del 7 luglio 2021.

Con riferimento alla *contestazione di interposizione fittizia*, ai fini delle imposte sui redditi, è stato già rilevato come con riferimento a tale fattispecie un requisito essenziale sia costituito dall'intesa di tutti i partecipanti all'accordo simulato. Tale principio risulta ormai consolidato. Infatti, inizialmente la giurisprudenza prevalente riteneva sufficiente la merca conoscenza della simulazione da parte del terzo¹⁸⁷. Successivamente, la stessa giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere necessaria la partecipazione attiva all'accordo simulatorio del soggetto terzo. La Suprema Corte è intervenuta specificando che il terzo partecipe a tale accordo «non solo sappia la funzione meramente figurativa del contraente apparente ma intenda assumere diritti e obblighi contrattuali nei

¹⁸⁶ Quindi neppure quelle effettuate dal professionista.

¹⁸⁷ Cfr. Cass. civ., 27 luglio 1932, in *Foro it.*, 1932, I, 1444; Cass. civ., 14 marzo 1932, in *Dir. comm.*, 1932, 210.

confronti dell'interponente e contribuisca quindi alla realizzazione del fine della simulazione»¹⁸⁸.

LE SOCIETÀ DI MEZZI	
Attività svolta dalla società	Il possesso di diversi immobili da parte della società di servizi, alcuni di essi concessi in locazione a terzi, e l'esercizio di ulteriori attività rispetto a quella immobiliare. In questo caso l'Agenzia delle entrate incontrerà maggiori difficoltà nel motivare l'avviso di accertamento riguardante la locazione dell'immobile al professionista titolare della partecipazione nella stessa società
L'ammontare del canone di locazione	Si deve prestare attenzione al fatto che il canone di locazione non risulti sensibilmente superiore a quello del "mercato". In alcuni casi le contestazioni dell'Agenzia delle entrate riguardano l'eccessiva onerosità del canone di locazione pagato alla società partecipata dallo stesso professionista. Per tale ragione si disconosce la deducibilità di una parte del costo
La data della contestazione ed il periodo oggetto di accertamento	È necessario verificare l'anno oggetto di accertamento. Se l'anno in contestazione è il 2014 o uno successivo è più facile difendersi. A partire da tale annualità possono essere considerati in deduzione i canoni <i>leasing</i> . Quindi il professionista non deve necessariamente utilizzare le società per ottenere la deducibilità del costo

¹⁸⁸ Cfr. nell'ambito dell'orientamento consolidato, Cass. civ., 14 febbraio 1963, n. 325, in *Giust. civ.*, 1963, I, 743, ma per ulteriori riferimenti di giurisprudenza cfr. C. GRANELLI, *Simulazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, 715.

La contestazione della detrazione dell'Iva	Se la contestazione riguarda l'eccessiva onerosità del canone e di conseguenza la detrazione dell'Iva (da parte del professionista) sarà più agevole difendersi. L'Iva è un tributo comunitario applicabile sul corrispettivo effettivo. Se il canone è più oneroso di quello sul mercato non può essere disconosciuta la detrazione del tributo
La compagine sociale	Se la compagine sociale è rappresentata da più soci sarà più difficile per l'Agenzia delle entrate motivare l'avviso di accertamento sostenendo che la società ha concesso in locazione l'immobile al professionista al solo fine di considerare in deduzione un costo che altrimenti non avrebbe potuto considerare in deduzione

3.8.7. I lavori di ammodernamento dello studio

122

Si verifica di frequente che i professionisti sostengano nell'esercizio dell'attività professionale, alcune spese la cui utilità riguarda non solo l'anno in cui avviene il pagamento, ma anche i successivi. Si tratta dei *c.d. oneri pluriennali* per i quali le disposizioni in materia di redditi di lavoro autonomo prevedono delle regole di deduzione *ad hoc* per la determinazione del reddito dei professionisti. Si considerino, ad esempio, le spese sostenute per la ristrutturazione dello studio, per il rifacimento dell'impianto elettrico, dell'impianto di condizionamento. Se queste spese riguardano l'immobile utilizzato quale studio professionale sono sicuramente inerenti, cioè non sostenute per finalità private, e come tali sono deducibili, ma le regole non sono sempre chiare perché la *disciplina fiscale è di difficile interpretazione*.

Le regole di deducibilità dei predetti oneri, sono contenute nell'art. 54 del T.U.I.R. La disciplina è cambiata con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e le novità hanno interessato le spese di manutenzione ordinaria che, diversamente dal passato (fino al 31 dicembre 2006), in molti casi non possono essere considerate in deduzione in un'unica soluzione nell'anno in cui avviene il pagamento.

La disposizione precedentemente in vigore, rispetto al testo attuale (art. 54, comma 2, ultimo periodo del T.U.I.R.) prevedeva che le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria

degli immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni erano deducibili in quote costanti nel periodo di imposta in cui erano state sostenute e nei quattro successivi. La disposizione conteneva un evidente riferimento alle spese straordinarie¹⁸⁹. Conseguentemente, *le spese di manutenzione ordinaria* potevano essere considerate *in deduzione in un'unica soluzione nell'anno di pagamento*¹⁹⁰.

La disposizione a tutt'oggi in vigore, invece, non distingue più tra spese aventi natura ordinaria e straordinaria. *Il criterio di deducibilità è unico*. L'unica differenza relativa alla tipologia riguarda le spese che devono essere considerate ad incremento del costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile.

La norma (art. 54, comma 2, ultimo periodo del T.U.I.R.) continua a fare riferimento agli oneri sostenuti per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, ma più in generale *senza alcuna indicazione sulla straordinarietà delle spese*. I predetti oneri, che per loro caratteristiche «non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili» risultante all'inizio del periodo d'imposta dal libro “cespiti” o dal registro degli incassi e dei pagamenti¹⁹¹. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi¹⁹². La *nuova disciplina* si applica alle spese sostenute per gli immobili acquistati a decorrere *dal 1° gennaio 2007*. Per quelli *acquistati precedentemente si applica la norma precedente* (in vigore fino al 31 dicembre 2006)¹⁹³.

¹⁸⁹ In particolare di manutenzione straordinaria.

¹⁹⁰ Ad esempio si considerano tali gli oneri sostenuti per la tinteggiature delle pareti dello studio.

¹⁹¹ Si pone il problema per gli esercenti arti e professioni che avendo avviato l'attività nel periodo d'imposta non hanno, almeno inizialmente, alcun *plafond* di riferimento. Se, ad esempio, l'attività è iniziata il 1 febbraio dell'anno 2022 è evidente che in coincidenza di tale data il costo dei beni materiali ammortizzabili, sia pari a zero. I primi acquisti saranno effettuati successivamente.

¹⁹² Si tratta di un'ulteriore diversità rispetto alla disposizione in vigore fino al 31 dicembre 2006. A parte la distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, la deducibilità degli oneri sostenuti per la ristrutturazione dello studio iniziava nel primo anno in cui la spesa era stata sostenuta. Invece, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, trovando applicazione la nuova previsione la deduzione delle spese di ammodernamento, eccedente il predetto *plafond* del 5 per cento, inizia a partire dall'anno successivo a quello in cui l'onere è effettivamente sostenuto.

¹⁹³ L'Agenzia delle entrate si è espressa sul punto nei seguenti termini: «Si segnala in proposito che per le spese di tale natura sostenute dopo il 1° gennaio 2007, ma relative ad immobili acquistati o costruiti tra il 15 giugno 1990 e il 31 dicembre 2006, il cui costo di acquisto non è ammortizzabile con la citata circolare 47 è stata ritenuta applicabile la disciplina previgente alle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2007 all'articolo 54, comma 2, ultimo

Si consideri ad esempio il caso di un professionista che ha sostenuto spese per la tinteggiatura dei diversi ambienti dello studio per un importo pari a 10.000 euro. Se l'immobile è stato acquistato entro il 31 dicembre 2006 la spesa sostenuta nell'anno 2022 è deducibile in un'unica soluzione. Invece se la stessa spesa è stata sostenuta per un immobile acquistato successivamente, quindi dal 1° gennaio 2007 in avanti, si applica la regola del “*plafond*”. Si consideri il caso in cui il costo complessivo dei beni ammortizzabili esistenti al 1° gennaio 2022 sia pari a 30.000 euro. Il limite del 5 per cento ammonta a 1.500 euro. Questo importo rappresenta il limite di spesa deducibile nell'anno 2022. La quota residua, pari a 8.500 euro è deducibile in cinque rate pari a 1.700 euro con decorrenza dall'anno 2023. E del tutto ininfluyente la circostanza che la spesa sostenuta per la tinteggiatura delle pareti abbia natura di onere ordinario. La deducibilità del costo risulterà completata nell'anno 2027 (anno di deduzione dell'ultima rata).

La norma in vigore, come già precisato, *non distingue le spese ordinarie da quelle straordinarie*. L'unica distinzione riguarda le spese incrementative, cioè gli oneri che devono essere sommati al costo di acquisto dell'immobile. Tranne alcune eccezioni, il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile non può essere ammortizzato¹⁹⁴. In questi casi le spese “addizionate” al costo dello studio non potranno allo stesso modo essere considerate in deduzione come quota di ammortamento dell'immobile, bensì seguendo un'altra modalità.

Il problema principale è rappresentato dall'individuazione di un criterio applicabile per comprendere *quali spese abbiano o meno natura “incrementativa” del costo*. Preliminarmente deve essere osservato come non tutte le spese straordinarie possono essere considerate incrementative. La soluzione inversa porterebbe ad escludere dalla possibile deduzione quali maggiori quote di ammortamento dell'immobile tutte le spese diverse da quelle ordinarie. Ad esempio non potrebbe essere considerato in deduzione come maggiore quota

periodo, del T.U.I.R., la quale prevedeva che “le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi”. Tale criterio, affermato in relazione al regime transitorio in ragione della data di acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio, non può essere riferito alle spese di ristrutturazione sostenute per gli immobili acquistati dopo il 1° gennaio 2007». In questo senso cfr. la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 99/E dell'8 aprile 2009 che a sua volta ha fatto riferimento alle indicazioni contenute nella circolare n. 47/E del 18 giugno 2008, al paragrafo 3.1.

¹⁹⁴ Le eccezioni riguardano gli immobili strumentali acquistati precedentemente al 15 giugno 1990 o nel triennio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. In questi casi le quote di ammortamento possono essere considerate in deduzione dal reddito di lavoro autonomo.

di ammortamento la spesa sostenuta per la sostituzione dell'impianto elettrico o dell'impianto di condizionamento. In tale ipotesi risulterebbero deducibili, in base al criterio del "*plafond*," solo le spese ordinarie e questa soluzione non può essere ritenuta corretta.

È dunque necessario suddividere all'interno della macro categoria delle spese straordinarie quelle non incrementative, rispetto a quelle che devono essere sommate al costo di acquisto dell'immobile. Nel primo caso la deduzione è possibile entro il limite del *plafond* del 5 per cento e l'eccedenza in cinque quote costanti. Nel secondo caso la deduzione è subordinata alla possibilità di ammortizzare il costo di acquisto dell'immobile. Se il predetto costo è ammortizzabile, gli oneri incrementativi aumentano la base di calcolo dell'ammortamento e quindi sono parimenti deducibili. Viceversa se il costo di acquisto dell'immobile non è ammortizzabile, è necessario effettuare alcune distinzioni. Se *l'immobile è stato acquistato entro il 31 dicembre 2006* è irrilevante che la spesa abbia natura incrementativa trovando applicazione la norma precedentemente in vigore. L'onere sarà deducibile in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Invece se le spese incrementative si riferiscono ad *immobili acquistati dopo il 1° gennaio 2007*, al di fuori del triennio 2007/2009, manca un costo fiscalmente riconosciuto ammortizzabile. *Pertanto si applica il criterio del plafond*. Il chiarimento è stato fornito dall'Agenzia delle entrate con la ris. n. 99/E del 2009.

125

Il problema in esame si è posto anche prima rispetto alla soluzione individuata dall'Amministrazione finanziaria. A tal proposito era lecito domandarsi, in considerazione dell'indeducibilità delle quote di ammortamento, e al fine di non subire la medesima limitazione con riferimento agli oneri incrementativi¹⁹⁵, se tali spese fossero deducibili in base al criterio di cassa. La limitazione, laddove tale interpretazione fosse stata ritenuta corretta, sarebbe stata in effetti superata applicando il criterio fondamentale che disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo. In tal caso, le spese incrementative sarebbero state considerate in deduzione in un'unica soluzione all'atto del pagamento delle stesse. A sostegno di tale interpretazione è possibile osservare che tale criterio deve essere comunque applicato in tutti i casi in cui il legislatore non abbia inteso derogarvi espressamente. In mancanza di un'esplicita deroga dovrebbe potersi fare riferimento esclusivamente al momento in cui è stato effettuato il pagamento.

¹⁹⁵ Che in tale ipotesi sarebbero risultati in deducibili.

La soluzione sopra indicata è fondata su un'applicazione rigorosa delle regole e dei principi che disciplinano la determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, se inserita nel contesto dell'art. 54 del T.U.I.R. attualmente in vigore, *non può non destare qualche perplessità*. A tal proposito è stato osservato come sia «poco soddisfacente, sotto il profilo sistematico ... l'interpretazione secondo cui le spese in oggetto resterebbero interamente deducibili nell'anno di sostenimento, in applicazione dell'ordinario criterio di cassa»¹⁹⁶. Infatti, ne sarebbe conseguito un trattamento più favorevole, ma ingiustificato, per le spese incrementative sostenute su immobili acquistati fino all'anno 2006¹⁹⁷ rispetto a quello previsto per le stesse spese sostenute sugli immobili acquistati nel triennio 2007 – 2009. Infatti, in quest'ultimo caso, non applicando il criterio di cassa, gli oneri risulterebbero deducibili tramite l'ordinario procedimento di ammortamento.

Al fine di evitare una disparità di trattamento a fattispecie pressoché analoghe¹⁹⁸ sembrerebbe possibile estendere agli *oneri imputabili ad incremento del costo dell'immobile* il medesimo *trattamento fiscale previsto per le spese non incrementative*. Anche in questo caso la deduzione potrà essere effettuata in un'unica soluzione nell'esercizio di sostenimento delle stesse entro il limite massimo del *plafond* del 5 per cento determinato in base al costo di tutti i beni materiali ammortizzabili, risultante all'inizio del periodo d'imposta. D'altra parte è stato rilevato come la circostanza che la spesa sia oggettivamente incrementativa rappresenti una condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini dell'applicabilità del regime giuridico riservato alle spese aventi tale natura¹⁹⁹. L'Agenzia delle entrate non ha esaminato specificamente tale fattispecie, ma ha proposto una soluzione pressoché analoga con riferimento a talune fattispecie sostanzialmente coincidenti. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha puntualizzato espressamente quali sono i criteri di deducibilità delle spese

¹⁹⁶ Circ. n. 1/R del 12 maggio 2008, par. 4, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

¹⁹⁷ La norma in vigore fino al 31 dicembre 2006 non forniva alcuna indicazione specifica per le spese incrementative, deducibili in base al criterio generale, cioè in cinque annualità a partire dal primo anno di sostenimento della spesa.

¹⁹⁸ Infatti sia nell'uno che nell'altro caso gli oneri sostenuti sono comunque incrementativi.

¹⁹⁹ È stato quindi sostenuto che nel caso in cui una «spesa sia oggettivamente incrementativa, ma non possa essere portata ad incremento del costo del bene in quanto tale costo del bene non è fiscalmente riconosciuto, operano dunque le particolari regole di deducibilità fissate dal comma 2, con la previsione di una soglia di deducibilità nell'anno di sostenimento delle spese pari al 5 per cento del costo dei beni materiali ammortizzabili». Cfr. sul punto circ. n. 1/R del 12 maggio 2008, par. 4, cit.

incrementative relative ad immobili acquisiti a titolo gratuito e ad immobili condotti in locazione.

La citata risoluzione n. 99/E dell'8 aprile 2009 ha ritenuto che, in mancanza di un costo fiscale, le spese incrementative sono deducibili in base agli stessi criteri di imputazione temporale individuati dall'art. 54, comma 2 del T.U.I.R. per gli oneri aventi diversa natura. Ciò in quanto non è possibile individuare «nell'ambito della disciplina del reddito di lavoro autonomo un altro criterio di imputazione per le spese di natura pluriennale».

Tale criterio dovrebbe essere quindi applicabile non solo nei casi di mancanza assoluta del costo, ma anche laddove pur essendo stato sostenuto un costo questo sia irrilevante sotto il profilo fiscale²⁰⁰. D'altra parte, una diversa soluzione darebbe luogo ad un'ineducibilità assoluta della spesa ogniqualvolta che il costo di acquisto dell'immobile non risulti ammortizzabile e quindi per ogni acquisto effettuato con decorrenza dal 1° gennaio 2010²⁰¹. Ne deriverebbe, quale conseguenza, una disparità di trattamento rispetto agli analoghi oneri sostenuti nel triennio 2007 – 2009 e la soluzione non sarebbe condivisibile.

Alla luce delle argomentazioni sin qui fornite è possibile, al fine di individuare i criteri di deducibilità applicabili, effettuare una distinzione delle spese incrementative, cioè obbligatoriamente imputabili ad incremento del costo dell'immobile. In particolare, è necessario distinguere:

- gli oneri con riferimento agli immobili acquistati nel triennio 2007 – 2009, che determinano un incremento della base di calcolo degli ammortamenti. Le spese saranno considerate in deduzione con l'applicazione del coefficiente di ammortamento previsto per gli immobili unitamente al costo sostenuto per l'acquisto dello stesso;
- gli oneri sostenuti con riferimento agli immobili acquistati dal 1° gennaio 2010 in avanti. In questo caso la deduzione sarà effettuata in un'unica soluzione nel periodo di sostenimento delle spese. Invece la quota eccedente rispetto al limite del 5 per cento del costo dei beni materiali ammortizzabili determinato all'inizio del periodo d'imposta sarà deducibile in cinque quote costanti, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello di sostenimento delle spese.

Non sussistono dubbi, invece, per i criteri di deducibilità delle spese incrementative sostenute con riferimento agli *immobili acquistati in precedenza*,

²⁰⁰ La soluzione condivisibile, è stata sostenuta dalla circ. n. 1/R del 12 maggio 2008, par. 4, cit.

²⁰¹ Per l'acquisto degli immobili non ammortizzabili effettuati fino al 31 dicembre 2006, il problema non si pone in quanto si applica la disciplina precedentemente in vigore e la spesa sostenuta, se ha natura straordinaria è deducibile in cinque quote annuali di pari importo.

fino al 31 dicembre 2006. Infatti, troverà applicazione la disciplina in vigore fino al termine dell'anno 2006 che individuava un criterio diverso esclusivamente per gli oneri di manutenzione ordinaria. Negli altri casi il costo straordinario, anche se incrementativo, doveva essere considerato in deduzione in cinque quote costanti a partire dallo stesso anno in cui la spesa era stata sostenuta.

Un criterio applicabile per distinguere tali spese potrebbe essere rappresentato dal riferimento al Testo Unico dell'edilizia ed in particolare dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001²⁰². Gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dovrebbero seguire i criteri illustrati (*plafond* 5 per cento e eccedenza in 5 quote). Si tratta delle opere per il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali di edifici, nonché per integrare e realizzare i servizi igienico-sanitari, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. Invece le spese straordinarie incrementative dovrebbero essere rappresentate da quelle di cui alle successive lettere c), d) ed f). Si tratta degli interventi edilizi eseguiti dalle c.d. imprese di ripristino o ristrutturatrici.

Queste imprese, anche in ragione degli interventi realizzati, sono di fatto assimilate alle imprese costruttrici. In questo senso può ben spiegarsi per quale ragione i costi sostenuti devono essere considerati ad incremento del costo di acquisto dell'immobile utilizzato quale studio. Si tratta, ad esempio, degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia compreso il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio.

Tipologia di intervento	Natura della spesa e criteri di deducibilità
Rifacimento impianto elettrico con sostituzione di uno a norma	Spese di manutenzione ordinaria in quanto si tratta di un intervento di mantenimento in efficienza: deduzione in un'unica soluzione nell'anno di pagamento entro il <i>plafond</i> del 5 per cento e la quota eccedente in cinque rate costanti a partire dall'anno successivo
Modifica integrale dell'impianto elettrico	Spese di manutenzione straordinaria: entro il <i>plafond</i> del 5 per cento eccedenza in cinque rate costanti

²⁰² Per la distinzione tra spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e incrementative Cfr. N. FORTE, *Beni immobili strumentali nell'esercizio di arti e professioni: spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione*, studio n. 88.2011/T, approvato dalla Commissione studi tributari il 25 maggio 2011.

Modifica integrale o nuovo impianto di condizionamento	Spese di manutenzione straordinaria: entro il <i>plafond</i> del 5 per cento eccedenza in cinque rate costanti
Sostituzione di finestre con materiale diverso: diversa tipologia di infisso	Spese di manutenzione straordinaria: entro il <i>plafond</i> del 5 per cento eccedenza in cinque rate costanti
Rifacimento servizi igienici, con sostituzione di sanitari con alcune innovazioni, come lo spostamento di tramezzi o allargamento di una porta	Spese di manutenzione straordinaria: entro il <i>plafond</i> del 5 per cento eccedenza in cinque rate costanti
Tinteggiatura pareti interne e esterne	Spese di manutenzione ordinaria: entro il <i>plafond</i> del 5 per cento eccedenza in cinque rate costanti
Spostamento di tramezzi e mura divisorie interne purché non portanti	Spese di manutenzione straordinaria: entro il <i>plafond</i> del 5 per cento eccedenza in cinque rate costanti
Aperture di finestre per esigenze di areazione dei locali: intervento realizzato su un immobile ammortizzabile acquistato nel triennio 2007/2009	Lavori di restauro e risanamento conservativo: spese incrementative – se l'immobile è ammortizzabile la spesa incrementa la base di calcolo dell'ammortamento con il conseguente incremento della quota deducibile
Realizzazione di soppalchi: intervento realizzato su un immobile non ammortizzabile acquistato nell'anno 2011	Restauro e risanamento conservativo: spese incrementative – se l'immobile non è ammortizzabile la spesa è detraibile nel limite del <i>plafond</i> del 5 per eccedenza e l'eccedenza in 5 quote costanti

Analogamente agli oneri sostenuti con riferimento ai beni di proprietà del professionista, anche con riferimento agli *immobili di proprietà di soggetti terzi*²⁰³ è necessario distinguere le spese non incrementative, quindi ordinarie, rispetto a quelle straordinarie che, almeno in astratto, devono essere capitalizzate²⁰⁴.

Nell'ambito di un rapporto di locazione le spese di manutenzione ordinaria o di ammodernamento dell'immobile strumentale²⁰⁵ sono, in base alle disposizioni

²⁰³ Utilizzati nell'esercizio dell'attività professionale in quanto condotti in locazione.

²⁰⁴ Quindi considerate ad incremento del costo dell'immobile.

²⁰⁵ Purché qualificabili ordinarie.

civilistiche, poste a carico del locatario. In questo caso il professionista, conduttore dell'immobile strumentale ed adibito a sede dello studio, potrà considerare in deduzione i predetti oneri dal reddito professionale netto, in base al criterio generale di cui all'art. 54, comma 2 del T.U.I.R.

La deduzione potrà essere effettuata, come già anticipato, in *un'unica soluzione* nell'anno di sostenimento delle spese entro il *limite massimo pari al plafond del 5 per cento*. La quota *eccedente* il predetto limite risulterà deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui è stato sostenuto il costo.

I dubbi più rilevanti riguardano le spese incrementative, cioè gli oneri da considerare in aumento del costo dell'immobile che, però, non risulta di proprietà del professionista conduttore del contratto di locazione. La circostanza potrebbe determinare, conseguentemente, l'indeducibilità assoluta dei predetti oneri in quanto in tale ipotesi risulterà in ogni caso preclusa la deducibilità delle quote di ammortamento²⁰⁶.

L'Agenzia delle entrate ha però ritenuto che i predetti costi, ancorché incrementativi e riferibili ad un immobile di proprietà di un soggetto terzo, risultino comunque deducibili secondo i criteri ordinari. In particolare, la citata risoluzione n. 99/E del 2009 ha chiarito che *la deduzione sarà possibile secondo le regole ordinarie* di cui all'art. 54, comma 2 del T.U.I.R. L'intero costo sostenuto può essere considerato in deduzione in un'unica soluzione, nell'anno in cui è stato effettuato il pagamento, entro il limite massimo del *plafond* del 5 per cento e in cinque quote costanti, negli esercizi successivi, per la parte eccedente.

Tuttavia, anche se l'agenzia delle entrate non ha fornito ulteriori indicazioni, è necessario considerare che gli oneri aventi natura straordinaria devono gravare, in base alle disposizioni civilistiche, sul proprietario dell'immobile. La previsione è certamente derogabile, ma la volontà delle parti dovrà risultare, ai fini della prova, da un atto avente data certa. Solo in questo caso il locatario, cioè il professionista che utilizza l'immobile in base ad un contratto di locazione, potrà beneficiare della deduzione secondo i criteri indicati dall'Agenzia delle entrate.

Deve poi ancora considerarsi che la determinazione del *plafond* di spesa del 5 per cento, quale limite che consente la deduzione degli oneri di ammodernamento nell'anno stesso in cui sono stati sostenuti, non sarà sempre di agevole determinazione.

²⁰⁶ Indipendentemente dalla data di acquisto dell'immobile in quanto il professionista che intende considerare in deduzione il costo non è proprietario del cespite.

L'articolo 54, comma 2 del T.U.I.R. prevede che tale limite sia determinato avendo riguardo al «costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta dall'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; ...».

La disposizione in commento prevede, anche per i professionisti, un criterio di deducibilità delle spese di manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento degli immobili sostanzialmente coincidente con quello applicabile alle imprese. Tuttavia, il legislatore, nel riprodurre la norma in vigore ed applicabile alle imprese, non ha prestato particolare attenzione. Infatti, sembra essersi dimenticato dei lavoratori autonomi che, avendo iniziato l'attività nel periodo d'imposta, hanno un valore di beni ammortizzabili pari a zero.

L'articolo 102, comma 6 del T.U.I.R. applicabile, però, alle sole imprese è più puntuale e risolve il problema indicando quale riferimento per il calcolo del *plafond* del 5 per cento il costo complessivo dei beni ammortizzabili risultante alla fine del primo esercizio.

È dunque necessario comprendere come dovrà comportarsi il professionista durante il primo anno di attività quando, cioè, non possiede un “monte” beni ammortizzabili risultante dai relativi registri contabili all'inizio del periodo d'imposta.

Secondo una prima rigorosa interpretazione il *plafond* di riferimento assumerebbe, nel caso di specie, un valore pari a zero. Conseguentemente tutti gli oneri relativi agli immobili sostenuti nel primo esercizio dovrebbero essere considerati in deduzione solo in cinque quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo.

Invece, con una diversa lettura della disposizione potrebbe sostenersi che la mancata previsione del riferimento all'ammontare dei beni materiali ammortizzabili esistenti alla fine del periodo d'imposta, anziché all'inizio, sia piuttosto il frutto di una dimenticanza. Pertanto, sulla base di un'interpretazione di tipo sistematico, nel tentativo di ricostruire la volontà del legislatore dovrebbe essere probabilmente più corretto fare riferimento, nel primo anno di esercizio dell'attività, al costo complessivo dei beni ammortizzabili risultanti dai registri contabili alla fine del periodo d'imposta relativo all'anno in cui l'attività professionale è iniziata.

Il problema non risulta sia mai stato esaminato dall'Agenzia delle entrate. Inoltre, in senso contrario alla seconda soluzione non sarebbe difficile argomentare che le disposizioni applicabili ai fini della determinazione del reddito d'impresa non possono essere automaticamente estese ai fini della determinazione dei

redditi di lavoro autonomo²⁰⁷. È dunque opportuna un'interpretazione ispirata alla massima prudenza.

La mancanza di beni strumentali all'inizio del periodo d'imposta determina quale conseguenza anche la mancanza del *plafond* del 5 per cento. Pertanto, le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, anche se non imputabili ad incremento del costo dell'immobile²⁰⁸, sono deducibili per l'intero importo solo in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. In sostanza, il professionista che inizia l'attività e sostiene nel primo anno ingenti oneri di manutenzione e di ammodernamento degli immobili non potrà mai beneficiare della deduzione integrale dei predetti oneri "ordinari" in un unico esercizio²⁰⁹.

Un ulteriore problema che deve essere esaminato, sempre ai fini della determinazione del *plafond* riguarda i beni oggetto di cessione nel corso dell'esercizio. L'art. 102, comma 6 del T.U.I.R. prevede per le imprese che «per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata per il cessionario al costo di acquisizione». Coerentemente al disposto normativo gli esercenti arti e professioni non dovranno tenere in considerazione le cessioni effettuate nel corso dell'anno. Pertanto, il costo dei cespiti²¹⁰ risultanti all'inizio del periodo d'imposta non dovrà essere "riproporzionato tenendo in considerazione le cessioni effettuate"²¹¹. Analogamente risulteranno irrilevanti ai fini del calcolo gli acquisti effettuati nel corso dell'anno²¹².

²⁰⁷ L'affermazione è in linea di principio corretta, ma non esclude che, sia pure con un'estensione non automatica, ma facendo leva su altre argomentazioni, l'interprete riesca di fatto ad ottenere l'applicazione anche ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo della medesima disposizione.

²⁰⁸ Quindi anche laddove fossero riconducibili nel novero delle spese di manutenzione ordinaria.

²⁰⁹ Il caso riguarda, ad esempio, il lavoratore autonomo che avendo iniziato l'attività deve "attrezzare" la sede provvedendo alle opere di pittura e manutenzione ordinaria dello studio. Nello stesso senso cfr. circ. n. 1/R del 12 maggio 2008, par. 4, cit. Il documento ha rilevato che «La trasposizione nell'art. 54, comma 2, del T.U.I.R. delle regole applicabili alle imprese non è stata tuttavia completa in quanto il legislatore ha ommesso di disciplinare il calcolo del *plafond* nel caso di nuova attività di lavoro autonomo, per le quali all'inizio del periodo d'imposta il costo dei beni materiali ammortizzabili è generalmente pari a zero».

²¹⁰ Strumentali e materiali.

²¹¹ D'altra parte, come più volte ricordato, le norme relative alla determinazione del reddito d'impresa non possono essere automaticamente estese ai lavoratori autonomi ai fini della determinazione del reddito professionale. Inoltre, non è possibile individuare alcuna valida ragione che richieda la necessità di colmare tale mancata previsione. Infatti, pur non considerando le cessioni di beni effettuate nel corso dell'esercizio il meccanismo del *plafond* riesce comunque a "funzionare" determinando, in questo caso, effetti favorevoli al professionista.

²¹² Circ. n. 1/R del 12 maggio 2008, par. 4, del Consiglio Nazionale, cit.

3.8.8. Le minusvalenze

Nella determinazione dei redditi di lavoro autonomo assumono rilevanza anche le *minusvalenze*. L'art. 54, comma 1-*bis*.1. prevede che «Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-*bis* sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-*bis*».

Conseguentemente, tali componenti negativi, concorrono in diminuzione del reddito professionale esclusivamente se realizzati mediante *cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento*, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Invece, non possono essere considerate in deduzione le minusvalenze qualora i «beni vengano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione»²¹³. Si tratta di una disposizione antielusiva in quanto il valore normale, che assumerebbe rilevanza “decisiva” al fine di determinare l'eventuale minusvalenza, è comunque il risultato di un procedimento estimativo. Il legislatore si è dunque preoccupato della circostanza che il contribuente potesse sottostimare, in mancanza del corrispettivo²¹⁴, il valore normale del bene strumentale “estromesso” e per tale ragione trarre un vantaggio ottenendo non solo la detassazione della plusvalenza, ma anche la deduzione della minusvalenza. Conseguentemente, sia pure limitatamente alle predette operazioni, è stata prevista l'indeducibilità delle minusvalenze.

Analogamente a quanto precisato per le plusvalenze (cfr. *supra* par. 3.6.1), anche le minusvalenze sono rilevanti ai fini fiscali e possono essere considerate in deduzione dal reddito professionale, ma *con decorrenza dal 4 luglio 2006*. A partire da tale data, è stato modificato l'art. 54 cit., con l'aggiunta del comma 1-*bis*.1. In precedenza, le minusvalenze erano irrilevanti.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i beni mobili sono in grado di generare minusvalenze deducibili solo se acquistati dal professionista successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006 e, quindi, dalla predetta data del 4 luglio 2006 in avanti (ris. Agenzia delle entrate n. 310/E del 21 luglio 2008). Gli acquisti di beni strumentali effettuati precedentemente non sono in grado di generare componenti negativi deducibili.

Le minusvalenze deducibili sono conseguenti alle cessioni di beni strumentali (computer, attrezzature, mobili, arredi, autovetture, etc.), ovvero al risarcimento

²¹³ Cfr. art. 54, comma 1-*bis*, lett. c) del T.U.I.R.

²¹⁴ Le operazioni di autoconsumo o di destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'arte o della professione si caratterizzano per la mancanza di corrispettivo.

assicurativo nell'ipotesi in cui i predetti beni siano distrutti o danneggiati.

Le minusvalenze eventualmente realizzate si determinano effettuando la differenza tra la somma percepita e il costo sostenuto al momento dell'acquisto, al netto delle quote di ammortamento²¹⁵. Analogamente a quanto già precisato per le plusvalenze, se le minusvalenze derivano dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali il cui costo non è integralmente deducibile, *la differenza rileverà in proporzione all'ammortamento fiscalmente deducibile*. Tale circostanza riguarda ad esempio le autovetture. Infatti, la quota di ammortamento deducibile è inferiore alla quota determinabile sull'intero costo dei beni trovando applicazione le limitazioni alla deduzione di cui all'art. 164, comma 1, lett. b) del T.U.I.R.

Anche con riferimento alle minusvalenze, *si applica il principio di cassa*. Pertanto, fin quando i proventi spettanti a seguito della cessione dei beni strumentali non risultano effettivamente incassati, la minusvalenza non sarà fiscalmente rilevante. Conseguentemente, sia pure temporaneamente, non potrà essere considerata in deduzione dal reddito professionale.

Analogamente, si deve tenere conto anche della deducibilità, sia pure limitata nel tempo, delle quote di ammortamento dei *beni immobili strumentali*²¹⁶. In conseguenza dell'approvazione della legge Finanziaria del 2007, che ha previsto la deducibilità delle quote di ammortamento per gli immobili strumentali acquistati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009, *le minusvalenze sono fiscalmente deducibili*.

Ai fini della determinazione della minusvalenza deve essere posto a confronto il corrispettivo realizzato a seguito della cessione, con il costo fiscalmente riconosciuto, che risulterà essere superiore. A tal fine sarà comunque necessario "scorporare" il costo dell'area sottostante all'immobile. Infatti, l'art. 54, comma 7 del T.U.I.R. prevede che: «il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento ...». Il mancato scorporo del valore dell'area determinerà, quale ulteriore conseguenza, un incremento della minusvalenza e quindi esporrà il professionista alla contestazione dell'Agenzia delle entrate.

²¹⁵ Si tratta del valore fiscalmente riconosciuto.

²¹⁶ Utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'arte o della professione (cfr. art. 43, comma 2 del T.U.I.R.). L'utilizzo promiscuo dell'immobile, anche per finalità personali, non può quindi considerarsi strumentale.

Il legislatore non ha però prorogato la disposizione che consente la deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili. Conseguentemente, se l'immobile strumentale oggetto di cessione è stato acquistato, al di fuori del predetto triennio, quindi dal 1° gennaio 2010 in avanti, non solo il costo di acquisto non sarà ammortizzabile, ma l'eventuale minusvalenza conseguente all'operazione di cessione non sarà deducibile.

L'Agenzia delle entrate non si è mai espressa ufficialmente circa l'irrilevanza delle minusvalenze realizzate con la cessione degli immobili acquistati al di fuori dal predetto triennio. Tuttavia, la soluzione si desume dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei Redditi delle persone fisiche. In corrispondenza del rigo RE4 devono essere indicate «le plusvalenze dei beni strumentali compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009, ...». Le istruzioni proseguono precisando ancora che «Le minusvalenze dei beni strumentali sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1-bis del medesimo articolo e vanno indicate nel successivo rigo RE18». Deve quindi ragionevolmente ritenersi che la medesima previsione relativa agli immobili valga anche con riferimento alle minusvalenze. Tali componenti negativi *non sono deducibili* dal reddito professionale *se realizzate con la cessione di immobili acquistati in un periodo diverso da quello compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009*.

Beni in grado di determinare plusvalenze rilevanti per i professionisti	
Beni immobili acquistati entro il 31/12/2006	<i>NO minusvalenze deducibili</i> : perché i beni immobili sono stati acquistati prima della modifica normativa ²¹⁷ che ha previsto la rilevanza delle minusvalenze per la determinazione del reddito <i>ex art. 54, comma 1-bis.1</i> del T.U.I.R.
Beni immobili acquistati nel periodo 1/1/2007 – 31/12/2009	<i>SI minusvalenze deducibili</i> : ammortizzabili e in grado di determinare componenti negativi a seguito dell'introduzione del comma 1-bis.1 nell'art. 54 del T.U.I.R.
Beni immobili acquistati dal 1° gennaio 2010 in avanti	<i>NO minusvalenze deducibili</i> dal reddito professionale in quanto non ammortizzabili

²¹⁷ Anteriormente al 1° gennaio 2007.

3.8.9. Le spese anticipate in nome e per conto della clientela

Non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo *le somme anticipate in nome e per conto del cliente*, escluse dal computo della base imponibile Iva ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Le ragioni dell'inededucibilità sono intuibili. Infatti, trattandosi di *mere anticipazioni finanziarie*, che non assumono natura di compensi tassabili all'atto del rimborso del cliente, completamente "neutrali" ai fini della tassazione, le somme pagate (anticipate) sono simmetricamente ineducibili dal reddito professionale.

Il legislatore ha però previsto, affinché le anticipazioni rimborsate dal cliente, siano escluse dal computo della base imponibile Iva, la sussistenza di alcune specifiche condizioni. Tali presupposti hanno valenza anche ai fini delle imposte sui redditi e quindi, la sussistenza degli stessi determina l'inededucibilità delle spese anticipate.

Al fine di fornire un approfondimento di tali presupposti, si rinvia il lettore all'esame della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto che sarà effettuato più avanti (cfr. *infra*).

136

Deve però osservarsi, che l'irrelevanza ai fini Iva delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, è subordinata all'osservanza di obblighi documentali particolarmente onerosi sotto il profilo degli adempimenti amministrativi²¹⁸. Conseguentemente, il notaio può legittimamente decidere di assoggettare ad Iva le somme anticipate ed addebitate a titolo di rimborso nei confronti dei clienti. In tale ipotesi, sotto il profilo delle imposte sui redditi, le somme così percepite hanno natura di compensi e le relative spese che hanno determinato l'operazione di riaddebito sono fiscalmente deducibili dal reddito professionale netto.

Tale circostanza può ad esempio riguardare alcune operazioni che caratterizzano l'esercizio dell'attività notarile, come ad esempio le spese sostenute per le visure ipotecarie e catastali (cfr. *infra*). Invece, non è in ogni caso consentito considerare quali costi deducibili le spese (le anticipazioni) sostenute per il versamento di tributi che per legge sono posti a carico del cliente, come ad esempio l'imposta di registro.

²¹⁸ L'art. 15, comma 1, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972 subordina l'esclusione dal computo della base imponibile Iva delle anticipazioni alla sussistenza della regolare documentazione.

3.8.10. Le spese per le visure ipotecarie e catastali

Le spese sostenute per le *visure ipotecarie e catastali* sono sempre presenti nel “conto economico” dello studio notarile. Esse rappresentano una voce di costo tipica che, a seconda delle circostanze, e in base alla scelta effettuata dal notaio (cfr. infra) possono rappresentare *una mera anticipazione finanziaria, oppure un costo deducibile*.

In linea di principio si tratta di oneri sostenuti non solo per conto del cliente, ma anche in suo nome. Pertanto, se le anticipazioni sono idoneamente documentate, l’addebito di tali somme esposte nella fattura sarà escluso da Iva e non costituisce compenso professionale tassabile. Si tratta, anche in questo caso, di una *mera anticipazione finanziaria*. Conseguentemente, la spesa anticipata *non sarà deducibile* ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, è necessario tenere distinti, senza che l’uso di una terminologia apparentemente simile induca il lettore in errore, i diritti (o compensi) spettanti ai visuristi²¹⁹ rispetto agli altri oneri sostenuti per effettuare le visure (c.d. “spese vive”).

La prima tipologia di oneri, rappresentata dai diritti, non risulta posta a carico del cliente in base ad una specifica previsione di legge. Ciò in quanto si tratta di spese sostenute nell’esercizio proprio dell’attività notarile. Conseguentemente, tali oneri, non avendo natura di mera anticipazione finanziaria, possono essere considerati in deduzione ai sensi dell’art. 54 del T.U.I.R.²²⁰ ai fini della determinazione del reddito professionale netto. Tale circostanza, cioè la natura delle predette spese, non esclude la possibilità che il professionista addebiti le stesse nei confronti del cliente trattandosi comunque di oneri sostenuti per l’esecuzione della prestazione. In tal caso l’addebito costituirà un’operazione imponibile ai fini Iva e compenso tassabile ai fini delle imposte sui redditi.

Il chiarimento – relativo ai compensi percepiti dai visuristi – è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la circ. n. 84/E del 28 settembre 2001, avente ad oggetto la metodologia di controllo relativa agli studi notarili (III edizione). In pratica, i predetti oneri (i *compensi ai visuristi*) costituiscono per il notaio *spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico* a lui conferito. Conseguentemente

²¹⁹ Oggi il servizio di visure viene prestato, nella maggior parte dei casi, da apposita società di servizi interamente partecipata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

²²⁰ È irrilevante che tale disposizione non preveda espressamente la deducibilità. D’altra parte, la deducibilità dei componenti negativi dal reddito professionale non richiede mai un’espressa previsione in tal senso. Il legislatore ha fornito specifiche indicazioni con l’unico intento di derogare al principio di cassa o prevedere specifiche limitazioni.

rimangono a suo esclusivo carico e sono *deducibili ai fini della determinazione del reddito*. Sono quindi deducibili i compensi imponibili pagati a Notartel per il servizio di visure prestato. Eventuali somme oggetto di addebito a tale titolo nei confronti dei clienti devono essere assoggettate ad Iva e costituiscono compensi assoggettati a tassazione nell'anno in cui sono stati percepiti.

Invece, gli altri oneri sostenuti per le visure si sostanziano nelle “spese vive” eventualmente anticipate per conto del cliente. È necessario, però, affinché le predette somme, versate all'Agenzia delle entrate²²¹, siano escluse dal computo della base imponibile, e quindi siano “detassate” all'atto del rimborso²²², che il visurista o il notaio siano in grado di “associare” gli oneri sostenuti in nome e per conto del cliente alle diverse pratiche e alle relative fatture emesse. Infatti, *l'esclusione* dal computo della base imponibile e l'irrelevanza dei rimborsi spese ai fini delle imposte sui redditi richiedono che *le predette anticipazioni siano idoneamente documentate*. Tale obbligo è finalizzato a verificare che le somme addebitate ai clienti a titolo di rimborso, ed indicate nelle fatture emesse, siano esattamente corrispondenti agli importi anticipati. Solo in tal caso le predette somme potranno essere considerate quali anticipazioni finanziarie e conseguentemente non saranno da un lato tassabili e dall'altro non saranno deducibili.

138

L'esibizione al Fisco della documentazione idonea a dimostrare la natura di anticipazioni finanziarie (spese sostenute in nome e per conto) delle “spese vive” sostenute per l'effettuazione delle visure ipotecarie e catastali, può rivelarsi particolarmente onerosa sotto il profilo amministrativo. Nell'eventualità in cui il notaio dovesse subire un accesso, ispezione o verifica, dovrà essere in grado di associare tutte le fatture emesse, recanti l'indicazione delle spese escluse dalla base imponibile, ad ogni singola pratica²²³. Ciò al fine di fornire la prova della coincidenza tra gli importi anticipati e le spese addebitate e rimborsate, non imponibili né ai fini Iva, né ai fini delle imposte sui redditi²²⁴.

Per esigenze di semplificazione, «numerosi professionisti, esercitando una legittima opzione, preferiscono addebitare nei confronti del cliente le spese

²²¹ Ufficio del Territorio.

²²² Anche ai fini delle imposte sui redditi.

²²³ Cfr. Cass. civ., ord. 25 novembre 2021, n. 36584. Secondo quanto precisato dalla Suprema Corte «La valutazione della regolare documentazione delle spese per anticipazioni va, infatti, operata con riferimento alle singole operazioni cui le stesse accedono e non può essere effettuata globalmente con riferimento a tutte le operazioni di un singolo periodo di imposta, pena la obliterazione del requisito previsto dal legislatore della regolarità della documentazione».

²²⁴ La verifica dovrà essere effettuata con riferimento ad ogni singola pratica e non cumulativamente. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36584 cit.

anticipate con l'applicazione dell'Iva. In questo caso le predette somme perdono la natura di mere "anticipazioni finanziarie" per assumere quella di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi dell'art. 54 del T.U.I.R.»²²⁵.

Ai fini delle imposte sui redditi le somme addebitate e rimborsate assumono la qualificazione di compensi assoggettati ad imposizione.

Con riferimento agli oneri sostenuti per le visure, in alcuni casi l'Agenzia delle entrate ha contestato la deducibilità quali costi ai fini della determinazione dei redditi, in mancanza del requisito di inerenza. Ciò nel caso in cui il notaio non fornisse la prova dell'avvenuto addebito di tali somme nei confronti del cliente. In particolare, per non disconoscere la deducibilità dei predetti costi, gli uffici accertatori chiedono che i predetti oneri siano distintamente evidenziati nella fattura emessa dal professionista rispetto ai compensi.

«Presumibilmente, la mancanza del requisito di inerenza, con la conseguente indeducibilità del costo, trova origine nella non corretta applicazione dell'Amministrazione finanziaria dell'art. 109, comma 5 del T.U.I.R. Secondo la ricostruzione (presunta) dell'Agenzia delle entrate, se le spese sostenute per le visure catastali non determinano la percezione di un compenso assoggettato a tassazione, il professionista non può fruire della deducibilità mancando l'inerenza degli oneri. Probabilmente, per tale ragione, l'Amministrazione finanziaria chiede ai professionisti di indicare nella fattura emessa, distintamente dai compensi, l'addebito delle spese sostenute per le visure»²²⁶.

139

Con riferimento all'onere della prova in tema di inerenza giova in questa sede ricordare i principi espressi dalla Corte di Cassazione. Tali principi non possono non considerare la diversa natura della spesa la cui deducibilità è stata oggetto di contestazione. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, «laddove si tratti delle spese strettamente necessarie alla produzione del reddito, o comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale (ad esempio per l'acquisto di materie prime, o di macchinari o strumenti indispensabili a

²²⁵ N. FORTE, *Il principio di inerenza nell'esercizio dell'attività notarile: la deducibilità dei costi sostenuti per le visure*, Studio n. 265-2016/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 20 aprile 2017.

²²⁶ *Ibidem*. La ricostruzione effettuata dall'Agenzia delle entrate non è condivisibile. «Il collegamento tra un componente negativo di reddito (visto che è prevalentemente di questi che si parla in funzione dell'inerenza), per consentirne, eventualmente, la sua deducibilità, non va ricercato in una qualche correlazione con i ricavi prodotti (per l'imprenditore), come accadeva con il vecchio articolo 61 del d.P.R. n. 597 del 1973, ma va individuato nella relazione che si genera tra un componente economico e l'attività esercitata, o da esercitarsi, secondo canoni di normalità, da parte dell'imprenditore. La stessa logica deve essere seguita ai fini della determinazione del reddito professionale».

produrre certi beni, o di manufatti necessari per la loro custodia), che in quanto tali, possano ritenersi intrinsecamente inerenti all'attività d'impresa, sarà l'amministrazione finanziaria a dover provare l'inesistenza, nel caso specifico, del predetto nesso di inerenza».

La sentenza citata afferma tale principio con riferimento al reddito d'impresa. Tuttavia, non sussistono valide ragioni per negare l'applicazione della medesima soluzione anche con riferimento ai redditi di lavoro autonomo. Il notaio è obbligato ad eseguire i dovuti accertamenti catastali e ipotecari, anche in assenza di un apposito incarico conferitogli dalle parti interessate alla stipula del rogito e anche laddove le parti lo esonerino espressamente dall'adempimento. Il principio rappresenta oramai un orientamento di giurisprudenza consolidato. «È di tutta evidenza, quindi, come le visure ipotecarie e catastali rappresentino un obbligo incondizionato e del tutto indipendente da un eventuale esplicita richiesta effettuata da parte del committente. Tale obbligo incombe sul notaio fino al punto da dover considerare gli oneri in contestazione “fisiologicamente riconducibili” alla sfera professionale nel senso ribadito dalla Corte di Cassazione. Pertanto, sarà l'Agenzia delle entrate a dover dimostrare che le spese di visura non sono state sostenute nell'esercizio dell'attività notarile. Nel caso in esame non v'è dubbio alcuno che la riconducibilità del costo alla sfera professionale e all'utilità si sostanzino nella possibilità che ha il notaio di rogare l'atto. Diversamente, in mancanza delle visure, il professionista non potrebbe comunque effettuare il rogito anche in considerazione della responsabilità che gli è stata attribuita dal consolidato orientamento di dottrina e di giurisprudenza. In buona sostanza l'inerenza sussiste in ragione della tipologia di spesa (gli oneri per le visure) anche se gli oneri sostenuti dal notaio non dovessero essere stati addebitati al committente»²²⁷.

La soluzione risulta indirettamente confermata da ulteriori pronunce della Suprema Corte che, ai fini dell'onere della prova, ha effettuato una precisa distinzione tra i costi «normalmente necessari e strumentali» ed altri che non lo sono²²⁸. Pertanto, solo con riferimento a quest'ultima eventualità, l'assolvimento del predetto onere probatorio si pone a carico del contribuente²²⁹.

²²⁷ *Ibidem*.

²²⁸ Cass. civ., 12 febbraio 2013, n. 3340.

²²⁹ Cass. civ., 2 settembre 1995, n. 9265; Id., 30 ottobre 2001, n. 13478.

3.8.11. La tassa archivio

Una delle “voci” presenti per la maggior parte delle prestazioni²³⁰ nella “gestione contabile dello studio notarile” è costituita dalla tassa archivio. Si pone dunque il problema di comprendere se l’addebito nei confronti del cliente determini la tassazione dell’importo percepito²³¹. In questo caso, ove la soluzione sia positiva, l’importo corrisposto all’archivio notarile potrà essere considerato in deduzione quale costo professionale.

L’analisi del problema deve iniziare dalla legge che ha previsto e disciplinato l’obbligo di versamento della tassa archivio. Ai sensi della legge n. 1158/54, «le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all’archivio notarile del distretto una tassa del 10% dell’onorario stabilito per l’originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e ogni atto di ultima volontà. L’importo della tassa prevista nel comma precedente è versato all’archivio del notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori».

Sulla base di un’interpretazione letterale della disposizione citata, i soggetti tenuti al pagamento dell’onere tributario sono “le parti”, ma il versamento deve essere effettuato tramite il notaio. In buona sostanza, il legislatore ha ritenuto che la tassa archivio debba essere a carico delle parti, le quali non possono procedere al versamento del tributo autonomamente. Il versamento dovrà essere effettuato all’Archivio notarile esclusivamente per il tramite del notaio stesso. La riscossione per il tramite del notaio è il solo mezzo tecnico per incassare un tributo a carico unicamente dei clienti²³². Pertanto, una volta riconosciuto che in base ad una specifica previsione di legge, il soggetto su cui deve gravare il tributo non è il notaio, ne consegue ulteriormente che la somma addebitata in sede di fatturazione dell’operazione non ha natura di compenso, ma di mera “partita di giro” o anticipazione finanziaria. Pertanto, *la tassa archivio versata dal notaio non è un costo deducibile* in sede di determinazione del reddito professionale. Tuttavia, l’attribuzione della natura di spesa sostenuta in nome e per conto del cliente è ulteriormente subordinata alla condizione che l’importo addebitato sia corrispondente alla liquidazione della tassa archivio come risultante dal repertorio notarile²³³. Se anche questa ulteriore condizione risulterà

²³⁰ La tassa archivio non è dovuta con riferimento alle prestazioni non iscrivibili a repertorio come, ad esempio, la presentazione delle dichiarazioni di successione.

²³¹ In conseguenza dell’attribuzione allo stesso della natura di compenso imponible.

²³² C. MASERA – G. CECCACCI, *Costituzione e gestione degli studi associati tra professionisti*, Milano, 1984, 230; N. FORTE, *La tassazione dei professionisti*, Milano, 2004, 58.

²³³ In concreto è improbabile che la tassa archivio sia addebitata al cliente in misura superiore

verificata, la tassa archivio addebitata al cliente sarà esclusa dal computo della base imponibile Iva ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972. Ai fini delle imposte sui redditi, la somma corrisposta dal cliente a tale titolo non sarà imponibile non essendo attribuibile alla stessa la qualificazione di compenso professionale.

Da ultimo, deve essere esaminato ancora un profilo formale attinente alla documentazione relativa al versamento del tributo. L'archivio notarile rilascia all'atto del versamento mensile effettuato dal notaio una quietanza a lui intestata. La circostanza che la quietanza non rechi l'indicazione delle parti²³⁴ non determina alcun mutamento della qualificazione della spesa. *L'onere* deve continuare a considerarsi sostenuto in nome e per conto del cliente, quindi escluso dall'applicazione dell'Iva ed *indeducibile quale costo ai fini delle imposte sui redditi*.

Le somme anticipate dal professionista per conto del cliente al fine di effettuare il pagamento di imposte e tasse costituiscono anticipazioni escluse da Iva, e per tale ragione indeducibili²³⁵, a prescindere dall'intestazione di uno specifico documento o ricevuta a nome del cliente medesimo²³⁶. Ciò in quanto si tratta di spese poste a carico del cliente in base alla legge e quindi, costituendo partite di giro (anticipazioni finanziarie) non concorrono alla formazione del corrispettivo. D'altra parte, le spese sono regolarmente accertabili attraverso l'ispezione presso lo studio del professionista o presso i pubblici uffici²³⁷.

3.8.12. I contributi previdenziali, al Consiglio Nazionale del Notariato e al fondo di Garanzia

La qualificazione tributaria degli oneri relativi al versamento dei *contributi previdenziali alla Cassa del Notariato*, ovvero dei *contributi* versati annualmente

rispetto all'importo dovuto e versato. Gli onorari repertoriali sono oggettivamente determinabili dallo stesso repertorio. Pertanto, il computo risulterà agevole. Inoltre, l'eventuale addebito in misura eccedente si porrebbe probabilmente in contrasto con le disposizioni deontologiche che disciplinano l'esercizio della professione notarile.

²³⁴ D'altra parte, non potrebbe essere diversamente in quanto il versamento mensile è unico riguardando tutti gli atti rogati dal notaio nel periodo di riferimento.

²³⁵ Ai fini delle imposte sui redditi

²³⁶ N. FORTE, *Manuale Iva 2019*, Santarcangelo di Romagna, 2019, 756 – 757.

²³⁷ L. BELLINI, *In tema di documentazione delle spese anticipate per conto del cliente*, Studio n. 25-bis, in *CNN Strumenti*, 1990, 1250, 9.1; ID., *Le spese anticipate nel nuovo regime contabile*, in *Corr. trib.*, 1991, 869 ss.

al Consiglio Nazionale del Notariato ha rappresentato, in passato un problema, con riferimento ai criteri di determinazione del reddito professionale.

Non era chiaro se i suddetti oneri dovessero o meno essere indicati nel quadro RE del Modello di dichiarazione dei Redditi, e quindi se gli stessi fossero deducibili quali costi sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale.

Le incertezze hanno dato origine ad un “nutrito” contenzioso con l'Agenzia delle entrate che, con la ris. n. 79/E dell'8 marzo 2002, ha ritenuto di dover attribuire ai versamenti effettuati alla Cassa di previdenza la natura di oneri personali, deducibili ai sensi dell'art. 10 del T.U.I.R. Le numerose controversie sono state affrontate davanti alla Corte di Cassazione che, con un orientamento favorevole ai contribuenti (cfr. infra), ha ritenuto di dover attribuire ai predetti contributi la natura di *costi sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale* e quindi deducibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo²³⁸.

Il risultato dei due diversi e contrapposti orientamenti potrebbe sembrare equivalente, ma in realtà non è così. Per quanto riguarda la determinazione dell'Irpef, la scelta per l'una o l'altra soluzione non modifica l'entità del prelievo tributario. Nel primo caso, infatti, si verifica una diminuzione del reddito di lavoro autonomo e, conseguentemente, del reddito complessivo su cui determinare l'Irpef. Nel secondo caso, invece, aumentando gli oneri deducibili, si verifica un effetto diretto sul reddito complessivo netto. Il risultato, però, sia per ciò che attiene al reddito²³⁹, sia per ciò che attiene al prelievo Irpef, sarà equivalente.

La situazione, invece, è completamente diversa relativamente ai criteri di determinazione della base imponibile Irap. L'una o l'altra soluzione determina, infatti, una differenza sostanziale del livello del prelievo.

Come è noto, il punto di partenza per la determinazione della base di calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituito dal reddito professionale. Successivamente, prima di procedere al computo del prelievo definitivo, il reddito risultante dal quadro RE del Modello di dichiarazione

²³⁸ Conseguentemente l'Agenzia delle entrate ha preso atto dell'indirizzo sfavorevole della giurisprudenza di legittimità superando le indicazioni di cui alla citata ris. n. 79/E del 2002 e riqualificando i predetti oneri come costi professionali. In tal senso si è espressa la ris. n. 66/E del 12 ottobre 2020.

²³⁹ In questo caso l'espressione “reddito” deve essere intesa non nel senso di risultato derivante dall'esercizio di un'attività professionale ma, più correttamente, come risultato complessivamente riferibile al contribuente e formato da ogni fonte reddituale appartenente allo stesso (reddito di fabbricati, reddito di lavoro autonomo, redditi di capitali, etc). In sostanza il riferimento è alla base imponibile Irpef determinata dalla sommatoria di tutti i redditi posseduti dal contribuente al netto degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986.

dei redditi, deve essere aumentato dei costi che il legislatore non riconosce in deduzione ai fini dell'Irap²⁴⁰. È dunque agevolmente comprensibile che la deduzione dei contributi versati alla cassa di previdenza e al Consiglio Nazionale, ai fini della determinazione del reddito professionale, dà luogo ad una diminuzione della base imponibile Irap e, conseguentemente, determina la riduzione del prelievo tributario.

In realtà, almeno in passato, le incertezze circa la deducibilità dei predetti costi dal reddito professionale ha riguardato soprattutto i contributi previdenziali. Non sembra abbia mai dato luogo a particolari difficoltà interpretative, il trattamento fiscale riservato ai contributi versati al Consiglio Nazionale del Notariato. Si tratta di oneri il cui versamento si rende necessario al fine di partecipare alle spese per il funzionamento di tale organismo.

È dunque immediatamente percepibile la diversa natura di questi versamenti rispetto a quella propria dei contributi previdenziali di cui all'art. 10 del T.U.I.R. Alla luce delle argomentazioni ora illustrate, la spesa che il notaio sostiene mensilmente con il versamento effettuato in favore del Consiglio Nazionale²⁴¹, deve essere considerata come costo deducibile dal reddito professionale ai sensi dell'art. 54 del T.U.I.R.²⁴²

144

Questo costo, quindi, incidendo sulla determinazione del reddito professionale determina, altresì, la riduzione della base imponibile Irap.

Naturalmente, la contabilizzazione dei predetti oneri, effettuata dal lavoratore autonomo, dovrà essere coerente con la natura di costo sostenuto nell'esercizio dell'attività professionale. Il movimento finanziario, registrato dal notaio che effettua il pagamento, deve trovare la contropartita nella corrispondente voce di costo rappresentata, appunto, dagli oneri sostenuti per il Consiglio Nazionale.

I costi sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale, devono essere registrati nel libro dei movimenti finanziari²⁴³, oppure nel registro cronologico degli incassi e pagamenti, di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Le maggiori incertezze hanno riguardato, come già detto i contributi previdenziali versati alla relativa Cassa di previdenza del Notariato. A tal proposito devono

²⁴⁰ Ad esempio gli interessi passivi.

²⁴¹ Per il tramite dell'Archivio notarile

²⁴² Cfr. l'orientamento della Commissione Studi Tributarî del Consiglio Nazionale del Notariato. In particolare, cfr. L. BELLINI, *Contributi Consiglio Nazionale del Notariato. Deducibilità fiscale. Regime*, 6 maggio 1993, in *CNN Strumenti*, voce 1250 Notaio – Contribuente, 46.1 e in senso conforme N. FORTE, *Determinazione della base imponibile Irap degli esercenti arti e professioni – contributi versati alla Cassa e al Consiglio – non concorrono*, in *CNN Strumenti*, 5 giugno 1998.

²⁴³ Qualora il notaio abbia optato per la tenuta della contabilità ordinaria.

essere tenuti presenti i criteri sui cui è fondata la determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli esercenti la professione notarile. Tali criteri sono completamente diversi da quelli applicabili dalle altre categorie professionali. La diversità è immediatamente evidente se si considera che, mentre le altre categorie di professionisti, determinano i contributi dovuti in relazione al reddito e ai compensi risultanti dalle fatture emesse, ancorché non incassate, tale circostanza non si verifica per i notai. I contributi dovuti alla Cassa Nazionale del Notariato sono *liquidati sulla base degli atti iscritti a repertorio e non del reddito*, e ciò anche nel caso in cui l'atto fosse stato effettuato gratuitamente²⁴⁴. Quest'ultimo aspetto è stato puntualmente evidenziato dalla Commissione Studi Tributarî del Consiglio Nazionale del Notariato che ha ribadito, in più di un'occasione, la natura di costo tipicamente professionale attribuibile ai contributi dovuti e versati alla Cassa del Notariato. Secondo quanto precisato dal Notariato, il contributo nasce con l'attività professionale perché nel momento in cui «il notaio roga un atto, a quella data è obbligato ad iscriverlo a repertorio, evidenziando nel predetto registro la quota della Cassa Nazionale del Notariato che versa all'Archivio entro il giorno 26 del mese successivo». A questo punto non può non essere evidente «la stretta relazione tra l'esercizio della professione e l'obbligo di tale spesa, anzi, come detto, tale obbligo costituisce addirittura un prius rispetto alla riscossione dello stesso compenso per l'attività svolta». La spesa in questione deve quindi essere considerata come inerente alla formazione del reddito professionale e quindi deducibile da tale reddito indicando la stessa nel quadro RE del Modello Redditi²⁴⁵.

È opportuno altresì osservare come, relativamente alla categoria professionale rappresentata dai notai²⁴⁶, né la giurisprudenza, né l'Amministrazione

²⁴⁴ Si osservi, in proposito, come il notaio sia obbligato all'annotazione nel repertorio anche degli atti privi di onorario in quanto effettuati a titolo gratuito.

²⁴⁵ In questo senso cfr. due circolari del Consiglio Nazionale del Notariato del mese di febbraio 1975 e del 13 aprile 1985, protocollo 555. Conforme anche l'orientamento della Commissione Studi Tributarî del Consiglio Nazionale del Notariato, L. BELLINI, *Contributi versati alla Cassa Nazionale del Notariato*, 10 maggio 1991, in *CNN Strumenti*, voce 1250 *Notaio – Contribuente*, 32.1 ss; L. BELLINI, *Contributi Consiglio Nazionale del Notariato. Deducibilità fiscale. Regime*, cit., 46.1; L. BELLINI, *Contributi alla Cassa Nazionale del Notariato: deducibilità e documentazione*, 21 aprile 1994, *idem*, 51.1; N. FORTE, *Determinazione della base imponibile Irap degli esercenti arti e professioni – Contributi versati alla Cassa e al Consiglio – non concorrono*, cit.

²⁴⁶ La precisazione è opportuna in quanto non sono certamente mancate le indicazioni relative ad altre categorie professionali e non riproponibili, a causa delle evidenti diversità, rispetto alla categoria notarile. Su tutte la circ. del 1° giugno 1985, n. 20 relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali versati dagli spedizionieri doganali al proprio fondo previdenziale e favorevole

finanziaria, prima della ris. n. 79/E dell'8 marzo 2002, avessero espresso con chiarezza il proprio pensiero.

La questione è stata affrontata per la prima volta dalla *Corte di Cassazione con la sentenza n. 2781 del 26 febbraio 2001*. La Suprema Corte ha affrontato una controversia riguardante la categoria notarile, affermando espressamente come i contributi versati alla Cassa Nazionale del Notariato debbano considerarsi costi deducibili ai sensi dell'art. 54 del T.U.I.R. in quanto sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale.

È interessante anche la seconda parte della massima della Corte di Cassazione secondo cui «ove il contribuente erroneamente deduca contributi obbligatori dal reddito complessivo ... anziché in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a escludere la deduzione effettuata, ma deve procedere alle opportune correzioni computando la deduzione in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo».

La citata pronuncia è stata seguita da alcune ordinanze tutte favorevoli agli esercenti l'attività notarile. La Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento contrario alle tesi dell'Amministrazione finanziaria con le ordinanze n. 1939 del 27 gennaio 2009, n. 321 del 10 gennaio 2018 e n. 18395 del 4 settembre 2020. In particolare, con l'ordinanza n. 321 del 10 gennaio 2018 la Cassazione ha confermato *la deducibilità di tali contributi nella determinazione del reddito di lavoro autonomo* ai sensi dell'art. 54, comma 1, del T.U.I.R., in quanto costi inerenti all'attività professionale.

A tal proposito, l'Agenzia delle entrate ha osservato che «Il predetto orientamento giurisprudenziale tiene conto *della peculiarità dei contributi dovuti dai notai* alla Cassa Nazionale del Notariato, che sono liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori, indipendentemente dai compensi percepiti e fatturati» (cfr. ris. n. 66/E del 12 ottobre 2020).

Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate ha preso atto del consolidato orientamento giurisprudenziale ritenendo definitivamente superato quanto affermato con la precedente ris. n. 79/E del 2002. I contributi versati alla cassa di previdenza del Notariato possono legittimamente considerarsi costi deducibili dal reddito professionale netto.

Devono altresì considerarsi costi sostenuti nell'esercizio dell'attività professionale e quindi deducibili dal relativo reddito di lavoro autonomo, *i contributi versati annualmente al fondo di garanzia del Notariato*.

alla qualificazione dei suddetti oneri come contributi previdenziali deducibili per effetto dell'art. 10 del T.U.I.R.

Il Fondo si è costituito nel 2006 con delibera del Consiglio Nazionale del Notariato ed è destinato al risarcimento di danni patrimoniali di origine penale, da chiunque subiti e non coperti dalle polizze di cui agli articoli 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, così come modificati dal decreto legislativo 4 maggio 2006 n. 182, imputabili ai Notai, nell'esercizio della loro attività professionale.

3.8.13. I costi del personale dipendente e i compensi ai familiari

Le spese relative alle *retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti* e ai collaboratori titolari di redditi assimilati²⁴⁷, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo in base al principio di cassa, quindi all'atto dell'*avvenuto pagamento*. È irrilevante che l'art. 54 del T.U.I.R. non fornisca alcuna specifica indicazione in tal senso. La circostanza, non "compromette" la deducibilità di tali oneri. Infatti, come più volte ricordato, il legislatore è intervenuto con specifiche previsioni all'interno della disposizione in commento, solo allorquando abbia inteso limitare la deducibilità di taluni componenti negativi di reddito, oppure derogare al principio di cassa.

Le due uniche previsioni specifiche sono contenute nei commi 6 e 6-bis del citato art. 54 riguardanti, rispettivamente, una deroga al principio di cassa, e l'inededucibilità dei compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, e ad altri soggetti espressamente individuati.

La prima disposizione prevede la deducibilità del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile limitatamente alla quota maturata nel periodo d'imposta. Trova quindi applicazione, con riferimento a tali spese, il principio di competenza. La medesima previsione riguarda le indennità maturate nel periodo dell'anno da corrispondere al termine dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La *ratio* della previsione è intuibile. Il legislatore ha voluto evitare il differimento della deduzione di tali costi al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro. Pertanto, la quota da considerare in diminuzione dal reddito professionale è quella maturata nel periodo d'imposta. La deduzione del costo maturato può quindi essere effettuata annualmente.

Il successivo comma 6-bis, come detto, prevede l'inededucibilità dei compensi

²⁴⁷ Ex art. 50, comma 1, lett. c-bis) del d.P.R. n. 917 del 1986.

corrisposti al coniuge e ad altri soggetti. Tali limitazioni sono state introdotte dall'art. 3, comma 21, lett. b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, non sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati, o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché gli ascendenti del professionista. La medesima disposizione si applica anche allorquando i predetti compensi vengano corrisposti ai predetti familiari in rapporto di parentela con gli associati di un'associazione di artisti e professionisti di cui all'art. 5 del T.U.I.R.

La disposizione in commento non riguarda quelle fattispecie in cui i compensi siano corrisposti ai figli, affidati o affiliati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La norma è applicabile dal 1° gennaio 1996 e, come precisato dall'Amministrazione finanziaria con la circ. n. 25/E, del 6 febbraio 1997, fa riferimento solo ai compensi corrisposti ai predetti soggetti in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero lavoratori occasionali.

L'indeducibilità non riguarda, invece, *i compensi corrisposti al coniuge o ai predetti familiari per le prestazioni di lavoro autonomo*. Sul punto specifico il Ministero delle finanze, a sostegno di questo orientamento, ha osservato come il legislatore, nel prevedere l'indeducibilità dei compensi, abbia utilizzato l'espressione "opera svolta", mentre un professionista che lavora autonomamente non svolge un'opera per conto di un terzo, ma presta autonomamente un servizio a colui che ne faccia richiesta. In tale circostanza, quindi, i compensi non possono che essere deducibili²⁴⁸.

L'indeducibilità trova altresì applicazione per gli accantonamenti di quiescenza e previdenza effettuati con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996. Invece, sono deducibili i contributi obbligatori previdenziali e assistenziali versati. In tal senso dispongono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

3.8.14. La deducibilità dell'Imu

La deducibilità dell'Imu nel corso del tempo è stata oggetto di diversi interventi normativi. Inizialmente non era consentita. Tale limitazione è stata prevista dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 23 del 2011.

²⁴⁸ Cfr. Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato, A. COLUCCI – N. FORTE, *Ulteriori osservazioni sulla manovra finanziaria 1997*, 7 febbraio 1997.

Successivamente, il legislatore è intervenuto a più riprese, indicando la possibilità di dedurre parzialmente, a seconda dell'anno, l'imposta municipale propria in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Da ultimo, l'art. 1, della l. n. 160 del 2019, comma 772 (legge di Bilancio per il 2020), ha previsto che: «L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Il successivo comma 773 così recita: «Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'Imu, dell'Imi e dell'Imis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020». In sintesi, *la misura della deducibilità del costo è variata* nel seguente modo:

- 50 per cento in riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (anni 2020 e 2021);
- 100 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (dal 2022);

La disposizione in rassegna riguarda l'Imu relativa esclusivamente agli *immobili strumentali*. Per gli esercenti arti e professioni non si considerano tali le unità immobiliari utilizzate promiscuamente, anche per esigenze familiari. In buona sostanza l'uso promiscuo fa perdere ai cespiti la natura di beni strumentali. In tal caso l'imposta non è deducibile, neppure parzialmente, dal reddito di lavoro autonomo.

La *definizione di beni immobili strumentali* è indicata dall'art. 43, comma 2 del d.P.R. n. 917 del 1972 che così dispone: «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione ... Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 77, comma 1».

Secondo quanto previsto dalla disposizione citata, affinché un immobile posseduto da un professionista possa considerarsi strumentale, è necessario che lo stesso siano utilizzato, come già detto, esclusivamente per l'attività di lavoro

autonomo. Si tratta della c.d. “strumentalità per destinazione”. La categoria degli immobili strumentali per natura, classificati catastalmente A/10, B, C, D e E, considerati tali anche se inutilizzati o concessi in locazione o comodato a soggetti terzi, riguarda esclusivamente gli esercenti attività di impresa.

La deducibilità dell'imposta municipale propria è consentita nell'osservanza del principio di cassa, quindi nel momento in cui viene effettuato il versamento del tributo. Tuttavia, avendo il legislatore previsto nel tempo percentuali di deducibilità crescenti, si pone il problema della misura deducibile qualora il professionista abbia versato l'Imu in ritardo nel successivo periodo d'imposta. Si consideri ad esempio il caso in cui il lavoratore autonomo versi l'imposta relativa all'anno 2021, in ritardo nel successivo anno 2022. Nel primo anno la percentuale di deducibilità è del 60 per cento; invece per i versamenti effettuati nell'anno 2022, la deducibilità sarà integrale senza alcuna limitazione. Tuttavia, con riferimento al caso in esame, la deducibilità nella misura del 100 per cento sarà applicabile esclusivamente con riferimento al tributo di competenza dell'anno 2022 versato entro il 31 dicembre del medesimo periodo o nei successivi²⁴⁹. Conseguentemente, se il professionista versa in ritardo in tale ultimo anno l'Imu relativa al precedente periodo d'imposta 2021²⁵⁰, continuerà ad applicarsi, fermo restando il principio di cassa²⁵¹, la percentuale di deducibilità del 60 per cento riferibile all'anno di competenza.

3.8.15. La spese alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande e di rappresentanza

Il legislatore consente la deduzione dal reddito di lavoro autonomo delle spese relative a prestazioni *alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande* entro i limiti indicati dall'art. 54, comma 5 del T.U.I.R. Trattandosi di oneri che possono agevolmente “confondersi” con i medesimi sostenuti a titolo personale, quindi al di fuori dell'attività professionale, la finalità della disposizione è “antielusiva”.

Tali spese «sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta».

²⁴⁹ In quanto dal periodo d'imposta 2022 la deducibilità del tributo continuerà ad essere sempre integrale.

²⁵⁰ La cui scadenza è spirata il 16 dicembre 2021.

²⁵¹ Cioè la deducibilità del tributo all'atto del pagamento.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate, con la circ. n. 53/E del 2008, i due limiti concorrono e quindi non sono alternativi. In *primis*, il costo sostenuto deve essere considerato nella *misura ridotta del 75 per cento*. Successivamente, dovrà essere ancora verificato, che l'importo così determinato a seguito dell'applicazione della percentuale ridotta del 75 per cento, sia "capiente" rispetto *all'ulteriore limite pari al 2 per cento* dell'ammontare dei compensi percepiti dal professionista nel periodo d'imposta. La quota eccedente rispetto a tale ulteriore limite²⁵² sarà in ogni caso indeducibile.

Tale limite non trova invece applicazione per «Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dei lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni». In questo caso i predetti oneri sono deducibili nelle misure previste dal comma 2 dell'art. 95 avente ad oggetto i redditi di lavoro dipendente. La previsione è contenuta nell'art. 54, comma 6, ultimo periodo del T.U.I.R.

Deve però considerarsi che le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute nell'esercizio dell'attività *possono avere diversa natura*. Possono ad esempio essere sostenute al fine di partecipare ad un corso di formazione che è organizzato al di fuori della sede dello studio. In tale ipotesi si applicano i criteri ed i limiti di deducibilità previsti per le spese di aggiornamento professionale (cfr. *infra*). I medesimi oneri possono essere sostenuti in occasione di una trasferta del professionista²⁵³. In tal caso i criteri ed i limiti di deducibilità sono diversi. Il professionista dovrà quindi aver adottato un piano dei conti che gli consenta di tenere distinte le spese a seconda del contesto in cui le stesse sono state sostenute. Nel caso in cui il professionista non abbia adottato un piano dei conti idoneo a tal fine dovrà verificare i criteri di contabilizzazione ed eventualmente correggere l'imputazione delle spese a seconda della diversa natura. Ciò in considerazione dei diversi criteri e limiti di deducibilità previsti dal T.U.I.R.

La corretta qualificazione delle spese è infatti essenziale per individuare i criteri di deducibilità ai fini della determinazione del reddito professionale da indicare nel quadro RE della dichiarazione dei redditi. In ragione del diverso regime di deducibilità è opportuno procedere preliminarmente ad una verifica delle modalità di contabilizzazione delle predette spese.

²⁵² Anche se risulta precedentemente già decurtata della misura del 25 per cento in ogni caso indeducibile.

²⁵³ Tale ipotesi non è frequente nell'esercizio dell'attività notarile, ma potrebbe verificarsi che il notaio si rechi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trova la sede principale dello studio, ma comunque appartenente al proprio distretto.

Le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande: spese generali e spese addebitate al cliente secondo criteri forfetari

In *primis* è necessario individuare le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute nell'esercizio dell'attività non addebitate al cliente. Si tratta di oneri generali deducibili dal reddito di lavoro autonomo nella misura del 75 per cento. Inoltre, l'importo così determinato non può essere considerato in deduzione in misura superiore al 2 per cento dei compensi professionali percepiti nel periodo di imposta. Questi oneri devono essere indicati in corrispondenza del rigo RE15, colonna 1, del quadro RE "Spese non addebitate analiticamente al committente".

In pratica, al fine di individuare l'importo deducibile, da indicare in corrispondenza del predetto rigo, è necessario applicare, come già anticipato, un doppio limite. L'importo pari al 75 per cento dell'onere complessivo deve essere posto a confronto con l'ammontare pari al 2 per cento dei compensi percepiti. La parte eccedente non sarà a sua volta deducibile.

I medesimi limiti alla deducibilità si applicano alle predette spese anche nell'ipotesi in cui siano addebitate al committente, a titolo di rimborso, ma non analiticamente. In questo caso le spese addebitate al cliente nella fattura emessa, si "confondono" con i compensi professionali e l'importo percepito a titolo di rimborso spese è sottoposto ad imposizione in base al principio di cassa. Se il soggetto che effettua il rimborso spese è un sostituto di imposta deve operare la ritenuta d'acconto all'atto dell'erogazione della somma. Anche in questo caso i predetti oneri devono essere indicati in corrispondenza del rigo RE15, colonna 1.

Le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande: spese addebitate nei confronti del cliente analiticamente

Il professionista può decidere di addebitare al cliente le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande seguendo modalità analitiche. In tale ipotesi l'articolo 54 del T.U.I.R. non prevede alcun limite alla deducibilità se non l'osservanza del generale principio di inerenza.

In questo caso la verifica della riconducibilità dei predetti oneri nell'attività di lavoro autonomo esercitata (l'osservanza del principio di inerenza) è effettuata dal soggetto che ha conferito l'incarico al professionista. L'indicazione analitica nella fattura emessa dei predetti oneri è finalizzata a consentire il controllo delle spese da rimborsare all'impresa/contribuente committente. Conseguentemente

se l'impresa committente non formula alcuna eccezione e provvede al rimborso integrale dei predetti oneri anticipati dal professionista, si presume l'inerenza degli stessi. Per tale ragione le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande potranno essere considerate in deduzione integralmente dal professionista, senza che debba essere applicato né il limite del 75 per cento, né il secondo ed ulteriore limite pari al 2 per cento dei compensi.

I predetti oneri, deducibili integralmente dal reddito professionale senza limitazioni di sorta, dovranno essere indicati in corrispondenza del rigo RE15, colonna 2.

Le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande aventi natura di oneri di rappresentanza

In alcuni casi le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande possono avere natura di oneri di rappresentanza. In questo caso l'indicazione nel quadro RE deve essere effettuata in corrispondenza del rigo RE16, colonna 1. Anche in tale ipotesi si applica un doppio limite alla deducibilità.

Preliminarmente deve essere preso in considerazione il 75 per cento degli oneri sostenuti a tale titolo. Successivamente l'importo così determinato risulterà deducibile entro il limite massimo dell'1 per cento dei compensi percepiti.

Le altre spese di rappresentanza, soggiacciono esclusivamente all'applicazione del secondo limite, pari all'1 per cento dei compensi e devono essere indicate in corrispondenza del rigo RE16, colonna 2.

Le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande: sostenute per la partecipazione a corsi, convegni e per la formazione professionale

L'articolo 54, comma 5 del T.U.I.R. ha previsto che le spese per la partecipazione a convegni, corsi di formazione, master o di aggiornamento professionale, siano integralmente deducibili entro il limite massimo di 10.000 euro.

Anche in tale ipotesi le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande soggiacciono al doppio limite. Preliminarmente deve essere assunto un importo pari al 75 per cento dei predetti oneri. L'onere così determinato (in misura ridotta) concorre alla formazione del plafond di 10.000 euro (cfr Infra). In buona sostanza i predetti oneri "ridotti" devono essere indicati in corrispondenza del rigo RE17, colonna 1 e riportati in corrispondenza della colonna 2 ove devono essere indicati anche gli importi sostenuti per l'iscrizione

al master, al corso o al convegno. L'importo indicato in corrispondenza della colonna 2 non deve superare il limite di deduzione di 10.000 euro. La quota eccedente risulterà in ogni caso indeducibile.

La verifica del piano dei conti

Alla luce della ricostruzione sin qui effettuata il piano dei conti, ove impostato correttamente, dovrà evidenziare i seguenti *diversi utilizzi delle spese alberghiere e sostenute per la somministrazione di alimenti e bevande*.

– *Spese generali dello studio*: Rigo RE15, colonna 1, deducibili nella misura del 75% ed entro l'ulteriore limite del 2% dei compensi percepiti;

– *Spese addebitate a titolo forfetario ed indicate (non analiticamente) nella fattura emessa nei confronti del cliente*: Rigo RE15, colonna 1, deducibili nella misura del 75% ed entro l'ulteriore limite del 2% dei compensi percepiti;

– *Spese addebitate analiticamente nella fattura emessa nei confronti del cliente*: Rigo RE15, colonna 1, deducibili integralmente senza alcuna limitazione;

– *Spese di rappresentanza*: Rigo RE16, colonna 1, deducibili nella misura del 75% ed entro l'ulteriore limite dell'1% dei compensi percepiti;

– *Spese sostenute per la partecipazione a master, convegni o corsi di formazione*: Rigo RE17, colonna 1, deducibili nella misura del 75% e, unitamente alle spese di iscrizione al *master*, al corso o al convegno, entro l'ulteriore limite di 10.000 euro (riferimento Rigo RE17, colonna 2).

Inoltre, devono essere contabilizzate separatamente anche le medesime spese sostenute per le eventuali trasferte fuori dal territorio comunale dei lavoratori dipendenti. In tale ipotesi i predetti limiti non troveranno applicazione. Infatti, i criteri di deducibilità saranno quelli relativi alle spese del personale dipendente secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 del T.U.I.R.

3.8.16. Le spese di aggiornamento professionale

Fino al periodo di imposta 2016, l'art. 54 del T.U.I.R., nel testo allora in vigore, prevedeva la possibilità di considerare in deduzione dal reddito di lavoro autonomo le *spese di formazione*, e in generale, per la *partecipazione a corsi, convegni e simili in misura limitata*. La disposizione citata così prevedeva: «Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare».

La disposizione era estremamente penalizzante. La limitazione “quantitativa” non poteva mai essere superata neppure fornendo la prova contraria circa l’inerenza dell’onere. La previsione intendeva limitare la deduzione dei costi sostenuti in occasione di *meeting* effettuati formalmente con finalità di aggiornamento professionale in note località balneari o di montagna, ma sostanzialmente aventi finalità ludiche o di svago.

La deduzione limitata, però, non effettuava alcuna distinzione. Conseguentemente la deduzione nella misura del 50 per cento trovava applicazione anche laddove il convegno o il corso fosse organizzato nel luogo (nella medesima città) in cui il professionista aveva stabilito la sede dell’attività. In questo caso era però del tutto evidente come la spesa fosse effettivamente sostenuta con le finalità di aggiornamento professionale.

L’art. 9, comma 1 della legge n. 81 del 2017 ha modificato l’art. 54, comma 5 del T.U.I.R. eliminando il limite alla deduzione pari al 50 per cento. La nuova norma dispone che «Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno».

Il legislatore ha così *sostituito il limite percentuale, con un limite in valore assoluto*. In base alla nuova disposizione, le predette spese sono deducibili integralmente entro il *plafond di 10.000 euro*. Il nuovo limite, in vigore dal periodo di imposta 2017, determina, di fatto, la deducibilità integrale delle spese per i professionisti che esercitano l’attività in forma individuale, in strutture di piccole o medie dimensioni. Nella maggior parte dei casi le predette spese non avranno superato il nuovo limite e quindi sono integralmente deducibili.

Concorrono alla riduzione del *plafond* anche le spese di viaggio e soggiorno, comprese le spese alberghiere e relative alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione ad un convegno, master o corso. In tale ipotesi troverà preliminarmente applicazione il limite del 75 per cento (cfr. *supra* 3.8.15.) e successivamente la soglia massima di 10.000 euro²⁵⁴.

In base ad un’interpretazione letterale della disposizione che, come detto, ha previsto un limite in valore assoluto, sembravano fossero penalizzate le associazioni professionali. In buona sostanza il *plafond di 10.000 euro* sembrava indipendente dalle dimensioni dello studio e dal numero degli associati facenti parte dell’associazione professionale.

²⁵⁴ Conseguentemente, se le spese alberghiere sostenute unitamente al pagamento della retta per la partecipazione ad un master annuale determinano il superamento della soglia di 10.000 euro, la quota eccedente non sarà in ogni caso deducibile.

L'Agenzia delle entrate, e neppure le istruzioni aventi ad oggetto la compilazione del modello Redditi 2018 (periodo di imposta 2017), relativo al primo periodo di imposta durante il quale ha trovato applicazione la novità, hanno fornito chiarimenti in proposito. Il problema è stato invece risolto dalle istruzioni per la compilazione del modello Redditi 2019 e dalle successive. Risulta ora chiarito che il limite annuale di 10.000 euro, relativo alle spese di formazione e di aggiornamento professionale, deve essere riferito a ciascun socio o associato. Ad esempio, per un'associazione professionale composta da tre associati, le predette spese possono essere considerate integralmente in deduzione entro l'importo annuale massimo di 30.000 euro.

Le istruzioni non chiariscono, però, per i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione, se il predetto limite debba o meno essere ragguagliato ad anno. Sembra potersi ragionevolmente ritenere, in mancanza di indicazioni espresse, sia nell'art. 54 del T.U.I.R., sia nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, che il limite di 10.000 euro sia espresso in valore assoluto senza che sussista la necessità di effettuare alcun ragguaglio ad anno, quindi senza tenere conto del numero di giorni di effettivo esercizio dell'attività.

3.9 Il regime forfetario

Gli esercenti l'attività notarile, non appena sia stata loro assegnata la sede all'inizio dell'attività professionale, possono trarre convenienza dall'adozione *del regime forfetario di determinazione del reddito*. Tale scelta è evidentemente limitata alla fase di avvio della professione in quanto uno dei presupposti per accedere a tale regime, disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguarda l'ammontare dei compensi percepiti che non deve superare il limite di 65.000 euro.

Pertanto, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i compensi percepiti hanno superato il predetto importo, il professionista dovrà determinare il reddito di lavoro autonomo analiticamente, cioè effettuando la differenza tra i compensi e le spese secondo quanto previsto dall'art. 54 del T.U.I.R.

Il regime forfetario presenta per notai che iniziano l'attività *due vantaggi*:

– si applica sui compensi percepiti una percentuale di redditività del 78 per cento²⁵⁵;

²⁵⁵ Pertanto, il legislatore riconosce la deduzione di costi determinati secondo criteri forfetari nella misura del 22 per cento, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute.

– si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap del 5 per cento²⁵⁶, in luogo del prelievo progressivo.

A seguito dei vantaggi riconosciuti, e soprattutto considerando che tale regime è riservato esclusivamente ai professionisti di minori dimensioni, il legislatore ha indicato alcune *condizioni*, cosiddette *ostative*, che impediscono l’accesso al regime forfetario. Inoltre, sono *previsti specifici presupposti* la cui esistenza è essenziale per applicare il *forfait*.

I requisiti che la legge richiede di osservare per l’accesso a questo regime devono essere verificati da ciascun soggetto. La verifica deve essere effettuata con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale si chiede l’accesso.

Il regime forfetario può essere applicato esclusivamente dalle persone fisiche che intendono esercitare l’attività professionale in forma individuale. Pertanto, sono escluse da tale opportunità le associazioni di artisti e professionisti di cui all’art. 5 del T.U.I.R. I requisiti necessari per accedere al predetto regime forfetario sono indicati qui di seguito.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL REGIME FORFETARIO	
<i>Requisito</i>	<i>Descrizione</i>
Modalità di esercizio dell’attività	In forma individuale
Limite compensi	Non superiore a 65.000 euro: si applica il ragguaglio ad anno
Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori	Ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi
Beni strumentali	Nessuna condizione richiesta

Questi requisiti devono essere verificati:

- per i soggetti già in attività rispetto ai dati dell’anno precedente;
- per i soggetti che intendono iniziare l’attività, sui dati presunti dell’anno in corso.

Il limite di compensi, come detto, deve essere ragguagliato ad anno. Ad esempio, se l’attività notarile è iniziata il 1° dicembre 2021, e sono stati percepiti in un

²⁵⁶ Decorsi i primi cinque anni di attività, l’imposta sostitutiva risulta incrementata dal 5 al 15 per cento. È probabile, però che la maggiore imposta non sia mai applicata avendo il notaio superato in precedenza il limite di 65.000 euro di compensi e quindi sia stato obbligato a uscire dal regime forfetario in esame.

solo mese 10.000 euro di compensi, il professionista sarà obbligato ad uscire dal regime forfetario con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2022²⁵⁷.

La verifica dell'osservanza del limite di compensi, pari a 65.000 euro, deve essere effettuata in base al principio di cassa, cioè avendo riguardo ai *compensi effettivamente percepiti*.

Per fruire del regime forfetario è altresì necessario, come già detto, che non siano sostenute spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per:

- lavoro accessorio;
- lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c), e c-bis) del T.U.I.R.;
- gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e
- le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dai familiari del professionista.

La disciplina del regime forfetario fino al periodo d'imposta 2018 prevedeva che il professionista non utilizzasse al 31 dicembre di ogni anno beni strumentali per un valore superiore a 20.000 euro. Successivamente tale limite è stato eliminato. Pertanto, non è più necessario osservare alcuna soglia.

158

Oltre alla sussistenza delle condizioni precedentemente indicate, per applicare il regime forfetario è necessario verificare preventivamente che non sussista alcuna delle cause ostative indicate qui di seguito. Per completezza *vengono riportate tutte le cause ostative previste dalla legge anche se alcune di esse non sono applicabili agli esercenti l'attività notarile*.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO
Utilizzo di regimi speciali Iva e di determinazione forfetaria del reddito
Residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/See che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo)
Compimento in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

²⁵⁷ Infatti, 10.000 euro di compensi percepiti in un solo mese di attività equivalgono, su base annuale, a 120.000 euro. Pertanto, essendo stato superato il limite annuale di 65.000 euro, il regime forfetario non potrà più essere applicato con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo..

Esercizio di arti e professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, <i>partecipazione in società di persone, associazioni</i> o imprese familiari di cui all'art. 5 del T.U.I.R. e controllo diretto o indiretto, di Srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni
Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato
Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni

I notai potrebbero essere particolarmente interessati dalla quarta causa ostativa, cioè il possesso di quote di partecipazioni in soggetti di cui all'art 5 del T.U.I.R. Pertanto, la disamina sarà circoscritta a questa fattispecie.

Non possono applicare il regime forfetario gli esercenti la professione notarile che posseggono una quota anche “minima” in un'associazione di artisti e professionisti. Ad esempio, sono così esclusi dal regime forfetario in rassegna i notai che possiedono una quota di partecipazione in AS.NO.D.IM²⁵⁸.

Per ciò che attiene *l'imposta sul valore aggiunto* il regime prevede l'esonero dalla maggior parte degli adempimenti Iva.

L'emissione della fattura è comunque obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma è espressamente *vietato l'esercizio della rivalsa* di cui all'art. 18. Conseguentemente, *non può essere considerata in detrazione l'Iva assolta sugli acquisti*.

La fattura può essere emessa in formato analogico, ma è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dalla Commissione europea per prevedere, con decorrenza dall'anno 2022, l'obbligo di emissione di tale documento in formato digitale²⁵⁹.

²⁵⁸ È un'associazione costituita ai sensi della legge notarile, aperta a tutti i notai iscritti a Ruolo nei Distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, finalizzata allo svolgimento di ogni attività notarile inerente il programma di dismissione del patrimonio e dei beni di cui al capo I della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), alla legge n. 410 del 2001 e alla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003).

²⁵⁹ Per le prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione l'emissione della fattura in formato elettronico è stata sempre obbligatoria, quindi ancor prima della richiesta di autorizzazione alla Commissione europea avente effetto con decorrenza dall'anno 2022 (cfr. circ. Agenzia delle entrate n. 9/E del 2019). Prima di tale richiesta al fine di incentivare l'adesione

Il contribuente è esonerato, ai fini Iva, dalla registrazione degli acquisti e delle fatture emesse, dall'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche, dalla trasmissione dei relativi dati all'Agenzia delle entrate e dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale. È previsto l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture ricevute e emesse.

Il regime forfetario prescinde dalla determinazione del reddito in forma analitica. Il reddito di lavoro autonomo è determinato applicando all'ammontare dei compensi percepiti nell'anno un *coefficiente di redditività* previsto in funzione del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata. Per gli esercenti l'attività notarile il *coefficiente di redditività è pari al 78 per cento*.

Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati²⁶⁰, deve essere applicata un'imposta sostitutiva del 15 per cento. In sintesi:

- ai fini della determinazione del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese effettivamente sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all'attività svolta dal contribuente. Le uniche spese che possono essere considerate analiticamente in deduzione dal reddito professionale sono i contributi previdenziali versati alla Cassa del Notariato;

- il computo dei compensi deve essere effettuato in base al principio di cassa, cioè avendo riguardo agli incassi effettivi del periodo d'imposta;

- l'imposta del 15 per cento è sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap)²⁶¹.

Al fine di verificare il mancato superamento del limite di 65.000 euro dei compensi, l'Agenzia delle entrate ha più volte affermato la necessità di tenere in considerazione anche i proventi conseguiti con la cessione di diritti di autore. Il problema è sorto a seguito di un quesito posto all'Agenzia delle entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata.

L'istante si è posto il problema se, ai fini della determinazione del limite dei compensi di 65.000 euro, per accedere al regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, fosse corretto escludere i proventi fuori campo Iva conseguiti per la cessione di diritti di autore.

spontanea alla fatturazione elettronica, è stato previsto che per i contribuenti in regime forfetario, con un fatturato annuale costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43, comma 1 del d.P.R. n. 600 del 1973) fosse ridotto di un anno (art. 1, comma 74 legge n. 190 del 2014) passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

²⁶⁰ Che quindi sono considerati in diminuzione del reddito professionale analiticamente, nonostante l'applicazione del predetto regime forfetario.

²⁶¹ Oggi il problema è superato in quanto la legge di bilancio 2022 ha abrogato l'Irap per i professionisti che operano a titolo individuale.

Presumibilmente i dubbi sono sorti anche a seguito di un precedente chiarimento fornito in passato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 311 del 21 luglio 2008, che però riguardava una fattispecie diversa da quella in esame. Il documento di prassi trattava il caso di un giornalista professionista in possesso del numero di partita Iva che intendeva escludere, dall'ammontare dei compensi, i diritti di autore relativi agli articoli o alle pubblicazioni a sua firma.

Il quesito in esame, invece, riguarda la generalità dei casi. Può trattarsi, ad esempio, un dottore commercialista che percepisce i diritti di autore relativi a pubblicazioni in materia di diritto tributario, oppure anche un *notaio che percepisce i diritti di autore* per la pubblicazione di un'opera in *diritto civile*.

L'Agenzia delle entrate ha ritenuto che i proventi derivanti dalla cessione dei diritti di autore, "fuori campo Iva", debbano essere considerati rilevanti al fine di verificare l'osservanza o meno del nuovo limite di 65.000 euro.

Nell'argomentare la soluzione l'Amministrazione finanziaria ha osservato preliminarmente come le disposizioni che disciplinano il regime forfetario non indichino tra i proventi esclusi, quelli percepiti per la cessione dei diritti di autore. In mancanza di un'esplicita esclusione l'Amministrazione finanziaria trae un elemento a suo modo di vedere decisivo al fine di affermare la rilevanza dei diritti di autore per il computo del predetto limite relativo ai compensi. È necessario, però, che i proventi così percepiti, affinché vengano "attratti" nell'attività professionale, quindi per verificare il mancato superamento del limite di 65.000 euro, abbiano quale oggetto prestazioni riconducibili all'attività che qualifica il professionista. Tale circostanza ricorre nell'esempio precedente, cioè allorquando il notaio percepisce i diritti di autore relativi alla pubblicazione di un'opera di diritto civile. È dunque necessaria una *correlazione tra i diritti di autore percepiti e l'attività di lavoro autonomo esercitata*.

Invece, per ciò che riguarda la tassazione di tali proventi, rimangono ferme le modalità previste dall'art. 54, comma 8 del T.U.I.R. Sul punto consta la posizione espressa dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'istanza di interpello n. 517 del 12 dicembre 2019, secondo la quale i proventi percepiti quali diritti di autore da un professionista che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati all'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto, sono ridotti del 25 per cento (o del 40 per cento per i contribuenti di età inferiore a 35 anni), ai sensi del citato comma 8 dell'art. 54 del T.U.I.R. L'importo così determinato deve essere sommato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti all'applicazione del coefficiente di redditività del 78 per cento. Pertanto, i diritti di autore conservano la propria modalità di determinazione dell'importo sottoposto a tassazione, ma poi vengono assoggettati all'applicazione

dell'imposta sostitutiva (del 5 o del 15 per cento) propria del regime forfetario²⁶². L'imposta sostitutiva dell'Irpef del 15 per cento è ridotta al 5 per cento relativamente ai primi cinque periodi d'imposta in cui è esercitata l'attività²⁶³.

I contribuenti forfetari non sono sostituiti d'imposta, ad eccezione delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti o dei redditi assimilati. In tal caso devono essere operate le ritenute d'acconto ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.

La fattura emessa dai contribuenti forfetari, senza l'addebito dell'Iva²⁶⁴, deve riportare la seguente dicitura: «Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 1, comma 58 della l. n. 190 del 2014». Se l'importo indicato è superiore a 77,47 euro, è obbligatorio assolvere l'imposta di bollo. I compensi percepiti dai contribuenti forfetari non sono assoggettati a ritenuta d'acconto. In tal caso, il professionista che emette la fattura, deve fornire l'informazione al sostituto d'imposta, ad esempio con la seguente indicazione, «Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto come previsto dall'art. 1, comma 67, legge n. 190 del 2014».

²⁶² Dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi si desume che, i diritti di autore sono ridotti con l'applicazione della percentuale del 25 o del 40 per cento, ma non subiscono l'ulteriore deduzione forfetaria del 22 per cento (il coefficiente di redditività è del 78 per cento) come previsto per gli altri compensi professionali.

²⁶³ Al fine di evitare possibili comportamenti elusivi, il legislatore ha previsto che l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per cento sia subordinata al verificarsi di alcune specifiche condizioni. In particolare, il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti rispetto all'inizio dell'attività, un'attività professionale anche in forma associata. L'attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Ad esempio, se un notaio recede dall'associazione notarile di cui fa parte per avviare l'attività in forma individuale, la continuazione in altra forma preclude l'applicazione dell'aliquota agevolata del 5 per cento.

²⁶⁴ Come già detto è vietato l'esercizio della rivalsa *ex* art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972.

CAPITOLO IV

L'imposta sul valore aggiunto

4.1. Premessa

Gli esercenti l'attività notarile sono interessati dagli adempimenti previsti ai fini Iva. Tale tributo si applica alle prestazioni di servizi e quindi anche alle prestazioni professionali, ma come evidenziato in più di una circostanza, l'attività notarile si caratterizza per numerose peculiarità.

Conseguentemente, l'esame dell'imposta sul valore aggiunto non riguarderà l'intera disciplina, ma sarà circoscritto alle problematiche e alle specificità riguardanti la gestione dello studio notarile.

Sarà in primis approfondito l'obbligo di fatturazione, con la possibilità di emettere la fattura entro i sessanta giorni successivi laddove il cliente abbia costituito presso il notaio un fondo spese "indistinto".

Sarà esaminata la possibilità, per talune specifiche prestazioni, di avvalersi dell'esonero dall'obbligo di fatturazione con l'istituzione del registro dei corrispettivi.

Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata alla "gestione" delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente escluse dal computo della base imponibile Iva.

163

4.2. La fatturazione

L'obbligo di fatturazione è disciplinato dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. La fattura rappresenta lo strumento utilizzato dal legislatore *al fine di assicurare la neutralità dell'imposta* sul valore aggiunto. Infatti, tramite l'emissione di tale documento, è possibile da un lato *l'esercizio del diritto di rivalsa*, e dall'altra *il diritto alla detrazione del tributo* per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa, di arti o professioni (inerenti).

La fattura assolve inoltre ad una funzione di attestazione dell'operazione preordinata al controllo da parte degli uffici finanziari²⁶⁵.

²⁶⁵ Per un approfondimento cfr. M.D. CORRADO, in AA.VV., L'imposta sul valore aggiunto, La

L'art. 21 in esame disciplina tale obbligo senza mai fornire una definizione di tale documento. La disposizione individua i soggetti obbligati all'adempimento indicando altresì i contenuti del documento, nonché le modalità di emissione (trasmissione al cessionario o committente).

Ancora oggi, nonostante i numerosi interventi del legislatore e l'introduzione dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, entrato in vigore dal 1° gennaio 2019, l'art. 21 continua a non fornire, come in passato, un'espressa definizione di fattura limitandosi ad elencare una minuziosa serie di elementi che essa deve contenere.

Il documento può anche presentarsi sotto il nome di nota, conto, parcella e simili. Quindi anche se esso *non riporta la denominazione di fattura*, ma contiene gli elementi di cui al successivo comma 2, rappresenta titolo idoneo per esercitare la rivalsa e per considerare in detrazione il tributo addebitato per gli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione. L'art. 21 in rassegna dispone che «Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura ...». L'utilizzo dell'espressione “emette” vuol significare *la previsione di un obbligo*. In buona sostanza l'emissione del documento deve essere (nella generalità delle ipotesi) in ogni caso effettuata, quindi indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso da parte del cessionario o committente.

La norma deve essere però applicata tenendo conto di quanto disposto dall'art. 22 del decreto Iva che disciplina una specifica *deroga all'obbligo di fatturazione* di ciascuna operazione. In tale ipotesi, cioè per le operazioni poste in essere nelle attività di commercio al minuto ed assimilate «l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione».

Dal combinato disposto delle due norme si desume, ad esempio, che l'emissione di tale documento è sempre obbligatoria laddove le prestazioni siano rese da un lavoratore autonomo nell'esercizio di un'attività professionale. Ad esempio, se il notaio roga un atto di compravendita di un immobile la fattura deve essere emessa, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione²⁶⁶, autonomamente ed indipendentemente da una specifica richiesta effettuata dallo stesso cliente. In buona sostanza non è necessario che il cliente chieda espressamente l'emissione della fattura.

fatturazione e la contabilità, Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, diretta da Tesaro, Torino, 2001, 414 ss.

²⁶⁶ Determinato ai sensi dell'art. 6 del decreto Iva.

L'ambito di applicazione dell'art. 22 citato, secondo cui l'adempimento della fatturazione non è obbligatorio per specifiche prestazioni, è più ampio rispetto a quello già illustrato. Infatti, il comma 2 prevede che «La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi».

La disposizione citata ha trovato applicazione *per gli esercenti l'attività notarile*. Infatti, il d.m. 25 settembre 1981 ha previsto la non obbligatorietà dell'emissione della fattura con riferimento alle prestazioni rese dai notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa (cfr infra par. 1.7.3).

L'art. 21, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 fornisce le indicazioni che obbligatoriamente devono essere riportate all'interno del documento fiscale. In particolare, la fattura deve contenere le seguenti indicazioni²⁶⁷:

- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita iva del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

²⁶⁷ Il legislatore, come ricordato più volte, non ha fornito una definizione di fattura limitandosi ad indicare gli elementi che compongono tale documento. Qualora dovessero mancare taluni dei predetti elementi e l'Agenzia delle entrate dovesse disconoscere la "natura" di fattura attribuibile alla documentazione rinvenuta presso la sede dell'azienda, non sarà possibile (con riferimento ai documenti passivi) esercitare legittimamente il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.

- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto della operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Il riferimento (della disposizione) alla “natura” e “qualità” vuol significare che le informazioni da indicare nella fattura devono essere sufficientemente dettagliate per individuare il bene o il servizio oggetto dell'operazione. Non è corretta un'indicazione generica dei servizi professionali prestati.

GLI ELEMENTI DELLA FATTURA	
<i>Numerazione</i>	– La fattura deve riportare una numerazione progressiva univoca; – la numerazione può essere progressiva fino alla cessazione dell'attività senza mai azzerarsi; – in alternativa può azzerarsi al termine di ogni anno ripartendo dal n. 1 dall'anno successivo; – può essere contraddistinta da lettere alfabetiche diverse in relazione alle attività esercitate, ai diversi punti di vendita, alle esigenze connesse al sistema di elaborazione utilizzato e per numerose altre fattispecie.

<i>I dati del cessionario o del committente</i>	– cessionario o committente soggetto passivo stabilito in Italia: indicazione del numero di partita Iva; – cessionario o committente soggetto passivo stabilito in un Paese Ue: indicazione del numero identificativo comunitario; – cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione: indicazione del codice fiscale
<i>Il nominativo del cedente o prestatore; del cessionario o del committente</i>	– non devono essere più indicate le parti tra cui è effettuata l'operazione – la norma fa esplicito riferimento al cedente o prestatore ed il cessionario o committente; – in base alla nuova formulazione normativa dovrebbe essere irrilevante il soggetto che effettua materialmente il pagamento (come per la distrazione delle spese legali); – dovrebbe essere anche irrilevante il beneficiario della prestazione di servizio se non coincide con la figura del committente
<i>Indicazione della residenza o del domicilio</i>	– devono essere indicati, indifferentemente, il comune di residenza (che solitamente coincide con il domicilio fiscale), o il domicilio fiscale (che potrebbe essere stato eletto in un luogo diverso); – non rileva (secondo alcuni autori) il domicilio civilistico (la sede dei propri affari ed interessi), cioè il luogo di esercizio dell'attività; – non risulta che l'Agenzia delle entrate abbia mai contestato la correttezza delle fatture laddove un imprenditore individuale o un esercente arte o professione abbiano indicato quale domicilio l'effettivo luogo di esercizio dell'attività.

<i>Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi</i>	– la quantità può essere indicata facendo riferimento a codici di prodotto qualora sia indicata anche una legenda (in calce o sul retro della fattura) – la descrizione della qualità deve essere sufficientemente dettagliata, ad esempio non possono essere utilizzate descrizioni eccessivamente generiche quali “prestazioni di consulenza diverse”
<i>Beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse</i>	– gli elementi di cui alle lett. g) h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile (cfr art. 21, comma 3); – per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti dello stesso soggetto può essere emessa una sola fattura.

4.2.1. La fattura elettronica

168

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore, per tutti i contribuenti, esercenti arti e professioni e esercenti attività di impresa, l'obbligo di emettere le fatture in formato elettronico. La novità è prevista dall'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 che così dispone: «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2».

Il medesimo decreto legislativo (art. 1, comma 3) ha previsto che i soggetti di minori dimensioni sono esonerati dal nuovo adempimento. Si tratta dei contribuenti forfetari che non avendo superato il limite di compensi pari a 65.000 euro, si avvalgono del regime di cui all'art. 1 della l. n. 190 del 2014.

Il legislatore è però recentemente intervenuto su questo aspetto. Il Governo ha chiesto l'autorizzazione alla Commissione UE per l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica. La UE ha concesso tale autorizzazione. Pertanto, con decorrenza dall'anno 2022, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico anche dai contribuenti che si avvalgono del predetto regime forfetario.

L'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico è oggi generalizzato quindi riguarda indistintamente tutti gli esercenti la professione notarile in forma individuale o in forma associata.

L'unica eccezione riguarda le fatture emesse nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato o ricevute da soggetti non stabili in Italia²⁶⁸. In tale ipotesi i documenti continueranno ad essere emessi in formato analogico²⁶⁹. Le disposizioni di attuazione dell'obbligo di fatturazione elettronica sono contenute nel *provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757*, emanato in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La fonte citata rappresenta dunque un punto essenziale al fine di comprendere gli adempimenti ed il modo di operare degli esercenti arti e professioni nel procedimento di emissione delle fatture in formato elettronico.

Il provvedimento direttoriale prevede che obbligo di fatturazione elettronica si assolve mediante l'invio di un file avente formato XML, trasmesso unicamente tramite il Sistema di Interscambio. Il predetto Sistema non è altro un "postino virtuale" in grado di consegnare le fatture elettroniche ai destinatari delle prestazioni e dei relativi documenti. Le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche nei confronti della P.A. sono parzialmente diverse e trovano origine del decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

A tal proposito deve essere evidenziato come la digitalizzazione del processo di fatturazione non abbia inciso, se non in pochi casi, sulla disciplina sostanziale dell'imposta sul valore aggiunto. Il legislatore, come sarà spiegato più avanti, ha tenuto conto delle difficoltà tecniche che possono presentarsi per la generazione di un file in formato digitale. Per tale ragione ha consentito che la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio venga effettuata entro i dodici giorni successivi rispetto al momento di effettuazione dell'operazione (determinato ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972)²⁷⁰.

Al di fuori di questa previsione, *le disposizioni di cui al d.P.R. n. 633 del 1972 continuano a trovare applicazione senza alcuna novità*. Ad esempio,

²⁶⁸ In verità ipotesi poco frequenti nell'esercizio della professione notarile.

²⁶⁹ Per tale ragione il legislatore ha previsto che i contribuenti dovranno in questi casi effettuare la comunicazione dei relativi dati, risultanti dalle fatture "cartacee," all'Agenzia delle entrate. Dal 1° luglio 2022, i predetti dati dovranno essere comunicati all'Agenzia delle entrate esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio, cioè tramite il medesimo strumento utilizzato per l'emissione delle fatture in formato elettronico.

²⁷⁰ Le prestazioni di servizi si considerano effettuate ai fini Iva nel momento in cui il corrispettivo è stato percepito.

gli esercenti la professione notarile possono avvalersi ancora oggi, della *disciplina di cui al d.m. 31 ottobre 1974*, che consente di *emettere le fatture entro i 60 giorni successivi* dalla costituzione ed erogazione al professionista di un fondo “indistinto” di compensi e spese. Dal 1° gennaio 2019 è *ancora ancora possibile*, in presenza di tutte le condizioni previste dal citato decreto ministeriale, *emettere la fattura elettronica* entro il predetto *termine di 60 giorni* (cfr. *infra*).

L'unico effetto dovuto all'obbligo di fatturazione elettronica ha determinato la necessità di “abbandonare” le prassi ed i comportamenti consolidati assunti nel tempo dai professionisti e dalle imprese, frequentemente in contrasto con la disciplina sostanziale di cui al citato d.P.R. n. 633 del 1972. Ad esempio, nell'ipotesi in cui il contribuente commetta un errore nell'indicazione dell'importo imponibile nella fattura non è possibile chiedere al destinatario di “annullare informalmente” il documento ricevuto, provvedendo successivamente, ad emettere la fattura corretta recante la stessa data e lo stesso numero. Questo comportamento era irregolare in passato e continuerà ad esserlo anche ora. Tuttavia, dall'inizio dell'anno 2019 il Sistema di Interscambio consente di “tracciare” ogni operazione e trasmissione dei singoli documenti. La prassi irregolare è stata superata e l'annullamento del documento deve essere effettuata formalmente con *l'emissione di una nota di variazione ex art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, anch'essa in formato digitale*. L'invio al destinatario che ha ricevuto la fattura errata, dovrà essere effettuato, *come per le fatture, tramite il sistema di interscambio*.

Il paragrafo 1.2. del provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate citato chiarisce che i dati da inserire nella fattura elettronica, al fine di consentire la sua corretta emissione, coincidono con i dati obbligatori richiesti dalla normativa Iva di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972.

Devono quindi continuare ad essere indicati, ad esempio, la ditta, la denominazione e la ragione sociale delle parti, cioè del cedente ed il cessionario, il numero di partita Iva, il codice fiscale, e in generale ogni altro elemento previsto dal citato art. 21. Sarà però necessario prestare *particolare attenzione alla parte anagrafica* in quanto il Sistema di Interscambio effettua operazioni di controllo formale sulla fattura emessa in formato digitale. Pertanto, se il file in formato XML recasse l'indicazione di una partita Iva inesistente, la fattura sarà “scartata” dal Sistema e non si considererà emessa.

La fattura elettronica viene consegnata al destinatario non direttamente, *ma tramite il Sistema di Interscambio*, cioè un “postino virtuale” in grado di indirizzare correttamente il documento verso l'acquirente dei beni o il committente la prestazione di servizi.

A tal fine il soggetto emittente dovrà sempre compilare, all'interno del documento elettronico, il campo "codice destinatario, pena lo scarto del documento. Il codice destinatario è un dato che consente il corretto indirizzamento della fattura elettronica. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate citato del 30 aprile 2018 ha previsto che, laddove l'emittente non conosca tale dato, potrà compilare il campo inserendo un codice convenzionale così formato "0000000". Il tal caso il Sistema di Interscambio sarà comunque in grado di recapitare il documento elettronico al destinatario sulla base del codice fiscale di tale soggetto. La fattura digitale non sarà però consegnata direttamente, ma sarà messa a disposizione dell'acquirente/committente in un'apposita area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

La consegna del documento potrà essere altresì effettuata indicando nel file XML della fattura elettronica, l'indirizzo di posta elettronica certificata. Anche in questo caso, al fine di evitare lo "scarto" del documento, deve essere indicato, in luogo del codice destinatario, il codice convenzionale "0000000".

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, recante le regole tecniche di emissione delle fatture in formato digitale, ha indicato le modalità da seguire qualora il destinatario della prestazione e del documento sia un "*consumatore finale*". A tal fine si intende qualsiasi soggetto non esercente attività di impresa o di lavoro autonomo, quindi non in possesso del numero di partita Iva. Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche, degli enti non commerciali esercenti esclusivamente attività istituzionali ovvero dei condomini.

Solitamente tali soggetti non sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, né del codice destinatario, stante l'impossibilità di ottenere il relativo accreditamento presso il Sistema di Interscambio. Pertanto l'emissione della fattura elettronica potrà essere correttamente effettuata indicando all'interno del file in formato XML della fattura elettronica, oltre ai dati previsti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, il codice "0000000" in luogo del codice destinatario. Il destinatario sarà individuato dal Sistema tramite il codice fiscale.

Per ciò che riguarda gli ulteriori adempimenti L'art. 1, comma 6 del decreto legislativo n. 127 del 2015 cit. così dispone: «Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura».

4.2.2. Il momento di emissione, la data della fattura e la trasmissione telematica del documento

I termini entro cui devono essere emesse le fatture elettroniche non sono diversi dalle fatture analogiche. *L'emissione deve essere effettuata in corrispondenza del momento di effettuazione dell'operazione* individuato ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. Se, ad esempio, la prestazione di servizi è stata materialmente eseguita, ma il corrispettivo non è stato ancora percepito, l'operazione non si considererà effettuata ai fini fiscali. Il documento elettronico deve quindi essere obbligatoriamente emesso non oltre la data in cui è avvenuto l'incasso della somma dovuta.

Il punto 4.1. del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate cit. del 30 aprile 2018 prevede che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, n. 633; ...».

La data indicata nella fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell'operazione. Non dovrebbe assumere rilievo la circostanza che l'effettiva trasmissione al Sistema di Interscambio possa essere non contestuale. Il SdI non impedisce la trasmissione del documento elettronico in una data successiva a quella indicata all'interno del file in formato XML. Infatti, il professionista ha a disposizione dodici giorni di tempo, rispetto al momento di effettuazione dell'operazione, per effettuare la trasmissione del documento avente formato digitale, al Sistema di Interscambio.

Dopo aver generato e trasmesso il documento in formato digitale, *il SdI effettua una serie di controlli formali* che, se danno luogo ad un esito negativo, fanno conseguire lo *scarto del documento* che, in tal caso, *si considera non emesso*. L'indicazione risulta al punto 4.2. del più volte citato provvedimento direttoriale che così dispone: «la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4., 2.5. e 2.6. si considera non emessa».

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro cinque giorni, una ricevuta di scarto del file al soggetto che ha effettuato la trasmissione del documento utilizzando il medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. I motivi che determinano lo scarto del file sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- utilizzo di un certificato di firma digitale non valido;
- indicazione di un numero di partita Iva errato;
- mancata indicazione di un elemento *ex art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972*: ad

esempio la mancata indicazione del numero della fattura, sempre che il *software* non impedisca la generazione del file in formato XML;

– fattura formalmente corretta con l'indicazione di un codice destinatario inesistente.

L'Agenzia delle entrate ha così indicato la procedura da seguire al fine di regolarizzare l'operazione, qualora la fattura risulti scartata.

Secondo quanto precisato dalla circolare n. 13/E del 2018, ed in particolare al punto 1.6., l'emittente ha a disposizione *cinque giorni di tempo*, dal ricevimento della *notifica di scarto*, al fine di effettuare *un nuovo invio del documento elettronico*. Se il primo tentativo di invio è stato tempestivo, ed il secondo, andato a buon fine, è stato effettuato entro il predetto termine di cinque giorni, l'operazione si considera tempestivamente effettuata e non sarà irrogabile alcuna sanzione.

Secondo quanto precisato dal citato documento di prassi, la fattura emessa a seguito dell'avvenuta comunicazione di scarto, deve recare, preferibilmente, l'indicazione della data e del numero di documento originario. Qualora questa soluzione non sia possibile, ed in alternativa alla procedura descritta, il contribuente potrà:

a) emettere la fattura con un nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata dal SdI;

b) la medesima soluzione di cui al punto precedente ricorrendo ad una specifica numerazione che faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente. Ad esempio i documenti emessi nuovamente potranno assumere la numerazione 1/S o 1/R e registrati in apposito registro sezionale.

Il legislatore si è ben reso conto che il passaggio da un sistema analogico/cartaceo ad un sistema prevalentemente digitale ha richiesto l'introduzione di un nuovo passaggio, rappresentato dall'invio del documento elettronico al Sistema di Interscambio. Per questa ragione ha inteso "allungare", con una modifica dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine entro cui deve essere trasmessa la fattura elettronica.

Il nuovo testo del citato art. 21, comma 4, modificato dall'art. 11 del decreto legge n. 119 del 2018 prevede che «*La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione* determinata ai sensi dell'art. 6» del d.P.R. n. 633 del 1972²⁷¹.

La possibilità di emettere nei termini di legge la fattura entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell'operazione è completamente scollegata

²⁷¹ Inizialmente il predetto termine era di dieci giorni.

dall'ulteriore possibilità di emettere il documento in formato elettronico secondo la disciplina di cui al d.m. 31 ottobre 1974. Questa opportunità non è venuta meno *ed il documento*, sia pure in formato elettronico, *può continuare ad essere emesso entro i 60 giorni successivi dalla costituzione ed erogazione al notaio del fondo spese "indistinto"* comprensivo dei compensi e delle spese escluse da Iva ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. *infra*).

4.2.3. La fattura immediata e la fattura differita

Il legislatore ha individuato un momento ben preciso entro cui il cedente o prestatore devono emettere la fattura. Il riferimento normativo è costituito dal comma 4 il quale dispone che «La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6». Per tale ragione nella terminologia comune il predetto documento è comunemente noto come "*fattura immediata*".

Per le prestazioni di servizi la fattura dovrà essere emessa al momento dell'incasso dei corrispettivi. È questo il momento in cui la prestazione deve considerarsi effettuata indipendentemente dall'esecuzione materiale della stessa.

174

A tal proposito deve essere ricordato ancora una volta quanto previsto dal punto 4.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate cit. del 30 aprile 2018 secondo cui «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, n. 633; ...». Questa data (di emissione) non deve essere "confusa" con il maggior termine di dodici giorni, rispetto al momento di effettuazione dell'operazione, posto a disposizione del contribuente per effettuare la trasmissione del documento in formato digitale al Sistema di Interscambio (art. 21, comma 4 del d.P.R. n. 633 del 1972). Ad esempio, se la fattura reca l'indicazione della data del 10 gennaio 2022, di incasso del compenso e viene trasmessa allo SdI il successivo 22 gennaio, il documento si considera emesso tempestivamente, nei termini di legge, il 10 gennaio, cioè la data in cui l'operazione si considera effettuata.

Al fine di rispettare la disposizione in commento non è necessario che l'emissione del documento venga effettuata contestualmente al momento di effettuazione dell'operazione (nello stesso preciso istante). Sarà sufficiente *fatturare l'operazione entro la mezzanotte* del giorno in cui la cessione o la prestazione si considera effettuata.

Il momento di effettuazione dell'operazione, individuato secondo i criteri stabiliti dal legislatore (cfr. l'art. 6 cit.), rappresenta la scadenza ultima per effettuare correttamente e nei termini di legge l'adempimento. Il contribuente può però decidere di emettere la fattura anticipatamente, ad esempio può emettere il documento ancor prima di aver incassato il compenso professionale. In questo caso la prestazione si considera effettuata (sorge il momento impositivo) contestualmente all'emissione (anticipata) della fattura ed il tributo sarà immediatamente esigibile²⁷².

In talune ipotesi il legislatore ha voluto concedere al cedente/prestatore un maggior termine per emettere la fattura relativa all'operazioni poste in essere. Si tratta di una semplificazione che consente di effettuare la spedizione o l'invio del documento successivamente al momento in cui la prestazione si considera effettuata. Per tale ragione la semplificazione è più comunemente nota come "*fattura differita*".

Si tratta, però, di una mera semplificazione formale non essendo in grado di incidere sul momento in cui il tributo diviene esigibile, che deve essere in ogni caso individuato secondo la disciplina dell'art. 6 del decreto Iva.

Prima del *recepimento della direttiva n. 45/2010/UE* la possibilità di emettere la fattura c.d. differita era limitata esclusivamente alle cessioni di beni. Non era possibile differire la fatturazione delle prestazioni di servizi. Ad esempio, se un professionista incassava i compensi la fattura doveva essere emessa contestualmente (entro lo stesso giorno).

Oggi, però, in conseguenza delle modifiche intervenute con l'approvazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di Stabilità del 2013), è consentito *emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo anche per le prestazioni di servizi* come già previsto per le cessioni di beni.

Il legislatore ha subordinato la possibilità di emissione della fattura differita alla circostanza che le prestazioni di servizi siano individuabili "attraverso idonea documentazione" e siano effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto. Il problema principale è di comprendere in quali casi la documentazione possa essere considerata idonea per identificare le predette prestazioni.

In considerazione dell'ampia formulazione normativa, si ritiene di poter considerare idoneo qualsiasi documento che consenta di effettuare un riscontro

²⁷² Salvo il caso in cui il contribuente non abbia optato per l'applicazione del regime Iva di cassa previsto dall'art. 32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, ovvero abbia posto in essere una prestazione ad "esigibilità differita" di cui all'art. 6, ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972.

delle operazioni poste in essere con un evidente riferimento al mese solare per il quale il prestatore decide di avvalersi del differimento della fatturazione. Ad esempio, il repertorio notarile dovrebbe ritenersi documento idoneo in grado di individuare con certezza le predette operazioni.

Esempio: “Fatturazione differita” – Prestazioni di servizi

Un notaio ha effettuato tre atti di compravendita nei confronti della stessa Società GAMMA Srl. Gli incassi dei corrispettivi sono avvenuti in corrispondenza delle seguenti date:

- 10 maggio 2022;
- 21 maggio 2022;
- 28 maggio 2022

I rogiti risultano iscritti nel repertorio del notaio.

Soluzione

Nell'esempio si sono verificate le tre condizioni previste dalla norma ed il professionista può emettere un'unica fattura entro il giorno 15 giugno del medesimo anno. Infatti, le prestazioni professionali sono relative allo stesso mese solare e sono effettuate nei confronti dello stesso soggetto (la società GAMMA Srl). L'Iva a debito dovrà però essere computata nella liquidazione relativa al mese di maggio in quanto, come ricordato, rimane invariato il momento in cui il tributo deve considerarsi esigibile. In alternativa il cedente potrà emettere fattura immediata, quindi dovrà emettere tre distinte fatture entro lo stesso giorno di incasso dei corrispettivi.

Con riferimento all'esempio sopra riportato potrebbe essersi verificato che il Notaio abbia rogato i tre diversi atti di compravendita degli immobili, rispettivamente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, incassando i compensi delle prestazioni professionali rese nel mese di maggio. In tale ipotesi le prestazioni si considerano effettuate nello stesso mese (maggio) e pertanto sarà possibile emettere un'unica fattura entro il 15 giugno. È irrilevante, nel caso di specie, che i rogiti delle prime due compravendite siano stati stipulati in mesi diversi in quanto ai fini Iva le predette prestazioni non si considerano ancora effettuate.

È anche possibile che si verifichi l'ipotesi inversa, cioè che gli atti siano materialmente stipulati nello stesso mese, ma l'incasso dei compensi avvenga in mesi diversi. In tale ipotesi non sarà possibile avvalersi della fatturazione differita.

Fino alla diffusione della circ. dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 2014 non era del tutto chiaro cosa si intendesse per “idonea documentazione” al fine di differire l'emissione della fattura. Secondo quanto precisato dal documento di prassi si considera “idonea documentazione”, quindi sussiste la possibilità di emettere la fattura differita: l'attestazione dell'avvenuto incasso del corrispettivo; i contratti; le note di consegna lavori; le lettere di incarico; eventuali relazioni professionali. È essenziale che da questi documenti si possa desumere con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.

In considerazione delle indicazioni fornite si può desumere che per i notai il repertorio sia un documento sufficiente in grado di legittimare l'emissione della fattura differita. Dal repertorio notarile si riscontrano chiaramente: la prestazione eseguita (es. cessione immobiliare o atto di mutuo), la data dell'atto e le parti contraenti. Per quanto riguarda la data di effettuazione della prestazione, rileva non tanto la data dell'atto, ma la data di avvenuto pagamento, che rappresenta il momento in cui l'operazione si considera effettuata ai fini Iva. La data di avvenuto incasso del corrispettivo non è indicata nel repertorio notarile, ma il notaio può attestare di aver percepito il corrispettivo con un documento *ad hoc* o con ulteriore documentazione (ad esempio l'estratto conto bancario).

4.2.4. L'emissione della fattura entro 60 giorni: il d.m. 31 ottobre 1974

Il legislatore si è preoccupato che alcune specifiche attività, caratterizzate dalla necessità di sostenere nell'ambito del mandato conferito ingenti quantitativi di spese in nome per conto del cliente, determinassero l'esigenza di chiedere al proprio cliente un fondo spese.

La richiesta del fondo spese consente al lavoratore autonomo di non anticipare i predetti oneri strettamente connessi all'espletamento dell'attività professionale. Si tratta delle spese da sostenere in nome e per conto del cliente escluse dalla base imponibile ai fini Iva ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972. Rientrano ad esempio in tale ambito l'onere del contributo unificato, le spese di notifica, i diritti di segreteria, etc.

A seguito delle difficoltà che talune categorie di lavoratori autonomi possono incontrare al fine di individuare, nell'ambito dei fondi spese che sono loro corrisposti, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, le spese escluse da Iva, il d.m. 31 ottobre 1974 ha previsto un termine speciale di 60 giorni per procedere alla fatturazione delle prestazioni.

La semplificazione è applicabile esclusivamente dai notai, avvocati e dottori commercialisti. Una volta costituito il fondo spese il professionista ha a disposizione 60 giorni di tempo per distinguere le spese dai compensi ricevuti²⁷³. Entro tale scadenza dovrà essere emessa la relativa fattura escludendo dal computo della base imponibile le spese da sostenute (o da sostenere) in nome e per conto del cliente ai sensi del citato art. 15. È quindi applicabile una deroga al principio previsto dall'art. 21 del decreto Iva in base al quale la fattura deve essere emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Il differimento della fattura non oltre il sessantesimo giorno a quello di avvenuta costituzione del fondo trova origine nella diversa natura della somma ricevuta dal lavoratore autonomo. Infatti, finché tale somma conservi la natura di fondo spese, quindi laddove essa non costituisca (ancora) un compenso per l'attività professionale svolta, non sussiste alcun obbligo di emettere la fattura. Il tempo a disposizione del professionista è limitato in quanto dovrà essere in grado di individuare le spese dai compensi non oltre il predetto termine di 60 giorni.

La possibilità di applicare la semplificazione prevista dal citato d.m. 31 ottobre 1974 è subordinata al verificarsi di una serie di presupposti. Ai sensi dell'art. 3 è essenziale che il *deposito* ricevuto dal professionista sia *composto indistintamente* da somme aventi natura di corrispettivo e da somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto dei clienti. Pertanto, se il fondo ricevuto è costituito solo da compensi o da spese, la disposizione in rassegna non potrà essere applicata. Nel primo caso dovrà essere emessa immediatamente fattura. Nel secondo caso l'operazione è esclusa integralmente dal computo della base imponibile²⁷⁴. In tale ipotesi non sarà neppure necessario annotare la somma ricevuta, e costituita solo da spese, nel registro delle somme in deposito. «Affinché possa essere differita l'emissione della fattura oltre il momento in cui si riceve il fondo spese, è dunque necessario che la prestazione professionale sia caratterizzata dalla sussistenza di altre spese»²⁷⁵.

L'utilizzo dell'espressione "indistintamente" vuol significare che la somma

²⁷³ Inclusi nel fondo spese ricevuto.

²⁷⁴ Cfr. *La gestione delle somme in deposito ricevute dagli studi notarili: la fatturazione ed il momento di imputazione dei componenti al periodo d'imposta*, studio n. 81-2005/T, approvato dalla Commissione Studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato, il 16 2005, in *Studi e materiali*, www.notariato.it.

²⁷⁵ *Idem*. In buona sostanza la disposizione in rassegna non potrà essere applicata ogni volta in cui il professionista non sarà tenuto a sostenere nell'esercizio del mandato alcuna spesa in nome e per conto del cliente. In questo senso, come già precisato, la norma non consente, al di fuori dell'ipotesi specificata, il differimento dell'emissione della fattura. D'altra parte, tale conclusione è desumibile direttamente dalla lettera dello stesso art. 3 contenuto nel d.m. del 1974.

corrisposta (il fondo spese ricevuto) deve essere globale «cioè senza recare, sotto il profilo documentale, alcuna ipotesi di suddivisione delle spese e dei compensi». Tale condizione non viene meno laddove il notaio assolve all'obbligo di predisporre il preventivo prima del conferimento dell'incarico. Infatti, la distinzione, tra i compensi e le spese da sostenere è pur sempre stimata, quindi determinata, come solitamente avviene in un preventivo, con un certo grado di approssimazione.

Il d.m. del 1974 prevede, sempre con l'art. 3, un ulteriore presupposto di tipo formale. Le somme ricevute in *deposito* devono essere annotate giornalmente, distintamente per ciascuna operazione, in *apposito registro* che deve essere tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del d.P.R. n. 633 del 1972. In alternativa, per i professionisti che hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria, è possibile annotare la somma ricevuta nella colonna delle movimentazioni finanziarie per conto di terzi del registro dei movimenti finanziari, il cui modello è stato approvato con il d.m. 15 settembre 1990. In tal caso l'adempimento sostituisce l'obbligo di registrazione nel libro delle somme in deposito di cui al citato art. 3.

La fattura, emessa in corrispondenza dello spirare del termine di 60 giorni dalla costituzione del fondo spese, potrà essere trasmessa al Sistema di interscambio entro i dodici giorni successivi. In tale ipotesi, come già detto, il documento si considererà emesso tempestivamente emesso (art. 21, comma 4 del d.P.R. n. 633 del 1972).

4.2.5. L'esonero della fatturazione per alcune prestazioni notarili

L'art. 22, comma 1 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in linea generale, l'esonero dall'obbligo di fatturazione delle prestazioni relative alle attività di commercio al minuto e ad esse assimilate. Gli esercenti arti e professioni svolgono attività aventi natura diversa. Pertanto, come già detto, devono emettere la relativa fattura per ogni prestazione svolta indipendentemente dall'ammontare del compenso e da un'esplicita richiesta in tal senso da parte del cliente.

L'applicazione di tale principio è parzialmente temperata dalla previsione di cui al successivo comma 2 laddove si precisa che: «La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi».

La disposizione citata ha trovato applicazione per *gli esercenti l'attività notarile*. Infatti, il d.m. 25 settembre 1981 ha disposto la non obbligatorietà dell'emissione della fattura con riferimento alle prestazioni rese dai notai per le quali sono previsti onorari, diritti ed altri compensi in misura fissa. Ad esempio, rientra nell'ambito di tali prestazioni il rilascio di una procura. In tale caso, salvo che il cliente non chieda la fattura non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, il notaio può limitarsi ad annotare il compenso percepito nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 22 del decreto Iva, senza rilasciare la fattura.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, si è posto il problema se l'esonero dall'obbligo di fatturazione disposto dal citato d.m. del 1981 fosse ancora applicabile. I dubbi sono sorti in quanto l'art. 1 del decreto ministeriale escludeva dall'obbligo di fatturazione le prestazioni per le quali sono previsti «onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980 ...». A seguito dell'abrogazione di tale decreto, che di fatto stabiliva le tariffe applicabili dai notai, sembrerebbe venuto meno, in base ad una prima ricostruzione della normativa vigente, la possibilità di non emettere fattura. Tuttavia, questa soluzione non è corretta, ed anche il Consiglio Nazionale del Notariato ha ritenuto che l'emissione della fattura sia in questi casi obbligatoria solo laddove il cliente ne faccia esplicita richiesta²⁷⁶.

L'interpretazione fornita dal Notariato trae origine dalla lettura della relazione accompagnatoria al decreto ministeriale. In particolare, la previsione normativa trae motivo dalla constatazione che l'osservanza dell'obbligo generalizzato della fatturazione e degli adempimenti connessi si è rivelata eccessivamente gravosa per i notai, particolarmente per le prestazioni di importo più limitato, sia per l'elevato numero di tali prestazioni che gli stessi sono solitamente chiamati a compiere nell'espletamento delle loro funzioni, sia, e soprattutto, per l'obbligo ad essi già imposto da leggi speciali²⁷⁷ di annotare analiticamente gli atti compiuti o ricevuti in repertori periodicamente sottoposti a controllo da parte dell'archivio notarile e dell'ufficio del registro.

A tal proposito il Notariato ha osservato che l'esigenza «non si può dire di certo venuta meno a seguito dell'abolizione delle tariffe, posto che le prestazioni in

²⁷⁶ Non oltre il momento di effettuazione dell'operazione determinato ai sensi dell'art. 6 del decreto Iva. Cfr. sul punto F. MONTELEONE, *Esonero dall'obbligo di fatturazione per le prestazioni notarili ad onorario fisso*, in *CNN Notizie*, 6 marzo 2012.

²⁷⁷ L. 16 febbraio 1913, n. 89.

esame continuano a presentare quei caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato che rendono gravosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione».

Un'ulteriore argomentazione in favore della esposta interpretazione è fondata sull'art. 1 del citato decreto che non contiene un rinvio agli onorari fissi non più vigenti, ma individua una serie di prestazioni in funzione dell'applicazione ad esse di un certo parametro, ossia l'onorario fisso. In buona sostanza «appare, quindi, ragionevole ritenere che il d.m. 25 settembre 1981 continui ad applicarsi, intendendo il rinvio in esso contenuto alle prestazioni per le quali la tariffa prevede onorari fissi solo come un rinvio per l'individuazione analitica delle tipologie di prestazioni notarili oggetto dell'esonero dall'obbligo di fatturazione».

4.2.6. La fattura pro forma

Nella pratica è frequente che gli esercenti arti e professioni, al solo fine di chiedere al cliente il pagamento della prestazione resa, emettano documenti recanti l'addebito delle somme dovute utilizzando denominazioni diverse. Ad esempio, fatture proforma, notule, parcelle e simili.

L'emissione di tali documenti intende tra altro evitare che il lavoratore autonomo sia obbligato, nell'ipotesi di ritardo del pagamento, ad anticipare il versamento dell'imposta sul valore aggiunto non ancora incassata²⁷⁸.

Indipendentemente dai profili formali, quindi dalla denominazione attribuita al documento, è necessario verificare se lo stesso contenga tutti gli elementi costitutivi della fattura ai sensi dell'art. 21 in rassegna. Nel caso in cui la soluzione fosse affermativa l'emissione della fattura proforma darebbe luogo ad un'anticipazione del momento impositivo, con il conseguente obbligo a carico del professionista di effettuare la liquidazione del tributo indipendentemente dall'avvenuto incasso del corrispettivo maturato.

Il tema è stato esaminato da alcuni autori i quali hanno osservato che per evitare questo effetto, il documento cui deve riconoscersi più propriamente la natura di estratto conto, «non deve recare uno specifico addebito dell'imposta, ma deve limitarsi ad evidenziare i servizi prestati e i corrispondenti importi a credito, con indicazione che gli stessi devono essere maggiorati dell'Iva per rivalsa, con applicazione dell'aliquota che sarà vigente al momento del pagamento».

²⁷⁸ La rilevanza del problema risulta oggi parzialmente attenuata in quanto i contribuenti di minori dimensioni (con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro) possono optare per l'applicazione del regime Iva di cassa previsto dall'art. 32-bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83.

Secondo quanto affermato dal citato orientamento²⁷⁹ «L'eventuale indicazione dell'imposta su questo documento, ancorché definito come "fattura pro – forma" configurerebbe l'esercizio del diritto – dovere di rivalsa, e, quindi, conferirebbe al documento la natura di "fattura", con le relative conseguenze in tema di adempimenti contabili». La soluzione è stata confermata in passato dalla giurisprudenza della Commissione tributaria centrale (sentenza del 12 maggio 1990, n. 3592).

Al fine di evitare che l'Agenzia delle entrate attribuisca al documento emesso la natura di fattura, è necessario che "l'estratto – conto" non riporti separatamente l'addebito dell'Iva, l'indicazione dell'imponibile e dell'aliquota. Viceversa, la mancata apposizione della numerazione progressiva è influente. Infatti, presenza dei suddetti elementi, l'Ufficio potrebbe comunque considerare il documento quale fattura irrogando altresì la sanzione dovuta alla mancata indicazione del numero progressivo²⁸⁰.

Il problema è stato di fatto superato con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Infatti, anche nel caso in cui la fattura pro forma recasse l'indicazione dell'Iva, al documento non potrebbe essere attribuita la qualificazione di fattura trattandosi di un documento analogico. Infatti, la fattura, per essere considerata validamente emessa deve essere generata in formato digitale. Il documento analogico non sarebbe comunque in grado di produrre i relativi effetti.

4.3. Le spese anticipate in nome e per conto del cliente

L'art. 15, comma 1, n. 3) del decreto Iva prevede l'esclusione dal computo della base imponibile delle «somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte purché regolarmente documentate». La disposizione prevede quindi due specifiche condizioni affinché la disciplina in discorso trovi applicazione:

- la spesa deve essere sostenuta in nome e per conto dell'acquirente/committente;
- l'onere deve essere correttamente documentato.

Le due condizioni devono coesistere. Pertanto, anche la mancanza di una sola delle due determina l'inapplicabilità della disposizione e la riconducibilità nell'ambito delle operazioni imponibili. Inoltre, la necessità di documentare le

²⁷⁹ Cfr. P. CENTORE (a cura di), *Codice Iva nazionale e comunitaria commentato*, Rozzano (MI), 2010, Art. 21 – "Fatturazione delle operazioni", 730.

²⁸⁰ *Idem*, 730.

spese è finalizzata a verificare l'esatta corrispondenza delle somme anticipate e del rimborso ottenuto dal lavoratore autonomo/impresa. Infatti, laddove la *somma rimborsata fosse maggiore di quella anticipata* alla medesima dovrà essere attribuita la qualificazione di *corrispettivo imponibile assoggettato ad Iva*.

Con riferimento alla prima condizione, sulla base di un'interpretazione letterale della norma, sembrerebbe indispensabile, nell'anticipare la spesa, spendere il nome del cliente. In buona sostanza l'esclusione dal computo della base imponibile risulterebbe subordinata all'esistenza di un mandato con rappresentanza e l'utilizzo del nome del committente dovrebbe risultare dalle fatture o altra idonea documentazione²⁸¹ direttamente intestata o cointestata al cliente stesso²⁸². La necessità, nell'ambito del mandato con rappresentanza, di intestare la fattura o altra documentazione direttamente al committente è stata tra l'altro ritenuta necessaria dalla stessa amministrazione finanziaria (ris. Agenzia delle entrate n. 164/E del 31 luglio 2003 e n. 133/E del 15 novembre 2004). Nello stesso senso si è espressa la circ., sempre dell'Agenzia delle entrate, n. 12/E dell'11 marzo 2011.

Il documento di prassi ha illustrato le modifiche alla disciplina dei contratti di leasing immobiliare introdotte dalla legge di stabilità (art. 1, commi 15 e 16 della l. n. 220 del 2010). A seguito di tale intervento normativo, per i contratti di *leasing* immobiliare stipulati dal 1° gennaio 2011 è previsto che le imposte ipotecarie siano applicate in misura piena all'atto dell'acquisto dell'immobile da parte della società concedente e in misura fissa al riscatto finale. La disciplina si applica anche per i contratti in corso al 1° gennaio 2011, per i quali è stato previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva per l'accesso al nuovo regime, a fronte del venir meno delle imposte ipotecaria e catastale proporzionali al riscatto. I soggetti obbligati al versamento dell'imposta sostitutiva sono solidalmente il concedente e l'utilizzatore. Da un punto di vista operativo

²⁸¹ La fattura o altra idonea documentazione rappresentano, tra l'altro, i mezzi idonei a verificare l'esatta corrispondenza tra la spesa anticipata e la somma addebitata al cliente/committente.

²⁸² La necessità di subordinare l'esclusione dal computo della base imponibile all'esistenza di un mandato con rappresentanza e all'intestazione del documento al cliente (le due condizioni dovrebbero coesistere) è stata sostenuta da: S. BELTRANI, *Il trattamento tributario ai fini Iva del cosiddetto "rimborso spese"*, in *Corr. trib.*, 1991, 1927; S. CERATO – G. POPOLIZIO, *Il riaddebito di costi per servizi: trattamento ai fini Iva*, in *Fisco*, 1999, 2019; P. FILIPPI – E. CINTOLESI, *Il trattamento ai fini dell'Iva dei riaddebiti e delle rifatturazioni di servizi*, in *Fisco*, 2001, 2208; R. FANELLI, *Applicabilità dell'Iva alle spese condominiali riaddebitate all'inquilino*, in *Corr. trib.*, 2002, 3360; P. CENTORE (a cura di), *Codice Iva nazionale e comunitaria commentato*, cit., Art. 15 – "Esclusioni dal computo della base imponibile", 496.

saranno le società di *leasing* a versare l'imposta in via telematica, rivalendosi successivamente sull'utilizzatore. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il riaddebito può essere effettuato in esclusione dall'Iva (*ex art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972*), solo qualora il versamento dell'imposta da parte delle società di *leasing* sia avvenuto in base ad uno specifico mandato rilasciato dall'utilizzatore. In questo caso l'operazione si configurerebbe quale rimborso di un'anticipazione effettuata in nome e per conto dell'utilizzatore. Invece in assenza di uno specifico mandato, il riaddebito dell'imposta configurerà sempre un'operazione soggetta ad Iva.

L'interpretazione, però, risulta estremamente rigorosa e non può essere generalizzata per ogni fattispecie. Essa non è stata unanimemente condivisa da una parte della dottrina²⁸³ che ha fatto leva, al fine di sostenere la tesi contraria, su alcuni documenti di prassi della stessa Amministrazione finanziaria. In base a tale orientamento, la spendita del nome non sembrerebbe rappresentare un requisito fondamentale. Invece è essenziale l'oggettiva natura della spesa quale anticipazione per conto di un altro soggetto, cioè quale "semplice partita di giro" che non ha natura di corrispettivo. In pratica l'esclusione dal computo della base imponibile risulterebbe subordinata esclusivamente alla «diretta insorgenza nella sfera patrimoniale del committente dell'onere di cui trattasi» (così ris. min., n. 59/E del 17 aprile 1996)²⁸⁴.

Secondo quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria le somme addebitate hanno natura di anticipazioni escluse da Iva allorquando l'onere, pur essendo sostenuto dal professionista in relazione all'incarico allo stesso affidato, fa carico direttamente e sin dall'inizio al cliente, per obbligo di legge o in base a specifiche clausole contrattuali (in tema di oneri condominiali gravanti, in base alla legge, direttamente sul conduttore cfr. Cass. civ., 26 aprile 2002, n. 6089)²⁸⁵.

²⁸³ G. ARNAO, *I rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte*, in *Corr. trib.*, 1985, 1854; L. BELLINI, *Le spese anticipate nel nuovo regime contabile*, in *Corr. trib.*, 1991, 869; F. CROVATO, *I "depositi" dei clienti presso i professionisti tra Iva ed imposizione diretta*, in *Rass. trib.*, 1994, 294; R. LUPI, *Diritto tributario, parte speciale*, Milano, 2000, 303, nota 97; G. STANCATI, *La base imponibile e le aliquote*, in *L'imposta sul valore aggiunto, Giurisprudenza Sistemica di diritto tributario diretta da F. Tesauero*, Torino, 2001, 262.

²⁸⁴ La ricostruzione è stata effettuata dal Consiglio Nazionale del Notariato. Sul punto cfr. A. LOMONACO – N. FORTE, *Le anticipazioni di spese agli effetti dell'Iva nell'attività notarile*, studio n. 37/2003/T approvato dalla Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato il 28 marzo 2003, in *Studi e materiali*, 2, 2003, 578 e ss. che ha fatto riferimento alla ris. min. n. 59/E cit.

²⁸⁵ Con l'introduzione del quarto comma dell'art. 9 della l. n. 392 del 1978 agli effetti fiscali il regime giuridico delle locazioni è stato esteso ai corrispettivi per gli oneri accessori. Pertanto, a partire da tale momento gli oneri condominiali (servizi di pulizia, manutenzione ordinaria

Pertanto, in questi casi il professionista ha diritto alla ripetizione dell'esatto importo anticipato (cfr. le seguenti ris. min.; n. 502030 del 19 maggio 1973; n. 364698 dell'11 marzo 1977; n. 3332328 del 19 gennaio 1982; n. 59/E del 17 aprile 1996)²⁸⁶.

Un elemento a fondamento della tesi ora prospettata si desume direttamente dalla semplice lettura dell'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972 avente quale oggetto la definizione della base imponibile. Infatti, la base di calcolo dell'Iva è costituita «dall'ammontare complessivo dei corrispettivi ... dovuti secondo le condizioni contrattuali ...». Pertanto, devono essere escluse le somme poste a carico del committente in base al contratto in quanto, proprio in quanto previsto dal contratto stesso non hanno natura di corrispettivo, né possono considerarsi accollate al committente²⁸⁷ in quanto gravanti su quest'ultimo sin dall'origine²⁸⁸. Un esempio di spesa anticipata in nome e per conto in quanto posta a carico del cliente dalla legge, è costituita dalla voce "Tassa archivio notarile". Per ciò che riguarda la natura della tassa archivio, il giudice legittimità ha ritenuto come in conseguenza dell'espressa qualificazione legislativa, alla stessa possa essere attribuita natura tributaria. Pertanto, l'eventuale contenzioso è riconducibile nella competenza del giudice tributario²⁸⁹.

Il soggetto gravato dall'onere in rassegna può essere individuato in base alla legge che ha previsto e disciplinato l'obbligo di versamento della Tassa archivio. Ai sensi della legge n. 1158 del 1954: «le parti, a mezzo del notaio, devono corrispondere all'archivio notarile del distretto una tassa del 10% dell'onorario stabilito per l'originale di ogni atto fra vivi soggetto a registrazione e ogni atto di ultima volontà. L'importo della tassa prevista nel comma precedente è versato all'archivio del notaio al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori».

dell'ascensore, etc.) addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi per prestazioni accessorie a quella di locazione, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 633 del 1972. Conseguentemente gli oneri condominiali sono ora compresi nella base imponibile.

²⁸⁶ Nel caso di specie è stato esaminato il caso di un contratto di vendita con spese postali a carico dell'acquirente. Queste ultime si considerano anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente quindi escluse dal computo della base imponibile subordinatamente alla circostanza che dalle condizioni generali di vendita gli oneri risultino effettivamente a carico dell'acquirente e che i medesimi risultino regolarmente documentati.

²⁸⁷ Altrimenti entrerebbero a far parte della base imponibile in base al disposto dell'art. 13 citato.

²⁸⁸ Così A. LOMONACO – N. FORTE, *op. cit.*, 580, che fanno riferimento alla posizione di G. ARNAO, *op. cit.*, 1857.

²⁸⁹ V. PAPPÀ MONTEFORTE, *Tassa d'archivio: la natura tributaria*, in *Il Denaro* del 14 aprile 2010, in www.ildenaro.it.

L'addebito di tale onere nei confronti del cliente può quindi legittimamente considerarsi escluso dal computo della base imponibile Iva, ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3) del d.P.R. n. 633 del 1972. Ai fini delle imposte sui redditi, l'addebito al cliente costituisce una mera "partita di giro" e non un compenso imponibile (cfr. *supra* par. 3.8.11.).

Per quanto riguarda il profilo formale della documentazione relativa al versamento effettuato dal notaio è irrilevante che la quietanza sia intestata al professionista medesimo. La mancata indicazione delle parti non determina alcun mutamento della qualificazione dell'onere che deve comunque considerarsi sostenuto in nome e per conto del cliente, con la conseguente esclusione dal computo della base imponibile.

Più in generale, l'esistenza della documentazione, la cui necessità è prevista espressamente dalla norma, è finalizzata a dimostrare che le somme addebitate al committente non hanno natura di corrispettivo e che gli importi richiesti coincidono esattamente con le anticipazioni. In alcuni casi, però, l'esistenza della predetta documentazione può essere non necessaria potendo il professionista fornire la prova circa la natura e l'importo della spesa, con qualsiasi altro mezzo. Tale circostanza si verifica per gli oneri connaturati rispetto all'attività di lavoro autonomo.

186

In tal senso si è espressa la Commissione Tributaria Centrale (sentenza del 29 aprile 2002, n. 3525) la quale ha affermato che l'obbligo di documentare specificamente le anticipazioni non sussiste laddove gli oneri siano ad esempio connaturati all'attività svolta da un'agenzia automobilistica.

Nel caso di specie le predette spese hanno trovato concreto riscontro nel risultato ottenuto dall'agenzia con l'immatricolazione o il passaggio di proprietà degli autoveicoli (ris. min., n. 363527 del 3 gennaio 1979). In sostanza l'avvenuta immatricolazione o i passaggi di proprietà costituiscono in sé idonea documentazione in grado di documentare le anticipazioni delle spese effettuate in favore del cliente.

Più in generale facendo applicazione dei medesimi principi, si ritiene correntemente che le somme anticipate dal notaio per conto del cliente al fine di pagamento di imposte e tasse (imposte di registro, ipotecarie, catastali, bolli, tasse ipotecarie, ecc.) costituiscano anticipazioni escluse da Iva *ex art.* 15 comma 1, n. 3), come già affermato, a prescindere dall'intestazione di uno specifico documento o ricevuta a nome del cliente medesimo: ciò perché si tratta di spese che sono a carico del cliente per legge, e quindi, costituendo partite di giro, non concorrono a formare il corrispettivo, essendo d'altra parte regolarmente accertabili attraverso l'ispezione presso lo studio del professionista o presso

i pubblici uffici²⁹⁰. In ogni caso «dall'esame dell'atto, del repertorio e della pratica si traggono tutti gli elementi per quantificare con assoluta sicurezza e precisione le somme anticipate per il cliente, somme che vengono evidenziate nella fattura»²⁹¹.

Nonostante talune anticipazioni siano connaturate all'attività svolta (ad es. i bolli, gli oneri di registrazione preso la camera di commercio, etc.), e conseguentemente non è necessario fornire ai verificatori alcuna documentazione, deve essere comunque riscontrata la coincidenza tra le somme addebitate in fattura e le anticipazioni effettuate in favore del cliente. Solitamente l'operazione non risulterà particolarmente difficile, ma sarà necessario effettuare un'attenta verifica della documentazione presente presso la sede dell'impresa o dello studio professionale. Si dovrà dunque procedere verificando preventivamente tutte le fatture emesse e le spese addebitate. Successivamente gli importi risultanti da ogni fattura dovranno essere associati alle singole pratiche della clientela verificando altresì l'importo delle anticipazioni a seconda della diversa tipologia dell'atto.

In alcuni casi il numero delle pratiche da gestire, dei clienti e l'ammontare degli importi delle operazioni può rendere difficile per la stessa impresa o per il professionista effettuare una "ricostruzione minuziosa" cliente per cliente, pratica per pratica, delle anticipazioni sostenute. In questo caso, considerate le difficoltà incontrate nel documentare le anticipazioni²⁹², sarà possibile effettuare una scelta diversa. Gli oneri sostenuti potrebbero essere addebitati all'interno della fattura secondo criteri forfetari²⁹³. In questo caso le somme addebitate assumerebbero la natura di corrispettivo e quindi sarebbero soggette ad Iva.

Nell'ambito degli oneri che costituiscono anticipazioni escluse dalla base imponibile devono essere ricondotti anche gli oneri per le visure²⁹⁴ effettuate direttamente dal notaio (anche tramite propri dipendenti) nell'esercizio delle funzioni notarili. La soluzione trova essenzialmente fondamento in una

²⁹⁰ Sul punto cfr. L. BELLINI, *In tema di documentazione delle spese anticipate per conto del cliente*, Studio n. 25/-bis, in *CNN Strumenti*, 1990, 1250, 9.1; ID., *Le spese anticipate nel nuovo regime contabile*, in *Corr. trib.*, 1991, 869 ss.

²⁹¹ ID., *In tema di documentazione delle spese anticipate*, op. cit., 1990, 1250, 39.1.

²⁹² Superabili solo attraverso un rilevante sforzo organizzativo ed individuando una persona all'interno della struttura che deve gestire nei dettagli una contabilità autonoma delle anticipazioni.

²⁹³ Ad esclusione, però, delle imposte versate con l'adempimento unico per la registrazione dell'atto.

²⁹⁴ Con esclusione, però, dei compensi spettanti ai visuristi o corrisposti alla Notartel per l'espletamento del servizio di visure.

ricostruzione civilistica ed in particolare nell'art. 2234 del c.c. (cfr. *supra* par. 3.8.10.).

La Corte di Cassazione ha affrontato il tema delle spese anticipate in nome e per conto della clientela escluse da Iva ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, l'ordinanza della Suprema Corte n. 36584 del 25 novembre 2021, ha affrontato il tema della documentazione delle predette spese che rappresenta un presupposto essenziale affinché trovi applicazione l'esclusione dall'Iva.

L'ordinanza della Suprema Corte ha così sovvertito la decisione del giudice di secondo grado favorevole al contribuente. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale dapprima ha rilevato come il contribuente avesse indicato nelle parcelle emesse spese per anticipazioni che non hanno trovato corrispondenza nella documentazione esibita, riconoscendo la non correttezza dell'operato. Sotto questo profilo sembrava che la decisione di secondo grado dovesse essere sfavorevole al contribuente stante la non correttezza della documentazione. Tuttavia, la Commissione Regionale ha concluso «per l'insussistenza della relativa pretesa erariale in ragione del fatto che alcune fatture recano l'indicazione delle spese anticipate per un importo superiore a quello documentato, mentre altre un importo inferiore, con il risultato algebrico di una neutralizzazione degli errori e l'assenza di un'influenza sulla determinazione degli imponibili». L'ordinanza della Corte di Cassazione in commento non condivide la soluzione del giudice di merito accogliendo le doglianze dell'Agenzia delle entrate ricorrente.

Preliminarmente, la sentenza osserva come l'esclusione dal computo della base imponibile di cui all'art. 15 in commento richieda che le spese anticipate, costituenti una semplice "partita di giro", siano regolarmente documentate. Tale situazione, osserva l'ordinanza, non ricorre nel caso di specie.

La Corte di Cassazione non condivide la compensazione algebrica effettuata dal giudice di secondo grado. «La valutazione della regolare documentazione delle spese per anticipazioni va, infatti, operata con riferimento alle singole operazioni cui le stesse accedono e non può essere fatta globalmente con riferimento a tutte le operazioni di un singolo periodo di imposta, pena la obliterazione del requisito previsto dal legislatore della regolarità della documentazione».

La soluzione è pienamente condivisibile, nel senso che deve sussistere esatta corrispondenza tra la spesa anticipata e l'importo addebitato nei confronti del cliente. Diversamente, ove fossero addebitate somme eccedenti rispetto al *quantum* anticipato, le stesse assumerebbero natura di compensi e quindi dovranno essere assoggettate ad Iva costituendo altresì compensi anche ai fini delle imposte sui redditi.

4.4. Le fatture “miste” e l'imposta di bollo

Le prestazioni professionali fatturate dal notaio sono solitamente operazioni imponibili ai fini Iva. Trova quindi applicazione il principio di alternatività con l'imposta di bollo disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Tale principio è contenuto nell'articolo 6 della Tabella Allegato b), al citato decreto che riporta l'elenco degli Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Ai sensi della disposizione citata (punto 6) sono esenti dal tributo le «Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto».

Il problema si è posto, però, qualora la fattura emessa dal notaio rechi l'addebito, oltre ai compensi professionali imponibili, anche di ulteriori somme relative alle anticipazioni effettuate dal professionista, escluse dal computo della base imponibile e di importo superiore a 77,47 euro²⁹⁵.

La Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato ha sempre sostenuto l'esclusione dall'obbligo di assolvere l'imposta di bollo in relazione alle fatture c.d. “miste”, cioè recanti l'addebito delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente oltre ai compensi imponibili²⁹⁶.

La soluzione è stata confermata dall'Agenzia delle entrate, in risposta all'istanza di interpello n. 491/2021, sia pure con motivazioni diverse, ma che nella sostanza determinano la non debenza del tributo.

L'Agenzia delle entrate, nel fornire risposta alla citata istanza di interpello, ha osservato come una parte dell'importo addebitato non costituisca corrispettivo di un'operazione soggetta ad Iva, bensì spese anticipate in nome e per conto del cliente. Conseguentemente, secondo l'Amministrazione finanziaria non trova applicazione il citato articolo 6 che riporta l'elenco degli atti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. La risposta ha ritenuto quindi applicabile la disciplina generale contenuta nell'articolo 13, comma 1 della tariffa, parte prima

²⁹⁵ La nota all'art. 13 della Tariffa limita l'applicazione del tributo ai documenti il cui importo è superiore ad un determinato limite. In particolare, «l'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera euro 77,47». In buona sostanza, ogni documento recante addebiti o accrediti di importo superiore all'anzidetto limite di 77,47 euro è soggetto all'imposta di bollo, salvo il caso in cui le disposizioni in vigore non ne prevedano espressamente l'esclusione.

²⁹⁶ P. PURI, studio n. 374-bis del 17 febbraio 1996; ID., studio n. 81/2001/T del 27 novembre 2001. Da ultimo N. FORTE, *Operazioni imponibili ed esclusioni dal computo della base imponibile Iva: alternatività e “esenzione” dall'imposta di bollo*, studio n. 184-2019/T, approvato il 12 dicembre 2019.

allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 «secondo cui le fatture recanti addebitamenti» sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 2 euro.

Tuttavia, con riferimento alle fatture “miste” emesse dagli esercenti l'attività notarile, l'Agenzia delle entrate ritiene, con una diversa motivazione, che l'imposta di bollo non debba essere assolta.

Infatti, «nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), potrà trovare applicazione l'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta dall'imposta di bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato».

CAPITOLO V

L'attività di accertamento degli studi notarili

5.1. Premessa

Dopo aver esaminato diffusamente i criteri di determinazione del reddito degli esercenti l'attività notarile, saranno effettuati alcuni cenni, quindi senza pretesa di esaustività, dell'attività di accertamento degli uffici.

L'esame sarà sintetico non perché il tema sia di scarso interesse, ma in quanto si ritiene che la migliore difesa contro l'attività di accertamento dei redditi sia quella preventiva, che richiede un'organizzazione solida della segreteria amministrativa dello studio notarile.

Se il professionista avrà dedicato il tempo necessario all'organizzazione dello studio e dell'archivio, sarà possibile contrastare l'attività di accertamento con maggiori probabilità di successo. Sotto questo profilo, sarà agevole dimostrare, in questa parte del lavoro, che porre la necessaria attenzione ai documenti archiviati e presenti all'interno dello studio, rappresenterà la migliore difesa nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

5.2. Le prestazioni professionali gratuite

Può verificarsi, nel corso delle verifiche effettuate presso le sedi degli studi professionali, che l'Agenzia delle entrate riscontri la presenza di fascicoli, pratiche o altri documenti non "accompagnati" dall'emissione delle fatture. Nella maggior parte dei casi si tratta di soci di società, amici, parenti o, più in generale altri conoscenti che però non sono clienti. L'Agenzia delle entrate contesta frequentemente la gratuità delle predette prestazioni ritenendo che il professionista abbia percepito "in nero" i compensi professionali.

In alcuni casi le contestazioni sono effettuate rilevando come il professionista non abbia esperito il benché minimo tentativo di recupero delle somme di cui risulta creditore. L'eccezione, secondo il Fisco, è idonea a fornire la prova che i compensi relativi alle attività svolte sono stati percepiti in nero. Diversamente, secondo l'Agenzia delle entrate, il professionista avrebbe perlomeno dovuto scrivere una lettera o un messaggio mail sollecitando il pagamento del dovuto.

In realtà, l'analisi dovrebbe essere ben più puntuale da parte dei verificatori. Ad esempio, se un notaio deve acquistare un immobile è naturale, non potendo rogare direttamente l'atto, che ricorra all'aiuto di un collega "amico". La gratuità della prestazione può ben essere giustificata perché a sua volta il notaio che ha rogato quest'ultimo atto potrebbe aver a sua volta richiesto la stessa prestazione al medesimo soggetto che ora si rivolge a lui.

L'Amministrazione finanziaria sostiene che l'omessa fatturazione di servizi rappresenta una condotta manifestamente antieconomica e che la gratuità delle prestazioni non può essere considerata credibile per le prestazioni effettuate nei confronti di soggetti non legati al professionista da vincoli di parentela²⁹⁷.

La Corte di Cassazione ha affrontato il problema con diverse pronunce. In particolare, la sentenza n. 16966 del 2005 ha affermato che l'onerosità della prestazione non è essenziale. Secondo tale orientamento non sono contestabili le prestazioni rese gratuitamente dal professionista in favore di parenti, amici, soci di società clienti dello studio. In questo senso si è espressa la sentenza n. 21972 del 2015.

Alla luce del diverso orientamento dell'Agenzia delle entrate potrebbe essere opportuno adottare alcuni accorgimenti utili, perlomeno per determinare un'inversione dell'onere della prova.

192

Per i clienti che sono morosi potrebbe essere opportuno inviare un messaggio PEC con il quale viene perlomeno sollecitato il relativo pagamento. La verifica, però, dovrà essere effettuata caso per caso. Infatti, ove la morosità fosse relativa a compensi di modesta entità, è evidente come l'avvio di un'azione esecutiva, se infruttuosa, possa rivelarsi più onerosa rispetto all'eventuale e remoto incasso del corrispettivo.

La Corte di Cassazione si è espressa con l'ordinanza n. 6215 depositata il 14 marzo 2018. Secondo le indicazioni della Suprema Corte l'elevato numero di prestazioni gratuite rese nei confronti di terzi clienti e la relativa giustificazione del professionista che dichiara di aver rinunciato al compenso maturato rappresentano elementi idonei a ritenere del tutto inattendibili le scritture contabili. Conseguentemente è pienamente legittimo procedere con l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Con riferimento al contenzioso in esame la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso introduttivo del contribuente. Invece la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. Il giudice

²⁹⁷ Circostanza, quest'ultima, che non può evidentemente verificarsi per il notaio.

di secondo grado ha puntato l'indice sulla numerosità delle rinunce ai compensi. La rinuncia, infatti, è stata “diffusa e sistematica” e in molti casi i compensi erano stati determinati in misura elevata. Questi elementi, se considerati unitariamente, consentono di considerare legittimo l'accertamento induttivo.

La Corte di Cassazione ha confermato il giudicato della Commissione Tributaria Regionale considerando il comportamento del professionista contrario alle più elementari regole della ragionevolezza. Anche la Suprema Corte non ha potuto fare altro che constatare il numero esiguo delle fatture emesse e parimenti l'esiguità degli importi fatturati a titolo di compensi.

Per ciò che riguarda questo profilo le argomentazioni della Corte di Cassazione, circa la legittimità dell'accertamento induttivo, sono sicuramente condivisibili.

La parte però più interessante dell'ordinanza riguarda le dichiarazioni rese da alcuni clienti circa la gratuità delle prestazioni o riguardanti la rinuncia ai compensi. Secondo la Corte di Cassazione tali dichiarazioni non sono idonee a superare le presunzioni di evasione “utilizzate” dall'Ufficio. Secondo la Cassazione queste dichiarazioni sono prive di intrinseca credibilità.

Un'interpretazione favorevole ai professionisti è stata sostenuta dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 99/2010 e dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con la sentenza n. 365/2013.

Secondo quanto affermato dai giudici lombardi è «plausibile che un'artista possa decidere di partecipare ad alcuni eventi senza richiedere alcun compenso sia per aumentare la sua notorietà sia per altri personali motivi». La seconda sentenza emessa dai giudici nel corso del primo grado di giudizio ha ritenuto illegittimo l'accertamento di maggiori compensi basato sulla presunzione che i professionisti non siano soliti prestare i propri servizi a titolo gratuito.

Si tratta, indubbiamente, di un passo in avanti, ma l'Agenzia delle entrate presume con una certa frequenza che le prestazioni professionali non possano essere rese gratuitamente.

5.3. Gli ISA come strumento di *compliance*

Gli indicatori di affidabilità fiscale, più comunemente conosciuti come ISA, hanno sostituito gli studi di settore. All'inizio, cioè dopo l'abrogazione degli studi di settore, è stato in molti casi prospettato l'abbandono di questo strumento, ma ora il legislatore ha rafforzato il ruolo e le finalità che i nuovi indicatori intendono perseguire.

Sin dall'inizio è stato evidenziato come gli ISA fossero innanzitutto uno

strumento di *compliance* e non di accertamento. Intendono quindi indurre i contribuenti a fare emergere spontaneamente nelle rispettive dichiarazioni dei redditi maggiori imponibili. Inoltre, al raggiungimento di determinati punteggi degli indicatori, viene riconosciuto ai contribuenti l'attribuzione di un "premio", ovvero di un vantaggio fiscale.

A tal proposito un provvedimento annuale del direttore dell'Agenzia delle entrate indica i livelli di premialità, cioè i "voti" che devono essere raggiunti per ottenere i vantaggi fiscali previsti dal predetto provvedimento direttoriale. L'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2021-2023 intende "potenziare" il ruolo degli ISA, posto che rappresentano uno strumento idoneo a favorire la compliance, cioè l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.

Le finalità sono sicuramente condivisibili, ma l'obiettivo può essere raggiunto esclusivamente nel caso in cui vengano "simmetricamente" rinforzati i vantaggi fiscali riconosciuti ai contribuenti qualora vengano ottenuti i punteggi minimi previsti dal provvedimento direttoriale annuale.

Si consideri, ad esempio, la riduzione dei termini di accertamento da cinque a quattro anni. Questo beneficio può essere ottenuto esclusivamente nel caso in cui il contribuente, applicando gli ISA 2021, abbia ottenuto un punteggio almeno pari ad 8. Inoltre, se non si ottiene questo punteggio minimo, e viene applicato il criterio della media, cioè effettuando la media aritmetica tra il voto ISA 2021 e il voto 2020, tale vantaggio fiscale non viene in ogni caso riconosciuto.

Deve poi considerarsi che nel sistema sono previste ulteriori disposizioni che consentono di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento da cinque a tre anni, quindi più vantaggiose. Questa disposizione determina, di fatto, un depotenziamento degli ISA essendo in grado di determinare il vantaggio fiscale più facilmente.

Infatti, è sufficiente che tutti i pagamenti o gli incassi di importo superiore a 500 euro vengano effettuati con mezzi in grado di assicurare la tracciabilità, quindi non in contanti e che, contestualmente, il contribuente sia obbligato all'emissione delle fatture in formato elettronico, in modo da ottenere tale riduzione dei termini di ben due anni. La disposizione di riferimento è costituita dall'art. 3 del d.lgs. n. 127 del 2015.

La disposizione citata è stata più volte modificata, fino ad assumere la versione attuale che accorda la riduzione di due anni dei termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi (d'impresa o di lavoro autonomo) ai soggetti passivi che, congiuntamente:

- *documentano le operazioni tramite fattura elettronica via Sdi;*
- *garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.*

È necessario, però, che per ogni operazione sia emessa la fattura elettronica. Conseguentemente, se una parte dei corrispettivi non sia stata fatturata, avvalendosi della disposizione che consente l'esonero da tale obbligo, per le sole prestazioni i cui onorari erano in passato stabiliti in misura fissa, l'agevolazione non sarà applicabile.

Inoltre, l'agevolazione è subordinata alla comunicazione da effettuare all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi.

Alla luce del quadro normativo riepilogato, l'Agenzia delle entrate specifica che per il riconoscimento dei termini di accertamento ridotti è necessaria non solo la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro, ma anche la certificazione delle relative operazioni con fattura elettronica. Le indicazioni sono state fornite con la risposta all'istanza di interpello n. 331 dell'11 maggio 2021.

Infatti, in assenza di documentazione delle operazioni con le modalità indicate (fatture elettroniche) la tracciabilità dei pagamenti non è di per sé sufficiente alla riduzione dei termini di decadenza. Né possono usufruire di tale riduzione coloro che, pur esonerati dalle forme di documentazione richiamate, non vi ricorrono volontariamente.

195

L'Agenzia delle entrate ha chiarito con la Risoluzione n. 66/E del 12 ottobre 2020 che i contributi versati dagli esercenti l'attività notarile alla Cassa Nazionale del Notariato non hanno natura di oneri deducibili *ex art. 10 del T.U.I.R.*, ma sono costi deducibili ai fini della determinazione del reddito professionale.

L'Amministrazione finanziaria si è adeguata integralmente ad un orientamento che si è consolidato nel tempo della Corte di Cassazione. La prima sentenza in tal senso è la n. 2781 del 26 febbraio 2001, seguita da tante altre pronunce e da ultimo dalla sentenza n. 18395 del 2020.

Inizialmente, l'Agenzia delle entrate si era espressa in senso difforme, e con la risoluzione n. 79/E del 2002 riconosceva ai predetti oneri esclusivamente la qualifica di deduzioni dal reddito imponibile. Ora, però, tale orientamento risulta completamente superato.

Le motivazioni puntuali della Corte di Cassazione tengono in considerazione le peculiarità della professione notarile. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che tali contributi «se ... non sono deducibili ai sensi della seconda parte del primo comma del citato art. 54 T.U.I.R., in quanto posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver iscritto l'atto a repertorio e non del cliente (e quindi corrisposti soltanto dal notaio, indipendentemente

dall'effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e della eventuale gratuità della stessa), lo sono però in base alla prima parte della disposizione in esame, ove si fa espresso riferimento alle “spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione”, ovvero delle spese che, come quelle in esame, sono inerenti all'attività svolta».

Se il notaio effettua, ad esempio, una prestazione senza percepire alcun corrispettivo, l'atto deve essere comunque iscritto nel repertorio notarile, e tale circostanza fa sorgere l'obbligo contributivo, quindi un costo gravante sul professionista. Si tratta di una peculiarità. Infatti, le altre categorie professionali sono tenute ad assolvere l'obbligo contributivo, sul reddito professionale, quindi tenendo conto dei corrispettivi effettivamente percepiti. Le altre categorie professionali versano i contributi in proporzione al reddito professionale desumibile dal quadro RE del Modello redditi. Invece, gli esercenti la professione notarile versano mensilmente (e non annualmente) i contributi alla cassa di previdenza liquidati sulla base di una percentuale applicabile agli onorari repertoriali, risultanti dal repertorio notarile, indipendentemente dai corrispettivi percepiti. A tal fine deve essere ancora osservato come talune prestazioni professionali, come ad esempio le dichiarazioni di successione, non fanno sorgere l'obbligo di iscrivere la prestazione a repertorio e non fanno sorgere alcun obbligo previdenziale.

196

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sono intervenuti nell'ultima parte dell'anno 2020. Deve al riguardo considerarsi che, anche prima della risoluzione n. 66/E, numerosi notai già si erano adeguati all'orientamento della Corte di Cassazione considerando quali costi i contributi versati mensilmente alla Cassa di previdenza tramite l'Archivio notarile. Tuttavia, i notai che invece, seguivano l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, ed in particolare la risoluzione n. 79/E del 2002, sono stati in grado, con riferimento al periodo d'imposta 2020, di modificare le modalità di deduzione dei predetti oneri. I contributi previdenziali saranno stati contabilizzati come costi sostenuti nell'esercizio dell'attività notarile, sin dall'inizio del periodo d'imposta. La modifica delle modalità di registrazione è sicuramente corretta, ma il cambiamento di orientamento dell'Agenzia delle entrate rischia di creare un vero e proprio “corto circuito” ai fini dell'applicazione e del relativo risultato degli ISA.

La contabilizzazione dei predetti contributi tra i costi determina un notevole incremento dell'ammontare delle spese c.d. “residuali” sostenute dal professionista. Gli ISA 2021 applicano tra i diversi indicatori anche un apposito indice di anomalia. Tale indicatore scatta allorquando gli altri costi ed oneri, rispetto a quelli indicati nei righi precedenti del modello dichiarativo, sono proporzionalmente “eccessivi” rispetto ai costi sostenuti complessivamente

dal professionista. Ne consegue una sensibile riduzione del punteggio finale. Il cambiamento di “rotta” dell’Agenzia delle entrate potrebbe dare luogo all’attribuzione di un punteggio insufficiente ai professionisti che hanno modificato le modalità di contabilizzazione. Il modello ISA, quando è stato approvato, non poteva tenere conto del cambiamento di interpretazione dell’Agenzia delle entrate. Pertanto, tale situazione potrebbe far emergere inevitabilmente una criticità durante l’applicazione degli indicatori.

Se ad esempio il punteggio insufficiente fosse dovuto all’applicazione del predetto indicatore di anomalia, sarà necessario che il professionista fornisca la motivazione utilizzando il campo relativo alle annotazioni all’interno dell’applicativo per la predisposizione del modello dichiarativo.

Ringraziamenti

Al termine del lavoro, reso possibile soprattutto in virtù all'esperienza maturata nel “mondo” notarile con una collaborazione che va avanti da circa venticinque anni, ritengo doveroso ringraziare le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto.

In primis la mia riconoscenza va alla Fondazione Italiana del Notariato, nella persona del Notaio Antonio Areniello, con il quale divido anche la passione sportiva per la squadra di calcio del cuore. Ringrazio ancora l'amico Notaio Roberto Martino, per la sua preziosa opera di revisione e supervisione del lavoro, e tutti gli amici della Commissione Studi Tributari per il “vivace dibattito” in corso da tanti anni in seno alla Commissione medesima, che ha messo a “dura prova” le soluzioni fiscali più complicate che però hanno trovato collocazione nel presente lavoro.

Per la legge italiana la fotocopia di una pubblicazione (o parte di essa) coperta da diritto d'autore (Copyright) è illecita. Quindi ogni fotocopia che ne eviti l'acquisto è reato.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, fax 02 89280864, e-mail: autorizzazioni@aidro.org.

Periodico semestrale registrato presso il Tribunale di Roma al n. 39/2018 del 22 febbraio 2018

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato. Le opinioni espresse negli scritti firmati impegnano solo gli Autori, non riflettendo necessariamente quelle della rivista. Questo numero è stato chiuso in redazione il 12 gennaio 2022.

La Direzione della rivista è presso la Fondazione Italiana del Notariato, via Flaminia, 160 - 00196 Roma - tel. 06.36.209.410 - fax 06.32.20.479 - Internet: <http://www.fondazioneinotariato.it> - e-mail: info.fondazione@notariato.it

L'Amministrazione è presso la casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02.38.089.200 - fax 02.38.089.432 - Internet: <http://www.giuffrefranciscilefebvre.it> - e-mail: vendite@giuffrefl.it

Pubblicità: Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Servizio Pubblicità, via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02.38.089.380 - fax 02.38.089.426 - e-mail: periodici@giuffrefl.it

Direttore responsabile: ANTONIO DELFINO

R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

Pubblicità inferiore al 45%



CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2021

Unione europea	€ 60,00
Paesi extra Unione europea	€ 100,00
Prezzo di un singolo numero	€ 25,00
(Extra U.E. € 50,00)	

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:

- con versamento sul c.c.p. 721209, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- a ricevimento fattura (riservata ad enti e società);
- acquisto on-line tramite sito "shop.giuffre.it";
- oppure tramite gli Agenti Giuffrè a ciò autorizzati (<https://shop.giuffre.it/agenti>).

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano.

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall'Editore su altre, proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

La Fondazione, costituita per volontà del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato, ha per scopo la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del ruolo storico e sociale della cultura notarile e del notariato italiano, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse.

BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

LA GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DELLO STUDIO NOTARILE

La determinazione del reddito imponibile degli esercenti la professione notarile presenta numerose particolarità dovute alla qualifica di pubblico ufficiale. I criteri di determinazione del reddito professionale non sono quindi coincidenti con quelli applicabili agli altri lavoratori autonomi.

A titolo esemplificativo, i contributi da versare alla Cassa di previdenza sono commisurati agli onorari repertoriali, come pure i contributi dovuti al Consiglio Nazionale. Tale circostanza ha indotto la Corte di Cassazione a considerare i predetti contributi come costi sostenuti nell'attività professionale e non a titolo personale. Così le spese sostenute per le visure ipotecarie e catastali sono costi la cui dimostrazione di inerenza, cioè la riconducibilità degli stessi nell'attività professionale, è *in re ipsa*. I criteri di deducibilità dei predetti oneri rappresentano due esempi utili per comprendere come la disciplina fiscale applicabile agli esercenti la professione notarile sia significativamente diversa rispetto agli altri professionisti. Il testo approfondisce queste particolarità fornendo un ampio panorama delle problematiche che devono essere affrontate, dal punto di vista fiscale e amministrativo, per la gestione dello studio notarile.

FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO

Via Flaminia, 160 - 00196 Roma
www.fondationenotariato.it

